



A.A. 2025/2026



DISPENSA

DIRITTO CONTABILE E FISCALE (MODULO 1)

SCRITTA DA

SARA CONTE



TEACHING DIVISION

“

Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari.

Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia, ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa al fine del superamento dell'esame quanto il materiale consigliato dall'università.

Il contenuto potrebbe contenere errori e non è stato in alcun modo rivisto né approvato dai docenti. Si consiglia di utilizzarlo come supporto integrativo, da affiancare in ogni modo alle fonti e materiali ufficiali indicate nei programmi d'esame.



DIRITTO CONTABILE E FISCALE

Sommario

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE AL BILANCIO	4
1.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO CONTABILE	4
1.2 DEFINIZIONE DI BILANCIO E BILANCI STRAORDINARI	5
CAPITOLO 2. FONTI E PRINCIPI CONTABILI	13
2.1 DISCIPLINA NAZIONALE E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	13
2.2 CLAUSOLE GENERALI, PRINCIPI GENERALI, SCHEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE	14
2.3 PRINCIPI CONTABILI DI GENERALE ACCETTAZIONE	15
2.4 I DESTINATARI DELLE DIVERSE DISCIPLINE	18
2.5 I LIMITI ALLA FACOLTÀ DI CAMBIAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE	19
CAPITOLO 3. FUNZIONI DEL BILANCIO	21
3.1 LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	21
3.2 LA FUNZIONE ORGANIZATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	22
CAPITOLO 4. STRUTTURA DEL BILANCIO	28
4.1 LA RIGIDITÀ DEGLI SCHEMI	28
4.2 SUDDIVISIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI	28
4.3 LO STATO PATRIMONIALE	30
4.4 IL CONTO ECONOMICO	31
4.5 LA NOTA INTEGRATIVA	32
4.6 IL RENDICONTO FINANZIARIO	33
4.7 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE	33
CAPITOLO 5. CLAUSOLE E PRINCIPI GENERALI	35
5.1 LA GERARCHIA DELLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE	35
5.2 LE CLAUSOLE GENERALI	35
5.3 GLI "INDICI" DI SOVRAORDINAZIONE	35
5.4 VERIDICITÀ	36
5.5 CORRETTEZZA	36
5.6 CHIAREZZA	38
5.7 I PRINCIPI GENERALI	41
5.8 <i>GOING CONCERN</i>	41
5.9 PRUDENZA	44
5.10 COMPETENZA	44
5.11 <i>SUBSTANCE OVER FORM</i>	46
5.11 CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	48

CAPITOLO 6. BILANCIO E IAS/IFRS	50
6.1 LA PREVALENTE FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONFORME AI PRINCIPI IAS/IFRS	50
6.2 LE CLAUSOLE E I PRINCIPI GENERALI : IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA	51
6.3 L'IRRILEVANZA DEI PRINCIPI DI REALIZZAZIONE E DI DISSIMMETRIA ; IL DIVERSO RILIEVO DEL PRINCIPIO DI PRUDENZA	52
CAPITOLO 7. ELEMENTI PATRIMONIALI	54
7.1 GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ISCRIVIBILI IN BILANCIO	54
7.2 I BENI DI <i>LEASING</i>	55
7.3 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : GLI ONERI PLURIENNALI	56
7.4 L'AMMORTAMENTO	59
7.5 L'AVVIAMENTO	59
CAPITOLO 8. AZIONI PROPRIE E RISERVE	61
8.1 LE AZIONI PROPRIE	61
8.2 LA RISERVA DA ASSISTENZA FINANZIARIA PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	63
8.3 I FONDI RISCHI E ONERI	64
CAPITOLO 9. CRITERI DI VALUTAZIONE	67
9.1 IL RUOLO CENTRALE DEL COSTO SOTTRICO	67
9.2 IL COSTO DI ACQUISTO	67
9.3 IL COSTO DI PRODUZIONE	68
9.4 LE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE – VALUTAZIONE AL COSTO	68
9.5 CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO	69
9.6 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	71
9.7 LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	73
CAPITOLO 10. FAIR VALUE E IMPAIRMENT	75
10.1 Gli IAS/IFRS	75
10.2 IMPAIRMENT TEST	77
CAPITOLO 11. PATRIMONIO NETTO	80
11.1 IL PATRIMONIO NETTO : CAPITALE SOCIALE E RISERVE	80
11.2 IL CAPITALE SOCIALE	80
11.3 LE RISERVE	81
IL REGIME DI DISPONIBILITÀ DELLE RISERVE	89
11.4 LA COPERTURA DELLE PERDITE	89
CAPITOLO 12. UTILI E INVALIDITÀ DEL BILANCIO	91
12.1 ART. 6 D.LGS. 38/2005 – DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE	91
12.2 NOZIONE DI “UTILI REALMENTE CONSEGUITI”	96
12.3 LA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE AI SOCI	98
12.4 IRRIPETIBILITÀ DEI DIVIDENDI PERCEPITI IN BUONA FEDE	99

12.5 ACCONTI SUI DIVIDENDI – ART. 2433-BIS C.C.	100
12.6 APPROVAZIONE DEL BILANCIO.....	102
12.7 VIZI DI CHIAREZZA E COMPLETEZZA.....	107
GUEST LECTURE 1 : LA REVISIONE LEGALE.....	114
PRELIMINARE INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE	114
INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE.....	114
LA PIÙ AMPIA CATEGORIA DELLE ATTIVITÀ DI C.D. ASSURANCE.....	114
INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE	115
I GIOCATORI IN CAMPO : I SOGGETTI ABILITATI ALLA REVISIONE	116
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE.....	119
I PRINCIPI DI REVISIONE	122
ITER E MODALITÀ DI ELABORAZIONE ED EMANAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE	122
GUEST LECTURE 2: LA REVISIONE CONTABILE	124
IL SISTEMA DI <i>PUBLIC OVERSIGHT</i>	124
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL REVISORE.....	125
ART. 2407 C.C.	126
ATTIVITÀ DI ASSURANCE SULL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ.....	128
ALCUNI ASPETTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA.....	130
GUEST LECTURE: APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE.....	132
I COMITATI ENDOCONSILIARI	132
COMITATO ESECUTIVO	132
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE E INFORMATIVA AL MERCATO	133
BILANCIO, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA INFORMATIVA NELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	133

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE AL BILANCIO

1.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO CONTABILE

Le norme che regolano l'informazione contabile e finanziaria formano il c.d. diritto contabile. In particolare, dette norme costituiscono la disciplina dell'informazione contabile e finanziaria. In altre parole, il diritto contabile costituisce un'area specifica del diritto societario con caratteristiche distintive che si connota per un evidente carattere interdisciplinare : in esso i profili giuridici si combinano con quelli contabili e aziendalistici ; di conseguenza, l'approccio metodologico richiede competenze trasversali. Questa caratteristica lo distingue da altre aree del diritto societario che mantengono una maggiore autonomia disciplinare. Il diritto contabile rappresenta l'unica area del diritto societario che, nell'ordinamento italiano, è disciplinata da due diversi sistemi normativi tra loro concorrenti.

Questo duplice assetto è il risultato del progressivo succedersi degli interventi legislativi in materia.

- Da un lato, permane la disciplina tradizionale, fondata sulle disposizioni del Codice civile (artt. 2423 e seguenti) e sui Principi contabili nazionali ;
- dall'altro, si è affermata una disciplina di carattere internazionale, basata sui Principi contabili internazionali IAS/IFRS. Questi ultimi hanno forza di legge e configurano un sistema autonomo di regolazione dell'informazione contabile e finanziaria, alternativo rispetto a quello di matrice codicistica.

Il carattere articolato dell'assetto normativo è conseguenza, principalmente, della diversa funzione che l'informazione contabile assume a seconda del grado di apertura al mercato della società. Nelle società non quotate, il bilancio rappresenta il principale documento informativo, destinato a fornire ai soci e ai terzi una visione complessiva della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Nelle società quotate, invece, il bilancio d'esercizio costituisce solo una parte di un più articolato sistema informativo, volto a rendere note al mercato — e quindi anche ai potenziali investitori — le informazioni rilevanti, in modo tempestivo e trasparente ; tuttavia, non è la principale fonte di informazione in quanto oltre al bilancio ci potrebbero essere altri documenti alquanto importanti come il bilancio infrannuale.

La celebre espressione « *il bilancio è il regolatore della vita della società* » è attribuita a Cesare Vivante, uno dei più autorevoli giuristi italiani in materia commerciale, secondo cui il bilancio è il meccanismo attraverso cui la società “vive” e si regola, poiché consente di misurare i risultati dell'attività, di distribuire utili o perdite e di assumere decisioni fondamentali per l'impresa : tutte le deliberazioni della società che riguardano la struttura finanziaria si basano sul bilancio.

L'importanza del bilancio emerge in modo evidente se si considerano alcune operazioni fondamentali della vita societaria, come l'emissione di obbligazioni, l'acquisto di azioni proprie e la distribuzione degli utili.

- Nel caso dell'emissione di obbligazioni, il bilancio assume un ruolo centrale poiché consente di valutare la solidità patrimoniale e la capacità finanziaria della società emittente. Solo attraverso i dati contabili si può verificare se sussistono i presupposti economici per ricorrere all'indebitamento obbligazionario, nonché determinare l'ammontare massimo delle obbligazioni emettibili nel rispetto dei limiti di legge.
- Analoga rilevanza assume il bilancio in materia di acquisto di azioni proprie : la possibilità di procedere a tale operazione è infatti subordinata alla presenza di utili distribuibili o di riserve disponibili, la cui esistenza e consistenza risultano proprio dal bilancio d'esercizio.

Infine, anche la distribuzione degli utili trova nel bilancio il proprio imprescindibile presupposto, poiché è solo attraverso quest'ultimo che si accerta l'effettiva esistenza di utili netti distribuibili e si garantisce la tutela del capitale sociale e dei creditori.

Il superamento della concezione del diritto contabile come “terra di confine” segna un'evoluzione significativa nella visione tradizionale di questa materia. In passato, infatti, le peculiarità che caratterizzano il diritto contabile avevano indotto a considerarlo un ambito marginale del diritto societario, una sorta di zona grigia

SARA CONTE

posta ai confini con le discipline economico-aziendali. Si riteneva, in particolare, che la materia contabile fosse di esclusiva pertinenza dei cultori delle discipline aziendali e che, di conseguenza, risultasse estranea alle competenze necessarie per l'esercizio delle professioni legali.

Questa convinzione, tuttavia, è ormai del tutto superata e risulta infondata per una pluralità di ragioni, che possono essere così sintetizzate :

⇒ Prima ragione : il bilancio come strumento societario essenziale.

La contabilità e i bilanci rappresentano strumenti fondamentali per il corretto funzionamento delle compagini societarie. Come ha autorevolmente affermato Cesare Vivante, il bilancio funge da vero e proprio regolatore della vita della società. Esso possiede, infatti, una duplice natura : da un lato costituisce uno strumento informativo volto a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa ; dall'altro, funge da base per molteplici decisioni sociali, che riguardano, per lo più, la struttura finanziaria della società.

⇒ Seconda ragione : l'essenzialità del diritto contabile per il giurista d'impresa.

La padronanza del diritto contabile da parte del giurista d'impresa è imprescindibile, sia per il rilievo applicativo che tale disciplina riveste, sia perché i bilanci sociali offrono un punto di osservazione privilegiato — e, sotto molti profili, necessario — per comprendere appieno numerosi istituti del diritto societario strettamente connessi alle evidenze contabili. In altri termini, i bilanci costituiscono una vera e propria lente di ingrandimento attraverso la quale il giurista può analizzare in profondità la realtà societaria.

Le modalità di attuazione e le conseguenze di determinate operazioni societarie possono essere valutate correttamente solo se si possiede un'adeguata conoscenza delle modalità di rappresentazione contabile delle stesse. Analogamente, la comprensione di istituti fondamentali — come, ad esempio, il capitale sociale — non può prescindere dall'esame delle loro implicazioni contabili. Da ciò deriva la necessità di una visione integrata : il diritto societario e il diritto contabile non costituiscono ambiti separati, ma formano un sistema unitario e strettamente interdipendente.

1.2 DEFINIZIONE DI BILANCIO E BILANCI STRAORDINARI

Il bilancio d'esercizio è, banalmente, il bilancio che riguarda un esercizio ; ma quanto dura un esercizio ? Dura esattamente 12 mesi, ma non coincide necessariamente con un anno solare. Perché questo documento è così importante ?

L'art. 2423, comma 1, c.c., definisce la nozione e la struttura del bilancio d'esercizio "ordinario". Secondo tale disposizione, il bilancio deve essere composto da quattro documenti obbligatori :

- lo stato patrimoniale
- il conto economico
- il rendiconto finanziario
- la nota integrativa

La norma ha dunque carattere definitorio e costituisce la base costitutiva della nozione stessa di bilancio d'esercizio nell'ordinamento italiano. Questi documenti devono essere redatti secondo le regole del c.c. Altrettanto importante è anche la relazione sulla gestione, che nel codice civile non è riportata in quanto questo ulteriore documento rappresenta un "allegato".

L'art. 2423-ter, comma 1, c.c., stabilisce il principio di rigidità degli schemi di bilancio, prevedendo un generale vincolo in ordine alla forma e alla disposizione delle voci che compongono i prospetti contabili. Ciò vale, naturalmente, salvo quanto si dirà più avanti in merito ai margini di flessibilità che la stessa disciplina di legge consente. Il tenore letterale della disposizione è chiaro : « nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425 ». In tal modo, viene delineata la struttura "ordinaria" del bilancio d'esercizio, alla quale le società sono tenute ad attenersi, assicurando uniformità e comparabilità dei dati contabili.

Il rendiconto finanziario

È stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE, secondo la quale gli Stati membri possono imporre alle imprese, diverse dalle piccole imprese, di includere nei bilanci d'esercizio ulteriori documenti. Il legislatore italiano, avvalendosi di tale possibilità, ha introdotto — mediante il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 — l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società che non rientrano tra quelle legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata. L'introduzione di tale obbligo risponde alla finalità di potenziare la portata informativa del bilancio d'esercizio, poiché lo stato patrimoniale e il conto economico, da soli, non consentono di rappresentare in modo completo la situazione finanziaria della società.

Si assiste, inoltre, a un processo di uniformazione della disciplina relativa al rendiconto finanziario, che comporta un avvicinamento tra le società non quotate (diverse da quelle di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) e le società quotate. Per queste ultime, infatti, la redazione del rendiconto finanziario è direttamente prescritta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Nel suo complesso, l'introduzione del rendiconto finanziario rappresenta dunque un importante passo di avvicinamento tra i due sistemi contabili operanti nell'ordinamento italiano.

Bilancio in forma abbreviata

Il legislatore nazionale, in ossequio ai principi di proporzionalità e di riduzione degli oneri contabili, ha introdotto nel tempo una serie di semplificazioni destinate alle imprese di minori dimensioni. Tali interventi si sono susseguiti in diverse fasi :

- in sede di recepimento della Quarta Direttiva, con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ;
- in occasione della riforma del diritto societario del 2003 ;
- e, da ultimo, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attraverso il d.lgs. n. 139/2015.

Queste semplificazioni si fondano sull'idea che le imprese di dimensioni ridotte debbano poter redigere un bilancio meno complesso, adeguato alla loro struttura e alle loro esigenze informative, senza per questo compromettere la chiarezza e la correttezza dei dati contabili. Tuttavia, alle imprese di minori dimensioni è preclusa l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, essendo riservati alle realtà di maggiori dimensioni o a quelle quotate.

L'ordinamento prevede due principali modelli di bilancio semplificato, in base alle dimensioni dell'impresa e ai parametri economici stabiliti dalla legge :

- Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) : possono redigerlo le piccole imprese non quotate, che beneficiano di specifiche semplificazioni nei contenuti e negli schemi di bilancio.
- Bilancio in forma ipersemplificata (art. 2435-ter c.c.): è riservato alle micro-imprese non quotate, per le quali la disciplina prevede ulteriori riduzioni informative e formali.
- Le medie imprese, invece, restano escluse da tali semplificazioni.

Pur a fronte di alcuni margini di flessibilità concessi dalla normativa europea, esse sono tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria, secondo le disposizioni generali del Codice civile.

Piccole imprese

Art. 2435-bis c.c. – Bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti :

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 5.500.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni : 11.000.000 euro ;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 50 unità.* (il rispetto di tale limite deve essere accertato considerando la media giornaliera dei dipendenti impiegati nell'impresa).

[...]

La facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata viene meno, come previsto dal comma 7 dell'art. 2435-bis c.c., qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti appena indicati.

Si puntualizza che, sebbene la redazione del bilancio in forma abbreviata o ipersemplificata costituisca una facoltà degli amministratori, è comunque legittima una clausola statutaria che imponga la redazione del bilancio in forma ordinaria, precludendo così agli amministratori la possibilità di avvalersi delle semplificazioni previste dalla legge.

Le semplificazioni per le piccole imprese riguardano:

- gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
- il contenuto della nota integrativa;
- l'esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

Non è invece prevista alcuna semplificazione in relazione agli altri documenti da allegare al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2429 c.c., i quali continuano a costituire parte integrante del "pacchetto informativo", anche qualora il bilancio sia redatto in forma abbreviata.

Micro-imprese

Art. 2435-ter c.c. – Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

[...]

In linea con la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 139/2015, sono state adottate soglie dimensionali più elevate rispetto a quelle previste dalla Direttiva europea, al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione del bilancio ipersemplificato, che comprende comunque circa il 60% delle società di capitali.

Ferma restando l'applicazione delle misure previste per le piccole imprese, le micro-imprese beneficiano di ulteriori semplificazioni, che riguardano:

la struttura del bilancio, mediante l'esonero dalla redazione della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni di cui ai nn. 9) e 16) dell'art. 2427 c.c.;

i criteri di valutazione, ulteriormente semplificati.

Per effetto di tale disciplina, il bilancio delle micro-imprese è costituito esclusivamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti in forma sintetica, con un'evidente limitazione della portata informativa dei conti annuali.

Bilanci "straordinari"

Accanto al bilancio d'esercizio si affiancano, talvolta anche in assenza di un'espressa previsione o di una disciplina puntuale da parte del legislatore, i cosiddetti bilanci "straordinari".

Si definiscono straordinari quei bilanci che, a differenza dei normali bilanci d'esercizio, non coprono il periodo di dodici mesi, ma sono redatti in occasione di particolari eventi o operazioni della vita societaria (un esempio è il bilancio di liquidazione). Si dicono bilanci straordinari quei bilanci redatti in modo diverso, seppur del tutto assimilabili al bilancio d'esercizio – dire bilancio straordinario e bilancio intermedio è la stessa cosa – con l'unica differenza che risiede nel periodo che ricopre. Le funzioni assolve da tali bilanci possono risultare analoghe oppure profondamente diverse rispetto a quelle del documento contabile annuale previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. È utile ricordare che questi bilanci "straordinari" sono talvolta indicati anche come "bilanci intermedi", in conformità alla denominazione adottata dal Principio contabile OIC 30.

Tipologie di bilanci "straordinari" :

1. Bilanci per operazioni societarie e situazioni di crisi

Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i seguenti :

Fusioni e scissioni :

(a) la situazione patrimoniale redatta nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione, ai sensi degli artt. 2501-quater e 2506-ter c.c. ;

Situazioni di perdite :

(b) la relazione sulla situazione patrimoniale da sottoporre all'assemblea nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite maturate dalla società, come previsto dagli artt. 2446 e 2447 c.c. ;

Aumenti di capitale :

(c) la relazione dalla quale risulti l'ammontare attuale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio disponibili per il passaggio a capitale, ai sensi dell'art. 2442 c.c.

2. Bilanci “straordinari” per verifiche quantitative

Rientrano tra questi le situazioni patrimoniali funzionali a verificare il rispetto dei limiti quantitativi massimi previsti in relazione a determinate operazioni finanziarie, tra cui :

(d.1) emissione di obbligazioni non convertibili, nei limiti pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili (art. 2412 c.c.)

(d.2) la costituzione di patrimoni destinati, entro il limite del 10% del patrimonio netto (art. 2447-bis c.c.)

(d.3) acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (art. 2357 c.c.).

3. Bilanci “straordinari” per le determinazioni di valore

Questa categoria comprende le relazioni e situazioni patrimoniali funzionali alla determinazione di valori societari specifici, nonché quelle strumentali a particolari operazioni di distribuzione o conversione.

Relazioni funzionali a valutazioni societarie :

(e.1) la determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente (art. 2437-ter c.c.);

(e.2) la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale, ivi incluso il sovrapprezzo (art. 2441 c.c.).

Relazioni strumentali a distribuzioni e conversioni :

(f) la relazione dalla quale risulti l'inesistenza di perdite sopravvenute che abbiano eroso la riserva che si intende distribuire in corso d'esercizio — documento non espressamente previsto dalla legge, ma ritenuto opportuno alla luce di quanto disposto dall'art. 2433-bis c.c. ;

(g) la situazione patrimoniale funzionale alla determinazione del rapporto di cambio in azioni delle obbligazioni convertibili (art. 2420-bis c.c.).

I bilanci straordinari comprendono un insieme eterogeneo di documenti contabili redatti in momenti particolari della vita societaria — fusioni, crisi, aumenti di capitale, operazioni finanziarie o valutazioni interne — e si caratterizzano per la loro funzione specifica e per il fatto di non coincidere con il bilancio d'esercizio ordinario, pur condividendone la logica e i principi di trasparenza e rappresentazione veritiera.

Disciplina applicabile ai bilanci “straordinari”

Principio di applicazione analogica

Solo in alcuni casi — invero rari — la legge prevede espressamente che il documento debba essere redatto con l'osservanza delle norme dettate per il bilancio d'esercizio. Tuttavia, è da condividersi l'opinione secondo cui tali norme devono essere applicate in via analogica anche alla redazione dei bilanci “straordinari”, in quanto espressione dei medesimi principi di verità, correttezza e chiarezza informativa.

Ammissibilità di una conformazione parziale

I bilanci “straordinari” possono presentare una conformazione solo parziale, poiché, a seconda delle finalità specifiche per cui sono redatti, potrebbe non rendersi necessaria la predisposizione di un “fascicolo di bilancio” completo di tutti gli elementi previsti dagli artt. 2423 e seguenti c.c.

In ragione delle finalità per le quali vengono predisposti, taluni bilanci “straordinari” devono essere redatti a valori effettivi, così da rispondere adeguatamente alle specifiche esigenze che ne giustificano la redazione (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione o liquidazione). I bilanci “straordinari” sono di norma approvati dagli amministratori e, ove previsto, sottoposti all’assemblea. Resta ferma, infatti, la regola secondo cui solo il bilancio d’esercizio è rimesso ex lege alla competenza assembleare per l’approvazione. Del resto, anche il bilancio consolidato è approvato dagli amministratori, in quanto costituisce un semplice documento informativo destinato ai soci.

4. Bilanci “straordinari” previsti dalla disciplina sullo scioglimento delle società

Ulteriori, e del tutto peculiari, tipologie di bilanci “straordinari” sono previste nell’ambito della disciplina sullo scioglimento della società.

Tipologie specifiche :

- la « situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento », redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c. ;
- i « bilanci in fase di liquidazione » di cui all’art. 2490 c.c., i quali si differenziano dal bilancio d’esercizio anche per quanto riguarda il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione-liquidazione;
- il « bilancio finale di liquidazione », previsto dall’art. 2492 c.c.

La principale peculiarità dei bilanci redatti in fase di liquidazione consiste, evidentemente, nell’adozione — normalmente, anche se non necessariamente — di criteri di valutazione di liquidazione e non di funzionamento, segnati cioè dall’abbandono della prospettiva della continuazione dell’attività (il c.d. going concern). Il bilancio annuale di liquidazione è, in sostanza, un bilancio d’esercizio redatto in fase di liquidazione e, per semplicità, può essere considerato anch’esso come un bilancio straordinario, pur se parte della dottrina ritiene diversamente. I bilanci finali di liquidazione si dicono straordinari perché non riguardano l’esercizio ; inoltre, sono redatti secondo i criteri propri di liquidazione, che sono diversi da quelli del bilancio d’esercizio.

I bilanci intermedi : la relazione finanziaria semestrale

La relazione semestrale è la situazione che riguarda il primo semestre di esercizio e deve essere approvata entro 3 mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio. La definizione e l’ambito di applicazione riguardano i bilanci intermedi, con particolare riferimento alla relazione finanziaria semestrale, che deve essere redatta dalle società con azioni quotate sui mercati regolamentati, in quanto soggetti obbligati.

Per quanto riguarda l’evoluzione normativa, in passato vigeva un diverso regime: il riferimento era all’art. 2428, comma 4, c.c., poi abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195, emanato in attuazione della Direttiva 2004/109/CE, nota come Direttiva Transparency. L’attuale disciplina è contenuta invece nell’art. 154-ter, comma 2, del T.U.F., che regola oggi la materia. In base alla disciplina vigente, la relazione finanziaria semestrale deve essere redatta in conformità alle previsioni del Testo unico della finanza (T.U.F.) e pubblicata quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio.

Quanto al contenuto della relazione finanziaria semestrale, essa deve comprendere:

1. il bilancio semestrale abbreviato,
2. la relazione intermedia sulla gestione,
3. e l’attestazione congiunta degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come previsto dall’art. 154-bis, comma 5, T.U.F.

Il bilancio semestrale abbreviato riguarda gli emittenti quotati che sono tenuti all’applicazione degli IAS/IFRS; il principio di riferimento è lo IAS 34, relativo ai cosiddetti bilanci intermedi. Secondo lo IAS 34, paragrafo 41, la struttura del bilancio semestrale abbreviato ricalca quella del bilancio d’esercizio prevista dallo IAS 1,

utilizzando criteri valutativi coincidenti. La sua peculiarità risiede tuttavia nella più breve durata del periodo di riferimento, che comporta normalmente un più ampio ricorso a stime. Lo IAS 34 ammette alcune semplificazioni, poiché :

- le informazioni possono essere più limitate rispetto a quelle fornite nel bilancio annuale, con schemi parzialmente semplificati ;
- le note informative sono ridotte (IAS 34, par. 15A), dovendo contenere solo gli aggiornamenti rilevanti rispetto a quanto già indicato nel bilancio dell'esercizio precedente.

Quanto al contenuto della relazione intermedia sulla gestione, l'art. 154-ter, comma 4, del T.U.F. stabilisce che essa debba includere :

- i riferimenti agli eventi importanti verificatisi nei primi sei mesi dell'esercizio e la loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato ;
- una descrizione dei principali rischi e delle incertezze che possono riguardare i sei mesi restanti dell'esercizio ;
- nonché informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

La relazione finanziaria semestrale e la relazione trimestrale si inseriscono nel quadro delle informazioni periodiche che gli emittenti quotati devono fornire al mercato. Oggi la relazione finanziaria semestrale è obbligatoria per le società emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati, mentre la relazione trimestrale è divenuta facoltativa. Il contenuto e le modalità di redazione di quest'ultima sono disciplinati dalla Consob, la quale ha stabilito che, qualora una società decida di redigere una relazione trimestrale, non può farlo in modo discontinuo — ad esempio redigendola un anno sì e un anno no — ma deve mantenere costanza nel tempo nella diffusione di tali informazioni, garantendo così coerenza e comparabilità dei dati forniti al mercato.

Il problema delle duplicazioni informative nasce dal fatto che vi è una sovrapposizione parziale con l'informativa del bilancio semestrale abbreviato previsto dallo IAS 34. Quest'ultimo, infatti, esige l'illustrazione nelle note dei fatti più significativi, come indicato nel paragrafo 15B, che contiene anche un'elencazione esemplificativa. La soluzione coordinata consiste nell'evitare duplicazioni che appesantirebbero il contenuto della relazione semestrale. A tal fine, si utilizza la tecnica del rinvio, in base alla quale la relazione intermedia sulla gestione si limita a rinviare al bilancio semestrale abbreviato per quanto riguarda gli eventi rilevanti.

Il fondamento normativo di tale soluzione si trova nell'art. 154-ter, comma 4, T.U.F., il quale richiede "almeno riferimenti" agli eventi, ammettendo quindi un'informativa sintetica. Tuttavia, si deve operare una distinzione: la "descrizione dei principali rischi e incertezze" deve invece presentare un'informativa più dettagliata, non riducibile a un semplice rinvio.

Per quanto riguarda la revisione legale del bilancio semestrale, essa ha carattere facoltativo. L'assoggettamento del bilancio semestrale abbreviato all'esame del revisore infatti non è obbligatorio, come stabilito dall'art. 154-ter, comma 2, ultimo periodo, T.U.F. È tuttavia previsto un termine eventuale di 60 giorni dalla chiusura del semestre per il deposito della relazione del revisore. Nella prassi consolidata, comunque, le società quotate italiane sono solite sottoporre il documento contabile semestrale all'esame del revisore, al fine di accrescere l'affidabilità e la trasparenza dell'informazione finanziaria diffusa al mercato.

Dal 2013, con il recepimento della Direttiva 2013/50/UE tramite il d.lgs. n. 25/2016, è stato eliminato l'obbligo di redigere la relazione trimestrale per le società emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati. La Direttiva di riferimento è la Direttiva 2013/50/UE, recante modifiche alla Direttiva Transparency, la quale ha sancito l'eliminazione dell'obbligo delle relazioni trimestrali (art. 154-ter, comma 5, T.U.F.). Le motivazioni dell'eliminazione sono molteplici :

- l'onere per gli emittenti di piccole e medie dimensioni ;
- il potenziale disincentivo alla quotazione ;
- la tutela degli investitori, in quanto la relazione trimestrale non è considerata necessaria per la loro protezione.

Inoltre, la relazione trimestrale aveva l'effetto di incoraggiare un orientamento verso risultati a breve termine (il cosiddetto short-termism), in contrasto con un'ottica di investimento di lungo periodo. Infatti, rendere

l'informazione troppo frequente può determinare una rappresentazione più positiva o più negativa della situazione a seconda che il periodo sia influenzato da eventi occasionali (positivi o negativi).

Dal punto di vista economico, se sono un socio, il mio auspicio nel vedere le relazioni infrannuali è osservare l'aumento degli utili. Tuttavia, ciò comportava che l'obiettivo degli amministratori non fosse creare valore nel lungo periodo, ma massimizzare gli utili nel breve periodo. Questo atteggiamento è problematico perché, se un amministratore deve effettuare un investimento volto a rendere la società più efficiente, tale scelta potrebbe risultare positiva nel lungo periodo, ma comportare una temporanea diminuzione dell'utile. Viceversa, se si mira unicamente a mostrare utili in crescita nel breve termine, si tende a rinunciare a investimenti di lungo periodo.

Per tutte queste ragioni, il legislatore ha ritenuto necessario eliminare l'obbligo della relazione trimestrale. Il nuovo regime facoltativo prevede che la Consob abbia il potere di imporre con regolamento agli emittenti l'obbligo di pubblicare "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive", come previsto dall'art. 154-ter, comma 5, T.U.F. Secondo la Consob, se una società redige relazioni trimestrali, non può modificare arbitrariamente la frequenza di pubblicazione (ad esempio, un anno ogni 12 mesi, un anno ogni 3 mesi e così via), a meno che non si verifichi un fatto che giustifichi tale modifica. Ciò serve ad evitare condotte opportunistiche da parte degli emittenti. Il contenuto massimo delle informazioni aggiuntive può comprendere :

- "una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento" ;
- "una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate".

Con la Delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016, la Consob ha optato per una soluzione maggiormente flessibile, scegliendo di omettere la reintroduzione dell'obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali e concedendo agli emittenti la facoltà di redigerle su base volontaria. Il nuovo art. 82-ter del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999) prevede una regolamentazione a contenuto minimo e stabilisce le modalità di pubblicazione volontaria di tali informazioni. La finalità è quella di evitare condotte opportunistiche degli emittenti, che potrebbero compromettere la chiarezza e la stabilità dell'informazione societaria.

Gli obiettivi della disciplina sono quelli di assicurare la comparabilità delle informazioni periodiche aggiuntive e la confrontabilità con le relazioni annuali e semestrali, garantendo così un flusso informativo coerente, trasparente e affidabile per il mercato.

Bilancio consolidato : funzione e disciplina

Si ha un bilancio consolidato nel caso in cui siano presenti almeno due società, di cui una è la controllata: siamo, dunque, nel caso più ristretto di gruppo di società. Se, per esempio, il gruppo è composto da undici società, ciò che accade è che, giuridicamente, può darsi che la società A (la holding) controlli il 100% delle altre, ma queste restano comunque undici società distinte. In tale ipotesi, il bilancio consolidato che redige A rappresenta l'intero gruppo come se fosse un'unica impresa. Il bilancio consolidato è, quindi, un bilancio redatto dalla società holding di un gruppo, il quale rappresenta il gruppo nel suo complesso come se fosse un'unica impresa.

Questo comporta che il risultato economico evidenziato nel bilancio rappresenta ciò che le società del gruppo hanno prodotto nei confronti dei terzi. Per questa ragione, ad esempio, si eliminano gli utili che le società controllate hanno ottenuto tra loro, poiché tali risultati non esprimono un effettivo incremento di ricchezza per il gruppo nel suo complesso.

Contestualmente alla riforma della disciplina del bilancio d'esercizio, il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva 83/349/CEE relativa ai conti consolidati (la cosiddetta Settima Direttiva), una disciplina organica del bilancio consolidato. Si tratta, dunque, di un bilancio che rappresenta unitariamente il patrimonio e il reddito delle imprese del gruppo, come se esse costituissero un'unica impresa.

Sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato :



- la società capogruppo costituita in forma di società di capitali ;
- l'impresa madre, costituita in forma di società di capitali, cooperativa, mutua assicuratrice o ente pubblico economico, che controlli una società di capitali, salva in ogni caso l'occorrenza delle ipotesi di esonero.

Rapporto gerarchico del bilancio consolidato rispetto a quello d'esercizio

È opportuno ricordare che il bilancio d'esercizio costituisce il documento contabile principale, in quanto esso, oltre ad assolvere una fondamentale funzione informativa, rappresenta anche il cardine del sistema di protezione dei creditori sociali, basato sulla nozione del capitale. Il bilancio consolidato, pertanto, assume un ruolo ancillare rispetto al bilancio d'esercizio, come dimostra la circostanza che la disciplina dei conti annuali è ricavata per derivazione da quella del bilancio d'esercizio.

Esso svolge, in particolare, una funzione informativa nei confronti degli azionisti, dei creditori e del mercato dei capitali, fornendo un quadro complessivo dell'attività del gruppo e completando le informazioni desumibili dal bilancio della capogruppo.

CAPITOLO 2. FONTI E PRINCIPI CONTABILI

2.1 DISCIPLINA NAZIONALE E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Coesistenza di due distinte discipline contabili

Nel nostro ordinamento si riscontra la coesistenza di due distinte discipline contabili : da un lato, la disciplina nazionale, e dall'altro, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il quadro normativo post d.lgs. n. 38/2005 si fonda infatti sull'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, il quale ha previsto l'obbligo, per alcune categorie di società, e la facoltà, per altre, di redigere il bilancio d'esercizio (e quello consolidato) in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS "omologati" dalla Commissione europea.

In conseguenza di ciò, coesistono nell'ordinamento interno due distinte discipline dei conti annuali :

1. una prima disciplina, fondata sui principi IAS/IFRS recepiti mediante il Regolamento (CE) n. 1606/2002 e il Regolamento (CE) n. 1126/2008 ;
2. e una seconda disciplina, rappresentata dalle disposizioni del Codice civile contenute negli artt. 2423 e seguenti.

Obbligo di applicazione integrale dei principi IAS/IFRS, con un caveat

Il principio fondamentale è che le società che redigono, sia in via volontaria sia in via obbligatoria, il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, sono soggette all'obbligo giuridico di applicare integralmente i principi contabili internazionali "omologati" dalla Commissione europea.

Di conseguenza, tali società sono esentate dall'osservanza delle norme del Codice civile concernenti i criteri di redazione del bilancio d'esercizio. Tuttavia, questa esenzione incontra dei limiti, poiché le società restano tenute ad applicare le norme nazionali che :

- regolano profili non disciplinati dai principi contabili internazionali, oppure
- pongono oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS.

In altri termini, l'obbligo di applicazione integrale dei principi internazionali non comporta un totale distacco dalla disciplina codicistica, ma solo la sua sostituzione parziale nei limiti previsti dal d.lgs. n. 38/2005. È importante evidenziare che le norme in materia di bilancio hanno natura imperativa : ciò significa che i soci non possono modificarle o derogarle mediante decisioni assembleari. Se, infatti, tali disposizioni non avessero carattere imperativo, i soci potrebbero decidere di redigere lo stato patrimoniale in modo diverso, alterando così la funzione di tutela che il bilancio esercita. Tuttavia, ciò non è possibile, poiché queste norme sono inderogabili, in quanto poste a beneficio dei terzi — e non dei soci — garantendo così la trasparenza, la veridicità e la correttezza dell'informazione contabile.

Profili non disciplinati dai principi internazionali

L'ambito di applicazione delle norme nazionali deve essere individuato con riferimento ai profili non disciplinati dai principi contabili internazionali. In base al criterio interpretativo di applicabilità, risultano applicabili a tutte le società di capitali, indipendentemente dai criteri di redazione del bilancio da esse utilizzati, le seguenti categorie di norme :

- le norme relative al procedimento di formazione dei conti annuali ;
- le norme relative alla pubblicità dei conti annuali ;
- le norme relative alla revisione dei conti annuali ;
- i limiti alla distribuzione degli utili previsti dalla legislazione nazionale, in quanto concernenti profili del tutto estranei ai principi IAS/IFRS.

Gestione dei "vuoti" negli IAS/IFRS – Parte I

Un tema di particolare rilievo è quello della gestione dei "vuoti" normativi negli IAS/IFRS, ossia la problematica dei profili non regolati dai principi contabili internazionali. Si tratta di una questione interpretativa complessa, in quanto occorre valutare se sia ammissibile l'applicazione delle norme nazionali non soltanto quando esse disciplinano profili del tutto estranei agli IAS/IFRS, ma anche nei casi in cui questi ultimi

presentino delle lacune, ossia non regolino il trattamento contabile di determinati elementi patrimoniali o di specifiche operazioni che, invece, risultano oggetto di specifica disciplina nell'ordinamento interno. La soluzione di tale quesito richiede un'articolata analisi delle disposizioni dello IAS 8, paragrafi 10 e seguenti, che viene di seguito illustrata.

Secondo le disposizioni dello IAS 8, in assenza di un principio IAS/IFRS applicabile alla specifica fattispecie, l'amministratore è tenuto, per definire il trattamento contabile più appropriato, a seguire una procedura gerarchica delineata nei paragrafi 10 e seguenti dello stesso principio.

In particolare, egli deve :

- fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un'informativa che sia rilevante e attendibile ;
- fare riferimento e considerare l'applicabilità, in ordine gerarchicamente decrescente, delle disposizioni e delle guide applicative contenute nei principi IAS/IFRS e nelle interpretazioni IFRIC che trattano casi simili o correlati, nonché delle definizioni, dei criteri di rilevazione e dei concetti di misurazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Framework.

Ricorso a fonti alternative secondo lo IAS 8

Qualora il ricorso alle fonti indicate non consenta di colmare il "vuoto" interpretativo, lo IAS 8, paragrafo 12, prescrive di fare riferimento alle disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, nonché ad altra letteratura contabile e alle prassi consolidate nel settore. Alla luce di tali disposizioni, si ritiene che la disciplina nazionale dei conti annuali, contenuta negli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e nei principi contabili emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), possa costituire, in conformità al disposto dello IAS 8, par. 12, uno dei sistemi contabili alternativi ai quali attingere in presenza di lacune degli IAS/IFRS.

Limiti del ricorso alla disciplina nazionale

Il ricorso alla disciplina nazionale per colmare i vuoti degli IAS/IFRS pone diverse problematiche di compatibilità.

La soluzione prospettata — secondo cui sarebbe possibile applicare, in via suppletiva, la disciplina interna dei conti annuali — non è tuttavia pacifica. Infatti, pur non ravvisandosi un divieto di legge in tal senso, parte della dottrina sostiene una posizione critica, ritenendo che tale ricorso dovrebbe risultare di fatto impossibile, poiché la disciplina nazionale si fonda su principi generali non coincidenti con quelli indicati nel Framework dei principi contabili internazionali. In questo senso, si evidenziano alcune principali differenze :

- le norme codicistiche assegnano un rilievo preminente ai principi di prudenza e di realizzazione e recepiscono solo parzialmente il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ;
- al contrario, negli IAS/IFRS la portata dei principi di prudenza e di realizzazione è molto più contenuta, mentre il principio di prevalenza della sostanza sulla forma caratterizza fortemente il sistema dei principi contabili internazionali.

2.2 CLAUSOLE GENERALI, PRINCIPI GENERALI, SCHEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina nazionale : una struttura a triplice livello

La disciplina nazionale del bilancio d'esercizio si caratterizza per una struttura a triplice livello, articolata in clausole generali, principi generali, schemi e criteri di valutazione. Sul piano dell'evoluzione normativa, essa si è sviluppata in seguito al recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società), successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In base a tale impostazione, la disciplina codicistica si articola su tre livelli:

- livello superiore : composto dalle clausole generali e dalle norme specifiche sulle strutture e sulle valutazioni di bilancio ;

- livello intermedio : costituito dai principi generali di valutazione ;
- livello specifico : formato dai criteri di valutazione riferiti alle singole voci di bilancio.

La sovraordinazione delle clausole generali rispetto alle altre disposizioni del bilancio trova riconoscimento esplicito nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c., che stabiliscono :

- i. l'obbligo di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta ;
- ii. la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ;
- iii. la facoltà di disapplicare le disposizioni contenute negli artt. 2423 ss. c.c. qualora, in casi eccezionali, esse risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

In questo modo, il legislatore riconosce alle clausole generali una funzione di supremazia rispetto alle singole norme tecniche di valutazione, assicurando che la finalità sostanziale del bilancio — la veridicità e la correttezza della rappresentazione — prevalga sulla mera forma.

La strutturazione su tre livelli e la posizione al vertice delle clausole generali rispondono all'esigenza di preservare la flessibilità della disciplina contabile, data la particolarità della materia, caratterizzata da un elevato tecnicismo. Proprio per questa ragione, il legislatore non può regolare in ogni dettaglio gli aspetti contabili, dovendo quindi lasciare un margine di adattamento normativo. Ne consegue la necessità di mantenere un assetto flessibile, che consenta :

- l'individuazione della modalità di rappresentazione più adeguata alle fattispecie non previste ;
- l'integrazione dell'informativa qualora quella richiesta non sia adeguata ;
- la disapplicazione delle norme che, in casi eccezionali, si rivelino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio.

In sintesi, la disciplina codicistica del bilancio d'esercizio, attraverso la sovraordinazione delle clausole generali e la sua struttura multilivello, garantisce la necessaria elasticità per adattarsi alle diverse fattispecie economiche e preservare la funzione informativa e di tutela del bilancio stesso.

2.3 PRINCIPI CONTABILI DI GENERALE ACCETTAZIONE

I principi contabili di generale accettazione svolgono un ruolo fondamentale nel sistema contabile, poiché forniscono maggiori dettagli e puntuali linee guida applicative rispetto alla disciplina legislativa.

In Italia, tali principi sono rappresentati dai principi elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i quali hanno la funzione di colmare le lacune (tecniche) lasciate dal legislatore e di garantire un'integrazione normativa coerente e sistematica. La rilevanza dei principi contabili di generale accettazione è confermata dalla stessa clausola generale della correttezza, che richiama la correttezza tecnica dei criteri di contabilizzazione e valutazione. In tale clausola, si rinviene un implicito riferimento ai principi contabili di generale accettazione, i quali — laddove il profilo non sia compiutamente regolato dalle disposizioni di legge — assumono un rilievo decisivo per l'individuazione del corretto trattamento contabile.

Art. 2219 c.c.

Un più esplicito rinvio ai principi contabili di generale accettazione è contenuto nell'art. 2219 c.c., secondo cui le scritture contabili devono essere tenute “secondo le norme di un'ordinata contabilità”. Ma cosa si intende con “norme di un'ordinata contabilità” ? Il legislatore è consapevole del fatto che le disposizioni di legge sul bilancio non sono esaustive, e riconosce quindi la necessità di un'altra fonte che integri e concretizzi le regole generali dei principi contabili — pur essendo emanati da un soggetto privato e non costituendo norme di legge — svolgono proprio questa funzione. Da un punto di vista giuridico, occorre quindi chiedersi : sono vincolanti oppure no? Se si deve redigere un bilancio, è certamente necessario applicare i principi contabili internazionali, ma bisogna capire se esista un obbligo giuridico di applicarli. Ad esempio, se un cliente

chiedesse se applicare solo le norme del Codice civile oppure anche i principi contabili internazionali, la risposta più corretta sarebbe che è raccomandabile applicarli, in quanto esiste una disposizione di legge, precisamente l'art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, che riconosce la rilevanza giuridica dei principi contabili e ne legittima l'utilizzo nell'ordinamento nazionale. Nonostante il rinvio normativo, i principi contabili non vengono elevati al rango di norme giuridiche, ma conservano la natura di regole tecniche. Ne consegue che il redattore del bilancio — e, in sede contenziosa, anche il giudice chiamato a decidere su un'eventuale impugnazione della delibera di approvazione del bilancio — è comunque tenuto a verificare la correttezza dei principi applicati alla luce delle norme di legge, controllando la compatibilità tra i principi contabili e la normativa codicistica. In caso di contrasto, è necessario applicare le disposizioni di legge, in quanto prevalenti. Deve tuttavia essere precisato che, pur non potendo escludersi che, in rare ipotesi, l'applicazione di un principio contabile ritenuto non corretto dal giudice possa incidere sulla validità della delibera di approvazione del bilancio, l'adozione di principi di generale accettazione dovrebbe, di regola, essere rilevante sul piano della "presunzione di correttezza". In altri termini, l'adesione ai principi contabili di generale accettazione costituisce un indice di diligenza e buona fede del comportamento del redattore, conferendo al bilancio una presunzione di correttezza tecnica e professionale, e dunque di affidabilità sostanziale, salvo il caso in cui essi si rivelino manifestamente incompatibili con la legge.

Responsabilità degli amministratori e principi contabili

In base alla natura di regole tecniche dei principi contabili, si deve normalmente escludere la responsabilità degli amministratori nel caso in cui, congiuntamente all'impugnazione del bilancio, venga esercitata anche un'azione di responsabilità nei loro confronti — ciò perché l'adozione dei principi contabili generalmente accettati fa presumere la correttezza e la diligenza del comportamento dei gestori nella redazione del bilancio. Tuttavia, specularmente, la disapplicazione di un principio generalmente accettato, in assenza di specifiche circostanze che ne giustifichino la scelta, può costituire un "indizio" di condotta non diligente da parte degli amministratori.

In altre parole, l'inosservanza ingiustificata di principi tecnici riconosciuti dalla prassi professionale può essere valutata come negligenza gestionale ai fini della responsabilità ex art. 2392 c.c.

Un amministratore diligente è tenuto ad applicare le regole tecniche che costituiscono espressione della migliore prassi operativa. In tale prospettiva, di fronte ai problemi che possono sorgere — ad esempio in caso di contestazione del bilancio da parte dei soci — la difesa della società sarà tanto più agevole quanto più il bilancio risulta aderente ai principi contabili nazionali. Allo stesso modo, qualora venga contestata una responsabilità degli amministratori in materia di redazione del bilancio, la prima linea difensiva consisterà nel dimostrare di aver agito con diligenza, proprio perché si sono applicati i principi contabili che rappresentano la migliore prassi operativa. Anche la giurisprudenza conferma questa impostazione: nelle sentenze relative all'impugnazione del bilancio, i giudici fanno esplicito riferimento ai principi contabili, utilizzandoli come criterio tecnico-interpretativo per valutare la correttezza delle scelte gestionali e contabili degli amministratori. Ne deriva una situazione peculiare: i principi contabili nazionali, pur non costituendo una fonte normativa di rango legislativo e non avendo forza di legge, assumono di fatto un carattere vincolante. Infatti, la mancata applicazione dei principi contabili equivale a non agire secondo diligenza professionale e a non redigere il bilancio secondo la migliore prassi operativa. La particolarità di questo assetto risiede dunque nel fatto che, pur trattandosi di una fonte di rango non normativo, i principi contabili nazionali si rivelano di fatto obbligatori, poiché rappresentano lo standard tecnico di correttezza al quale l'amministratore deve conformarsi per poter essere considerato diligente e responsabile. I principi contabili, proprio in ragione della loro natura di regole tecniche, non hanno in alcun caso rilevanza derogatoria delle norme di legge, ma svolgono una funzione interpretativa delle stesse. Essi, tuttavia, non forniscono un'interpretazione autentica della legge, bensì un'interpretazione integrativa, che si colloca sul piano tecnico-contabile e contribuisce a concretizzare i criteri generali fissati dal legislatore.

Il ruolo interpretativo e integrativo dei principi contabili si manifesta:

- a livello delle disposizioni concernenti l'iscrizione e la valutazione delle singole poste di bilancio (ad esempio, nei criteri di determinazione del costo delle rimanenze);
- a livello delle clausole generali e dei principi generali previsti dall'art. 2423-bis c.c., dei quali i principi contabili offrono una concretizzazione operativa.

Un esempio significativo è rappresentato dalle indicazioni dell'OIC 5 relative al principio della prospettiva della continuazione dell'attività, che forniscono un supporto tecnico nell'applicazione del **principio di "going concern"**.

Una peculiare funzione integrativa è svolta dai principi contabili nei casi eccezionali previsti dall'art. 2423, comma 5, c.c., nei quali sia necessario derogare alle disposizioni di legge perché incompatibili con le clausole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. In tali situazioni, i principi contabili concorrono a individuare il trattamento contabile più adeguato, assicurando che, pur in deroga formale alla norma, sia comunque rispettata la veridicità sostanziale dell'informazione contabile. Se si verificasse che un principio contabile contiene un'indicazione che contrasta con le norme di legge, il primo è vanificabile a favore dell'applicazione delle seconde; per sesto si dice che i principi contabili integrano le norme di legge, che sono norme imperative, inderogabili, e di conseguenza necessariamente applicabili.

Tutte le società di capitali, tranne quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di adottare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Si distinguono, pertanto, tre tipologie di società:

- Società quotate → devono adottare i principi contabili internazionali;
- Società che redigono il bilancio in forma abbreviata → non possono adottare i principi contabili internazionali;
- Società non quotate e che non redigono il bilancio in forma abbreviata → possono adottare i principi contabili internazionali in via facoltativa.

Riconoscimento legislativo dell'OIC

Un ulteriore e puntuale riconoscimento legislativo del ruolo dei principi contabili nazionali è giunto dal disposto dell'art. 9-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, secondo cui l'OIC "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile". Tale previsione crea un'esplicita connessione normativa tra le disposizioni codicistiche e i principi contabili nazionali, attribuendo a questi ultimi un riconoscimento formale all'interno del sistema delle fonti del diritto contabile. Il comma 2 dello stesso articolo evidenzia che l'OIC agisce in modo indipendente e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, persegue finalità di interesse pubblico. Ciò conferma che, pur trattandosi di un organismo di natura privata, esso è funzionalmente orientato al perseguimento dell'interesse generale in materia di informativa contabile.

Le funzioni attribuite all'OIC sono tre:

1. emanazione dei principi contabili nazionali, che — pur non costituendo norme di legge — risultano ugualmente vincolanti sul piano tecnico e applicativo;
2. supporto e rilascio di pareri al legislatore in materia di normativa contabile;
3. partecipazione al processo di elaborazione dei principi e degli standard contabili a livello europeo e internazionale.

L'art. 9-bis del d.lgs. n. 38/2005 non incide sulla natura dei principi contabili nazionali, né modifica lo status giuridico dell'OIC. La norma, infatti, dopo aver chiarito che l'OIC — nell'esercizio delle proprie funzioni — è tenuto a perseguire finalità di interesse pubblico e ad agire in modo indipendente, precisando che deve adeguare il proprio statuto ai canoni di efficienza ed economicità, stabilisce che esso:

- emana i principi contabili nazionali;
- fornisce supporto e pareri al legislatore in materia di normativa contabile, quando previsto dalla legge o su richiesta;
- e partecipa al processo di elaborazione dei principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale.

Pur riconoscendo e delimitando il ruolo e le funzioni dell'OIC, la norma de qua non incide sullo status privatistico dell'organismo, né dà luogo a una sua "pubblicizzazione".

Fermo restando che l'OIC deve agire in conformità all'interesse pubblico, non può dubitarsi che i principi contabili nazionali da esso emanati continuino a rappresentare una fonte del diritto contabile subordinata alle norme di legge. Si può dire quindi che l'OIC, pur operando con finalità di interesse pubblico, mantiene la propria natura di soggetto privato, e i principi contabili nazionali conservano la loro funzione tecnica e integrativa, senza assumere valore normativo primario.

Ulteriori fonti normative secondarie

Accanto ai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC, esistono fonti normative "secondarie" che svolgono una funzione analoga, ossia quella di integrazione tecnica e di orientamento operativo in materia contabile.

Rientrano tra tali fonti alternative:

- le raccomandazioni della Consob;
- le interpretazioni o i documenti di studio elaborati da organismi o associazioni professionali, quali l'Assirevi;
- i documenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Queste fonti, pur non avendo valore normativo primario, svolgono un ruolo rilevante nell'assicurare uniformità applicativa e nel fornire criteri tecnici di comportamento conformi alla migliore prassi professionale. Alle medesime conclusioni sembra doversi giungere anche riguardo alla rilevanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali, per le società che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, assumono la stessa natura di norme tecniche riconosciuta ai principi contabili nazionali. Essi possono, pertanto, svolgere una funzione interpretativa e integrativa delle norme di legge, fornendo ulteriori criteri tecnici di riferimento. Deve tuttavia osservarsi che il ricorso ai principi IAS/IFRS da parte delle società che redigono il bilancio secondo la disciplina nazionale dovrebbe, in concreto, essere piuttosto limitato. Ciò in quanto, data la netta differenza di impostazione che caratterizza rispettivamente gli artt. 2423 e seguenti c.c. e gli IAS/IFRS, è da ritenere che, nella maggior parte dei casi, le soluzioni previste da questi ultimi non possano superare il vaglio di compatibilità — vaglio che spetta al redattore del bilancio ed eventualmente al giudice — con le norme nazionali in materia di bilancio.

2.4 I DESTINATARI DELLE DIVERSE DISCIPLINE

Le società italiane sono, in via generale, tenute all'applicazione della disciplina contabile contenuta negli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, salvo che esse siano obbligate o optino volontariamente per l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-4 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. I soggetti obbligati all'adozione degli IAS/IFRS sono attualmente soltanto le società quotate, mentre per gli altri soggetti l'adozione risulta facoltativa (arg. ex art. 2-bis del d.lgs. n. 38/2005).

Alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata è invece preclusa l'adozione degli IAS/IFRS, poiché tali principi presuppongono una struttura informativa più complessa e dettagliata rispetto a quella prevista dall'art. 2435-bis c.c. In via di principio, se una società applica il Codice civile, essa redige il bilancio secondo la disciplina nazionale; viceversa, se applica i principi contabili internazionali recepiti dalla Commissione europea, redige il bilancio in conformità a tali principi.

Pertanto, si possono individuare tre categorie di società:

Società quotate → hanno l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In Italia, tali società sono circa 220.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) → non devono né possono applicare i principi contabili internazionali.

Società non quotate e che non redigono il bilancio in forma abbreviata → hanno la facoltà di adottare o meno i principi contabili internazionali (sia per il bilancio di esercizio che per il bilancio consolidato), potendo scegliere liberamente tra la disciplina nazionale e quella internazionale, in base alle proprie esigenze

informative e operative. Ciò significa che, ad esempio, anche la Srl supera le soglie del bilancio abbreviato, può applicare i principi contabili internazionali

2.5 I LIMITI ALLA FACOLTÀ DI CAMBIAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

Il principio di continuità impone che la disciplina applicata per la redazione del bilancio non possa essere modificata da un esercizio all'altro, se non in presenza di "circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società", come stabilito dagli artt. 4, comma 7, e, per quanto riguarda il bilancio consolidato, 3, comma 3, del d.lgs. n. 38/2005.

Le finalità di tale precetto sono due:

- preservare la comparabilità dei bilanci relativi ai diversi esercizi;
- evitare che il redattore del bilancio possa incidere artificiosamente sul risultato d'esercizio, scegliendo di volta in volta il criterio contabile più conveniente.

L'art. 4, comma 6-bis, del d.lgs. n. 38/2005 prevede che le società tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali possano, anche nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria, continuare ad applicarli, al fine di garantire la comparabilità e l'omogeneità dei bilanci nella massima misura possibile.

L'art. 2 del decreto individua i soggetti obbligati ad applicare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), elencando una serie di categorie di imprese, tra cui:

- le società emittenti titoli quotati;
- le società con strumenti diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 T.U.F., con esclusione delle imprese di assicurazione;
- gli intermediari finanziari;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come richiamate dal Codice delle assicurazioni;
- le società consolidate;
- le altre società di dimensioni rilevanti (quelle che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata).

L'art. 4 del decreto, invece, stabilisce in quali casi è obbligatoria l'adozione degli IAS/IFRS nei bilanci consolidati e nei bilanci d'esercizio.

Devono redigere obbligatoriamente il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS):

- le società quotate (emittenti in mercati regolamentati);
- le banche e gli altri intermediari finanziari;
- le imprese di assicurazione.

Possono, invece, scegliere di applicarli tutti gli altri soggetti elencati nell'art. 2 del decreto (ossia le società con strumenti diffusi, le società di grandi dimensioni, le società consolidate, ecc.), se non obbligati.

In sintesi:

- Obbligo pieno → per società quotate, banche/intermediari finanziari e imprese di assicurazione, sia per il bilancio consolidato che per quello individuale;
- Facoltà di adozione → per società con strumenti diffusi, società consolidate non obbligate e società di grandi dimensioni non quotate.

L'art. 2-bis del decreto non introduce nuovi obblighi, ma offre una facoltà aggiuntiva: anche le società non consolidate possono adottare gli IAS/IFRS nei bilanci individuali, secondo regole stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). La particolarità di questa norma consiste nell'estendere l'applicazione dei principi internazionali anche a soggetti che, normalmente, sarebbero esclusi dal perimetro del decreto. In ogni caso, non è consentito utilizzare in modo strumentale la facoltà di adottare o meno i principi contabili internazionali, ossia al solo fine di ottenere determinati risultati di bilancio.

Gli artt. 3 e 4 del decreto stabiliscono che, una volta esercitata l'opzione per l'adozione degli IAS/IFRS, tali principi devono essere applicati anche negli esercizi successivi, in ossequio al **principio di continuità** e alla **coerenza dei criteri di redazione**.

Società che perdono la qualifica di quotate

Nel caso in cui una società quotata cessi di essere quotata, essa non è più obbligata ad applicare i principi contabili internazionali, ma conserva la facoltà di continuarne l'applicazione. In tal modo, è assicurata la continuità dei criteri contabili, la comparabilità dei dati di bilancio e la stabilità dell'informazione finanziaria nel tempo.

Valore giuridico e recepimento dei principi contabili internazionali

Dal punto di vista giuridico, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) costituiscono regole contabili equivalenti ai principi contabili nazionali, poiché entrambi rappresentano norme tecniche elaborate da soggetti privati. Tuttavia, essi acquisiscono forza di legge in quanto vengono recepiti dal legislatore nazionale ed europeo: una volta omologati dalla Commissione Europea e recepiti mediante regolamento, i principi contabili internazionali entrano a far parte della legislazione dell'Unione Europea e, di conseguenza, devono essere osservati dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono adottare norme nazionali che ostacolino la piena applicazione dei regolamenti europei; pertanto, le disposizioni interne incompatibili con i principi internazionali recepiti devono essere disapplicate. Sebbene sia teoricamente possibile recepire solo in parte i principi contabili internazionali — poiché la legge lo consente — tale ipotesi risulta poco funzionale e raramente praticata, in quanto condurrebbe alla formazione di un sistema "ibrido", di difficile applicazione e potenzialmente incoerente.

Esempio: fusione per incorporazione e disciplina contabile internazionale

Immaginiamo due operazioni di fusione:

- nella prima, la società A incorpora B, detenendone il 100% del capitale;
- nella seconda, la società C incorpora D, pur non detenendo alcuna partecipazione (0%).

Nel primo caso, poiché A possiede già il 100% del capitale di B, non è necessario calcolare alcun rapporto di cambio, ossia non occorre determinare quanti titoli di A assegnare ai soci di B, dal momento che B è già interamente controllata. Inoltre, tale operazione è considerata dal legislatore talmente semplice da poter essere deliberata direttamente dal consiglio di amministrazione, senza necessità di approvazione assembleare.

Dal punto di vista economico, la differenza tra le due fusioni è rilevante:

- nel caso in cui C incorpora D possedendo lo 0%, gli effetti economici sono equivalenti a un acquisto pagato in azioni anziché in denaro;
- al contrario, quando A incorpora B, l'operazione ha la natura di una riorganizzazione societaria interna, motivata da esigenze gestionali, quali l'eliminazione di organi di amministrazione duplicati, la semplificazione della struttura di gruppo, la soppressione del bilancio consolidato o una più agevole distribuzione degli utili.

La disciplina IAS/IFRS e le lacune interpretative

Nei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) è disciplinata un'operazione di fusione come quella tra C e D, ma non è invece regolata una fattispecie come quella tra A e B.

Si pone, quindi, il problema di come colmare i vuoti interpretativi quando i principi contabili internazionali non risultano completi. Gli stessi principi IAS/IFRS, prevedendo tale eventualità, indicano la procedura da seguire in caso di lacune:

- occorre innanzitutto verificare se esistano altri principi IAS/IFRS che disciplinino fattispecie simili, da poter applicare per analogia;
- tuttavia, in questo caso specifico, non esistendo fattispecie analoghe, questo primo tentativo risulta vano.

Una seconda soluzione consiste nel fare riferimento ad altri insiemi di principi contabili internazionali che presentino affinità concettuali con gli IAS/IFRS, al fine di trarne orientamenti applicativi.

Se neppure questa strada consente di colmare il vuoto, occorre allora ricorrere alla dottrina o alla prassi professionale, per individuare il trattamento contabile più corretto.

Il problema nel contesto italiano

In Italia, una soluzione a tale problema potrebbe astrattamente rinvenirsi nel ricorso al Codice civile.

Infatti, applicando i principi contabili internazionali e trovandosi di fronte a un vuoto normativo, ci si può chiedere se sia possibile integrare il sistema con le norme codicistiche.

Tuttavia, è necessario domandarsi:

- Il Codice civile, integrato dai principi contabili nazionali, è realmente compatibile con il sistema dei principi contabili internazionali?
- Un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS può essere considerato simile a un bilancio redatto secondo le norme del Codice civile integrate dai principi contabili nazionali?

La risposta è tendenzialmente negativa, poiché si tratta di sistemi contabili differenti, fondati su logiche valutative e impostazioni teoriche non coincidenti. Pertanto, una integrazione diretta tra i due sistemi risulta difficile, se non impossibile, proprio perché — in sostanza — si tratta di due mondi contabili diversi.

[Per l'esame]

Le lacune dei principi contabili internazionali vanno colmate secondo le disposizioni dello IAS 8

Non è possibile sostenere che, se c'è una norma italiana, si integrano i principi internazionali, perché in tal modo si farebbe prevalere una norma nazionale sul regolamento

CAPITOLO 3. FUNZIONI DEL BILANCIO

3.1 LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio ha:

- Una funzione informativa
- Una funzione organizzativa (estimativo-reddituale)

Evoluzione legislativa della funzione informativa

Fino al 1991 la legge stabiliva che il bilancio dovesse fornire un “quadro fedele”. Dopo il 1991, il codice civile afferma espressamente che “il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta”, fissando questo concetto come dovere degli amministratori. Il dovere di fornire una rappresentazione veritiera e corretta implica che qualsiasi condotta degli amministratori non conforme a tale dovere è illecita. In altre parole, la rappresentazione veritiera e corretta è quella che si avvicina il più possibile alla realtà economica della società; inoltre, il bilancio deve essere anche “chiaro”. Secondo la ricostruzione ampiamente prevalente, l'esplicita affermazione legislativa di tale dovere determina, rispetto alla disciplina previgente, una più chiara definizione della teleologia dei conti annuali, poiché:

- a) sancisce definitivamente che essi soddisfano la funzione di obiettiva informazione;
- b) riconosce pienamente il rilievo informativo del bilancio d'esercizio.

Sul piano applicativo, questa evoluzione comporta l'inammissibilità dell'utilizzazione del bilancio come strumento di politiche di gestione volte a:

- a) comprimere l'utile di periodo, al fine di creare “riserve occulte”;
- b) contenere il carico fiscale gravante sulla società, considerata la stretta dipendenza del reddito imponibile dal bilancio d'esercizio.

Quanto sopra non esclude che, in concreto, per il redattore del bilancio residuino margini di discrezionalità, che possono incidere sulla determinazione del risultato di periodo. L'intrinseca soggettività che caratterizza

Le stime di bilancio comporta infatti che il valore di determinate attività possa variare a seconda delle assunzioni poste a base della valutazione.

Questo margine di discrezionalità deve tuttavia essere contenuto:

- a) entro i limiti entro cui può oscillare la stima, fondata su presupposti di fatto veritieri e sull'applicazione obiettiva di criteri tecnicamente idonei;
- b) è quindi preclusa qualsiasi attribuzione di valore eccessivamente "prudenziante", che fuoriesca da tali limiti e risulti incompatibile con l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

3.2 LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La correttezza dell'impostazione prospettata trova conferma nel fatto che il bilancio d'esercizio assolve, nella legislazione nazionale ed europea, anche una funzione organizzativa, costituendo la base di riferimento per la determinazione di:

- a) utile distribuibile;
- b) quantitativo di azioni proprie acquistabili;
- c) limite al controvalore delle obbligazioni che la società può emettere;
- d) perdite di capitale;
- e) altre numerose decisioni attinenti alla struttura finanziaria della società.

Sicuramente, anche oggi, il bilancio rappresenta un esercizio discrezionale: l'amministratore, pur dovendo mantenere oggettività, deve esercitare la propria discrezionalità entro un range **di ragionevolezza** coerente con la funzione informativa del bilancio. Ad esempio, sottovalutare il magazzino con l'intento di pagare meno imposte non costituisce un esercizio corretto di discrezionalità, ma una violazione della rappresentazione veritiera e corretta. Per determinare l'ammontare degli utili distribuibili, l'amministratore fa riferimento al bilancio d'esercizio, verificando, in particolare, se nell'anno precedente la società abbia subito perdite.

Il bilancio costituisce inoltre la base per tutte le decisioni relative all'attività finanziaria della società, come ad esempio:

- la determinazione del limite di emissione delle obbligazioni, calcolato sui valori di bilancio;
- l'ammontare massimo di azioni proprie acquistabili, anch'esso determinato sulla base del bilancio approvato.

Laddove, ad esempio, nel sistema statunitense, non esiste il concetto di capitale sociale, la distribuzione degli utili avviene in base alla liquidità disponibile; ne consegue che il capitale sociale rappresenta una "creazione" del legislatore europeo, funzionale alla tutela dei creditori e all'equilibrio patrimoniale della società.

Quanto al rapporto tra le due funzioni del bilancio — informativa e organizzativa —, pur essendo strettamente collegate, la funzione organizzativa risulta prevalente (seppur il legislatore non lo dica esplicitamente). La funzione informativa è infatti penalizzata dal fatto che il legislatore europeo privilegia la funzione organizzativa, in quanto essa garantisce che il bilancio sia redatto secondo criteri utili a determinare limiti e vincoli giuridici relativi alla gestione societaria (ad esempio, quanto utile distribuire, quante azioni proprie acquistare, quante obbligazioni emettere).

Primo riflesso della funzione organizzativa

L'attribuzione ai conti annuali della funzione organizzativa si riflette in due modi sulla portata della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta:

- la veridicità dei conti annuali non può essere apprezzata in termini assoluti, ma in relazione alle funzioni del bilancio;
- in conformità all'impostazione adottata dal legislatore europeo e recepita negli artt. 2423 e seguenti del codice civile, la funzione informativa risulta parzialmente sacrificata a favore di quella organizzativa, poiché i principi di redazione e i criteri valutativi prescritti sono funzionali alla determinazione dell'utile di esercizio.

Le clausole generali di veridicità e correttezza devono essere applicate in funzione della rappresentazione non del valore effettivo del patrimonio sociale, bensì del suo valore di funzionamento. La rappresentazione della situazione patrimoniale assume, dunque, un ruolo strumentale rispetto alla determinazione dell'utile di periodo: il bilancio deve essere redatto secondo criteri di iscrivibilità e di valutazione che siano funzionali ad evitare l'esposizione nel conto economico di componenti di reddito non realizzate.

Secondo riflesso della funzione organizzativa

In una prospettiva diversa, la sovrapposizione delle funzioni informativa e organizzativa offre ulteriore conferma del fatto che:

- in caso di lacune della disciplina, oppure
- qualora le disposizioni degli artt. 2423-bis e seguenti del codice civile risultino incompatibili con la clausola della rappresentazione veritiera e corretta,

il trattamento contabile più idoneo deve essere ricercato verificandone la compatibilità non solo con le nozioni generali di veridicità e correttezza, ma anche con la funzione organizzativa del bilancio.

Utilità della rappresentazione patrimoniale

La subordinazione della rappresentazione della situazione patrimoniale alla determinazione del reddito di periodo:

- non comporta un'incompatibilità tra le due funzioni;
- né implica la sostanziale inutilità dell'informazione fornita sulla consistenza patrimoniale della società.

La rappresentazione patrimoniale è finalizzata, anzitutto, a fornire un'illustrazione qualitativa del patrimonio sociale, attraverso l'indicazione della sua composizione e del peso relativo delle sue componenti. Il riconoscimento della situazione patrimoniale tra le funzioni del bilancio assume un ruolo rilevante, poiché guida le scelte relative ai criteri di iscrizione e valutazione. Infatti, in presenza di due criteri parimenti idonei alla determinazione dell'utile realmente conseguito, deve essere prescelto quello che meglio garantisce la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale.

Quanto sopra affermato non esclude che, in concreto, per il redattore del bilancio residuino margini di discrezionalità, che gli consentono di incidere sulla determinazione del risultato di periodo. L'intrinseca soggettività che caratterizza la determinazione dei valori stimati presenti nel bilancio d'esercizio fa sì che il valore di determinate attività possa variare a seconda delle assunzioni poste a base della stima.

Questo ineliminabile margine di discrezionalità deve tuttavia essere contenuto:

- a) entro i limiti entro cui può oscillare la stima, fondata su premesse di fatto veritiere e sull'applicazione obiettiva di criteri tecnicamente idonei;
- b) è pertanto preclusa qualsiasi attribuzione di valore eccessivamente "prudenziale", che fuoriesca da tali limiti e risulti incompatibile con l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) prediligono la funzione informativa del bilancio.

La scelta dell'adozione del fair value dimostra che l'obiettivo principale è fornire un'informazione rilevante e attuale, che rifletta il valore effettivo dei beni piuttosto che il loro costo storico, il quale risulterebbe poco significativo. Nei principi contabili internazionali si legge chiaramente che il bilancio ha una funzione informativa nei confronti degli investitori, ma non viene menzionata la funzione organizzativa. Questo non è sorprendente, poiché la funzione organizzativa non è un elemento necessario del bilancio, ma dipende dalle scelte del legislatore nazionale. I principi contabili internazionali, infatti, prescindono dalla funzione organizzativa, proprio perché devono prescindere dalle logiche e dai vincoli dei principi contabili nazionali. In sintesi:

- IAS/IFRS → perseguono solo la funzione informativa;
- d.lgs. 38/2005 → riconosce anche una funzione organizzativa del bilancio.

In base al d.lgs. 38/2005, alcune disposizioni attribuiscono al bilancio una funzione organizzativa, poiché i valori risultanti da esso (in particolare quelli del conto economico) assumono rilievo per la determinazione

dell'utile distribuibile, per l'acquisto di azioni proprie, e per altri limiti legali legati alla struttura patrimoniale della società.

Di regola, però, l'utile che risulta da un bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali non coincide con l'utile distribuibile ai sensi del diritto nazionale. Perché esso possa essere utilizzato ai fini delle decisioni societarie, è necessario rettificarlo applicando le norme nazionali che disciplinano la funzione organizzativa del bilancio. Dopo tali rettifiche, il risultato ottenuto tende ad avvicinarsi a quello che deriverebbe da un bilancio redatto secondo il codice civile, ma non coincide perfettamente.

L'informativa non finanziaria

Nel sistema dell'informazione periodica delle società quotate, accanto alle informazioni finanziarie e a quelle attinenti alla corporate governance, si è aggiunta — a seguito delle più recenti evoluzioni normative — la c.d. informazione non finanziaria. Tale disciplina impone alle società di fornire informazioni non solo di carattere finanziario, ma anche riguardanti la sostenibilità dell'attività d'impresa. Le società soggette a questo obbligo devono quindi fornire ulteriori informazioni di sostenibilità, che — a partire dallo scorso anno — trovano collocazione nella relazione sulla gestione.

In sostanza, la “stranezza” di questo tipo di informativa consiste nel dare conto dell'impatto dei fattori ambientali e sociali sull'impresa: nella disclosure di sostenibilità, infatti, occorre illustrare come il perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali incida sui risultati economici della società.

Finalità secondo l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 254/2016

L'informazione non finanziaria è volta ad “assicurare la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto”, coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in quanto rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche dell'impresa. L'obiettivo del legislatore è quello di incentivare le società ad adottare comportamenti più sostenibili — riducendo l'inquinamento, migliorando le condizioni di lavoro e, più in generale, attenuando l'impatto sull'ambiente e sulla collettività — attraverso la trasparenza informativa. In questo senso, la disclosure di sostenibilità rappresenta lo strumento principale per stimolare comportamenti più responsabili da parte delle imprese. Un investitore, ad esempio, può valutare quanto inquinamento produca una società in rapporto ai suoi utili, orientando di conseguenza le proprie scelte di investimento.

L'ampliamento delle informazioni dovute dalle società — in particolare da quelle che, per il ricorso al mercato dei capitali o per la tipologia di attività esercitata, coinvolgono un più ampio numero di soggetti e interessi — è riconducibile alla crescente attenzione, in molti Paesi, verso la responsabilità sociale d'impresa (corporate social responsibility).

Orientamento del legislatore europeo

- Il legislatore europeo ha aderito con convinzione a tale orientamento.
- L'idea di fondo è che attribuire adeguata attenzione alla responsabilità sociale d'impresa sia nell'interesse delle imprese, ma anche del pubblico e della società nel suo complesso.

Non-Financial Reporting Directive e sostenibilità

Per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, il legislatore europeo ha introdotto, mediante la Direttiva 2014/95/UE (c.d. Non-Financial Reporting Directive – NFRD), recepita in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, specifici obblighi informativi ritenuti fondamentali per:

- gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile;
- coniugare la redditività a lungo termine con la giustizia sociale e la protezione dell'ambiente.

La NFRD si fonda su una duplice funzione della disclosure:

- da un lato, consente di misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il loro impatto sulla società;
- dall'altro, funge da incentivo verso condotte socialmente responsabili.

Approccio “comply or explain” e soggetti obbligati secondo la NFRD

La direttiva adotta un approccio basato sul principio del “comply or explain”, volto a garantire un margine di flessibilità alle imprese e a creare meccanismi di incentivo reputazionali.

In base a tale impostazione, è ragionevole supporre che la disclosure della mancata attuazione di politiche di sostenibilità, imposta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 254/2016, possa determinare effetti negativi sul piano reputazionale per l'impresa.

Art. 2 d.lgs. n. 254/2016 : sono obbligati a redigere e pubblicare la dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, che:

- abbiano avuto, durante l'esercizio, in media oltre 500 dipendenti;
- e abbiano superato almeno una delle due soglie quantitative previste dalla norma.

Tali soggetti sono tenuti a una pubblicazione annuale di informazioni relative agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, come previsto dal d.lgs. n. 254/2016.

La Commissione europea ritiene che, fornendo al pubblico informazioni chiare e accessibili, si crei un incentivo economico e reputazionale per le imprese ad agire in modo più consapevole e sostenibile. Questo ampliamento delle informazioni dovute dalle società — in particolare da quelle che, per il ricorso al mercato dei capitali o per la natura dell'attività svolta, coinvolgono una pluralità di soggetti e interessi — riflette la crescente attenzione, a livello internazionale, verso la responsabilità sociale d'impresa (corporate social responsibility). Il legislatore europeo ha aderito convintamente a questo orientamento, fondato sull'idea che attribuire adeguata attenzione alla responsabilità sociale d'impresa sia nell'interesse delle imprese, ma anche del pubblico e della collettività nel suo complesso.

Esempio: una società che produce prodotti chimici, ad esempio, può dichiarare di aver effettuato investimenti per ridurre le emissioni di CO₂; tali iniziative devono essere indicate nella relazione sulla gestione. Se, al contrario, la società dichiarasse di non aver intrapreso alcuna azione, ciò comporterebbe una probabile perdita di attrattiva nei confronti degli investitori. Per questa ragione, anche solo per motivi reputazionali ed economici, le imprese sono spinte ad adottare almeno azioni minime volte a ridurre l'impatto ambientale della propria attività.

Tra i vari strumenti a disposizione del legislatore, la disclosure di sostenibilità si è rivelata il mezzo più efficace per incentivare condotte aziendali sostenibili, pur comportando maggiori oneri informativi per le società, che tuttavia non risultano eccessivamente gravosi rispetto ai benefici di trasparenza e responsabilità che essa genera.

Le società soggette alla direttiva europea sulla sostenibilità sono circa 49.000 e comprendono:

- le società quotate;
- le società di grandi dimensioni, come definite dalla stessa direttiva europea.

Sono coinvolte proprio queste categorie poiché rappresentano le imprese con il maggiore impatto ambientale e, quindi, con il più alto carico di inquinamento.

Fino allo scorso anno, la Commissione Europea riteneva che imporre tali oneri informativi e introdurre norme a favore della sostenibilità costituissero la strada migliore per promuovere un modello economico più responsabile. Successivamente, però, è stata avanzata la proposta di richiedere alla Commissione un riesame delle politiche europee per rendere l'Europa più competitiva. La risposta della Commissione è stata che la disciplina sulla sostenibilità, pur ispirata a finalità condivisibili, svantaggia le società in quanto troppo complessa e gravosa dal punto di vista amministrativo e gestionale. Di conseguenza, è stata proposta una riduzione della disciplina, e la Commissione Europea ha accolto tale orientamento, determinando una progressiva inversione di rotta:

- le società coinvolte saranno meno numerose;
- la normativa sarà ridimensionata e resa più snella.

Questa evoluzione dimostra come, a seconda dell'obiettivo economico prevalente del momento, la normativa in materia di sostenibilità possa essere rafforzata o ridotta. Tale fenomeno è emerso in modo particolarmente

evidente a livello internazionale già con la presidenza Trump, che aveva promosso un approccio meno vincolante alle politiche ambientali.

Guardando un bilancio tradizionale, l'obiettivo principale è comprendere come sta andando la società, analizzando gli utili conseguiti, l'andamento del patrimonio e lo sviluppo dell'attività economica. Il bilancio di sostenibilità, invece, introduce un principio concettualmente diverso, quello della doppia materialità, che impone di considerare due prospettive complementari:

- come i fattori di sostenibilità incidono sulla società stessa, influenzandone i risultati, i rischi e le strategie;
- come il comportamento della società incide sui terzi, ossia sull'ambiente, sui lavoratori, sulla collettività e sugli altri stakeholder.

Si tratta, dunque, di un'informazione profondamente diversa rispetto a quella contenuta in un bilancio economico-finanziario tradizionale, poiché mira a valutare la sostenibilità complessiva dell'attività d'impresa, e non soltanto la sua performance economica.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

L'Unione Europea sta lavorando per creare un sistema economico e finanziario sempre più sostenibile, volto a rendere le aziende consapevoli e responsabili del loro impatto sul pianeta. In questo contesto si inserisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che modifica la precedente NFRD (Non-Financial Reporting Directive) relativa all'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario per le grandi imprese. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva entro 18 mesi dalla sua pubblicazione.

L'obiettivo principale della CSRD è migliorare la qualità e la trasparenza dell'informazione sulla sostenibilità. La direttiva mira a garantire che le aziende rientranti nel suo ambito applicativo comunichino al pubblico, secondo il principio della doppia materialità, informazioni relative a:

- l'impatto dei fattori ambientali e sociali sull'impresa (prospettiva outside-in);
- l'impatto dell'impresa sui fattori ambientali e sociali (prospettiva inside-out).

Rispetto alla precedente NFRD, la CSRD prevede un significativo ampliamento del numero di imprese coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità. Secondo le stime dell'Unione Europea, le aziende tenute alla redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF) passeranno da 11.700 a circa 49.000, di cui circa 4.000 in Italia.

La direttiva estende l'obbligo di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario a:

- tutte le società quotate, ad eccezione delle microimprese quotate;
- tutte le società di grandi dimensioni, anche se non quotate o non rientranti tra gli enti di interesse pubblico ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

La CSRD stabilisce un'applicazione progressiva, in base alla tipologia di impresa e all'esercizio finanziario di riferimento:

- 1° gennaio 2024 (o data successiva) → per le imprese di grandi dimensioni e le società capogruppo di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e enti di interesse pubblico, ossia i soggetti già tenuti alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria secondo il regime previgente;
- 1° gennaio 2025 (o data successiva) → per tutte le imprese di grandi dimensioni e le società controllanti di grandi gruppi, diverse da quelle sopra indicate;
- 1° gennaio 2026 (o data successiva) → per le piccole e medie imprese quotate, gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi, e le captive di assicurazione e di riassicurazione;
- 1° gennaio 2028 (o data successiva) → per le società di Paesi terzi che operano nel mercato europeo.

Le società obbligate dovranno includere le informazioni sulla sostenibilità all'interno della Relazione sulla Gestione, e non in un documento separato, per garantire una maggiore integrazione tra informazioni finanziarie e informazioni ESG (Environmental, Social and Governance). La CSRD prevede inoltre contenuti più dettagliati rispetto alla NFRD, specificando con maggiore precisione le informazioni sulla sostenibilità che



le società devono obbligatoriamente divulgare, in conformità a determinati standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS).

CAPITOLO 4. STRUTTURA DEL BILANCIO

Come sono ordinate le norme in materia di bilancio presenti nel codice civile ? Sono organizzate a tre livelli :

1. Art. 2423 c.c. => è al vertice della disciplina
È la norma più generale di tutte, su cui poggiano tutte le altre disposizioni e contiene le clausole generali.
2. Art 2423-bis
Ci sono disposizioni dette principi generali (meno generali delle clausole generali)
3. Artt. 2423-ter s.s.
Queste norme si occupano degli schemi di bilancio e dei criteri di valutazioni; sono le disposizioni meno generali perché i criteri di valutazione sono puntuali per ogni tipo di attività.

4.1 LA RIGIDITÀ DEGLI SCHEMI

Gli schemi di bilancio non sono modificabili nella loro struttura, poiché tale rigidità garantisce un livello minimo di chiarezza. Un bilancio può dirsi chiaro solo se è ordinato, ossia se rispetta fedelmente gli schemi previsti dalla legge. Pertanto, la rigidità degli schemi costituisce una diretta conseguenza del principio di chiarezza. Gli schemi previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2426 c.c. sono quindi rigidi e possono essere modificati solo nei limiti stabiliti dal legislatore. L'art. 2423-ter c.c. detta le regole generali in materia di struttura del bilancio, prevedendo :

- l'obbligo di iscrivere le voci nell'ordine indicato dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con la conseguente rigidità degli schemi di bilancio ;
- la possibilità di modificare gli schemi entro determinati margini di adattamento, qualora ciò sia necessario in ragione di :
 - a) caratteristiche dei fatti oggetto di rappresentazione ;
 - b) natura dell'attività svolta dalla società ;
 - c) composizione del patrimonio sociale.

La vincolatività degli schemi è funzionale al perseguimento di due obiettivi fondamentali :

- garantire la chiarezza del bilancio ;
- assicurare la comparabilità tra i bilanci di esercizi diversi e tra quelli di società diverse.

Essa comporta inoltre che, in caso di alterazione degli schemi dei conti annuali in modo difforme da quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c., possono sorgere effetti rilevanti sulla validità della delibera di approvazione del bilancio, poiché tale alterazione incide sulla regolarità formale e sostanziale del documento contabile.

4.2 SUDDIVISIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE VOCI

L'art. 2423-ter c.c. stabilisce che è possibile suddividere una voce di bilancio, a condizione che la suddivisione non sia eccessiva, ossia tale da pregiudicare la chiarezza del bilancio. Allo stesso modo, è ammesso anche l'accorpamento di voci, ma entro determinati limiti. Il raggruppamento previsto dal comma 2 dell'art. 2423-ter c.c. comporta che :

- sia necessario adattare la denominazione della voce risultante dal raggruppamento ;
- possa riguardare solo voci appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo, poiché, altrimenti, verrebbe alterato il significato delle diverse classi e sottoclassi previste dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Il raggruppamento di voci è ammissibile solo a determinate condizioni, poiché può ridurre la portata informativa del bilancio. È quindi consentito soltanto quando :

- l'importo delle voci interessate è irrilevante (è necessario dare informazione di tale raggruppamento nella nota integrativa) ; oppure

- il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'utilità del raggruppamento risulta parzialmente vanificata dall'obbligo di indicare nella nota integrativa il dettaglio delle singole voci che sono state accorpate.

Esempio: si possono accorpare voci come “marchi”, “brevetti” e “licenze” all'interno di una società se l'importo complessivo è non significativo. In ogni caso, anche qualora si uniscano solo due voci, è obbligatorio specificarlo nella nota integrativa, indicando il contenuto del raggruppamento.

Secondo l'orientamento tradizionale, precedente al recepimento della Quarta Direttiva contabile, è considerata sufficiente la presenza delle informazioni richieste, anche se fornite in un ordine diverso da quello previsto dalla legge, purché esse siano comunque comprese nel “pacchetto informativo” del bilancio d'esercizio. Inoltre, si riconosceva talvolta portata integrativa anche ai chiarimenti forniti dagli amministratori nel corso dell'assemblea di approvazione dei conti annuali. Al di fuori dell'ipotesi — puramente teorica — in cui una modifica degli schemi di bilancio non prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2423-ter c.c. sia giustificata mediante deroga ex art. 2423, comma 5, c.c., si deve osservare che :

- la natura imperativa delle norme sul bilancio, unita al rilievo autonomo riconosciuto alla clausola generale di chiarezza (ormai non più subordinata a quella della veridicità), impone di rilevare un vizio di chiarezza del bilancio quando venga disattesa la c.d. topica legale di bilancio.

Secondo il **principio di topica legale**, **non è consentito accorpare due voci rilevanti** : se l'importo delle voci è significativo, il loro accorpamento comprometterebbe la chiarezza e la trasparenza del bilancio, e nemmeno la nota integrativa sarebbe sufficiente a garantire un'informazione completa. Le voci devono essere posizionate nell'esatto luogo richiesto dalla legge.

Non costituisce violazione del precetto dell'art. 2423-ter, comma 1, c.c. la mancata iscrizione di voci che, per l'esercizio di riferimento e per quello precedente, presentino importo pari a zero. L'eliminazione di tali voci non comporta pregiudizio informativo. Tuttavia, è condivisibile il suggerimento secondo cui dovrebbero comunque figurare — anche se di importo nullo — le classi contraddistinte da lettere maiuscole, poiché la loro eliminazione renderebbe irriconoscibili gli schemi di bilancio, compromettendo la chiarezza e la comparabilità delle informazioni contabili.

Le disposizioni richiamate non hanno portata uniforme :

- è riconosciuta una certa discrezionalità al redattore del bilancio nella suddivisione o nell'accorpamento delle voci precedute da numeri arabi ;
- è invece obbligatorio inserire nuove voci o adattare quelle esistenti quando gli schemi di bilancio non contengano voci idonee ad accogliere una specifica componente patrimoniale o reddituale.

Alla suddivisione delle voci precedute da numeri arabi e delle sottovoci contrassegnate da lettere minuscole non sono posti limiti particolari, salvo l'ipotesi — estrema — in cui la frammentazione eccessiva renda difficoltosa la lettura del bilancio, pregiudicandone così la chiarezza complessiva.

Il ricorrere del presupposto dell'irrelevanza deve essere accertato in conformità alla previsione generale dell'art. 2423, comma 4, c.c., sulla base di :

- parametri quantitativi, ossia valutando l'incidenza delle singole voci sui saldi di bilancio;
- parametri qualitativi, tenendo conto del rilievo informativo della specifica voce, che può giustificarne la separata esposizione anche quando il suo valore numerico risulti poco significativo.

È quindi possibile che una voce di importo contenuto sia comunque rilevante per altre caratteristiche, ad esempio quando la sua natura o destinazione si riferisce a un'operazione particolare o a un fatto gestionale specifico che merita di essere rappresentato autonomamente.

Benché l'art. 2423-ter, comma 2, c.c. non imponga espressamente, nei casi di raggruppamento irrilevante, di indicare nella nota integrativa il dettaglio delle voci raggruppate, l'esigenza di comparabilità con i bilanci degli esercizi precedenti richiede comunque di illustrare il raggruppamento effettuato. In tal modo, anche laddove l'importo sia irrilevante, gli oneri informativi connessi alla necessità di fornire spiegazioni possono di fatto scoraggiare il redattore del bilancio dall'avvalersi della facoltà di accorpamento.

Gli elementi patrimoniali o reddituali che non possono essere collocati in nessuna delle voci “specifiche” previste dagli schemi di bilancio possono essere iscritti nelle voci residuali (ad esempio, “altri titoli”, “altri debiti”), evitando così l’aggiunta di nuove voci. Questa soluzione è ammissibile solo quando l’elemento patrimoniale non è rilevante né per importo né sotto il profilo informativo. In caso contrario, è necessario aggiungere una specifica voce, al fine di garantire chiarezza e completezza informativa. Secondo il comma 3 dell’art. 2423-ter c.c., questa soluzione risulta preferibile rispetto alla suddivisione della voce residuale mediante la creazione di apposite sottovoci, che renderebbero lo schema eccessivamente complesso.

In definitiva, la legge sul bilancio e, in particolare, la disciplina sul finanziamento, richiedono un solo risultato : che il bilancio sia chiaro. Pertanto, la scelta tra utilizzo di voci residuali, aggiunta di nuove voci o suddivisione di quelle esistenti deve sempre essere funzionale al principio di chiarezza, assicurando una rappresentazione comprensibile, coerente e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Secondo il **principio del divieto di compensazione delle partite di bilancio**, non è consentito compensare crediti e debiti, o ricavi e costi, che siano tra loro slegati. Ciò significa che, in sede di redazione del bilancio, le poste devono essere rappresentate separatamente, anche se riguardano il medesimo soggetto, per garantire chiarezza e trasparenza nella rappresentazione contabile. Questo divieto si riferisce alla compensazione contabile, che è cosa diversa dalla compensazione legale. La compensazione legale, infatti, è un istituto civilistico previsto dagli artt. 1241 e ss. c.c., in base al quale due soggetti che sono reciprocamente creditori e debitori possono estinguere i rispettivi debiti fino alla concorrenza dell’importo minore. Ad esempio, se una società deve 100 euro a un terzo e quest’ultimo deve a sua volta 100 euro alla società, i debiti reciproci possono estinguersi per compensazione legale. Ma come si rappresenta questo in bilancio ? La regola è la seguente : non si possono effettuare compensazioni contabili, quindi nel bilancio devono essere iscritti un credito di 100 e un debito di 100, a meno che la compensazione non sia già avvenuta in concreto. Se, infatti, la società e il terzo decidono di estinguere i debiti reciproci mediante compensazione, allora in bilancio non figureranno più né il credito né il debito, poiché la situazione reale è mutata : i rapporti si sono estinti.

In sintesi, il divieto di compensazione non impedisce di rappresentare in bilancio una compensazione legale effettivamente avvenuta : vieta soltanto di operare compensazioni contabili arbitrarie tra partite che devono restare distinte. La norma, dunque, si riferisce esclusivamente alla compensazione contabile e non a quella legale, che, se effettivamente realizzata, deve trovare riscontro nel bilancio attraverso la scomparsa delle poste corrispondenti.

Il bilancio è composto da :

1. Stato patrimoniale
 2. Conto economico
 3. Nota integrativa
 4. Rendiconto finanziario
- + Relazione sulla gestione. N.B. Si parla di “allegato del bilancio”

4.3 LO STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale alcune voci possono trovarsi sia tra le immobilizzazioni sia nell’attivo circolante — si pensi, ad esempio, ai crediti. Come si stabilisce, allora, se un bene appartiene all’attivo immobilizzato o all’attivo circolante ? La distinzione dipende dalla destinazione che l’amministratore attribuisce al bene.

Se, ad esempio, una società acquista delle sedie per arredare i propri uffici, tali beni rappresentano strumenti durevoli utilizzati nell’attività aziendale e vanno iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Viceversa, se una società acquista sedie per rivenderle (come un negozio di arredamento), tali beni sono merci e vanno collocati nell’attivo circolante. Lo stesso ragionamento vale per i crediti :

- un credito verso clienti, destinato a essere incassato nel breve periodo, rientra nell’attivo circolante ;

- un credito immobilizzato (ad esempio, un prestito concesso a una controllata con durata pluriennale) costituisce una immobilizzazione finanziaria.

Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
7. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
8. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

N.B. Ai sensi del comma 2, se un'immobilizzazione supera il 20%, essa si presume immobilizzata. Il termine "si presume" deve essere interpretato come una presunzione relativa, ossia superabile con prova contraria. Ciò significa che, anche se si tratta di una partecipazione di minoranza qualificata, è possibile dimostrare che l'acquisto non è stato effettuato con finalità di stabile investimento, ma a fini meramente finanziari, ad esempio per generare un utile mediante la successiva rivendita.

4.4 IL CONTO ECONOMICO

Art 2425 c.c. - Contenuto del conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;

- e) *altri costi;*
- 10) *ammortamenti e svalutazioni:*
 - a) *ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;*
 - b) *ammortamento delle immobilizzazioni materiali;*
 - c) *altre svalutazioni delle immobilizzazioni;*
 - d) *svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;*
- 11) *variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;*
- 12) *accantonamenti per rischi;*
- 13) *altri accantonamenti;*
- 14) *oneri diversi di gestione. Totale.*
- 2. *Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).*
- C) *Proventi e oneri finanziari:*
 - 15) *proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*
 - 16) *altri proventi finanziari:*
 - a) *da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*
 - b) *da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;*
 - c) *da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;*
 - d) *proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*
 - 17) *interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;*
 - 17-bis) *utili e perdite su cambi.*
- 3. *Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).*
- D) *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:*
 - 18) *rivalutazioni:*
 - a) *di partecipazioni;*
 - b) *di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;*
 - c) *di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;*
 - d) *di strumenti finanziari derivati;*
 - 19) *svalutazioni:*
 - a) *di partecipazioni;*
 - b) *di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;*
 - c) *di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.*
 - d) *di strumenti finanziari derivati;*
- 4. *Totale delle rettifiche (18 - 19).*
- 5. *Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);*
 - 20) *imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;*
 - 21) *utile (perdite) dell'esercizio.*

4.5 LA NOTA INTEGRATIVA

La disciplina della nota integrativa e la sua suddivisione contenutistica si fondano sull'art. 2427 c.c., oltre che su altre disposizioni del Codice civile che impongono specifici oneri informativi (artt. 2423, commi 3 e 4, 2426, comma 1, nn. 2, 3, 4, 6, 10, 2427-bis, 2497-bis, comma 4, c.c.).

Dal punto di vista concettuale, il contenuto della nota integrativa si divide idealmente in due parti :

- da un lato, le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico ;
- dall'altro, la motivazione e l'illustrazione dei criteri valutativi utilizzati per la redazione di tali prospetti.

In chiave più analitica, le informazioni richieste possono essere ricondotte a tre profili generali :

- a) l'illustrazione del contenuto delle voci dello stato patrimoniale ;
- b) l'illustrazione del contenuto delle voci del conto economico ;
- c) e altre informazioni non riconducibili direttamente a tali categorie.

Il comma 2 dell'art. 2427 c.c. disciplina la struttura e l'ordine di esposizione della nota integrativa, stabilendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate secondo l'ordine con cui tali voci sono indicate nei rispettivi schemi. Tale regola, recepita anche dall'OIC 12 (par. 112), assicura uniformità, confrontabilità e chiarezza nella lettura del bilancio.

L'inosservanza di questa modalità espositiva può costituire un vizio di chiarezza del bilancio : se tale vizio risulta rilevante, può addirittura legittimare l'impugnazione della delibera di approvazione dei conti annuali. Il rispetto del precetto normativo si considera assicurato quando la nota integrativa è organizzata seguendo la numerazione prevista dal comma 1 dell'art. 2427 c.c., e per ogni punto le informazioni sono fornite nell'ordine desumibile dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. In questo modo la nota integrativa adempie pienamente alla sua funzione informativa, garantendo una rappresentazione chiara, coerente e trasparente del bilancio d'esercizio.

4.6 IL RENDICONTO FINANZIARIO

L'art. 2425-ter c.c., dedicato al rendiconto finanziario, prevede una struttura più flessibile rispetto agli altri documenti contabili, limitandosi a indicare le voci minime da rappresentare senza imporre uno schema rigido di redazione. Il rendiconto deve evidenziare, per l'esercizio di riferimento e per quello precedente :

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine del periodo ;
- i flussi finanziari generati dalle attività operative, d'investimento e di finanziamento ;
- con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Proprio grazie alla sua impostazione non vincolata a schemi prefissati, il rendiconto finanziario risulta più flessibile rispetto agli altri prospetti di bilancio e, di conseguenza, anche più difficile da contestare sotto il profilo dei vizi formali nella sua redazione.

La sua funzione è quella di illustrare le variazioni intervenute nei flussi di cassa dell'impresa, consentendo di valutare la capacità di generare liquidità e di sostenere nel tempo le attività operative, d'investimento e di finanziamento.

4.7 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 2428 c.c. – al bilancio d'esercizio deve essere obbligatoriamente allegata la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori. La relazione ha una struttura bipartita :

- una prima parte con informazioni di carattere generale sull'andamento della società ;
- una seconda parte con dati più specifici e analitici.

Le informazioni contenute sono complementari rispetto a quelle offerte dal bilancio : non servono a illustrare i dati contabili, ma a fornire un inquadramento più ampio e anche prospettico dell'attività sociale. È prevista la facoltà di unificazione (art. 40, comma 2-bis, D.lgs. 127/1991): gli amministratori possono presentare un unico documento comprendente la relazione ex art. 2428 c.c. e quella del bilancio consolidato, poiché i due contenuti sono in larga misura coincidenti. In tal caso occorre dare maggiore rilievo alle questioni rilevanti per il gruppo nel suo complesso, distinguendo le informazioni relative alla società da quelle riferite al gruppo. L'esonero dalla redazione (art. 2435-bis, comma 7, c.c.) riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese, purché nella nota integrativa siano incluse le informazioni previste dall'art. 2428, comma 3, nn. 3 e 4 (attività di ricerca e sviluppo e azioni proprie possedute).

Quanto al contenuto informativo, la relazione deve fornire un quadro sulla situazione e sull'andamento della gestione, nel complesso e nei vari settori in cui la società opera, anche tramite controllate.

- Deve contestualizzare la società nei mercati di riferimento, indicando mutamenti ambientali, legislativi, valutari o economici rilevanti.

- L'andamento della gestione deve essere descritto in modo dinamico, illustrando le fasi dell'esercizio e le prospettive future.
- Se la società opera in più settori, occorre fornire risultati e previsioni per ciascun comparto.

In definitiva, la relazione sulla gestione completa e integra il bilancio, offrendo una visione complessiva, economica e prospettica dell'attività sociale.

L'art. 2427, comma 1, c.c. prevede che la nota integrativa debba contenere una serie di specificazioni informative relative alla situazione della società e all'andamento della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Gli amministratori sono tenuti a illustrare non solo i dati contabili, ma anche le prospettive di sviluppo, evidenziando :

- l'andamento delle principali categorie di costi, distinguendo fra gestione caratteristica e gestione finanziaria;
- i volumi e i prezzi di vendita;
- l'entità degli investimenti effettuati e di quelli previsti, specificandone la natura.

L'informativa non deve limitarsi a descrivere il contenuto e le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle singole voci, ma deve anche contestualizzare l'andamento aziendale nel quadro economico di riferimento, ad esempio mediante un confronto tra l'evoluzione dei ricavi della società e quella delle vendite nel settore in cui essa opera.

Con il D.lgs. n. 32/2007 è stato introdotto l'obbligo di descrivere i principali rischi e incertezze cui la società è esposta, prevedendo un coordinamento con il comma 3, n. 6-bis dello stesso articolo, relativo ai rischi connessi all'utilizzo di strumenti finanziari.

I rischi e le incertezze da indicare non sono soltanto di natura finanziaria, ma anche operativa, e possono derivare da fattori interni o esterni all'impresa : ad esempio, la carenza di personale qualificato, o il malfunzionamento dei sistemi informativi.

Occorre inoltre distinguere :

- i rischi, che dipendono da circostanze specifiche e identificabili;
- le incertezze, che si riferiscono a situazioni più generali, come le prospettive negative del settore o possibili mutamenti legislativi.

L'art. 2428, comma 3, n. 6, c.c. prevede infine l'obbligo di fornire informazioni sull'evoluzione prevedibile della gestione, confermando la natura anche prospettica della relazione sulla gestione.

A seguito del D.lgs. n. 139/2015 è stata eliminata la previsione relativa ai fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio, che devono ora essere indicati nella nota integrativa. L'informativa prospettica deve illustrare i piani e programmi aziendali, le politiche di investimento e finanziamento, nonché le politiche relative al personale, facendo riferimento ai documenti formali di pianificazione approvati dagli amministratori o dalla direzione aziendale, come budget e business plan.

CAPITOLO 5. CLAUSOLE E PRINCIPI GENERALI

5.1 LA GERARCHIA DELLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE

La disciplina codicistica del bilancio d'esercizio, a seguito del recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE), si articola su una struttura gerarchica a tre livelli :

1. al vertice si collocano le clausole generali, che costituiscono i principi fondamentali ai quali deve conformarsi l'intera redazione del bilancio ;
2. a un livello intermedio si trovano i principi generali di valutazione, che pur non avendo la stessa generalità delle clausole generali, non hanno neppure la specificità dei criteri riferiti alle singole voci di bilancio ;
3. al livello inferiore (in termini di gerarchia giuridica) vi sono le norme specifiche che disciplinano la struttura del bilancio e i criteri di valutazione delle singole poste.

La sovraordinazione delle clausole generali è espressamente riconosciuta nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c., i quali confermano che esse prevalgono su ogni altra disposizione specifica.

5.2 LE CLAUSOLE GENERALI

Le clausole generali sono tre, tra loro distinte ma strettamente connesse :

- **veridicità,**
- **correttezza**
- **chiarezza (e completezza).**

Quando si impugna un bilancio, si contesta la violazione di una di queste tre qualità fondamentali ; quindi, ad esempio, nell'impugnazione del bilancio tra le norme da citare ci sarà l'art. 2423 c.c. Tuttavia, per rendere l'impugnazione ammissibile, occorre specificare le ragioni concrete per cui il bilancio non è conforme alla legge, indicando le norme specifiche violate. Ad esempio, non è sufficiente impugnare un bilancio per "violazione dell'art. 2423 c.c." perché "non veritiero" : occorre precisare in cosa consista la non veridicità (ad esempio, "non veritiero in relazione alla valutazione dei crediti"), individuando con esattezza il vizio sostanziale.

Alle clausole generali si affiancano alcuni corollari fondamentali, che ne completano il contenuto e ne assicurano l'effettività :

- la **deroga per casi eccezionali**, che consente di discostarsi dalle disposizioni di legge quando sia necessario per garantire la rappresentazione veritiera e corretta ;
- l'**obbligo di fornire informazioni complementari**, previsto quando le informazioni imposte dalla legge non sono sufficienti a rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale e finanziaria ;
- il **principio di rilevanza (*materiality*)**, secondo il quale possono essere omessi quegli adempimenti che, per la loro irrilevanza, non incidono sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

In definitiva, la gerarchia delle disposizioni codicistiche stabilisce che le clausole generali prevalgono su tutti gli altri livelli della disciplina, costituendo il riferimento principale per l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia di bilancio.

5.3 GLI "INDICI" DI SOVRAORDINAZIONE

Gli indici normativi della sovraordinazione delle clausole generali sono contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2423 c.c., che esprimono la prevalenza del principio di rappresentazione veritiera e corretta su ogni altra disposizione specifica del bilancio. Essi si articolano come segue :

- i. Obbligo di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste dalla legge non siano sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

- ii. Facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
- iii. Facoltà di disapplicare le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti c.c. qualora, in casi eccezionali, esse risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

L'obiettivo complessivo di tali previsioni è assicurare che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato d'esercizio, anche a costo di derogare formalmente a regole contabili specifiche.

5.4 VERIDICITÀ

Il legislatore stabilisce che il bilancio deve essere “veritiero e corretto”. La formula deriva dal concetto anglosassone di *“true and fair view”* : tuttavia, nel caso del bilancio, di “vero” in senso assoluto c'è poco. È per questo che il termine “veritiero” è più adeguato, poiché esprime l'idea di una rappresentazione verosimile e quanto più possibile prossima alla realtà economica dei valori aziendali. Il bilancio, dunque, non rappresenta la “verità” oggettiva dei valori, ma deve fornire una rappresentazione attendibile, ottenuta applicando i criteri di valutazione in modo neutrale — né troppo ottimistico né troppo prudente — così da approssimare il valore effettivo delle poste secondo le regole di legge.

Esempio: i crediti devono essere iscritti al presumibile valore di realizzo. Se il valore nominale è di 100.000 €, ma si hanno notizie di difficoltà del debitore o di una crisi di settore, il valore di realizzo deve essere rettificato in modo realistico.

I criteri di legge sono, in gran parte, discrezionali. L'ammortamento, per esempio, non è oggettivo : la “vita utile” di un bene non è fissa, ma viene stimata dagli amministratori caso per caso. Tutte le valutazioni del bilancio implicano, in effetti, un margine di stima soggettiva : l'unica posta oggettivamente certa è la cassa. Si parla quindi di bilancio veritiero e non vero :

- perché i valori indicati sono determinati applicando criteri di valutazione stabiliti dalla legge, che rendono i risultati “veritieri” ma non oggettivi ;
- perché il risultato finale dipende dall'applicazione concreta di tali criteri da parte del redattore.

La clausola generale della veridicità attiene al contenuto del bilancio e serve a delimitare :

- i. l'ambito degli elementi patrimoniali iscrivibili ;
- ii. la discrezionalità del redattore nella valutazione delle singole poste.

Un bilancio è veritiero solo se contiene tutti e soltanto gli elementi iscrivibili alla data di chiusura dell'esercizio e se i valori di iscrizione non sono alterati da arbitrarie sopravvalutazioni o sottovalutazioni. La veridicità, quindi, non richiede la determinazione di un valore oggettivamente vero (eccetto che per le poste certe come la cassa o le disponibilità liquide), ma impone al redattore un atteggiamento oggettivo e neutrale, fondato su un'adeguata base informativa e su metodi di stima coerenti e razionali, in modo da rappresentare la realtà economica dell'impresa nel modo più corretto possibile.

La clausola di veridicità è il parametro di riferimento per individuare il modo più idoneo di applicare i criteri di valutazione nei casi in cui la legge lascia margini di discrezionalità. Quando, invece, è il legislatore stesso a consentire più criteri alternativi per una stessa valutazione, la scelta tra di essi non può essere giustificata sulla base della veridicità, poiché ciascun criterio previsto si presume, di per sé, compatibile con l'obiettivo di una rappresentazione veritiera. Spetta quindi agli amministratori, nel momento in cui applicano un criterio, farlo nel modo che più si avvicina a una rappresentazione veritiera, ossia coerente, prudente e fondata su valutazioni economiche realistiche.

5.5 CORRETTEZZA

La clausola generale della correttezza, pur essendo strettamente connessa alla veridicità, è da considerarsi autonoma e distinta da quest'ultima. Un bilancio può infatti essere veritiero ma non corretto : anche quando il redattore abbia operato scelte ragionevoli, in buona fede e sulla base di informazioni attendibili (quindi

abbia rispettato la veridicità), esso può risultare non corretto se redatto applicando criteri valutativi errati o modalità di applicazione non conformi alle regole tecniche.

Un esempio chiarisce la differenza : se, in presenza di più criteri alternativi per la valutazione di una certa categoria di attività, la società decide di cambiare criterio da un esercizio all'altro, il bilancio potrebbe rimanere veritiero (perché i valori stimati riflettono la realtà economica), ma non sarebbe corretto, a meno che tale variazione non sia giustificata da uno dei casi eccezionali previsti dall'art. 2423-bis, comma 2, c.c., che consente la deroga al principio di continuità dei criteri di valutazione.

La correttezza assume particolare rilievo nelle situazioni in cui la legge o i principi contabili non disciplinano espressamente l'iscrizione o la valutazione di una determinata voce. In tali casi, essa diventa il parametro di riferimento per individuare il trattamento contabile più appropriato e coerente con la funzione informativa del bilancio. Il dibattito se veridicità e correttezza costituiscano due clausole autonome o un'unica clausola non ha particolari effetti pratici; tuttavia, mantenerle distinte facilita la comprensione del sistema. La correttezza, rispetto alla veridicità, aggiunge una dimensione procedurale : mentre la veridicità riguarda il contenuto e l'attendibilità delle informazioni, la correttezza concerne il metodo e la coerenza applicativa dei criteri di valutazione adottati.

In sostanza :

- Veridicità → riguarda il risultato, cioè che il valore rappresenti in modo verosimile la realtà economica;
- Correttezza → riguarda il percorso seguito per arrivare a quel risultato, ossia che le regole e i criteri adottati siano applicati coerentemente e nel rispetto della tecnica contabile.

Esempio : se un esercizio è redatto prima con il criterio del patrimonio netto, poi con quello del costo storico e infine si torna al patrimonio netto, il bilancio rimane formalmente veritiero (i valori sono realistici), ma non corretto, perché manca la coerenza e la continuità metodologica richieste. La correttezza, quindi, emerge come requisito autonomo, volto a garantire non solo la veridicità dei dati, ma anche la regolarità e la coerenza delle modalità con cui essi vengono rappresentati.

La deroga per casi eccezionali

La deroga per casi eccezionali, prevista dall'art. 2423, comma 5, c.c., rappresenta uno degli indici più chiari della sovraordinazione delle clausole generali della rappresentazione veritiera e corretta rispetto a tutte le altre disposizioni del bilancio.

La norma stabilisce infatti che :

“se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

La *ratio* è chiara : la rappresentazione veritiera e corretta è talmente importante da prevalere su qualsiasi altra regola specifica del bilancio. Se l'applicazione di una norma contabile compromette tale rappresentazione, essa non deve essere applicata. Si tratta di una clausola tipica dei sistemi contabili di derivazione europea, in quanto il legislatore, pur dettando regole generali idonee nella maggior parte dei casi, non può escludere l'insorgere di situazioni eccezionali non previste, che rendano necessaria una deroga per assicurare la fedeltà della rappresentazione.

Effettivamente, ci si può chiedere se, nello stato patrimoniale o nella nota integrativa, sia possibile disapplicare una norma. La risposta è no, perché il margine di discrezionalità è in realtà minimo. L'unica area nella quale si può davvero ipotizzare un caso eccezionale che la legge non riesce a regolare ex ante – e che quindi richiede la disapplicazione della norma per trovare un trattamento contabile diverso – è quella dei criteri di valutazione. Le norme sui criteri di valutazione sono complesse : solo in casi effettivamente eccezionali la loro applicazione potrebbe non essere conforme a una rappresentazione veritiera e corretta. In definitiva, anche se la norma parla di “tutti gli articoli seguenti”, i criteri di valutazione sono l'unica area cui la disposizione si riferisce realmente.

Resta quindi da capire cosa siano questi “casi eccezionali”.

L'esempio tipico riguarda un terreno edificabile : due anni fa la società ha acquistato un terreno agricolo, che oggi è diventato edificabile. In bilancio il bene è ancora iscritto al costo storico del terreno agricolo, ma nel frattempo quel bene non è più lo stesso bene. Il problema, quindi, non dipende dal criterio in sé, ma dal fatto che il costo storico iscritto in bilancio si riferisce a un bene che non esiste più nella sua natura originaria. È veritiero un bilancio che continua a iscrivere un bene al costo storico agricolo quando il bene è diventato un terreno edificabile ? Ovviamente no.

Questo è un caso eccezionale, perché :

- da un lato, il bene ha cambiato natura ;
- dall'altro, la situazione riguarda solo quel terreno, di quella specifica società, e non una condizione generale del mercato o dell'impresa.

Ciò significa che tutti i casi che non presentano questa eccezionalità non rientrano nell'art. 2423 c.c. : solo situazioni davvero particolari, riferite a un bene specifico e non astrattamente prevedibili dal legislatore, possono rientrare nella deroga.

Ipotizziamo che il terreno agricolo sia iscritto a 100,000€ (costo storico) ed è diventato un'area edificabile : che a valore iscriviamo questo bene “nuovo” ? Si iscriverà il nuovo bene al *fair value* – in questo caso 1,000,000€ –, determinando un incremento di valore (e quindi un utile potenziale, non realizzato) – pari a 900,000€. Tale utile dovrà essere collocato in una riserva non distribuibile, poiché si tratta di un valore non ancora realizzato, incerto, razionalmente stimato. Questo in virtù del principio secondo cui l'utile non è distribuibile finché non è effettivamente realizzato. La nota integrativa dovrà spiegare in modo dettagliato la deroga, motivandone le ragioni e descrivendo gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Al di fuori di casi simili – estremamente rari –, si presume che le norme contenute negli artt. 2423-bis ss. c.c. siano conformi alle clausole generali dell'art. 2423, comma 2, c.c. La deroga, pertanto, ha portata applicativa estremamente limitata e deve essere utilizzata solo quando sia davvero necessario per garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

In conclusione, l'art. 2423, comma 5, c.c. sancisce in modo espresso la supremazia della rappresentazione veritiera e corretta su tutte le altre disposizioni contabili, confermando la centralità delle clausole generali nel sistema del bilancio d'esercizio.

5.6 CHIAREZZA

Anche la clausola generale della chiarezza, accantonati alcuni risalenti dubbi interpretativi, è da considerarsi distinta, autonoma ed equivalente rispetto alle clausole della veridicità e della correttezza. Il rispetto della chiarezza implica un'ordinata esposizione delle voci di bilancio, l'univocità e comprensibilità delle loro denominazioni e l'intelligibilità e completezza delle informazioni qualitative, in particolare quelle contenute nella nota integrativa. La clausola presuppone il raggiungimento di un livello informativo idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive di un fruitore medio, dotato di una media cultura contabile.

Occorre quindi evitare :

- formulazioni troppo sintetiche, prive di capacità esplicativa ;
- al contrario, un'eccessiva estensione dell'informativa, che finirebbe per compromettere la chiarezza e distrarre l'attenzione dai profili realmente rilevanti.

Ne consegue che un bilancio può essere considerato “veritiero e corretto” (cioè redatto utilizzando dati e criteri valutativi corretti e scelte razionali, pur nella soggettività delle stime contabili), ma risultare comunque illecito se :

- non contiene tutte le informazioni richieste dalla legge o quelle complementari necessarie ;
- oppure non consente la comprensibilità delle informazioni, salvo che la violazione sia priva di reale consistenza, puramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione.

La clausola della chiarezza trova concreta applicazione nelle norme che disciplinano gli schemi di bilancio : ordinata esposizione delle poste, raggruppamento, suddivisione, adattamento o introduzione di nuove voci. Si accompagna inoltre all'obbligo di fornire informazioni complementari (art. 2423, co. 3, c.c.), disposizione SARA CONTE

che afferma in modo esplicito la supremazia della chiarezza sulle norme successive, soprattutto quelle riferite agli schemi.

Ma cosa significa che il bilancio deve essere chiaro ? Per anni c'è stato un dubbio : la chiarezza ha lo stesso peso della verità e della correttezza ? Una parte della giurisprudenza riteneva di no : sosteneva che un mero vizio di chiarezza, in assenza di vizi di veridicità o correttezza, non potesse portare alla nullità della delibera. L'errore giuridico era evidente : se la chiarezza non fosse causa autonoma di nullità, si finirebbe per considerarla una clausola “disponibile”, rimessa alla volontà dei soci.

Questo orientamento è stato definitivamente superato con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2000 : una volta che il legislatore ha posto le tre clausole (veridicità, correttezza, chiarezza), esse devono essere considerate sullo stesso piano. Pertanto, anche un vizio di chiarezza da solo comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava proprio questo : il socio di minoranza aveva impugnato la delibera lamentando un vizio di chiarezza nella nota integrativa, relativo alla variazione di un importo rispetto all'anno precedente. Sebbene si trattasse di un vizio apparentemente banale, la Corte ha ritenuto che esso rendesse il bilancio non conforme alla legge. Per dichiarare un bilancio non conforme è sufficiente un vizio di chiarezza, che dal punto di vista giuridico è equivalente ai vizi di veridicità e correttezza.

Quando un bilancio può dirsi chiaro e quando, invece, non lo è ? Non esiste una norma di legge né un principio contabile che indichi un criterio preciso. La valutazione è, inevitabilmente, discrezionale.

Un giudice, per stabilire se un bilancio sia chiaro o meno, deve verificare che :

- non manchino informazioni, cioè che il bilancio sia redatto secondo gli schemi previsti ;
- le voci siano chiare, senza ripetizioni o denominazioni prive di senso, e quindi univoche ;
- la nota integrativa sia chiara, coerente e completa.

Non esiste un criterio imperativo o una soglia predefinita oltre la quale il bilancio debba considerarsi non chiaro. Il primo requisito rimane l'ordinata esposizione delle voci e l'univocità e comprensibilità delle loro denominazioni ; tuttavia, il vero fulcro della chiarezza è rappresentato dalla nota integrativa. Ed è qui che emergono le maggiori difficoltà : la nota integrativa contiene un elenco molto ampio di informazioni da fornire, ma manca qualsiasi parametro oggettivo per stabilire quando questa informativa sia “abbastanza” chiara o abbastanza completa. La maggior parte delle impugnazioni per vizi di chiarezza riguardano infatti vizi della nota integrativa, proprio perché è il documento in cui l'assenza, l'ambiguità o la scarsa intelligibilità delle informazioni si manifesta più facilmente.

In pratica, non esiste una soglia “numerica” o oggettiva che determini automaticamente il difetto di chiarezza. La dottrina ritiene che la valutazione debba essere condotta nell'ottica del fruitore medio, cioè un soggetto che non sia né completamente digiuno di contabilità, né un esperto tecnico. Il bilancio è chiaro se questo fruitore medio è messo in condizione di comprendere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Se ciò non avviene, il bilancio non è chiaro — e questo, da solo, basta a determinarne la nullità.

Informazioni complementari

L'art. 2423, comma 3, c.c. collega alla clausola della rappresentazione veritiera e corretta l'obbligo di fornire informazioni complementari, anche se, nella prassi, questo obbligo viene generalmente inteso come la più significativa implicazione del principio di chiarezza. La legge (art. 2423-ter, comma 3, c.c.) consente di inserire ulteriori voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi di bilancio. Ci si chiede allora qual è la portata effettiva di questo obbligo. La risposta è che esso rileva soprattutto nella redazione della nota integrativa, imponendo l'inclusione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dall'art. 2427 c.c.

L'organo amministrativo, quindi, non può limitarsi a “spuntare l'elenco” delle informazioni obbligatorie, ma deve svolgere una valutazione autonoma e sostanziale : se, in concreto, le sole informazioni richieste dalla legge non bastano a rendere il bilancio chiaro, veritiero e corretto, è tenuto ad aggiungerne altre, anche in assenza di specifiche richieste dei soci.

Le informazioni contenute nella nota integrativa non sanano, di regola, eventuali carenze degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), salvo nei casi in cui siano le stesse disposizioni di legge a non specificare la collocazione di una determinata informazione (come accade proprio nell'art. 2423, comma 3, c.c.).

Questa norma, infatti, stabilisce che, se le informazioni richieste dalle disposizioni sul bilancio non sono sufficienti a dare al bilancio il carattere di chiarezza, devono essere aggiunte quelle che meglio sopperiscono a tale lacuna. In altri termini, applicare formalmente le singole norme può non bastare; se il risultato complessivo non è chiaro, scatta l'obbligo di integrare. Si tratta di una disposizione molto importante, perché utilizzata spesso nelle impugnazioni di bilancio per vizi di chiarezza.

L'esempio classico è quello dei bilanci in forma abbreviata o "super abbreviata" :

- chi li redige tende a sfruttare al massimo la riduzione informativa concessa dalla legge;
- chi impugna sostiene che, in concreto, in quella specifica situazione fosse comunque necessario fornire informazioni complementari, facendo leva proprio sull'art. 2423, comma 3, c.c.

In questi casi, ciò che viene contestato non è la violazione di una singola norma specifica (perché magari tutte le informazioni "minime" richieste risultano formalmente presenti), ma il mancato adempimento dell'obbligo di fornire informazioni complementari. Per questo motivo, la norma va valutata con molta attenzione sia :

- in sede di redazione del bilancio, per capire se le informazioni previste "per legge" bastano davvero;
- in sede di lettura e controllo ex post, quando si valuta se ci sono i presupposti per un'impugnazione per vizio di chiarezza.

Rilevanza o materiality

L'art. 2423, comma 4, c.c. (introdotto dal d.lgs. 139/2015) esplicita il principio di rilevanza o materiality, prevedendo che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Il legislatore persegue due obiettivi :

1. alleggerire gli oneri contabili gravanti sulle imprese ;
2. incrementare la chiarezza del bilancio, evitando l'inclusione di informazioni che non influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori.

Operazioni o voci che, considerate singolarmente, risultano irrilevanti, devono comunque essere rappresentate se, unitamente ad altre di natura analoga, assumono rilevanza. La valutazione, quindi, non è solo quantitativa, ma anche qualitativa. Lo stesso comma chiarisce inoltre che "rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili": il principio di rilevanza riguarda solo la rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in bilancio, ma non incide sulla registrazione contabile. In contabilità devono comparire anche operazioni e importi irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Per evitare un uso abusivo del principio e preservare la chiarezza del bilancio, la legge impone di illustrare nella nota integrativa i criteri con cui è stata applicata la rilevanza. Non basta affermare genericamente che non sono state rappresentate "informazioni irrilevanti": è opportuno che la società predetermini una soglia quantitativa di rilevanza e la indichi nella nota integrativa (fermo restando che, in alcuni casi, anche importi inferiori a tale soglia possono comunque risultare rilevanti).

Le informazioni irrilevanti possono essere omesse, ma quando un'informazione può dirsi irrilevante?

È il caso, ad esempio, di un importo molto piccolo rispetto al totale o di un valore la cui incidenza non modifica in alcun modo la comprensione del bilancio. La soglia di rilevanza, ovviamente, cambia in base alle dimensioni della società: proprio per questo la norma richiede che siano le società a spiegare i criteri adottati. Infine, eventuali impugnazioni di bilancio o azioni di responsabilità degli amministratori fondate su voci irrilevanti sono normalmente destinate all'insuccesso: se la contestazione riguarda valori irrilevanti, manca l'interesse ad agire, requisito necessario per l'azione.

5.7 I PRINCIPI GENERALI

L'art. 2423-bis c.c., introdotto con il recepimento della Quarta Direttiva Contabile (Direttiva 78/660/CEE), contiene i principi generali di redazione del bilancio. Sono principi che non riguardano una specifica voce, ma l'intero bilancio, e attengono alla parametrizzazione dell'esercizio e delle sue componenti. Si collocano al di sotto delle clausole generali (veridicità, correttezza, chiarezza), che devono comunque essere rispettate per garantire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

I principi generali riguardano le valutazioni di bilancio e, trovandosi in posizione "intermedia", svolgono una duplice funzione:

- rappresentano la prima griglia applicativa delle clausole generali;
- sono sovraordinati ai criteri valutativi delle singole attività e passività, influenzandone dunque l'applicazione.

I principi generali sono i seguenti (con alcuni corollari individuati dall'OIC 11) :

- prospettiva della continuazione dell'attività (going concern) ;
- prudenza, realizzazione dell'utile e dissimmetria ;
- prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form) ;
- competenza ;
- continuità dei criteri di valutazione.

Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività : si presume che, nei successivi 12 mesi, la società non venga posta in liquidazione o liquidazione giudiziale. Se tale presupposto regge, il bilancio si redige secondo l'art. 2426 c.c. ; se invece ritengo che la società sarà messa in liquidazione, si deve redigere il bilancio di liquidazione. I criteri di liquidazione non sono indicati dal codice civile, ma derivano dai principi contabili nazionali. Il problema è stabilire quando abbandonare il principio di continuità.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da :

- soci,
- creditori,
- terzi o singoli danneggiati direttamente.

Nella pratica, la gran parte delle azioni è esercitata dai creditori, attraverso il curatore fallimentare in caso di insolvenza. Spesso l'insolvenza viene accettata tardivamente, e ciò è imputato alla condotta non diligente dell'amministratore, che interviene sul bilancio coprendo le perdite o gonfiando l'attivo per mantenere l'apparenza della continuità aziendale. Il curatore agisce quindi sostenendo che il danno ai creditori deriva dalla scelta dell'amministratore di non disapplicare il principio di continuità quando avrebbe dovuto farlo. Individuare il momento esatto in cui il principio andava abbandonato è questione tecnica, spesso rimessa alla valutazione del CTU, che deve ricostruire quando la continuità non era più sostenibile.

5.8 GOING CONCERN

I principi del going concern e della prudenza chiariscono che il bilancio d'esercizio deve rappresentare il valore di funzionamento del patrimonio sociale, e non quello di liquidazione.

La prudenza e il correlato principio di realizzazione dell'utile sono inoltre espressivi della funzione organizzativa che il bilancio d'esercizio assolve, oltre a quella informativa: nella legislazione europea il bilancio è infatti la base di riferimento del sistema di protezione dei creditori, fondato sulla nozione di capitale sociale. Going concern e prudenza si collocano in una posizione concettualmente sovraordinata rispetto agli altri principi generali di redazione.

Il profilo più problematico, soprattutto sul piano applicativo, riguarda l'accertamento della persistenza o meno della continuità aziendale. La verifica di questo presupposto richiede una valutazione da parte dell'organo amministrativo — doverosa anche ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. — basata contemporaneamente :

- su un'analisi storica,
- e su un apprezzamento prospettico della prevedibile evoluzione degli affari sociali.

Indicazioni rilevanti sulle circostanze che possono segnalare il venir meno della continuità aziendale si trovano nel Principio nazionale di revisione n. 570 (Continuità aziendale).

I principi si definiscono “generalì” perché non riguardano una singola voce, ma tutto il bilancio, e si riferiscono alla modalità con cui devono essere iscritti i valori delle diverse poste. Si collocano su un piano inferiore rispetto alle clausole generali (veridicità, correttezza e chiarezza): anche quando si disapplica una norma specifica per ragioni di rappresentazione veritiera e corretta, i principi generali devono comunque essere rispettati.

Nel codice civile esiste un'unica norma che parla esplicitamente del bilancio di liquidazione : l'art. 2490 c.c., il quale si limita a stabilire che, durante la liquidazione, il bilancio deve essere redatto tenendo conto dello stato di liquidazione, senza precisare altro. Ciò significa che molte poste devono essere valutate secondo il valore di liquidazione (ossia il valore che si presume di incassare vendendo quel bene). Alcune attività immateriali, come l'avviamento, non hanno senso nel bilancio di liquidazione e non vanno iscritte.

Per valutare se esiste o meno la prospettiva di continuazione dell'attività, l'amministratore deve essere pienamente consapevole delle proprie responsabilità : è lui che deve stabilire se la società sarà in grado di proseguire l'attività nei prossimi 12 mesi. Un amministratore diligente deve predisporre documenti che guardano al futuro (anche se non espressamente menzionati dalla legge), come un piano finanziario. Deve inoltre analizzare l'andamento passato della società e, sulla base di indici di bilancio, formulare previsioni credibili per il futuro. Come detto, il profilo più problematico è l'accertamento della persistenza della continuità aziendale.

La verifica richiede una valutazione fondata sia :

- su un'analisi storica ;
- sia su un'analisi prospettica della prevedibile evoluzione degli affari sociali.

Indicazioni rilevanti sui segnali del possibile venir meno del going concern sono contenute nel Principio di revisione nazionale n. 570 (Continuità aziendale). U

In termini pratici, quando deve essere abbandonato il principio di continuità aziendale ? La disapplicazione del going concern è necessaria quando, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'approvazione del progetto di bilancio, la liquidazione appare l'esito più probabile a breve termine. È irrilevante che vi sia già o meno una formale delibera di messa in liquidazione (nonostante l'OIC 5 preferisca questo riferimento formale con qualche temperamento). In quel momento, l'amministratore deve disapplicare il going concern e redigere il bilancio secondo criteri di liquidazione.

Art 2486 c.c. – Poteri degli amministratori

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

3. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

4. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

- Comma 1. Quando si verifica una causa di scioglimento, occorre attendere l'avvio formale della liquidazione e, nel frattempo, gli amministratori devono conservare il patrimonio sociale in vista dell'inizio della fase liquidatoria.
- Comma 2. Se l'amministratore dolosamente distrugge valore del patrimonio, cioè non agisce ai fini della sua conservazione dopo il verificarsi della causa di scioglimento, incorre in responsabilità. Quando tale responsabilità è accertata ai sensi del secondo comma, si applica il principio del netto patrimoniale : si guarda alla perdita di patrimonio netto determinata dalla condotta dell'amministratore.
- Comma 3. Il danno derivante dalla violazione di questo articolo si calcola facendo riferimento al patrimonio netto :
 - si prende il patrimonio netto esistente alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o alla data di apertura della liquidazione giudiziale) ;
 - lo si compara con il patrimonio netto alla data dello scioglimento della società.
 La differenza rappresenta il danno imputabile all'amministratore. La data di riferimento fondamentale è, quindi, quella dello scioglimento.

Per quanto riguarda il going concern, l'orizzonte temporale per valutare la continuità aziendale è quello dei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. La valutazione deve basarsi sulle evidenze storiche e previsionali disponibili alla data di chiusura, ma occorre considerare anche gli eventi successivi, fino all'approvazione del bilancio, se rappresentano indicatori rilevanti del venir meno della continuità.

Rimane dubbio se la disapplicazione del principio di continuità richieda la formale messa in liquidazione. L'OIC 5 (Bilanci di liquidazione) privilegia questa lettura, pur con temperamenti. È però preferibile ritenere che il going concern debba essere abbandonato quando, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'approvazione del progetto di bilancio, la liquidazione risulta l'esito più probabile a breve termine — a prescindere dalla formale adozione della delibera di messa in liquidazione.

Il principio contabile sul going concern aderisce formalmente a una soluzione, ma in molti casi richiede di applicare una soluzione opposta. La norma parla infatti di “prospettiva della continuazione dell'attività”, il che sposta il momento della valutazione prima della formale messa in liquidazione. La soluzione preferibile è chiara : quando è probabile che, nei successivi 12 mesi, la società non continui l'attività, il principio deve essere disapplicato.

- Significato del principio : il bilancio deve riflettere un'impresa in funzionamento, non in liquidazione.
- Implicazione del principio : adotta criteri di valutazione “di funzionamento”, non di liquidazione.
- Responsabilità degli amministratori : sono loro a dover valutare tempestivamente se la società è in grado di proseguire l'attività nei successivi 12 mesi.
- Soluzioni interpretative : quando il principio viene disapplicato, si passa ai criteri di liquidazione (individuati non dalla legge, ma dai principi contabili nazionali, in particolare OIC 5).

Un esempio tipico riguarda la liquidazione in blocco : si sceglie questa strada quando si ritiene di poter incassare di più vendendo l'azienda come complesso unitario, valorizzandone l'avviamento – cosa che, a sua volta, presuppone una continuità minima dell'attività sino alla vendita.

Accanto al valore di funzionamento, però, interessa anche conoscere il valore di realizzo dell'azienda : durante la liquidazione i soci possono solo sperare di recuperare quanto possibile. Nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione si darà conto delle aspettative di realizzo dei valori in caso di vendita in blocco.

5.9 PRUDENZA

Il principio di prudenza ha una duplice valenza :

1. è un canone generale al quale devono conformarsi tutte le scelte del redattore del bilancio in tema di valutazione e iscrizione delle componenti patrimoniali e reddituali (in generale, adottare un atteggiamento neutrale, senza essere ingiustificatamente ottimista né l'esatto opposto) ;
2. è una sintesi concettuale di regole specifiche volte ad evitare che il bilancio :
 - esponga utili stimati ma non realizzati ;
 - ometta di rilevare perdite stimate ma probabili.

In questa seconda dimensione, la prudenza si estrinseca nei sottoprincipi di realizzazione dell'utile e dissimmetria (utile solo se realizzato ; perdite anche se solo probabili), in forza dei quali :

- Gli **utili** sono rilevabili in bilancio solo se realizzati. Il legislatore non usa il concetto di realizzazione finanziaria (incasso), ma quello di realizzazione economica : ciò che conta è che il bene esca dal patrimonio tramite un negozio con un terzo, facendo maturare un diritto di credito (ad esempio una vendita con pagamento dilazionato). Un utile "probabile" – come l'incremento di valore di un terreno agricolo diventato edificabile – non è realizzato e, infatti, non è distribuibile. Questa categoria esiste ma è irrilevante in chiave di distribuzione.
- Le **perdite** devono essere considerate anche quando soltanto probabili. Caso tipico : una controversia con l'Agenzia delle Entrate che contesti IVA evasa. Le spese che si prevedono di sostenere in caso di soccombenza devono essere iscritte nei fondi rischi (perché la perdita ha probabilità > 50%).
- L'adozione del **costo storico** è una diretta conseguenza del principio di prudenza : salvo casi eccezionali, il risultato del conto economico — basato sul costo storico — è l'utile distribuibile.

Proprio guardando alla differenza tra la rilevazione degli utili e quella delle perdite si coglie perfettamente il principio di dissimmetria : gli utili possono essere iscritti solo quando sono certi e realizzati, mentre le perdite devono essere rilevate anche quando sono solo probabili. È quindi una dissimmetria strutturale tra utili e perdite, coerente con la logica prudenziale del bilancio. Inoltre, salvo casi eccezionali, l'iscrizione di un bene al costo storico implica quasi automaticamente l'assenza di utili non realizzati : il costo storico è infatti una diretta conseguenza del principio di prudenza, che evita di contabilizzare incrementi di valore non ancora realizzati economicamente.

La prudenza non può giustificare svalutazioni arbitrarie o eccessive che portino a una sottovalutazione del patrimonio. Inoltre, quando esistono più criteri di valutazione, la prudenza non impone di scegliere sempre quello che produce il valore più basso : tutti i criteri indicati dal legislatore si presumono di per sé conformi al principio di prudenza. Per quanto riguarda i fondi rischi, l'obbligo di iscrizione esiste (art. 2424-bis, co. 3 c.c.) solo quando la perdita futura è probabile (probabilità > 50%). In generale, la prudenza influenza tutte le scelte del redattore : gli amministratori devono seguire un processo decisionale motivato, fondato su evidenze e fonti informative affidabili. Quando necessario, possono (e spesso devono) ricorrere all'opinione di esperti esterni.

5.10 COMPETENZA

Il principio di competenza è strettamente connesso al principio di realizzazione dell'utile e, insieme ad esso, prescrive che il bilancio d'esercizio sia redatto secondo il criterio della competenza economica, e non secondo il criterio "di cassa". Ciò significa che devono essere imputate all'esercizio tutte le componenti di reddito che si sono concretizzate nel corso dello stesso sul piano economico-giuridico, indipendentemente dal momento in cui si verificano le relative manifestazioni finanziarie.

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c. non definisce il momento di competenza, rinviando ai principi contabili, secondo i quali i ricavi derivanti da vendita di beni o prestazioni di servizi devono essere rilevati quando :

- il processo produttivo dei beni o servizi è completato, e
- lo scambio è avvenuto.

In linea teorica, il momento dello scambio coincide con il trasferimento della proprietà : il ricavo si rileva in quel giorno. Tuttavia, vi sono molti casi in cui non è affatto chiaro quando il ricavo debba essere rilevato. Esempi tipici :

- vendita di cosa futura → l'effetto traslativo si produce quando la cosa viene ad esistenza ;
- vendita di cosa generica → occorre verificare quando la cosa viene individuata ;
- vendita con riserva di proprietà → il problema è stabilire quando passano rischi e benefici.

Di fronte a questi casi, non basta la lettura civilistica : serve una valutazione anche economica.

Quando lo scambio materiale del bene precede il trasferimento formale della proprietà, la domanda da porsi è : quando passano rischi e benefici ?

- Nel leasing finanziario i rischi e i benefici sono a carico dell'utilizzatore, e il ricavo viene iscritto quando il bene esce economicamente dal patrimonio del concedente.
- Per la vendita con riserva di proprietà, il ricavo va rilevato al momento della consegna, perché è in quel momento che si trasferiscono i rischi e i benefici.

In generale, la rilevazione dei ricavi è la parte più problematica del principio di competenza proprio perché richiede un'analisi contrattuale puntuale : bisogna ricostruire caso per caso quando si produce l'effetto economico-giuridico.

- Il rapporto tra preliminare (art. 1351 c.c.) e definitivo (art. 1470 ss. c.c.) : il preliminare crea solo un'obbligazione a contrarre : non è il momento di passaggio dei rischi e dei benefici.

La competenza si perfeziona con il definitivo, quando il bene effettivamente esce dal patrimonio del venditore.

Un ricavo è realizzato anche quando non è stato ancora incassato l'importo corrispondente : la realizzazione e la competenza sono infatti economiche, non finanziarie.

Di conseguenza, un utile può essere pienamente "realizzato" anche se non esiste ancora la relativa liquidità. È perfettamente possibile che una società presenti un patrimonio netto elevato ma scarsa liquidità, proprio perché gli utili maturati non sono stati ancora riscossi ; per la società è generalmente più conveniente rilevare il ricavo subito (mentre nella vendita di cosa futura accade l'opposto). Una volta stabilito quando il ricavo deve essere rilevato, i costi seguono, poiché si applica il meccanismo della correlazione costi/ricavi.

La domanda chiave diventa quindi : qual è il momento in cui devo rilevare il ricavo quando alla consegna del bene non corrisponde ancora il trasferimento della proprietà (o del possesso) ? La risposta dipende, come visto, dal momento in cui si trasferiscono rischi e benefici, e non dal mero trasferimento formale della proprietà. Il criterio di imputazione varia a seconda della natura dei costi:

- Costi correlati a ricavi determinati :
devono essere rilevati nell'esercizio cui appartengono i ricavi cui si riferiscono. In questo caso è possibile la capitalizzazione del costo, con ripartizione dello stesso lungo il periodo in cui verranno realizzati i ricavi correlati.
- Costi non correlabili direttamente ai ricavi (ad es. spese generali) :
sono rilevati nell'esercizio in cui vengono sostenuti, perché non è possibile legarli a un ricavo specifico.

Il principio di competenza impone non solo di registrare le perdite manifestatesi nell'esercizio, ma anche gli oneri e le perdite certe o "probabili" che sono imputabili a fatti o eventi avvenuti durante l'esercizio, anche se la loro manifestazione concreta avverrà in un periodo successivo. In questi casi occorre procedere all'iscrizione di fondi del passivo, così da attribuire correttamente tali componenti negativi all'esercizio cui appartengono.

Il principio di competenza impone inoltre di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura, purché la conoscenza intervenga prima dell'approvazione del progetto di bilancio.

Ciò accade perché il momento della conoscenza dell'evento non può incidere sul momento della sua rilevazione : se il fatto è avvenuto nell'esercizio, appartiene a quell'esercizio, anche se scoperto dopo. La

norma non richiede invece di considerare nel bilancio fatti avvenuti nell'esercizio successivo : in quel caso si tratta di eventi non di competenza dell'esercizio chiuso.

La disciplina si applica anche ai proventi di competenza dell'esercizio precedente ma conosciuti soltanto dopo la sua chiusura : la loro rilevazione non costituisce alcuna deroga ai principi di prudenza e competenza, perché quei proventi appartengono comunque all'esercizio in cui il fatto economico si è verificato.

5.11 SUBSTANCE OVER FORM

Art 2423-bis c.c. – Principi di redazione del bilancio

1. *Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi :*

- 1) *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ;*
- 1-bis) *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto ;*
- 2) *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio ;*
- 3) *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ;*
- 4) *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo ;*
- 5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*
- 6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.*

2. *Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.*

Con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE tramite il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stato introdotto, nell'art. 2423-bis c.c., comma 1, il nuovo n. 1-bis, secondo cui : *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*. Contestualmente è stato eliminato dal comma 1 il precedente inciso — introdotto con la riforma del diritto societario del 2003 — secondo cui la valutazione delle voci doveva tener conto della “funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo”. La norma oggi vigente chiarisce la reale portata del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*) nella disciplina codicistica dei conti annuali. Cosa si intende, effettivamente, per “sostanza” del contratto ? Il riferimento alla “sostanza” riguarda l'operazione o il contratto (es. nel leasing la sostanza si concretizza in un contratto che ha una funzione equivalente a quella del mutuo, è un contratto di finanziamento dove il bene resta nella società di leasing per garanzia ; la forma invece consiste nel fatto che la vendita si realizza quando l'utilizzatore paga il canone) non la singola voce dell'attivo o del passivo ; permangono tuttavia incertezze su quali siano, oltre ai casi espressamente previsti dal codice, le situazioni in cui il principio deve trovare applicazione : questo può comportare comportamenti non uniformi o addirittura abusivi, con effetti negativi sulla chiarezza e sulla comparabilità dei bilanci.

Esistono comunque alcuni punti fermi :

- all'interno del codice civile sopravvivono disposizioni (come quelle sui contratti di leasing) che impongono trattamenti contabili in contrasto con il principio della sostanza sulla forma ;
- non è possibile estendere il principio a ipotesi in cui esso è previsto dagli IAS/IFRS : il sistema nazionale non può “importare” automaticamente le applicazioni tipiche dei principi internazionali ;
- il principio si applica anche al di fuori delle ipotesi di deroga ex art. 2423, comma 5, c.c. : quindi opera a monte e non solo nei casi eccezionali.

Art. 2424-bis c.c. – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. *Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.*

2. *Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.*
3. *Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.*
4. *Nella voce : "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.*
5. *Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.*
6. *Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.*
7. *Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.*
8. *Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.*

Prendiamo in considerazione l'art. 2424-bis, comma 5, c.c., che riguarda i contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Esempio : la società A vende un bene a B, e B, nel momento stesso in cui lo acquista, è già obbligato a rivenderlo ad A a una data futura, spesso a un prezzo maggiore. Che senso ha un'operazione del genere ?

Le ragioni possono essere diverse :

1. A ha bisogno di liquidità e B accetta di fornirla, ma solo a condizione di ricevere un importo maggiore alla retrocessione : nella sostanza, siamo di fronte a un finanziamento garantito dal bene, mascherato da doppia vendita.
2. B ha bisogno del bene solo temporaneamente, per esercitare un certo diritto sociale o raggiungere una soglia partecipativa (es. il 2% in una terza società). Ottiene le azioni da A, le utilizza per quel periodo e poi le retrocede. Anche qui, la forma è quella di una compravendita, ma la sostanza è un prestito temporaneo.

In entrambi i casi, la forma giuridica è una doppia vendita, ma la sostanza economica è totalmente diversa : non c'è una vera alienazione. Per questa ragione, l'art. 2424-bis è un esempio diretto di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form). Se si seguisse la forma, il bene dovrebbe :

- uscire dal patrimonio di A,
- entrare in quello di B,
- e poi ritornare ad A.

Ma la sostanza economica dice altro : il bene non esce mai realmente dal patrimonio di A, perché l'operazione non ha effetti economici di una vendita, ma di un finanziamento o di un prestito. Questo è esattamente il senso del principio : il bilancio deve rappresentare ciò che l'operazione è davvero dal punto di vista economico.

Il caso del leasing finanziario : quando la forma prevale sulla sostanza (per legge)

Si potrebbe pensare che anche il leasing finanziario sia una tipica applicazione del substance over form : nella realtà economica, infatti, i rischi e benefici passano immediatamente all'utilizzatore, e il leasing è una operazione di finanziamento, non una locazione. Tuttavia, l'art. 2424 c.c. ("Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle in locazione finanziaria") impone la rappresentazione secondo la forma : il bene resta iscritto nel bilancio della società di leasing, anche se la sostanza economica direbbe il contrario. Questo è un caso in cui la forma prevale sulla sostanza per scelta del legislatore. È una deviazione esplicita dal

principio generale, e non ha una giustificazione giuridica convincente : con tutta probabilità, si tratta di una disciplina frutto di scelte politiche o pressioni di settore.

In definitiva :

- principio generale → prevale la sostanza sulla forma ;
- eccezione speciale (leasing) → la legge impone la prevalenza della forma.

Al di fuori del leasing, il principio della sostanza si applica sempre.

Quando va applicato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ? In generale, il principio si applica ogni volta che :

1. la legge lo richiede espressamente ;
2. lo richiedono i principi contabili (nazionali o internazionali applicabili) ;
3. lo richiede la valutazione dell'amministratore, quando non vi sono indicazioni specifiche.

Un altro esempio : **contratti con facoltà di retrocessione o partecipazioni con opzioni incrociate**. Un caso molto frequente riguarda i contratti aventi a oggetto partecipazioni sociali con opzioni reciproche :

- A vende la partecipazione a B,
- B ha un'opzione put per rivenderla ad A,
- A ha un'opzione call per ricomprarla da B.

La forma è quella di una vendita, ma la sostanza dice che :

- l'operazione è un finanziamento garantito o una temporanea attribuzione di diritti ;
- il ritorno della partecipazione ad A è praticamente certo, anche se non giuridicamente obbligato.

In questi casi si può applicare per analogia lo stesso criterio dell'art. 2424-bis : se la sostanza economica dell'operazione non è una vendita, la partecipazione deve restare nel bilancio del soggetto che ne mantiene realmente rischi e benefici.

5.11 CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c. stabilisce il principio di continuità dei criteri di valutazione, secondo cui i criteri utilizzati in un esercizio non possono essere modificati in quello successivo, salvo la facoltà di deroga prevista — in casi eccezionali — dal comma 2 della stessa norma. L'ambito applicativo di questo principio è molto circoscritto : riguarda solo le ipotesi in cui il codice civile permette una scelta tra criteri alternativi per la valutazione di alcune categorie di attività (tipicamente, le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate : costo storico vs patrimonio netto).

Finalità del principio :

- preservare la comparabilità dei bilanci relativi ai diversi esercizi ;
- evitare che il redattore del bilancio possa alterare il risultato scegliendo ogni anno il criterio più conveniente.

Infatti, secondo il codice civile, in quasi tutte le poste del bilancio il criterio non è scelto, ma imposto: la vera libertà di scelta esiste solo per le partecipazioni immobilizzate, ed è limitata. Si può passare dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto, ma il ritorno indietro è ammesso solo in casi particolari, gli stessi che consentono la scelta iniziale. La portata reale del principio è quindi limitata, proprio perché i casi in cui è possibile scegliere tra criteri alternativi sono pochi.

Quanto ai "casi eccezionali", un esempio tipico è quello di un gruppo nel quale alcune partecipazioni sono valutate al patrimonio netto e vengono poi vendute a un gruppo che utilizza il costo storico. Il mutamento diventa necessario per garantire un sistema valutativo coerente. Si tratta, comunque, di casi meno estremi rispetto a quelli previsti dall'art. 2423, comma 2, c.c. (deroga per casi eccezionali legati alla rappresentazione veritiera e corretta).

Il principio di continuità riguarda solo il mutamento dei criteri di valutazione, non delle modalità applicative del criterio.

Esempi di modalità applicative :

- criteri di imputazione dei costi comuni nel calcolo del costo di produzione ;
- modalità di calcolo del presumibile valore di realizzo dei crediti.

Il principio contabile OIC 29 distingue tra:

- a) principi contabili (criteri di valutazione), che non possono essere cambiati liberamente ;
- b) stime contabili, che rappresentano il modo in cui il criterio viene applicato e possono (e talvolta devono) essere modificate.

Una stima è il modo concreto con cui applico il criterio : es. LIFO e FIFO non sono criteri contabili autonomi, ma stime del costo storico.

Esempi :

- una banca che rivaluta i crediti ipotecari man mano che prosegue l'asta modifica le stime, non il criterio;
- un'impresa che passa dal FIFO al LIFO per maggiore attendibilità sta modificando una stima, non il criterio del costo storico.

I cambiamenti di stime sono ammessi e spesso obbligatori, perché devono riflettere la migliore informazione disponibile. Producono effetti solo per il futuro e non richiedono la revisione dei bilanci passati.

Il “caso eccezionale” consiste nell'esigenza di ottenere una migliore rappresentazione della situazione aziendale, semplificando il trattamento contabile e ottenendo maggiore aderenza del nuovo criterio alla realtà, anche se il vecchio criterio non era incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Dato che anche il mutamento delle stime contabili può incidere sensibilmente sul risultato d'esercizio e sulla comparabilità dei bilanci, la motivazione del cambiamento e i suoi effetti devono essere illustrati nella nota integrativa.

CAPITOLO 6. BILANCIO E IAS/IFRS

6.1 LA PREVALENTE FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONFORME AI PRINCIPI IAS/IFRS

Funzione informativa secondo IAS 1 e Framework

Secondo IAS 1 e il Conceptual Framework, il bilancio ha una finalità essenzialmente informativa. Esso fornisce indicazioni su :

- la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni ;
- l'andamento economico dell'esercizio ;
- informazioni utili a un'ampia platea di utilizzatori (investitori, creditori, dipendenti, clienti, pubblico), affinché possano assumere decisioni economiche.

Questa impostazione coincide solo formalmente con l'art. 2423 c.c. : nel sistema IAS/IFRS il bilancio non è orientato alla determinazione dell'utile distribuibile, ma alla massima utilità informativa.

Capacità previsiva dell'informazione IAS/IFRS

Attraverso l'analisi dei dati passati, le informazioni fornite dal bilancio consentono di stimare :

- i flussi finanziari futuri ;
- le esigenze di finanziamento, i profitti e i cash flow prospettici ;
- la liquidità nel breve periodo e la solvibilità nel lungo periodo.

Il conto economico consente inoltre di valutare la redditività e l'efficacia nell'impiego delle risorse, presenti e da acquisire.

Le due nozioni di capitale nel Framework

Il Framework distingue due concezioni di capitale :

- Capitale finanziario → risorse investite ; denaro immesso nel patrimonio sociale.
- Capitale fisico → insieme delle risorse impiegate dall'impresa nell'attività ; capacità operativa.

La nozione prescelta incide su :

- il concetto di conservazione del capitale ;
- i criteri di valutazione (fair value o costo storico) ;
- il calcolo dell'utile.

Collegamento capitale–utile

- a) Con riferimento al capitale monetario, si realizza utile quando l'ammontare complessivo delle attività a fine periodo supera quello iniziale (al netto di dividendi e apporti).
- b) Con riferimento al capitale fisico, l'utile corrisponde all'aumento della capacità produttiva tra inizio e fine esercizio.

La conseguenza è evidente :

- capitale fisico → richiede valori di mercato ;
- capitale monetario → consente costo storico.

Funzione di protezione del capitale sociale e fair value

La disciplina UE/italiana tutela il capitale sociale attraverso il bilancio ; gli IAS/IFRS, invece, introducono il fair value, da cui derivano utili non realizzati. Questi utili sono incompatibili con la funzione di protezione del capitale, motivo per cui il bilancio IAS/IFRS non può determinare l'utile distribuibile. Di conseguenza :

- perde centralità il principio di prudenza e la dissimmetria basata sul costo storico ;
- l'attenzione si sposta sulla situazione patrimoniale e sul valore corrente delle attività.

Funzione informativa secondo il Framework IAS/IFRS

L'obiettivo primario del bilancio è informare gli investitori azionari, consentendo loro di :

- decidere se acquistare, vendere o mantenere i titoli ;
- valutare la capacità della società di generare dividendi.

Le informazioni sono utili anche per creditori, fornitori, dipendenti, clienti e pubblico, ma la gerarchia delle esigenze è chiara : soddisfare gli investitori significa soddisfare la maggior parte degli altri utilizzatori.

Teleologia e armonizzazione

Il bilancio IAS/IFRS :

- non ha la funzione di calcolare il reddito distribuibile ;
- privilegia la rappresentazione della situazione patrimoniale tramite fair value, per guidare le scelte di investimento ;
- ritiene non necessari i criteri prudenziali del costo storico.

Questa impostazione è coerente con il progetto europeo di armonizzazione contabile, fondato su :

- un set unico di principi per un'informativa uniforme ;
- la creazione di un mercato dei capitali integrato a livello UE (e potenzialmente globale).

6.2 LE CLAUSOLE E I PRINCIPI GENERALI : IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Gerarchia dei principi IAS/IFRS

Quali sono le principali differenze tra il codice civile e i principi contabili internazionali ? La più evidente è che gli IAS/IFRS attribuiscono al bilancio una funzione esclusivamente informativa, mentre il codice civile collega al bilancio anche la determinazione dell'utile distribuibile e la tutela del capitale sociale.

Negli IAS/IFRS la clausola generale è quella della rappresentazione attendibile e fedele (IAS 1), concetto che coincide sostanzialmente con la "veridicità–correttezza" dell'art. 2423 c.c. A differenza del codice civile, però, IAS 1 contiene una overriding rule: *se un principio impedisce la rappresentazione fedele, si può derogare al principio stesso*. Questa è la prima grande differenza strutturale.

Sotto la clausola generale si collocano i principi di redazione di livello intermedio, ricavati dal Framework e da IAS 1 :

- Underlying assumptions : competenza + going concern (principi sovraordinati).
- Qualitative characteristics : comprensibilità, significatività, comparabilità, attendibilità.
 - dentro l'attendibilità : prudenza, neutralità, sostanza sulla forma.

Solo al livello più basso troviamo la parte "operativa" : gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle singole poste, che sono subordinati ai livelli superiori.

Competenza vs prudenza nei due sistemi

Qui sta una delle differenze concettuali più forti.

Nel codice civile :

- la prudenza prevale sulla competenza,
- esiste una chiara dissimmetria utili/perdite,
- l'utile è rilevabile solo se realizzato,
- si usa il costo storico come criterio principale.

Negli IAS/IFRS accade l'opposto :

- la competenza è sovraordinata alla prudenza,
- la prudenza viene ridotta a semplice canone generale,

- non esiste un principio di realizzazione dell'utile,
- il fair value impone di rilevare anche utili non realizzati.

Questa impostazione mostra chiaramente la gerarchia dei principi : la competenza domina, la prudenza viene svalutata e gli IAS/IFRS privilegiano una rappresentazione più vicina ai valori correnti.

Prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*)

Negli IAS/IFRS il principio ha ruolo centrale, perfettamente coerente con la finalità informativa del bilancio :

- il bilancio è fedele solo se le operazioni sono rilevate secondo la loro sostanza economica,
- e non secondo la forma giuridica.

Il Framework tratteggia un concetto volutamente elastico : la sostanza si individua caso per caso.

Rispetto alla disciplina nazionale, la differenza è evidente :

- il codice civile attribuisce maggiore peso alla forma legale dell'operazione e ai criteri prudenziali ;
- gli IAS/IFRS, al contrario, applicano la sostanza sulla forma in modo talmente esteso da produrre, talvolta, anche risultati controintuitivi (esempio tipico : contabilizzazione del leasing finanziario secondo la sostanza).

Nonostante ciò, non c'è dubbio che nella logica dei principi internazionali la sostanza prevalga sistematicamente sulla forma, anche in casi in cui la disciplina nazionale non lo consentirebbe.

Business Combinations (IFRS 3)

Tutte le aggregazioni tra società indipendenti sono trattate come “business combination”, a prescindere dalla loro veste giuridica. Questo determina un contrasto con il diritto nazionale, dove fusione, conferimento, ecc. generano trattamenti contabili diversi.

- Reverse acquisition : la società “acquirente” sul piano giuridico può risultare acquisita sul piano contabile se, dopo lo scambio di azioni, il controllo spetta ai soci dell'altra parte.
Esempio: conferimento d'azienda con aumento di capitale tale da far detenere la maggioranza ai conferenti → si contabilizza come se fosse la conferitaria ad essere “acquisita”.

Si tratta di una dimostrazione pratica della prevalenza della sostanza sulla forma e della distanza fra la logica IAS/IFRS e le norme italiane/UE in tema di bilancio.

6.3 L'IRRILEVANZA DEI PRINCIPI DI REALIZZAZIONE E DI DISSIMMETRIA ; IL DIVERSO RILIEVO DEL PRINCIPIO DI PRUDENZA

Prudenza, competenza & performance complessiva

Negli IAS/IFRS il principio di prudenza è molto ridimensionato : diventa una semplice cautela in caso di incertezza, volta ad evitare sopravvalutazioni di attività/ricavi e sottovalutazioni di passività/costi.

Scompaiono le sue tradizionali estrinsecazioni tecniche — principio di realizzazione e principio di dissimmetria — e viene superata l'impostazione in cui prudenza, realizzazione e dissimmetria governavano le valutazioni di bilancio.

Poiché il bilancio IAS/IFRS ha solo una funzione informativa, esso non mira a calcolare l'utile distribuibile né a tutelare il capitale sociale. Cade dunque il nesso prudenza—conservazione del capitale. Il costo storico, tipico della prudenza, viene parzialmente sostituito dal fair value, che consente di rilevare variazioni di valore anche non realizzate e rende il bilancio più utile agli investitori.

Gli IAS/IFRS puntano a rappresentare la performance complessiva dell'impresa : non solo gli utili generati tramite scambi con terzi, ma il reddito totale prodotto.

Il fair value, espressione del valore economico corrente del patrimonio, è ritenuto più informativo per il mercato. Il risultato è chiaro :

- la competenza economica prevale, mentre la prudenza rimane solo un canone generale, non più il principio guida.

Non esiste, negli IAS/IFRS, un principio secondo cui si possono iscrivere in bilancio solo gli utili realizzati : il fair value è infatti un criterio di valutazione che impone di adeguare, alla fine dell'esercizio, il valore del bene al valore di mercato.

Se, ad esempio, il fair value iniziale è 100 e poi sale a 110 (+10 utili non realizzati) e successivamente a 130 (+20 utili non realizzati), è evidente che, se i principi contabili internazionali prevedono questo criterio, non possono al tempo stesso attribuire un ruolo al principio di realizzazione. Il fair value, di per sé, è una deroga strutturale al principio di realizzazione dell'utile. La conseguenza è che la prudenza, pur essendo nominata nei principi internazionali, non ha il significato che ha nel c.c. :

- non esiste una previsione che affermi che gli utili devono essere realizzati ;
- non compare il principio di dissimmetria.

Se la prudenza pesa meno, assume invece maggiore rilevanza il principio di competenza. Nel sistema IAS/IFRS ciò che conta è che il bilancio rappresenti il valore di competenza maturato dalla società (competenza > prudenza) : se una parte di utile non è realizzata ma è di competenza dell'esercizio, il maggior valore derivante dall'aumento del fair value entra comunque nel bilancio, anche se non è stato realizzato.

In altre parole, se leggo un bilancio redatto secondo il codice civile, ciò che vedo sono solo gli utili realizzati ; se leggo un bilancio secondo gli IAS/IFRS, troverò sia utili realizzati sia utili non realizzati, che invece non comparirebbero in un bilancio civilistico. Il vantaggio è informativo : entrambe le categorie di utili permettono di valutare come hanno operato gli amministratori, ad esempio osservando quanto sia aumentato il valore di un investimento da loro effettuato.

La seconda grande differenza riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma. Questo principio è affermato sia nel codice civile sia negli IAS/IFRS, ma la sua incidenza è molto diversa nei due sistemi: nei principi contabili internazionali il suo peso è nettamente maggiore. Nel codice civile, infatti, esistono casi in cui la sostanza dovrebbe prevalere sulla forma, ma non può prevalere ; l'esempio tipico è il leasing, dove la disciplina impone di seguire la forma giuridica e non la sostanza economica. Vi sono poi altri casi in cui, pur senza divieti espressi, la sostanza non può comunque essere applicata.

Un esempio significativo riguarda la fusione. Si consideri una fusione per incorporazione in cui A (piccola società) incorpora B (società più grande); A e B sono indipendenti. Dal punto di vista giuridico, A è l'unica società sopravvissuta : acquisisce il patrimonio di B e attribuisce ai soci di B azioni sulla base del rapporto di cambio, determinando così l'aumento di capitale di A. La forma è chiara : A incorpora B. Tuttavia, nella sostanza, occorre considerare un dato :

- l'aumento di capitale necessario a remunerare i soci di B può essere così elevato che gli ex soci di B divengono i soci di maggioranza di A, mentre i vecchi soci di A restano in minoranza.

Per il diritto societario italiano questo fatto è irrilevante, perché prevale la forma giuridica dell'operazione : A è l'incorporante, B è l'incorporata, e il bilancio riflette la fusione come tale. Se però A applica i principi contabili internazionali, il bilancio deve tener conto della sostanza economica dell'operazione: dopo la fusione, A è controllata dai vecchi soci di B. Secondo IFRS 3, dunque, la fusione va contabilizzata all'opposto :

- giuridicamente A incorpora B,
- contabilmente si tratta di una reverse acquisition, e si rappresenta come se B fosse l'incorporante, perché nella sostanza i suoi soci assumono il controllo di A.

Questo è un caso emblematico :

- secondo il codice civile, la fusione si contabilizza esattamente per ciò che è nella forma;
- secondo gli IAS/IFRS, la fusione si contabilizza secondo la sostanza economica, applicando un principio di sostanza sulla forma con un peso molto maggiore rispetto alla disciplina nazionale.

CAPITOLO 7. ELEMENTI PATRIMONIALI

7.1 GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ISCRIVIBILI IN BILANCIO

La definizione dello schema di stato patrimoniale e delle relative voci non basta, da sola, a individuare quali elementi patrimoniali siano iscrivibili in bilancio. La domanda è: quali beni si possono iscrivere? E soprattutto: qual è il presupposto giuridico che la società deve avere su tali beni per poterli iscrivere?

Secondo la tesi della c.d. appartenenza economica, sono iscrivibili non solo i beni oggetto di un diritto reale della società, ma anche quelli che, pur appartenendo giuridicamente a terzi, sono nella sua disponibilità economica: beni, cioè, che la società controlla e sui quali terzi non possono sottrarle i benefici. In altre parole, sono iscrivibili sia i beni di proprietà, sia i beni di cui la società ha il possesso qualificato, sopportandone i rischi e godendone i benefici. Un esempio tipico è la vendita con riserva di proprietà: la proprietà resta al venditore, ma i rischi e benefici passano all'acquirente, che pertanto iscrive il bene in bilancio.

Sono iscrivibili:

- I beni oggetto di proprietà
- I beni acquistati con riserva di proprietà
- Il valore del diritto di usufrutto, poiché l'usufruttuario può liberamente utilizzare il bene e ne trae i benefici economici, pur dovendo restituirlo alla fine del periodo nelle stesse condizioni

Non sono iscrivibili:

- I beni la cui disponibilità economica deriva solo da diritti obbligatori relativi a contratti pendenti (es. una locazione non ancora eseguita da entrambe le parti): l'impresa non ne sopporta ancora i rischi né ne trae i benefici economici

Se ho un contratto di locazione pendente, devo iscrivere il bene nel bilancio della società? La risposta è NO: i beni utilizzati sulla base di un contratto di locazione non vengono iscritti in bilancio. Se, in teoria, li si volesse iscrivere, bisognerebbe:

- ⇒ inserire nell'Attivo il valore dell'utilizzo dell'immobile, e
- ⇒ inserire nel Passivo l'ammontare dei canoni dovuti.

Ma queste due voci si compenserebbero e non produrrebbero alcuna informazione utile. Per ragioni di chiarezza, e perché la società non sopporta ancora i rischi né gode dei benefici economici del bene locato, tali beni non si iscrivono.

Aspetti controversi

- L'iscrizione del diritto di usufrutto

L'iscrizione del diritto di usufrutto è problematica perché non sempre è possibile stimarne attendibilmente il valore. In teoria, l'usufrutto è un diritto reale minore e, come tale, sarebbe iscrivibile in bilancio. Tuttavia, in concreto non lo si iscrive quasi mai: se, ad esempio, l'immobile vale 10 milioni di euro, non si riesce a determinare con sufficiente affidabilità il valore economico dell'usufrutto. La sua valutazione annua richiede stime eccessivamente discrezionali, tali da compromettere la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

→ In sintesi: giuridicamente iscrivibile, contabilmente quasi mai iscritto per l'impossibilità di determinarne un valore attendibile.

- Beni intestati fiduciariamente a terzi

Dubbi rilevanti sorgono anche nel caso dei beni intestati fiduciariamente a un terzo nell'interesse esclusivo della società. La domanda è: la società deve iscrivere il bene stesso, oppure il credito alla restituzione verso il fiduciario? Il problema nasce dal fatto che, nella sostanza economica, la società è il vero titolare dell'interesse sul bene, ma formalmente esso risulta intestato a un altro soggetto.

Da qui l'incertezza sull'iscrizione più corretta, non essendoci indicazioni univoche.

- Beni immateriali ricevuti a titolo gratuito

È infine dibattuta l'iscrivibilità dei beni immateriali ricevuti gratuitamente. La loro natura immateriale solleva diversi problemi :

- i beni materiali (impianti, macchinari) sono espropriabili e pignorabili : per gli immateriali ciò non vale necessariamente ;
- tuttavia, la pignorabilità non è un requisito di iscrivibilità (l'avviamento esiste, ha valore, ma non è pignorabile) ;
- nemmeno l'alienabilità autonoma è un requisito ;
- e non è nemmeno necessario che il bene sia giuridicamente tutelabile (come dimostrano costi di impianto, ampliamento e sviluppo).

Il vero problema è la determinazione del valore :

- se iscrivo il bene immateriale ricevuto gratuitamente a zero, il bilancio non è veritiero ;
- se lo iscrivo al suo fair value, è difficile individuare un valore attendibile, soprattutto quando non esiste un mercato di riferimento per il marchio, brevetto o licenza ricevuti gratuitamente.

La stima è possibile, ma richiede processi valutativi complessi e altamente discrezionali, che spesso rendono preferibile non iscrivere il bene per evitare problemi di attendibilità.

7.2 I BENI DI LEASING

Risulta problematica la rappresentazione contabile del leasing finanziario nelle quali è fissato un prezzo di riscatto finale inferiore al valore corrente del bene, sì che l'esercizio dell'opzione si ritiene certo e e l'utilizzatore deve essere considerato in sostanza il proprietario del bene (anche perché sono a suo carico i rischi relativi al bene).

L'operazione è simile alla vendita con riserva di proprietà in quanto anche nel leasing finanziario il persistere della proprietà in capo a chi concede il bene in leasing ha solo funzione di garanzia.

Per contratto di leasing finanziario si intende quel contratto secondo cui la banca o la società di leasing fa costruire un bene a piacimento dell'utilizzatore, che ne sopporta i rischi e paga i canoni e che al termine del contratto ha il diritto di acquistare il bene a un prezzo prestabilito [c.d. prezzo di riscatto]. Questo contratto è simile a quello di vendita con patto di riscatto : sia la società di leasing che il venditore con la riserva di proprietà vogliono vendere il bene all'utilizzatore ma comunque tenerlo a proprietà come garanzia.

La contabilizzazione del leasing finanziario

Il contratto di leasing finanziario può essere contabilizzato in due modi: metodo patrimoniale (la forma prevale sulla sostanza) e metodo finanziario (la sostanza prevale sulla forma).

- **Metodo patrimoniale – la forma prevale sulla sostanza**

Nella prassi tradizionale il leasing finanziario è contabilizzato secondo il metodo patrimoniale.

Il bene resta iscritto nel bilancio del concedente, che provvede al suo ammortamento, mentre l'utilizzatore rileva solo i canoni di competenza come componenti negativi di reddito. Questo comporta che il bene figuri esclusivamente nel bilancio della società di leasing, con due problemi :

1. Nel conto economico del concedente compare l'ammortamento, calcolato sulla durata del contratto : questo crea un primo problema di veridicità.
2. La società utilizzatrice non iscrive il bene, ma solo i canoni ; al momento dell'eventuale riscatto iscriverà il bene al prezzo di riscatto, compromettendo una rappresentazione veritiera e corretta.

- **Metodo finanziario – la sostanza prevale sulla forma**

Secondo la dottrina prevalente il metodo finanziario è preferibile, perché più aderente alla sostanza economica dell'operazione. In questo modello :

- nel bilancio dell'utilizzatore compare all'attivo il bene in leasing e al passivo il debito verso il concedente pari alla somma delle rate ;
- ogni esercizio il debito si riduce della quota capitale dei canoni, mentre nel conto economico compaiono ammortamento e onere finanziario ;
- la società concedente non iscrive il bene, ma solo il credito verso l'utilizzatore.

In sostanza, il bene compare fin da subito nell'attivo dell'utilizzatore ; i canoni si scompongono in quota capitale (calcolata sulla vita utile) e interessi. Il concedente iscrive nell'attivo il credito e nel conto economico i canoni di competenza.

La scelta del legislatore italiano : forma > sostanza

Nonostante l'introduzione dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis c.c. (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), il legislatore continua a imporre il metodo patrimoniale per il leasing finanziario. Ciò risulta da :

- Art. 2424 c.c. → richiede la separata indicazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria, presupponendo che siano iscritte nel bilancio del concedente.
- Art. 2427, comma 1, n. 22, c.c. → impone di includere in nota integrativa informazioni che emergerebbero solo applicando il metodo finanziario; ciò implica che tale metodo non va utilizzato nei prospetti principali.

Il legislatore italiano vuole quindi che stato patrimoniale e conto economico rappresentino il leasing secondo la forma giuridica, ma richiede comunque che la nota integrativa illustri come varierebbe il bilancio se si applicasse il metodo finanziario. In pratica, il metodo finanziario è ammesso solo in nota integrativa, non negli schemi di bilancio.

Non è condivisibile l'idea secondo cui il metodo finanziario possa essere utilizzato in assenza di un divieto espresso :

- l'art. 2424 c.c. obbliga – di fatto – il metodo patrimoniale ;
- non è possibile ricorrere all'analogia con la vendita con riserva di proprietà ;
- il legislatore ha deliberatamente scelto criteri aderenti alla forma contrattuale, e non alla sostanza economica. Il risultato è che il principio della sostanza sulla forma non è pienamente attuato nella disciplina codicistica : il leasing finanziario ne è l'esempio più evidente.

7.3 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : GLI ONERI PLURIENNALI

L'art. 2426, comma 1, nn. 5 e 6 definisce le condizioni di ascrivibilità e i criteri di valutazione degli oneri pluriennali e dell'avviamento, ossia attività immateriali la cui rilevazione in bilancio è disciplinata in modo particolarmente prudentiale. Lo dimostra anche il fatto che, quando presente, è richiesto il previo intervento autorizzativo dell'organo di controllo, proprio in ragione della natura peculiare di queste poste.

Gli oneri pluriennali sono tra le voci più frequentemente oggetto di impugnazione. Ma che senso ha trovare, tra le immobilizzazioni immateriali, le voci 1) e 2) ?

Se la società sostiene costi per la costituzione, per un aumento di capitale sociale o per altre operazioni analoghe, questi oneri non sono di competenza del solo esercizio in cui vengono sostenuti : la loro utilità si estende agli esercizi successivi. L'unico modo tecnicamente possibile per ripartire un costo su più esercizi è iscriverlo all'attivo e poi ammortizzarlo. Per questo motivo tali oneri sono classificati come immobilizzazioni immateriali : non perché rappresentino vere e proprie attività, ma perché costituiscono oneri che vengono capitalizzati al solo fine di consentirne l'ammortamento nel tempo. In sostanza :

- si tratta di una tecnicità contabile che permette di distribuire nel tempo costi sostenuti in un unico esercizio ;
- vengono ammortizzati lungo tutti gli esercizi nei quali generano utilità ;
- proprio questa impostazione rivela un ampio margine di discrezionalità, sia nella scelta dell'ammortamento sia nella valutazione della loro effettiva utilità futura.

Gli oneri pluriennali sono tra le voci che più frequentemente compaiono nei motivi di impugnazione del bilancio, perché caratterizzate da un elevato grado di discrezionalità, che le rende facilmente contestabili. Per la loro iscrizione è necessaria l'autorizzazione del collegio sindacale : si tratta dell'unico caso in cui il collegio non si limita a svolgere valutazioni ex post sul bilancio, ma è chiamato a intervenire ex ante, autorizzando l'iscrizione.

L'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. stabilisce che, nelle valutazioni, devono essere osservati i seguenti criteri :

- I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, se esistente, del collegio sindacale
- I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
- I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Si tratta, dunque, di oneri sostenuti in un certo momento, ma dotati di utilità pluriennale.

Esempio : Se una società sostiene nel 2025 costi di sviluppo pari a 100, in linea di principio dovrebbero essere imputati al conto economico. Tuttavia, poiché hanno utilità pluriennale, vengono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale e poi ammortizzati, ad esempio, in cinque anni. Ne deriva che l'impatto sul conto economico del 2025 è limitato alla sola quota di ammortamento.

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante quando gli amministratori devono intervenire sul bilancio per ridurre le perdite : capitalizzando gli oneri, il costo viene ripartito su più esercizi e l'impatto sull'esercizio in cui è sostenuto risulta minore.

Condizioni di iscrिवibilità

In conformità al principio di competenza, la legge ammette la capitalizzazione degli oneri pluriennali e la loro iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali — in luogo dell'integrale imputazione a conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti — solo a condizione che essi abbiano utilità pluriennale (OIC 24, par. 40). Ne discende che gli oneri pluriennali possono essere capitalizzati soltanto se sussiste la prospettiva della loro recuperabilità mediante i ricavi futuri. Pertanto, quando le previsioni dei risultati economici degli esercizi successivi evidenziano una riduzione degli utili o addirittura perdite, è necessario verificare se la redditività complessiva della società sia compatibile con la recuperabilità di tali oneri.

Si tratta di costi sostenuti, ad esempio, nel 2025, ma che si stima produrranno benefici anche negli esercizi successivi, contribuendo alla formazione dei ricavi futuri. In questo modo trova corretta applicazione il principio di competenza. Dire che un onere ha utilità pluriennale significa affermare che, pur essendo sostenuto nell'esercizio corrente, per la sua natura incide sui ricavi dei successivi esercizi. La condizione di iscrिवibilità è quindi l'utilità pluriennale, ma il nodo centrale è come dimostrarla concretamente. Secondo il principio contabile, tali oneri possono essere iscritti solo se esiste una prospettiva di recuperabilità futura.

La capitalizzazione richiede perciò una base dimostrativa adeguata da parte degli amministratori : essi devono dimostrare che la previsione di recupero non è una mera aspettativa, ma una concreta probabilità. Questa dimostrazione avviene normalmente tramite un business plan o piano strategico, che non è un documento obbligatorio per legge, ma che un amministratore diligente normalmente predispone proprio per fornire una base documentale significativa a supporto dell'iscrizione.

SP 2025	
100	
80	
60	

CE 2025
-100

CE 2025
-20

CE 2026
-20

CE 2027
-60

Cosa succede se, dopo tre anni, viene meno l'utilità pluriennale ? In altri termini, cosa deve fare la società quando non esiste più la prospettiva di recuperare quegli oneri tramite i ricavi futuri ?

In questo caso non è possibile mantenerli capitalizzati : la società non può "tenere in vita" un'attività che ha perso la sua capacità di produrre benefici economici. Gli oneri residui devono quindi essere imputati integralmente a conto economico.

Questa soluzione rappresenta una diretta applicazione sia del principio di competenza sia del principio di prudenza ; in sostanza, quando viene meno la prospettiva di recupero, l'attività deve essere eliminata dal bilancio con immediato impatto sul risultato economico.

Tipologie di oneri e limiti alla capitalizzazione

La legge circoscrive in modo rigoroso le tipologie di oneri capitalizzabili: risulta infatti preclusa l'iscrizione tra le attività immateriali di oneri non espressamente menzionati dal legislatore.

Il d.lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha ristretto in modo significativo l'ambito degli oneri capitalizzabili, avvicinando la disciplina codicistica ai principi IAS/IFRS. Permangono tuttavia delle differenze, poiché gli IAS/IFRS ammettono la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo. Non sono più capitalizzabili, invece, i costi di pubblicità e i costi di ricerca.

Per tracciare il confine tra costi di ricerca (non capitalizzabili) e costi di sviluppo (capitalizzabili) occorre fare riferimento allo IAS 38, che qualifica come costi di sviluppo quelli relativi alla progettazione, costruzione e verifica di prototipi e modelli che precedono la produzione o l'utilizzo.

Lo stesso IAS 38, par. 53, stabilisce che, se non è possibile ricondurre un determinato onere alla fase di ricerca o a quella di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, tale onere deve essere considerato inerente all'attività di ricerca e quindi escluso dalla capitalizzazione.

Quali oneri sono iscrivibili ? Sono capitalizzabili solo gli oneri espressamente previsti dalla legge.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e ampliamento sono capitalizzabili solo quando non sono legati all'ordinaria evoluzione dell'attività aziendale, ma sono sostenuti in modo non ricorrente in particolari momenti del ciclo di vita della società, come :

- la fase pre-operativa (c.d. costi di start-up) ;
- la fase di accrescimento della capacità operativa.

I costi di impianto sono le spese sostenute per la costituzione ; i costi di ampliamento sono gli oneri sostenuti in occasione dell'ampliamento della società o dell'attività, o comunque per l'impianto della costituzione.

Esistono tuttavia casi grigi. Ad esempio, una società ha sostenuto oneri per ridurre la propria attività, licenziando dipendenti e chiudendo un ramo aziendale non redditizio, con costi legali e costi per il personale licenziato o riqualificato. Tali oneri sono stati qualificati come "oneri di ampliamento", sostenendo che, anche in presenza di una riduzione, la ratio fosse identica : la società può sopravvivere ed espandersi solo razionalizzando. Un socio di minoranza ha impugnato il bilancio per violazione del principio di conformità alla

legge. In primo grado il giudice ha accolto la *ratio* ; in secondo grado la Cassazione ha invece affermato che la norma va interpretata in senso letterale, rilevando che non vi era ampliamento ma riduzione del complesso aziendale.

Costi di sviluppo

Per capitalizzare i costi di sviluppo è necessario verificare la sussistenza di specifici requisiti :

- l'intenzione dell'impresa di realizzare il prodotto ;
- l'esistenza delle condizioni economiche necessarie ;
- la possibilità di recuperare i costi mediante la commercializzazione.

Fino al 2015 rientravano negli oneri pluriennali anche pubblicità, ricerca e sviluppo ; in seguito :

- è stata esclusa la pubblicità, perché non produce utili futuri ;
- è stata esclusa la ricerca, poiché la ricerca di base non è recuperabile ;
- è rimasto lo sviluppo, che costituisce una fase più avanzata della ricerca.

Lo sviluppo riguarda l'applicazione a un prodotto già esistente. Esempio : una casa farmaceutica ha già una pastiglia in commercio, ma la migliora eliminando un effetto collaterale ; in questo caso si tratta di sviluppo.

La norma utilizza il verbo "può" (art. 2426, co. 1, n. 5, c.c.), e alcuni autori hanno sostenuto una lettura meno restrittiva. Tuttavia, l'interpretazione prevalente ritiene che l'iscrizione sia un obbligo : la mancata capitalizzazione di costi idonei a produrre utilità pluriennali violerebbe il principio di competenza e quindi la clausola della rappresentazione veritiera e corretta.

La disciplina prevede inoltre :

- il divieto di distribuzione di dividendi finché non sia completato l'ammortamento, salvo che residuino riserve disponibili sufficienti ;
- il necessario consenso del collegio sindacale, se presente.

7.4 L'AMMORTAMENTO

L'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

- I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
- I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a quando l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

I costi di impianto e di ampliamento devono quindi essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni, altrimenti si contrasterebbe il principio di prudenza. Vi sono tuttavia casi in cui la legge consente l'ammortamento secondo la vita utile, come accade per i costi di sviluppo.

La norma chiarisce inoltre che, se all'attivo risultano iscritti oneri di impianto, ampliamento o sviluppo, non possono essere distribuiti dividendi se non esistono riserve disponibili idonee a coprire tali costi.

La *ratio* è evidente : fino a quando esistono oneri pluriennali iscritti all'attivo, se non vi sono riserve di importo almeno pari, la distribuzione degli utili è vietata. Questo meccanismo serve a prevenire che eventuali perdite intacchino il capitale sociale e le riserve, imponendo la preventiva costituzione di riserve corrispondenti agli oneri iscritti.

7.5 L'AVVIAMENTO

L'avviamento rappresenta la capacità della società di realizzare utili futuri.

Se si guarda un bilancio, tuttavia, non è possibile individuare l'avviamento generato internamente dalla società : nessun bilancio consente di cogliere l'avviamento prodotto dalla gestione ordinaria. L'avviamento può essere iscritto in bilancio solo se acquisito a titolo oneroso, ed è quindi vietata la rilevazione dell'avviamento internamente generato o originario (OIC 24, par. 10). Coerentemente, l'art. 2426, comma 1, n. 3 (introdotto dal d.lgs. 139/2015) prevede che, in caso di avviamento, non è consentito il ripristino di valore qualora vengano meno i motivi che avevano determinato una precedente riduzione durevole di valore (cfr. OIC 9, par. 29 e IAS 36, par. 125).

L'acquisizione a titolo oneroso non è però sufficiente di per sé : per l'iscrizione in bilancio è necessario anche accertare la capacità dell'avviamento di produrre benefici economici futuri e la recuperabilità del costo sostenuto grazie alla redditività futura dell'azienda. Per "acquisto a titolo oneroso" si intende non solo il pagamento in denaro, ma anche quello effettuato mediante azioni. Se, ad esempio, sono stati pagati 10 miliardi per l'avviamento, tale importo non viene automaticamente iscritto in bilancio : l'avviamento segue la stessa logica degli oneri pluriennali e può essere iscritto solo nella misura in cui è recuperabile. Se il valore recuperabile è inferiore (ad esempio 8 miliardi), in bilancio va iscritto il valore minore effettivo.

In definitiva, l'avviamento iscrivibile non è quello generato internamente dalla società, ma solo quello che deriva dall'acquisizione onerosa di altre aziende.

CAPITOLO 8. AZIONI PROPRIE E RISERVE

8.1 LE AZIONI PROPRIE

In base al sistema attuale introdotto dal d.lgs. n. 139/2015, la disciplina delle azioni proprie è profondamente cambiata.

- L'art. 2424-bis, comma 7, c.c. stabilisce che « le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto ».
- Specularmente, l'art. 2357-ter, comma 3, c.c. dispone che « l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo ».

Questo criterio segna una netta cesura rispetto al sistema previgente. In passato, infatti, le azioni proprie venivano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale (tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante, a seconda della destinazione impressa dagli amministratori), con la rilevazione nel patrimonio netto di una "riserva per azioni proprie in portafoglio" di importo corrispondente al valore delle azioni detenute.

L'acquisto di azioni proprie è un'operazione che la società può compiere, ma che preoccupa particolarmente il legislatore, motivo per cui è sottoposta a una serie di limiti e condizioni. In particolare, è possibile acquistare azioni proprie solo :

- entro il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ;
- nel rispetto del limite massimo del 20% per le società quotate ;
- previa delibera di autorizzazione dell'assemblea ;
- a condizione che le azioni siano interamente liberate.

Quest'ultimo requisito è particolarmente rilevante : se la società acquistasse azioni non interamente liberate, diventerebbe contemporaneamente creditrice e debitrice di sé stessa. In altre parole, non sarebbe possibile utilizzare la parte dell'attivo che corrisponde al capitale sociale.

La forte attenzione del legislatore è giustificata dal rischio che, attraverso l'acquisto di azioni proprie, si realizzi una riduzione di fatto del capitale sociale senza seguire la disciplina formale della riduzione. Questo rischio è evitato imponendo che l'operazione avvenga esclusivamente utilizzando utili distribuibili e riserve disponibili.

Un esempio chiarisce bene il meccanismo. Se la società acquista 1 milione di euro di azioni proprie, il patrimonio della società non rimane invariato : l'acquisto di azioni proprie è diverso dall'acquisto di altri beni. Le azioni valgono in funzione del patrimonio della società ; se questo patrimonio diminuisce di un milione per effetto del pagamento, il valore complessivo del patrimonio si riduce di pari importo finché le azioni restano in portafoglio. L'operazione è, sotto questo profilo, assimilabile alla distribuzione di dividendi ai soci : acquistando azioni proprie, la società restituisce una parte del proprio patrimonio ai soci. Se successivamente le azioni vengono rivendute, esse vengono "rimonetizzate" e il patrimonio torna a crescere.

Prima del 2015, la rappresentazione era la seguente :

SP	
Cassa 100	Riserve disponibili 100

Dopo l'acquisto di azioni proprie :

SP	
Azioni proprie 100	- Riserva azioni proprie - 100

Secondo il legislatore europeo, questo schema serviva a evidenziare che, per bilanciare la presenza nell'attivo di qualcosa che in realtà non esiste come bene autonomo (le azioni proprie), veniva creata una voce opposta nel patrimonio netto. In realtà, quella "riserva per azioni proprie" non era una vera riserva, ma solo uno strumento contabile per segnalare che il patrimonio netto era diminuito di un certo importo, compensando una posta dell'attivo priva di reale consistenza economica.

Con la riforma del 2015, la rappresentazione cambia radicalmente : non compaiono più le azioni proprie nell'attivo, ma soltanto una voce negativa di patrimonio netto.

SP	
X	- Riserva negativa azioni proprie

Dal punto di vista della chiarezza, si tratta di un netto miglioramento : il bilancio mostra direttamente la riduzione del patrimonio netto, senza passare da costruzioni compensative.

Tuttavia, questa rappresentazione più chiara presenta anche delle controindicazioni, perché comporta la perdita di alcune informazioni che, nel sistema previgente, emergevano indirettamente dalla doppia esposizione attivo-passivo.

Dibattito sull'attuale sistema

La modalità di rappresentazione oggi adottata è conforme all'impostazione dei paesi anglosassoni, i quali considerano l'acquisto di azioni proprie come una forma di distribuzione a favore dei soci di aliquote del patrimonio sociale. Gli effetti di tale operazione sono equiparati, anche sul piano contabile, a quelli della distribuzione di dividendi : in entrambi i casi si verifica una riduzione del patrimonio netto.

Durante i lavori preparatori del d.lgs. 139/2015, tuttavia, alcuni hanno osservato che la mancata iscrizione delle azioni proprie tra le attività potrebbe contrastare con la rappresentazione veritiera e corretta. Secondo questa impostazione, l'acquisto di azioni proprie potrebbe, in taluni casi, configurarsi come un investimento per la società, rendendo incoerente, rispetto alla finalità dell'operazione, la mancata iscrizione delle azioni acquistate nell'attivo. Questa critica non è però condivisibile, per due ordini di ragioni :

- 1) L'acquisto di azioni proprie con finalità di investimento è fenomeno più ricorrente nelle società quotate, alle quali si applica lo IAS 32, che prevede un divieto assoluto di iscrizione delle azioni proprie nell'attivo ;
- 2) L'impostazione del d.lgs. 139/2015 prescinde dalla finalità concreta dell'acquisto delle azioni proprie ed è finalizzata a mettere in evidenza che tale operazione comporta comunque una riduzione del patrimonio sociale, in quanto realizza una restituzione di aliquote del patrimonio ai soci.

Il regime della riserva negativa: interrogativi

La Direttiva 2013/34/UE considera equivalenti i due trattamenti contabili alternativi delle azioni proprie:

- l'iscrizione all'attivo con rilevazione in contropartita di una riserva di pari importo ;
- l'imputazione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto.

Nel sistema attuale, le azioni proprie non sono portate a diretta riduzione delle singole poste del netto, ma sono iscritte in una voce negativa del patrimonio netto. L'importo delle riserve disponibili non si riduce direttamente, bensì indirettamente per effetto dell'iscrizione della voce negativa destinata ad accogliere le azioni proprie. Sebbene sia indubbio che la cifra complessiva delle riserve disponibili risulti ridotta, emergono incertezze sulla composizione del patrimonio netto.

Il punto centrale è che le azioni proprie possono essere acquistate solo utilizzando utili distribuibili e riserve disponibili ; una volta utilizzate per l'acquisto, quelle riserve non sono più riutilizzabili. Nel regime precedente questo effetto era automatico, mentre nel regime attuale non è immediatamente visibile. Il bilancio deve infatti rappresentare ciò che giuridicamente accade : la riserva disponibile è stata utilizzata per l'acquisto di azioni proprie e non è più utilizzabile per lo stesso scopo. Il problema nasce dal fatto che l'iscrizione della voce negativa non consente di evidenziare direttamente nello stato patrimoniale quali riserve disponibili siano state effettivamente utilizzate per l'acquisto di azioni proprie e siano quindi divenute indisponibili e indistribuibili.

Nel regime precedente, invece, l'acquisto di azioni proprie comportava la trasformazione delle riserve disponibili in "riserva azioni proprie", rendendo subito evidente quali riserve avessero mutato regime. Nel sistema attuale questa evidenza viene meno, per cui è opportuno includere nella nota integrativa un apposito prospetto che illustri quali riserve "corrispondenti" alla riserva negativa per azioni proprie siano divenute indisponibili e indistribuibili.

Esempio : se ho una riserva disponibile di 100 e una riserva negativa per azioni proprie di -100, quella parte di riserva non è più utilizzabile. Formalmente la riserva mantiene il suo nome, ma la quota corrispondente alla riserva negativa è vincolata. Questo si comprende solo leggendo la nota integrativa, nella quale si chiarisce che le riserve apparentemente disponibili non lo sono più perché corrispondono alla riserva negativa per azioni proprie.

Si può quindi affermare che il nuovo sistema è più chiaro sotto il profilo rappresentativo, perché evidenzia immediatamente la riduzione del patrimonio netto, anche se richiede maggiore informativa integrativa.

Gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c. devono essere considerati non solo indisponibili ma anche indisponibili per qualsiasi utilizzo, inclusa la copertura delle perdite.

Alienazione di azioni proprie

La società può non solo acquistare, ma anche vendere le azioni proprie in qualsiasi momento. Se, nell'esempio, le azioni vengono rivendute allo stesso valore di 100, il problema delle azioni proprie cessa di esistere : la cassa aumenta, la riserva negativa viene eliminata e le riserve tornano disponibili.

SP	
Cassa 100	Riserve disponibili 100

Gli effetti delle operazioni negoziali vanno sempre registrati in conto economico :

- se il prezzo di cessione coincide con il valore di iscrizione, l'operazione comporta solo la cancellazione della riserva negativa e le riserve corrispondenti tornano disponibili ;
- se dalla cessione deriva una plusvalenza, questa è rilevata nel conto economico e concorre alla formazione dell'utile di esercizio ;
- se deriva una minusvalenza, essa è rilevata nel conto economico e confluisce nel risultato di periodo, incidendo sul patrimonio netto.

Assegnazione ai soci di azioni proprie

La società può anche assegnare gratuitamente le azioni proprie ai soci. In questo caso le azioni proprie scompaiono e la riserva negativa deve essere ridotta o eliminata, con l'effetto di rendere nuovamente disponibili e distribuibili le riserve da essa rettificata.

Annullamento di azioni proprie

Infine, se le azioni proprie vengono annullate, si pone il problema della riduzione del capitale sociale.

Se le azioni vengono annullate subito dopo l'acquisto, non è neppure necessario costituire la riserva negativa.

- Se il prezzo di acquisto coincide con il valore nominale, l'unica conseguenza è la riduzione del capitale sociale.
- Se invece il prezzo di acquisto è superiore al valore nominale, fino a concorrenza del valore nominale si riduce il capitale sociale, mentre per l'eccedenza si riducono riserve e utili disponibili.

L'annullamento comporta la riduzione del capitale sociale solo se le azioni hanno valore nominale.

Se le azioni sono prive di valore nominale, l'annullamento determina esclusivamente la riduzione del numero delle azioni in circolazione, ma non incide sull'importo del capitale sociale.

A fronte della cancellazione della posta negativa, la diminuzione del patrimonio netto deve quindi essere imputata :

- al capitale sociale, per la parte corrispondente al valore nominale ;
- alle riserve e agli utili disponibili, per l'eventuale eccedenza.

8.2 LA RISERVA DA ASSISTENZA FINANZIARIA PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Il d.lgs. 139/2015 non ha inciso sulla disciplina della riserva da assistenza finanziaria prevista dall'art. 2358, comma 6, c.c. Tale riserva deve essere iscritta quando la società presta assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, e il suo importo coincide con quello dei finanziamenti concessi o delle garanzie fornite. La

funzione della riserva è quella di evitare che le medesime aliquote del patrimonio netto possano essere utilizzate più volte per operazioni aventi ad oggetto azioni della società stessa. In questo modo, la riserva previene la distribuzione degli utili e delle riserve disponibili “corrispondenti” all’importo dell’assistenza finanziaria prestata. A differenza dell’acquisto di azioni proprie, la prestazione di assistenza finanziaria non determina una riduzione del patrimonio netto – la società finanzia un terzo perché compri le sue azioni proprie. A fronte della riserva ex art. 2358, comma 6, c.c., sono infatti iscritte attività dotate di un proprio valore, ossia i crediti verso il soggetto finanziato, e non le azioni proprie della società.

In ogni caso, la riserva da assistenza finanziaria è indisponibile per l’aumento di capitale. Essa è espressamente qualificata come indisponibile dal comma 6 dell’art. 2358 c.c. ; coerentemente, l’art. 2442, comma 1, c.c. consente l’imputazione a capitale solo delle riserve disponibili.

Il regime della riserva può mutare nel corso dell’operazione : man mano che il terzo rimborsa il finanziamento ricevuto per l’acquisto di azioni proprie, la riserva si libera progressivamente, in misura proporzionale alla quota rimborsata. Ne consegue che l’importo della riserva coincide, di volta in volta, con la parte del prestito non ancora restituita.

In sintesi, l’operazione consiste nel fatto che la società non acquista direttamente azioni proprie, ma finanzia un terzo affinché le acquisti.

SP	
Credito vs Tizio 100	Riserva disponibile 100

Fino al 2008 tale operazione era vietata, poiché il legislatore considerava l’assistenza finanziaria più pericolosa dell’acquisto diretto di azioni proprie. Oggi, invece, l’assistenza finanziaria è trattata in modo analogo all’acquisto di azioni proprie : è necessario rispettare i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

8.3 I FONDI RISCHI E ONERI

Diversamente dalla regola generale di classificazione delle voci del passivo, fondata sulla natura del rapporto e sull’appartenenza del creditore e della società al medesimo gruppo, i fondi rischi e oneri sono classificati per natura. Essi si distinguono dai debiti “veri e propri” perché accolgono accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che presentano contemporaneamente :

- natura determinata ;
- esistenza certa o probabile ;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

La rilevazione di un accantonamento a un fondo del passivo è ammessa (art. 2425-bis, comma 3, c.c.) quando si è in presenza di perdite o debiti di natura certa o probabile, a condizione che:

- sia probabile l’impiego di risorse future, e
- l’ammontare della perdita futura sia attendibilmente stimabile.

Se invece la perdita o il debito sono soltanto possibili, non si procede ad alcun accantonamento, ma se ne deve dare informazione nella nota integrativa. L’iscrizione di un fondo del passivo presuppone inoltre l’individuazione di un rischio specifico. È quindi esclusa la possibilità di effettuare accantonamenti per far fronte a rischi generici connessi all’attività d’impresa : per tali rischi è ammessa soltanto la formazione di riserve, attraverso accantonamenti di utili, decisione che spetta ai soci in sede di assemblea.

L’art. 2424-bis, comma 3, c.c. consente di distinguere tra fondi rischi e fondi oneri.

- I fondi oneri sono destinati a fronteggiare perdite o oneri sicuramente destinati a verificarsi, ma dei quali risultano incerti la data o l’ammontare.
- I fondi rischi, invece, sono iscritti a fronte di perdite o oneri incerti nell’an, la cui futura manifestazione è soltanto probabile (OIC 31, parr. 5-6).

Trattandosi di una voce caratterizzata da elevata discrezionalità, i fondi rischi e oneri sono frequentemente oggetto di contestazione in sede di impugnazione del bilancio. L’iscrizione di un fondo è tuttavia coerente con i principi di competenza e prudenza : ad esempio, in presenza di una controversia in corso con richiesta di risarcimento, l’accantonamento è giustificato anche se la causa non è ancora definita.

In termini sintetici :

Fondo rischi → fronteggia un rischio ;

Fondo oneri → riguarda un onere più certo, ma non ancora qualificabile come debito, perché manca un elemento (tipicamente la data o l'ammontare).

A fronte di perdite non determinate o di rischi generici, l'amministratore non può iscrivere un fondo, ma può solo proporre la costituzione di una riserva, accantonando utili : la decisione spetta all'assemblea dei soci. Se invece l'esistenza dell'obbligazione è certa ma manca un elemento essenziale per iscrivere la voce come debito (ad esempio la data), la voce deve essere iscritta tra i fondi rischi e oneri.

La probabilità della perdita

Una perdita è considerata probabile quando la possibilità che si verifichi supera il 50%. In tal caso si iscrive un fondo rischi o oneri.

- Se la probabilità è inferiore al 50%, la perdita è solo possibile e deve essere indicata in nota integrativa.
- Se la probabilità è remota (circa 5%), non si procede né ad accantonamento né a informativa.

Esempio tipico : se la società ha perso una causa in primo grado ma intende proporre appello, vi è dibattito sull'iscrizione del fondo. In genere l'amministratore valuta attentamente e può giustificare la mancata iscrizione del fondo ritenendo che, allo stato, la perdita non sia ancora probabile ma solo possibile.

Schema riassuntivo :

- a) perdita probabile (>50%) → iscrivo un fondo ;
- b) perdita possibile (<50%) → informativa in nota integrativa ;
- c) perdita remota → nessuna rilevazione.

La data di sopravvenienza

L'art. 2424-bis, comma 3, c.c. solleva dubbi sul significato di data di sopravvenienza. Se la si interpretasse come data di scadenza, ne deriverebbe che tutti i debiti certi nell'an e nell'ammontare, ma privi di una data di scadenza definita, dovrebbero essere iscritti tra i fondi anziché tra i debiti. Questa ricostruzione è errata. Per data di sopravvenienza si intende non la scadenza del debito, ma il momento in cui il debito probabile diventa certo, oppure quando l'ammontare diventa determinato.

Un esempio chiarisce la distinzione : l'art. 2424-bis, comma 4, c.c. prevede una classe autonoma del passivo per il trattamento di fine rapporto (TFR). Il TFR, secondo l'art. 2120 c.c., costituisce un debito certo nell'an e nell'ammontare, ma incerto nella data di sopravvenienza, perché l'obbligazione diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro (OIC 19, par. 62).

Infine, quando un debito è parzialmente contestato, la parte non contestata deve essere iscritta tra i debiti, mentre l'importo che si ritiene probabile dover pagare in relazione alla parte contestata deve essere rilevato tra i fondi del passivo.

Categoria	Descrizione	An (esistenza)	Quantum (ammontare)	Data di sopravvenienza	Riferimenti normativi / OIC
Fondo rischi	Accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti probabili di natura determinata ma con esistenza solo probabile.	Probabile	Indeterminato o stimabile	Quando il debito diventa certo o l'importo determinabile	Art. 2424-bis, co. 3 c.c.; OIC 31, parr. 5-6
Fondo oneri	Accantonamenti destinati a coprire oneri o perdite certe, ma con data o ammontare incerti.	Certa	Determinato	Quando si prevede l'insorgenza dell'onere (non ancora maturato)	Art. 2424-bis, co. 3 c.c.; OIC 31
Debiti veri e propri	Passività con natura, esistenza, ammontare e data di scadenza determinati.	Certa	Determinato	Scadenza del debito	Art. 2424 c.c.
TFR (trattamento di fine rapporto)	Debito certo nell'an e nel quantum, ma incerto nella data di sopravvenienza, poiché pagato alla cessazione del rapporto.	Certa	Determinato	Momento della cessazione del rapporto di lavoro	Art. 2424-bis, co. 4 c.c.; Art. 2120 c.c.; OIC 19, par. 62
Debiti contestati	Se contestazione parziale, la parte non contestata è iscritta tra i debiti; la parte probabile tra i fondi rischi.	Parzialmente certa	Parzialmente stimabile	Quando si ritiene probabile il pagamento della parte contestata	OIC 31

Prendiamo in considerazione le ultime 3 righe.

Il TFR è collocato in una classe autonoma del passivo, distinta sia dai fondi rischi e oneri sia dai debiti. Questo perché, pur essendo a tutti gli effetti un debito (ogni anno la società matura l'obbligo di versare una quota), secondo la Direttiva europea non poteva essere ricompreso tra i debiti ordinari. La ragione sta nel fatto che i debiti, in senso proprio, presentano ammontare, esistenza e data di sopravvenienza determinati, mentre il TFR è certo nell'an e nell'ammontare, ma incerto nella data di sopravvenienza, che dipende dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Diverso è il caso dei debiti contestati. Qui la società riconosce l'esistenza di un debito, ma ne contesta l'ammontare, ritenendo di non essere tenuta a pagare la somma richiesta dal creditore.

Ad esempio, se il creditore chiede 100 e la società ritiene di doverne pagare solo 50, in bilancio verrà iscritto l'importo di 50 come fondo rischi, corrispondente alla parte che si ritiene probabile dover effettivamente corrispondere.

CAPITOLO 9. CRITERI DI VALUTAZIONE

9.1 IL RUOLO CENTRALE DEL COSTO STORICO

Art. 2426 c.c. – Criteri di valutazione

L'art. 2426 c.c., pur essendo rubricato come norma sui « criteri di valutazione », presenta un contenuto eterogeneo perché :

- da un lato detta i criteri di valutazione delle diverse categorie di attività ;
- dall'altro individua anche le condizioni di iscrivibilità in bilancio (e non solo di valutazione) di alcune entità, in particolare gli oneri pluriennali e l'avviamento.

Il criterio di valutazione fondamentale secondo i principi contabili nazionali è il costo storico. È un criterio che presenta limiti evidenti, perché spesso non ha alcuna corrispondenza con il valore effettivo del bene ; tuttavia ha un pregio decisivo: è perfettamente funzionale alla determinazione dell'utile distribuibile.

Iscrivendo un bene al costo storico, ho la certezza che il suo valore potrà anche diminuire, ma non potrà mai aumentare oltre il valore di iscrizione iniziale.

Dal dettato normativo emerge chiaramente che il costo storico costituisce il criterio principale, applicabile alla quasi totalità delle attività, per una serie di ragioni :

1. oggettività e semplicità di applicazione;
2. coerenza funzionale con i principi di prudenza e realizzazione dell'utile;
3. impossibilità di far emergere utili non realizzati.

Per alcune categorie di attività, l'art. 2426 c.c. affianca al costo storico criteri «concorrenti» o «alternativi», che però non sono omogenei e devono essere distinti in tre ambiti.

1. Criteri alternativi obbligatori successivi (nn. 3 e 9)

- immobilizzazioni: riduzione al valore di utilizzo durevolmente inferiore;
- rimanenze e titoli: riduzione al valore di mercato.

2. Criteri diversi obbligatori (nn. 8 e 11-bis)

- costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli;
- fair value per gli strumenti derivati, unico caso in cui il codice civile impone espressamente il fair value.

3. Criteri concorrenti discrezionali

- metodo del patrimonio netto;
- percentuale di completamento.

La ragione ultima per cui il costo storico è stato confermato dalla Direttiva europea del 2013 e, di conseguenza, dal legislatore italiano è che esso non consente l'emersione di utili non realizzati.

9.2 IL COSTO DI ACQUISTO

Il criterio valutativo si distingue a seconda che si tratti di prima iscrizione o di valutazioni successive. Con riferimento alla prima iscrizione, occorre distinguere tra costo di acquisto e costo di produzione.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 1, il costo di acquisto comprende:

- il prezzo pagato;
- i costi accessori all'acquisto (imposte, spese notarili);
- gli oneri necessari per rendere il bene utilizzabile (trasporto, installazione, montaggio).

La regola generale è che gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto del bene sono esclusi dal costo di acquisto. Esiste però un'eccezione quando l'acquisto consegue alla fabbricazione del bene commissionata a terzi.

Secondo OIC 16, par. 43, è ammessa l'imputazione degli oneri finanziari al costo di acquisto se ricorrono congiuntamente :

- finanziamento di scopo ;
- costi direttamente imputabili ;
- correlazione dimostrabile.

9.3 IL COSTO DI PRODUZIONE

Il costo di produzione è composto da elementi obbligatori ed elementi facoltativi (ma non discrezionali).

Sono obbligatori :

- gli oneri direttamente imputabili al prodotto.

Sono facoltativi :

- gli oneri di finanziamento della fabbricazione ;
- una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti (spese generali di fabbricazione).

Questi elementi sono però soggetti a limiti : possono essere inclusi solo i costi di produzione, riferiti a un livello normale di attività e compatibili con il valore di utilizzo del bene.

9.4 LE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE – VALUTAZIONE AL COSTO

Il costo delle immobilizzazioni può incrementarsi successivamente all'acquisto a fronte della sottoscrizione di aumenti di capitale; versamenti in conto capitale o a fondo perduto a favore della partecipata. Invece nel caso di versamenti effettuati a copertura di perdite della partecipata, l'effetto sul valore è nullo (due variazioni opposte che si elidono). L'unica caratteristica che sicuramente il costo storico ha sempre è che non fa emergere utili realizzati, in quanto non può aumentare rispetto al costo storico iniziale; tuttavia, la situazione è diversa per le immobilizzazioni immateriali in quanto l'acquisto di una partecipazione potrebbe, per esempio, aumentare il costo storico. ad esempio a seguito di :

- sottoscrizione di aumenti di capitale ;
- versamenti in conto capitale o a fondo perduto a favore della partecipata.

Diversamente, i versamenti effettuati a copertura di perdite della partecipata non producono effetti sul valore, perché le due variazioni opposte si elidono. A differenza dell'acquisto di un impianto, il costo storico di una partecipazione può quindi aumentare nel tempo. Se il versamento a fondo perduto è destinato a coprire perdite, esso si elide con la perdita stessa e il patrimonio rimane invariato.

Possono verificarsi, però, Casi particolari in cui il costo non coincide con il valore effettivo. Possono verificarsi due ipotesi.

1. Costo > valore effettivo : occorre verificare se la differenza è durevole ; in tal caso si procede alla svalutazione.
2. Costo < valore effettivo ("buon affare") : il valore contabile non può essere adeguato al valore effettivo, perché ciò comporterebbe una rivalutazione non consentita e la rilevazione di utili non realizzati.

Esempio : se un immobile è stato acquistato per 100 ma vale solo 80, il bene deve essere svalutato a 80.

Viceversa, se è stato acquistato per 80 ma vale 100, deve restare iscritto a 80, altrimenti si violerebbero i principi di prudenza e realizzazione dell'utile.

Riduzione reale

- Con distribuzione ai soci à riduzione valore partecipazione
- Senza distribuzione (imputazione a riserva) à valore inalterato

Riduzione per perdite

- Forte indizio della necessità di svalutazione
- Non implica necessariamente perdita durevole di valore

Distribuzione dividendi

- Non implica automaticamente svalutazione

- Svalutazione solo se determina diminuzione del valore economico al di sotto del valore di iscrizione

Tuttavia, il costo storico può variare in caso di:

Versamenti in conto capitale o versamenti a fondo perduto: il socio trasferisce delle somme alla società a fondo perduto (qualche volta conviene). A fondo perduto significa che il socio non ha diritto al rimborso, né questo rappresenta un conferimento. Se la mia partecipazione è pari a 10.000.000 e verso a fondo perduto 2.000.000, la mia partecipazione sarà pari al 25% ma se verso ancora altro capitale a fondo perduto, la partecipazione aumenterà.

Riduzione reale del capitale sociale e rimborso del patrimonio ai soci. Es. Ho una partecipazione al 30%, ma poi la società effettua una riduzione reale del capitale sociale. Questo che effetto ha sul costo storico della partecipazione? Se riduco il capitale sociale e rimborso il patrimonio ai soci, il costo storico diminuisce. Tuttavia, posso ridurre in modo reale il capitale ma senza distribuirle ai soci, bensì imputando le somme a riserve – in tal caso la partecipazione ha un valore inalterato perché il patrimonio resta lo stesso.

Se, invece, la società riduce il capitale sociale per perdite, il costo storico della partecipazione non è detto che diminuisca necessariamente; si potrebbe provare che nonostante la perdita di un certo importo del capitale, ci sono valori importanti come l'avviamento o un valore di un immobile etc. che non fa diminuire la partecipazione.

Distribuzione dei dividendi. Anche in quel caso non c'è nessun automatismo: dopo la distribuzione del dividendo non comporta necessariamente la riduzione della partecipazione. Bisogna chiedersi quindi quanto vale effettivamente in patrimonio, se anche dopo la distribuzione del dividendo il patrimonio ha un valore effettivo superiore al costo storico il costo storico non va a modificare la partecipazione.

Aumento di capitale

- con esclusione dell'opzione: non è automatica la perdita di valore se prezzo e sovrapprezzo sono congrui
- Mancato esercizio dell'opzione: possibile riduzione, ma non c'è obbligo di rilevazione

Se la società ha deliberato l'aumento con esclusione, ho una partecipazione al 30% e non posso partecipare alla decisione, la mia partecipazione passerà dal 30% al 20%. Il mio 20% può continuare ad avere un costo di 10.000.000? In un caso come questo, aumento con esclusione del diritto di opzione, deve essere iscritto un sovrapprezzo pare sì che, seppur la mia partecipazione diminuisce quantitativamente dal 30% al 20%, il valore deve rimanere invariato. Grazie al sovrapprezzo, quindi, il valore della partecipazione rimane pressoché intatto.

In caso di aumento a pagamento con diritto di opzione, se questo non è esercitato, il costo della partecipazione diminuisce?. Di nuovo, però, non c'è nessun automatismo: è possibile dimostrare che in base al valore del patrimonio, il valore della partecipazione è rimasto invariato.

9.5 CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO

Non coincidenza tra costo e valore effettivo

Può accadere che costo storico e valore effettivo del bene non coincidano.

- Costo > valore effettivo

Quando il costo pagato è superiore al valore effettivo del bene, occorre verificare se la differenza sia durevole; in tal caso è necessaria la svalutazione, iscrivendo il bene al valore effettivo.

Esempio: la società acquista un immobile pagando 15.000.000, ma il valore effettivo del bene non supera 10.000.000. In questo caso, sebbene il costo storico "storicamente" sia 15.000.000, il bene deve essere svalutato immediatamente e iscritto in bilancio per 10.000.000, perché il valore eccedente non è recuperabile.

- Costo < valore effettivo ("buon affare")

Se il costo è inferiore al valore effettivo, il bene non può essere iscritto al valore maggiore, perché ciò comporterebbe una rivalutazione non consentita e la rilevazione di utili non realizzati.

Esempio: se un bene vale 10.000.000 ma viene acquistato per 8.000.000, il valore da iscrivere è 8.000.000. Iscrivere 10.000.000 significherebbe violare i principi di prudenza e di realizzazione dell'utile.

Conferimenti

Quando un socio conferisce un bene in natura, il valore di riferimento è quello risultante dalla relazione giurata di stima redatta da un esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c. In alternativa, il valore può essere determinato facendo riferimento :

- al fair value risultante dal bilancio della società che effettua il conferimento;
- al valore attribuito dall'esperto negli ultimi sei mesi, con limiti quantitativi (ad esempio per strumenti finanziari).

In ogni caso, il bene non può essere iscritto a un valore superiore a quello massimo stimato.

È possibile, invece, che il conferimento avvenga a un valore inferiore a quello effettivo (ad esempio per ragioni fiscali) : in tal caso, il costo storico è il valore effettivamente conferito, anche se inferiore al valore reale del bene.

Si contrappongono due tesi :

- Tesi A : iscrizione al valore della perizia ex art. 2343 c.c. ;
- Tesi B : applicazione del criterio del costo storico, con possibile sottovalutazione.

Al di fuori dei casi in cui la sottovalutazione sia funzionale a vantaggi fiscali, non emerge un interesse delle parti ad attribuire al conferimento un valore inferiore a quello stimato.

Acquisto a titolo oneroso diverso dalla compravendita : la permuta

Nel caso di permuta, il trattamento contabile dipende dalla funzione concreta dell'operazione.

Permuta di beni analoghi :

- il bene acquistato è rilevato al valore del bene ceduto ;
- non si rilevano plusvalenze o minusvalenze.

Permuta che realizza un'operazione di acquisto/vendita :

- il bene acquistato è iscritto al presumibile valore di mercato ;
- se il valore di mercato del bene ricevuto eccede quello del bene ceduto, si rileva una plusvalenza (OIC 16, parr. 82–84).

Se lo scambio avviene tra beni analoghi (ad esempio due immobili simili), il valore resta invariato ; se invece il bene ricevuto ha un valore superiore (immobile in centro rispetto a uno in periferia), occorre fare riferimento al valore di mercato.

Donazione e prezzo simbolico

Nel caso di beni acquisiti gratuitamente o a prezzo simbolico, manca un vero costo storico. Secondo OIC 16, il bene deve essere iscritto al presumibile valore di mercato al momento del trasferimento, al netto dei costi per l'utilizzo. L'impostazione è prudenziale : il valore di iscrizione è il minore tra valore di mercato e valore di utilizzo. In ogni caso, all'iscrizione del bene tra le attività deve corrispondere la rilevazione a conto economico, nella voce A5 ("altri ricavi e proventi"), di un importo pari al valore attribuito al bene.

In dottrina si discute se, in assenza di un mercato attendibile, la determinazione del valore non sia eccessivamente discrezionale ; altri sostengono invece che non attribuire alcun valore comprometterebbe la rappresentazione veritiera e corretta.

Lavori in corso su ordinazione

L'art. 2426, comma 1, n. 11, c.c. consente la valutazione dei lavori in corso su ordinazione secondo il criterio della percentuale di completamento.

- l'adozione del criterio è facoltativa e rientra nella discrezionalità del redattore ;
- non contrasta con il principio di realizzazione, poiché l'alienazione del bene è certa ;
- i ricavi sono considerati realizzati e distribuibili ai sensi dell'art. 2433 c.c. ;

- le perdite previste devono essere rilevate nell'esercizio in cui diventano prevedibili sulla base di una valutazione obiettiva e ragionevole.

Ammortamento sistematico delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali a utilità limitata nel tempo, il costo iniziale è assoggettato ad ammortamento sistematico, fino al suo azzeramento.

Il termine "sistematico" indica che l'ammortamento deve seguire un piano predefinito, non necessariamente a quote costanti, per evitare condotte opportunistiche e politiche di bilancio contrarie alla rappresentazione veritiera e corretta e alla chiarezza.

La revisione del piano di ammortamento costituisce una modifica di stima contabile e non rientra nell'art. 2423-bis, comma 2, c.c.; non è quindi subordinata al ricorrere di casi eccezionali.

Ammortamenti eccessivi e riduzioni durevoli

Le cause di eccessività possono essere :

- incremento di valore (lo storno costituirebbe rivalutazione, ammessa solo in casi eccezionali);
- variazione della stima della vita utile (possibile sospensione temporanea dell'ammortamento);
- errore iniziale (storno ammesso solo per errori materiali).

In presenza di riduzioni durevoli di valore, il bene deve essere svalutato al valore recuperabile, pari al maggiore tra valore d'uso e fair value (OIC 9). Se vengono meno i presupposti della svalutazione, il valore deve essere ripristinato : ciò non costituisce una rivalutazione e genera utili realizzati e distribuibili.

Dal punto di vista giuridico, una volta iniziato l'ammortamento, la sua durata non può essere modificata arbitrariamente. Tuttavia, se la stima iniziale (ad esempio 10 anni) non è più corretta e si ritiene che la vita utile sia, ad esempio, di 15 anni, la stima deve essere modificata in ossequio alla rappresentazione veritiera e corretta.

Allo stesso modo, non è consentito stornare quote di ammortamento già effettuate per effetto di un aumento di valore del bene : ciò costituirebbe una rivalutazione non ammessa fuori dai casi previsti dalla legge.

9.6 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Ambito – art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.

L'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. prevede una natura facoltativa del criterio di valutazione : la norma concede la facoltà di optare per il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. Rientrano nell'ambito applicativo :

- il controllo di diritto ;
- il controllo di fatto ;
- i sindacati di voto.

Sono invece escluse le ipotesi in cui sussistano rilevanti restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante, che rendano inadeguata la rappresentazione mediante il metodo del patrimonio netto. La funzione di questo criterio è quella di far emergere un valore analogo a quello che si otterrebbe in caso di consolidamento, svolgendo quindi una funzione informativa simile a quella dei conti consolidati, pur in assenza di un vero e proprio bilancio consolidato.

Valutare una partecipazione in imprese controllate o collegate con il metodo del patrimonio netto significa adottare un criterio diverso rispetto al costo storico.

- Con il costo storico, la partecipazione è iscritta in bilancio per il valore al quale è stata acquistata.
- Con il patrimonio netto, la partecipazione è iscritta in funzione della quota di patrimonio netto della partecipata di competenza della società partecipante.

In questo modo, il valore contabile della partecipazione si adegua nel tempo alle variazioni del patrimonio netto della società partecipata, riflettendo indirettamente i risultati economici conseguiti da quest'ultima.

Plusvalenze

La vera natura della denominazione “patrimonio netto” emerge chiaramente osservando il funzionamento del metodo negli esercizi successivi.

Supponiamo che una partecipazione sia iscritta inizialmente per 10.000.000. Negli anni successivi, se il patrimonio netto della partecipata aumenta di 3.000.000 e la società partecipante detiene il 30%, il valore della partecipazione aumenta proporzionalmente. Di conseguenza, il valore passa da 10.000.000 a $10.000.000 + 30\% \text{ di } 3.000.000$, ossia 10.900.000.

In altre parole, il valore della partecipazione varia automaticamente in funzione delle variazioni del patrimonio netto della partecipata :

- se il patrimonio netto della partecipata aumenta, aumenta anche il valore della partecipazione ;
- se il patrimonio netto della partecipata diminuisce, il valore della partecipazione si riduce.

L'aumento di 1.000.000 così determinato costituisce un utile realizzato ?

Si tratta di un aumento del patrimonio netto della partecipata, che deriva da utili realizzati a livello della partecipata stessa. Tuttavia, al legislatore ciò non rileva, in virtù del principio di prudenza. Questo utile, derivante dall'aumento del patrimonio netto della partecipata e riflesso nel valore della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, deve essere destinato a una riserva non distribuibile. In generale, tutti gli utili che derivano dall'incremento di valore delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto confluiscono in una riserva non distribuibile. Pertanto, nel bilancio della società partecipante si iscriverà una riserva da aumento del patrimonio netto pari a +1.000.000.

Sussiste una controversia interpretativa in ordine al trattamento delle plusvalenze, poiché il testo normativo non chiarisce espressamente se esse debbano transitare dal conto economico prima dell'imputazione a una riserva non distribuibile. Per anni si è discusso se questo utile dovesse o meno passare dal conto economico: l'incertezza è rimasta a lungo, ma una soluzione può essere individuata nell'art. 6 del d.lgs. 38/2005, il quale stabilisce espressamente che le plusvalenze derivanti dall'aumento del patrimonio netto devono transitare dal conto economico. Secondo la tesi prevalente, il transito dal conto economico è necessario, poiché la rilevazione degli “effetti” reddituali dell'investimento rappresenta uno degli obiettivi propri del metodo del patrimonio netto. In questa prospettiva, l'art. 6 del d.lgs. 38/2005 prescrive in modo chiaro tale transito, disciplina che risulta applicabile anche alle società non IAS, dal momento che il metodo del patrimonio netto è unico.

La plusvalenza così rilevata può essere erosa da componenti negative di reddito. In presenza di tali componenti, la disciplina particolarmente rigorosa dettata dal d.lgs. 38/2005 impone il completamento e la successiva ricostituzione della riserva.

La riserva formata a seguito della rilevazione delle plusvalenze presenta un regime specifico :

- è indisponibile, ma utilizzabile per la copertura delle perdite ;
- segue un ordine di priorità, potendo essere utilizzata solo dopo le riserve disponibili e la riserva legale;
- qualora venga intaccata dalle perdite, è prevista una ricostituzione obbligatoria.

Sono escluse dal transito a conto economico le variazioni che derivano :

- da apporti;
- da rivalutazioni;
- da distribuzioni;
- da riduzioni di capitale.

Diversamente, le operazioni sul capitale che comportano modifiche del patrimonio netto di pertinenza determinano l'iscrizione in conto economico, in quanto aventi natura “realizzativa”.

9.7 LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Prima della novella introdotta dal d.lgs. 139/2015, gli strumenti finanziari derivati erano rilevati solo nei conti d'ordine e non avevano alcuna influenza sui saldi di bilancio. La nuova impostazione segna un cambiamento netto : i derivati devono essere iscritti tra le attività o le passività e valutati al fair value, con rilevazione delle variazioni a conto economico o a riserva. Dal punto di vista della tecnica normativa, il legislatore ha operato un rinvio ai principi IAS/IFRS sia per la definizione di strumento finanziario derivato sia per quella di fair value. In questo modo, i principi IAS/IFRS diventano vincolanti anche per le società che redigono il bilancio secondo il codice civile.

Secondo la definizione IAS/IFRS, uno strumento finanziario derivato presenta tre caratteristiche :

- il suo valore varia in funzione di un sottostante ;
- richiede un investimento iniziale nullo o minimo ;
- è regolato a una data futura.

Per i derivati incorporati, è prevista l'obbligatoria separazione e autonoma rilevazione rispetto al contratto principale.

La finalità dell'impiego è decisiva ai fini della rappresentazione contabile. I derivati possono essere utilizzati:

- a fini speculativi, per conseguire profitti dalle variazioni di valore ;
- a fini di copertura, distinguendo tra :
 - fair value hedge (copertura delle variazioni di fair value) ;
 - cash flow hedge (copertura dei flussi finanziari attesi).

Affinché un derivato sia qualificabile come strumento di copertura, è necessaria una stretta e documentata correlazione con l'elemento coperto e la verifica dell'efficacia, secondo i test previsti dagli IAS/IFRS (copertura altamente probabile).

Il fair value è definito come «il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato ».

La determinazione avviene secondo una gerarchia di criteri :

- a) valore di mercato in presenza di un mercato attivo ;
- b) valore derivato da componenti o strumenti analoghi ;
- c) modelli di valutazione generalmente accettati ;
- d) esclusione della valutazione quando non sia attendibile.

Ai fini della rappresentazione in bilancio :

- un valore positivo del derivato è iscritto tra le attività ;
- un valore negativo è iscritto tra i fondi rischi e oneri, trattandosi di una perdita non certa fino al realizzo.

Le variazioni positive o negative del fair value dei derivati sono trattate diversamente a seconda della loro funzione.

- Per i derivati speculativi, le variazioni di fair value sono imputate al conto economico ; gli utili così rilevati sono non distribuibili.
- Per i derivati di copertura, occorre distinguere :
 - se la copertura riguarda il fair value di elementi iscritti in bilancio, le variazioni di valore del derivato sono imputate a conto economico e si compensano simmetricamente con le variazioni di valore dell'elemento coperto, anch'esse imputate a conto economico ;
 - se la copertura riguarda flussi finanziari o operazioni future, le variazioni di fair value sono imputate direttamente a una riserva di patrimonio netto, pari all'importo del derivato.

Effetti sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto

La valutazione dei derivati al fair value e le modalità di rappresentazione delle variazioni comportano la rilevazione di utili non realizzati nel conto economico oppure la loro imputazione diretta a riserva, con effetti sulla determinazione del risultato d'esercizio e sulla consistenza del patrimonio netto. Per neutralizzare tali effetti, l'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c. stabilisce che :

- non sono distribuibili gli utili imputati a conto economico derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati;
- le riserve di patrimonio netto derivanti dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi non sono considerate nel computo del patrimonio netto ai fini degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili né utilizzabili a copertura delle perdite.

Il divieto di distribuzione non si applica agli utili da fair value relativi ai derivati di copertura delle variazioni del fair value di elementi già iscritti in bilancio, poiché tali utili non realizzati non incidono sul risultato d'esercizio essendo compensati dalla perdita simmetrica sull'elemento coperto.

Qualora la copertura non sia perfetta, la differenza residua è invece soggetta al divieto di distribuzione previsto per gli utili relativi ai derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

CAPITOLO 10. FAIR VALUE E IMPAIRMENT

10.1 Gli IAS/IFRS

I principi contabili internazionali non individuano un criterio di valutazione preminente, ma delineano un sistema valutativo misto, che contempla sia il costo storico sia il fair value come criteri principali. Gli IAS/IFRS risultano vincolanti sul piano valutativo solo in limitati casi ; per la maggior parte delle categorie di attività, invece, lasciano al redattore del bilancio la facoltà di scegliere tra il costo storico e il fair value. Ne consegue che l'affermazione secondo cui il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sarebbe idoneo ad approssimare il valore effettivo del patrimonio sociale è condivisibile solo nella misura in cui il redattore faccia ampio ricorso al fair value per la valutazione delle attività.

Secondo la definizione contenuta nei principi IAS/IFRS, il fair value è il « corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili » ed è quindi tendenzialmente espressivo del valore di mercato dell'attività.

Dal punto di vista operativo, l'utilizzo di questo criterio impone il costante adeguamento, alla fine di ciascun esercizio, del valore contabile delle attività al loro valore corrente. Questo comporta il superamento del costo storico. Mentre con il costo storico il valore iniziale di iscrizione rappresenta il limite massimo, superabile solo in casi eccezionali, il fair value impone di oltrepassare il valore di iscrizione iniziale, consentendo la "rivalutazione" delle attività fino al valore corrente, con la conseguente rilevazione di utili non realizzati.

In base al fair value, dunque, i beni vengono iscritti in bilancio non al costo storico ma al valore corrente, soluzione coerente con le finalità informative del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. Il problema è che il bene viene inizialmente iscritto a un costo, ma, a differenza di quanto accade con il costo storico, il valore registrato può variare nel tempo, dando luogo alla rilevazione di utili non realizzati quando il valore contabile supera quello iniziale. Questo pone evidenti problemi rispetto alla disciplina civilistica. L'art. 2433 c.c. consente infatti la distribuzione dei soli utili realmente conseguiti, e la presenza di utili non realizzati rappresenta quindi una criticità rilevante.

Al di là di ciò, emergono ulteriori profili problematici già a partire dalla definizione stessa di fair value, che utilizza il termine « potrebbe ». Il valore corrente può salire o scendere in assenza di qualsiasi vendita o transazione effettiva : applicare il fair value significa quindi dover individuare un valore ipotetico, stimato, in un contesto in cui non vi è alcuno scambio reale.

Prima iscrizione e valutazione successiva

In sede di prima iscrizione, i principi IAS/IFRS prescrivono la rilevazione delle attività al costo storico, anche quando la società intenda avvalersi successivamente della facoltà di valutarle al fair value. Fanno eccezione alcune ipotesi specifiche, come gli elementi patrimoniali acquisiti nell'ambito di business combinations e gli strumenti finanziari.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la distinzione tra costo storico e fair value in sede di prima iscrizione ha rilievo solo teorico, poiché, quando il corrispettivo dell'acquisto è di natura monetaria, le due grandezze coincidono.

Possono comunque verificarsi divergenze, perché il prezzo effettivamente pagato può risentire delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, in particolare della forza contrattuale delle parti. La determinazione del fair value, invece, presuppone normali condizioni di mercato e l'assenza di fattori quali posizioni negoziali di forza o vincoli societari.

Ambito di applicazione del fair value

L'utilizzo del fair value è imposto solo per una parte limitata dell'attivo. Tuttavia, l'ambito di applicazione può ampliarsi per effetto della facoltà concessa dagli IAS/IFRS di adottare tale criterio per l'intero attivo immobilizzato. L'approccio dei diversi principi IAS/IFRS non è uniforme :

- alcuni indicano il fair value come criterio di riferimento (benchmark treatment) ;
- altri lo ammettono come criterio alternativo (allowed alternative treatment).

La discrezionalità del redattore non è però assoluta. I principi IAS rilevanti stabiliscono infatti che, se si utilizza il fair value per un determinato bene, lo stesso criterio deve essere applicato a tutte le attività appartenenti alla medesima classe.

Questo chiarisce che non è corretto affermare che nel codice civile si applichi solo il costo storico e nei principi contabili internazionali solo il fair value : anche negli IAS/IFRS il costo storico continua a trovare applicazione.

Determinazione del fair value

Non esiste un sistema unitario per la determinazione del fair value. In alcuni casi il calcolo è relativamente semplice: per gli immobili, ad esempio, si può fare riferimento a una perizia ; per gli strumenti finanziari, al prezzo di mercato dell'ultimo giorno. Tuttavia, non sempre il prezzo di mercato è utilizzabile. Ciò accade, ad esempio :

- quando il prezzo è influenzato da circostanze eccezionali che rendono le parti non consapevoli o non disponibili ;
- quando si tratta di strumenti derivati su misura, per i quali non esistono strumenti comparabili sul mercato.

In questi casi, gli IAS/IFRS delineano una sorta di gerarchia :

1. se esiste un prezzo di mercato riferibile a strumenti identici, si utilizza quello ;
2. se ciò non è possibile, si fa riferimento a strumenti simili, procedendo poi a rettifiche ;
3. in assenza anche di questi elementi, il valore deve essere stimato direttamente.

Quanto più ci si allontana dal prezzo di mercato, tanto più la valutazione diventa discrezionale. Per questo il fair value può aumentare o diminuire anche sulla base di valutazioni che, in molti casi, risultano fortemente soggettive. In questo senso, il fair value si discosta nettamente dal costo storico. Il vero problema è che questi utili non sono soltanto non realizzati, ma anche incerti.

Gli IAS/IFRS indicano tendenzialmente come parametro principale per la determinazione del fair value il valore di mercato dello specifico bene o di beni simili, ritenuto convenzionalmente espressivo del valore equo.

Sul piano teorico (e talvolta anche in concreto), però, le due grandezze non coincidono perfettamente. Il fair value rappresenta infatti il prezzo negoziato in una transazione ideale, tra parti libere (cioè non necessitate a concludere lo scambio) e pienamente informate. Queste condizioni non sono sempre riscontrabili nella realtà dei mercati.

In assenza di un mercato attivo, oppure quando :

- non esiste un prezzo di mercato per il bene o per beni analoghi ;
- il mercato è illiquido ;
- il prezzo è influenzato da transazioni forzate,

il fair value è determinato mediante tecniche valutative basate sulla capacità del bene di produrre futuri flussi di cassa o di reddito.

Il ricorso a tali tecniche rende la stima del fair value più soggettiva, perché dipende dalle scelte discrezionali degli amministratori in ordine alle metodologie e alle variabili utilizzate. Questo può incidere negativamente sulla rilevanza informativa dei conti annuali.

Pur a fronte di un'unica nozione di fair value, i diversi principi IAS/IFRS dettano :

- criteri differenti per la determinazione del prezzo di mercato ;
- tecniche valutative non coincidenti per la stima del fair value in assenza di mercati attivi.

Ne consegue che, nella pratica, il fair value è determinato secondo criteri diversi e sulla base di parametri diffusi, caratterizzati da un grado di oggettività non uniforme, a seconda della categoria di attività considerata.

Gli utili FV non realizzati possono riguardare diverse categorie di attività :

Attività materiali Attività immateriali Strumenti finanziari non di trading	Strumenti finanziari di trading Immobili destinati alla vendita
Riserva (no Conto Economico)	Conto Economico

Il trattamento contabile varia a seconda della ragionevole probabilità di realizzo. Nel caso degli strumenti finanziari di trading, è ragionevole ipotizzare che tali utili si realizzeranno nel breve periodo ; per questo motivo, gli utili da fair value transitano nel conto economico.

Diversamente, quando gli utili derivano dal fair value di attività che la società non ha intenzione di vendere, è improbabile che essi diventino utili realizzati : in questi casi, tali utili devono essere imputati direttamente a riserva, senza passare dal conto economico.

Questa impostazione è coerente con la logica dei principi contabili internazionali, ma pone rilevanti problemi dal punto di vista giuridico :

- nel conto economico possono figurare utili non realizzati;
- nel patrimonio netto possono formarsi riserve costituite da utili non realizzati.

Si pone quindi il problema di come applicare le norme civilistiche sul patrimonio netto e sulla distribuzione degli utili alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, tenendo conto della presenza di componenti che non possono essere considerati utili realizzati. La risposta è contenuta nel d.lgs. 38/2005, che disciplina il trattamento, ai fini del diritto societario, degli utili che transitano nel conto economico e delle riserve formate da utili non realizzati.

Rilevazione delle componenti reddituali da fair value

L'utilizzo del fair value per la valutazione successiva delle attività comporta l'adeguamento, al termine di ogni esercizio, del valore contabile delle attività al loro valore corrente. Da tale adeguamento derivano componenti positive o negative di reddito, corrispondenti agli utili o alle perdite che la società conseguirebbe se cedesse il bene alla data di riferimento del bilancio.

Gli IAS/IFRS prevedono un duplice trattamento dei plusvalori e delle minusvalenze da fair value, in funzione della categoria di attività :

- a. imputazione diretta a una specifica riserva, senza previo transito dal conto economico ;
- b. imputazione a conto economico.

10.2 IMPAIRMENT TEST

Il principio generale è comune : indipendentemente dal fatto che un bene sia valutato al costo storico o al fair value, il valore di prima iscrizione deve essere, analogamente a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., assoggettato ad ammortamento e ridotto qualora si registrino riduzioni di valore non meramente temporanee. Nonostante questa convergenza di fondo, gli IAS/IFRS presentano differenze significative rispetto alla disciplina del codice civile, soprattutto per quanto riguarda modalità, frequenza e oggetto delle verifiche di impairment.

Una rilevante innovazione degli IAS/IFRS è l'ammissione dell'esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita. Si tratta di beni per i quali è sostanzialmente impossibile stimare quando perderanno valore ; per questa ragione non sono ammortizzati, ma sono sottoposti esclusivamente alla verifica annuale di perdita di valore (impairment test). Il numero di tali attività è tuttavia molto limitato. Oltre all'avviamento acquisito a titolo oneroso, per il quale sussiste una presunzione di indeterminatezza della vita utile, sono rari i beni per i quali non sia possibile una stima attendibile.

In concreto, sembra che l'unica vera eccezione sia rappresentata dai marchi, in ragione della facoltà, prevista dalla legislazione nazionale, di rinnovo illimitato della registrazione decennale.

Impairment test e IAS 16 : immobili strumentali

Con riferimento agli immobili strumentali, agli impianti e ai macchinari, lo IAS 16 introduce un'ulteriore novità. Quando tali beni sono composti da più elementi significativi, il cui costo è rilevante rispetto al costo complessivo, ciascun elemento deve essere ammortizzato separatamente, poiché può avere una vita utile diversa.

Questo obbligo rappresenta una differenza rilevante rispetto alla disciplina nazionale : né l'art. 2426 c.c., né i principi OIC prevedono infatti l'obbligo di contabilizzare separatamente le singole componenti di beni complessi.

Impairment test e verifica della riduzione di valore

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c., gli IAS/IFRS richiedono di verificare se il valore contabile delle immobilizzazioni materiali (con esclusione degli immobili detenuti a fini di investimento valutati al fair value), delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture abbia subito riduzioni di valore non transitorie.

Tuttavia, le disposizioni dello IAS 36 che regolano questa verifica risultano sensibilmente difformi da quelle del codice civile.

Frequenza della verifica secondo lo IAS 36

Lo IAS 36 distingue in base alla tipologia di attività :

- attività immateriali a vita utile indefinita : devono essere obbligatoriamente sottoposte al test di impairment ogni anno, al termine di ciascun esercizio ;
- altre immobilizzazioni : il test deve essere effettuato solo se, alla chiusura dell'esercizio, esistono indicatori di possibile perdita di valore.

Tra le principali indicazioni rientrano, ad esempio :

- l'obsolescenza o il deterioramento materiale del bene ;
- un significativo peggioramento dei flussi finanziari netti attesi.

Se accerto che un immobile iscritto in bilancio per 10 milioni di euro vale ora soltanto 7 milioni, devo procedere alla svalutazione da 10 a 7. L'impairment test è proprio il test previsto dai principi contabili internazionali per verificare se si è in presenza di una riduzione di valore di questo tipo.

Differenze tra impairment test e riduzione di valore nel codice civile

La prima differenza fondamentale riguarda l'ammortamento. Nel codice civile, le immobilizzazioni materiali e immateriali sono normalmente soggette ad ammortamento. I principi contabili internazionali, invece, ammettono l'esistenza di attività per le quali la vita utile non è determinabile, definite a vita utile indefinita. Gli esempi tipici sono :

- l'avviamento ;
- i marchi, che hanno durata decennale ma sono rinnovabili indefinitamente.

La conseguenza è rilevante :

- per le attività soggette ad ammortamento, la disciplina è sostanzialmente analoga a quella del codice civile (ammortamento annuale e registrazione delle eventuali variazioni di valore) ;
- per le attività a vita utile indefinita, non si ammortizza, ma si effettua l'impairment test ogni anno.

Secondo i principi contabili internazionali, il valore contabile deve essere confrontato con il maggiore tra :

- il prezzo netto di vendita ;
- il valore d'uso.

Il prezzo netto di vendita è determinato sulla base del valore di mercato del bene, al netto degli oneri di dismissione. Il valore d'uso, invece, si calcola attualizzando i flussi di cassa futuri che il bene è in grado di

generare. Se il maggiore tra queste due grandezze è superiore o pari al valore contabile, non si registra alcuna perdita di valore. Il principio generale può essere così sintetizzato : una perdita durevole di valore si rileva solo quando entrambe le grandezze (prezzo netto di vendita e valore d'uso) risultano inferiori al valore contabile.

In via generale, l'impairment test venga effettuato per ciascun singolo bene. Esiste però un'eccezione rilevante : quando i flussi finanziari di un'attività non sono separabili da quelli di altre attività. Questo accade tipicamente nel caso dell'avviamento, per il quale non è possibile determinare autonomamente il valore d'uso. In tali ipotesi, il test non si esegue sul singolo bene, ma sull'unità generatrice di flussi finanziari (cash generating unit – CGU) alla quale l'attività appartiene.

Quando l'impairment test è effettuato a livello di CGU e risulta una riduzione di valore, la perdita deve essere imputata secondo un ordine preciso :

- prima al valore dell'avviamento ;
- poi agli altri elementi patrimoniali della CGU, in proporzione al loro valore contabile.

Questo meccanismo può produrre effetti molto diversi rispetto alla disciplina codicistica. In particolare, l'impairment test a livello di CGU può :

- evitare l'emersione di perdite di valore che sarebbero invece rilevate applicando l'art. 2426, comma 1, n. 3, c.c. ;
- oppure, al contrario, condurre alla svalutazione di elementi patrimoniali che non potrebbero essere ridotti applicando il codice civile.

Il sistema fondato sulla cash generating unit determina quindi significative differenze rispetto all'impostazione del codice civile e può comportare, in concreto, il superamento del principio di valutazione separata previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 5, c.c.

CAPITOLO 11. PATIRMONIO NETTO

11.1 IL PATRIMONIO NETTO : CAPITALE SOCIALE E RISERVE

Il patrimonio netto costituisce, dal punto di vista contabile, il valore differenziale tra l'ammontare delle attività e quello delle passività, individuando così i mezzi propri di cui la società dispone.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c., esso si compone delle seguenti voci :

- a. capitale ;
- b. riserva sovrapprezzo ;
- c. riserve di rivalutazione ;
- d. riserva legale ;
- e. riserve statutarie ;
- f. altre riserve (da indicarsi distintamente) ;
- g. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ;
- h. utili o perdite portati a nuovo ;
- i. utile o perdita dell'esercizio ;
- j. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Il patrimonio netto è una parte essenziale del bilancio, perché molte norme che disciplinano la vita della società fanno riferimento proprio a questa grandezza. In termini generali, il patrimonio netto include capitale sociale e riserve.

Il capitale sociale rappresenta una voce particolare : quando nel bilancio si legge, ad esempio, "capitale sociale = 10.000", ciò significa che i soci si sono impegnati a versare quella cifra alla società.

Il patrimonio netto è quindi articolato in diversi strati, e ciascuna riserva è soggetta a un regime giuridico specifico. Ciò che accomuna tutte le voci del patrimonio netto – capitale sociale e riserve – è una caratteristica fondamentale che giustifica la loro collocazione in questa sezione del passivo : esse corrispondono a somme acquisite dalla società a titolo definitivo, che non devono essere restituite a nessuno. Questo non significa che debbano rimanere lì per sempre, ma che non esiste un obbligo di restituzione.

Da qui deriva un errore piuttosto frequente nella prassi : i finanziamenti dei soci vengono talvolta iscritti nel patrimonio netto. Questo è sbagliato, perché i finanziamenti, proprio in quanto tali, devono essere restituiti ai soci e quindi non possono figurare tra i mezzi propri. È importante anche chiarire un equivoco ricorrente : il patrimonio netto non coincide con la liquidità. Se una società presenta 15 milioni di euro di riserve, ciò non significa che abbia 15 milioni di euro "in cassa". Significa che ha 15 milioni di euro di patrimonio netto, ossia una grandezza contabile che rappresenta il valore residuo delle attività rispetto alle passività. Questo accade perché gli utili sono utili di competenza e non necessariamente utili incassati.

Ciò che rende il capitale sociale diverso dalle riserve è il suo regime giuridico speciale. Il capitale sociale :

- deve essere costituito in una misura minima al momento della costituzione della società ;
- non può essere restituito liberamente ai soci ;
- se viene ridotto al di sotto del minimo legale, deve essere ricostituito.

Questo regime è proprio ed esclusivo del capitale sociale e lo distingue nettamente dalle riserve.

11.2 IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale corrisponde al valore nominale, espresso in termini monetari, dei conferimenti che i soci si sono impegnati a effettuare. Ne resta quindi escluso quanto versato a titolo di sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441 c.c., che confluisce in un'apposita riserva di patrimonio netto. I conferimenti che concorrono a formare il capitale sociale sono quelli che i soci si impegnano a effettuare :

- in sede di costituzione della società, oppure
- durante la vita sociale, nell'ambito di un aumento di capitale sociale da essi sottoscritto.

Il capitale sociale segue un procedimento articolato in tre fasi:

- i. viene deliberato,
- ii. sottoscritto,
- iii. e infine versato.

L'entità del capitale sociale esposta nel bilancio d'esercizio tra le voci del patrimonio netto non coincide con il valore economico dei conferimenti già eseguiti (capitale versato), ma corrisponde invece al capitale sottoscritto, ossia al valore dei conferimenti che i soci si sono impegnati a effettuare, indipendentemente dal loro integrale versamento.

Gli amministratori possono dunque esporre una determinata cifra di capitale sociale nel bilancio a condizione che sia stata iscritta nel Registro delle imprese l'attestazione prevista dall'art. 2444 c.c., che ha ad oggetto l'avvenuta sottoscrizione delle azioni e non l'integrale versamento dei conferimenti dovuti dai sottoscrittori. Proprio per consentire ai lettori del bilancio di comprendere se i conferimenti dovuti siano stati effettivamente eseguiti, la legge prevede l'obbligo di iscrivere nella classe A del passivo l'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

11.3 LE RISERVE

Le riserve del patrimonio netto presentano differenti regimi di formazione e di utilizzo e assolvono funzioni diverse. In particolare, svolgono:

- una funzione organizzativa, legata al fatto che numerose disposizioni di legge assumono come parametro di riferimento l'importo delle riserve disponibili ;
- una funzione di protezione del capitale sociale, nei casi in cui la società registri perdite d'esercizio che, in assenza delle riserve, potrebbero intaccare direttamente il capitale sociale.

La formazione delle riserve trova la propria fonte :

- in una previsione di legge (riserve ex lege) ;
- in una determinazione della volontà dei soci, espressa in via statutaria o assembleare (riserve volontarie).

Quanto alla formazione delle riserve del patrimonio netto, si distingue tradizionalmente tra :

- riserve da utili, derivanti dall'accantonamento di risultati positivi d'impresa non distribuiti ai soci o comunque aventi un'origine interna all'impresa ;
- riserve da capitale, formate dall'apporto di risorse da parte dei soci.

L'appartenenza all'una o all'altra tipologia produce riflessi anche sul piano della rappresentazione nel bilancio d'esercizio :

- le riserve da utili figurano nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui si sono formate. Ad esempio, la quota di utile dell'esercizio X accantonata a riserva legale non è "visibile" come riserva nel bilancio di X, ma emerge come tale nel bilancio dell'esercizio X+1 ;
- le riserve da capitale, invece, emergono immediatamente. Così, il sovrapprezzo versato nel corso dell'esercizio X risulta già iscritto come riserva nel bilancio dello stesso esercizio.

Le riserve si differenziano ulteriormente in ragione del loro regime di utilizzabilità, che riguarda :

- la distribuibilità ai soci ;
- la disponibilità per l'esecuzione di operazioni societarie o patrimoniali, quali :
- il passaggio da riserva a capitale (aumento "gratuito", art. 2442 c.c.) ;
- la copertura delle perdite.
-

Si considerano indisponibili le riserve che, per legge o in forza di una previsione statutaria, non sono utilizzabili per uno o più di tali scopi.

Riserve da utile e riserve da capitale

Dire che una riserva è “da utile” significa che essa è costituita mediante accantonamento di utili :

- La riserva legale rappresenta, in questo senso, la riserva da utile per eccellenza.
- Le riserve da capitale, invece, derivano da apporti di capitale effettuati dai soci.

L'esempio tipico è la riserva da sovrapprezzo delle azioni, che si forma quando, in sede di conferimento, una parte della somma versata dal socio non viene imputata a capitale sociale, ma appunto accantonata come riserva. C'è una differenza temporale tra le due tipologie :

- le riserve da capitale nascono e si iscrivono direttamente nel bilancio dell'esercizio in cui si realizza l'apporto ;
- le riserve da utili, invece, si formano solo nell'esercizio successivo, poiché si basano sugli utili risultanti dal bilancio approvato (ad esempio, la riserva da utile formata nel 2025 comparirà nel bilancio 2026).

In linea di principio, tutte le riserve sono disponibili, salvo che una norma di legge o di statuto ne limiti l'utilizzo. Quando le disposizioni fanno riferimento alle “riserve disponibili”, occorre quindi verificare quali riserve siano effettivamente utilizzabili : alcune sono imputabili a copertura delle perdite o distribuibili ai soci, altre no, perché vincolate per legge o destinate a specifiche finalità. La disponibilità dipende dunque dal titolo di costituzione della riserva e dai vincoli giuridici che ne disciplinano l'impiego.

Art 2430 c.c. – Riserva legale

La riserva legale, in via di principio, non è distribuibile. Tuttavia, se essa supera il limite del 20% del capitale sociale, l'eccedenza — pur figurando in bilancio sotto la voce “riserva legale” — non ha più natura giuridica di riserva legale. Di conseguenza, tale parte eccedente cade al di fuori della disciplina propria della riserva legale e può essere liberamente distribuita ai soci o utilizzata dalla società in qualsiasi momento.

Può verificarsi anche un'altra situazione : la società decide di accantonare ogni anno un'aliquota più elevata (ad esempio il 10%, anziché il minimo del 5%). Immaginiamo che il capitale sociale sia pari a 100 e che la riserva legale sia pari a 20. Se si fosse accantonato il 5% per esercizio, la riserva legale sarebbe stata solo pari alla metà, ma i soci, scegliendo di accantonare il 10%, hanno raggiunto più rapidamente il limite del 20%. Una volta raggiunto tale limite del quinto del capitale sociale, la riserva legale si considera completa, indipendentemente dal ritmo con cui è stata costituita. Pertanto, se i soci in seguito volessero ridurre la riserva legale (ad esempio riportandola al 10%) e distribuire la parte eccedente, ciò non è consentito.

Infatti, la norma di legge stabilisce che l'accantonamento deve proseguire “fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”: una volta raggiunta tale soglia, la riserva legale resta soggetta alla disciplina propria e non può essere distribuita, a prescindere dalla velocità con cui è stata formata.

È possibile imputare la riserva legale a capitale sociale a titolo gratuito, ma ciò comporta una conseguenza rilevante : la riserva legale si azzerà e, di conseguenza, nell'esercizio successivo occorre ricostituirla ex novo, mediante nuovi accantonamenti sugli utili. Il motivo per cui il legislatore richiede espressamente la presenza della riserva legale, e non semplicemente di una qualsiasi riserva, risiede nella funzione di tutela del capitale sociale. La riserva legale è infatti concepita come un “cuscinetto di sicurezza” che consente di assorbire le perdite senza intaccare direttamente il capitale. Ogni perdita, anche minima, riduce il patrimonio netto della società : avere una riserva obbligatoria serve dunque a preservare l'integrità del capitale sociale e a prevenire che anche una piccola perdita lo intacchi.

In sostanza, il legislatore non si preoccupa tanto della presenza generica di riserve, ma pretende specificamente la riserva legale, proprio perché essa svolge una funzione di protezione immediata e automatica del capitale sociale nei confronti delle perdite.

La riserva legale

Lart. 2430, comma 1, c.c., dispone che dagli “utili netti annuali” deve essere detratta una quota pari ad almeno il 5%, finché la riserva così formata abbia raggiunto un importo pari al 20% del capitale sociale. L'assemblea

può deliberare l'accantonamento di una quota degli utili maggiore del 5% (c.d. formazione "accelerata") ; la parte corrispondente agli accantonamenti "volontari" eccedenti il minimo legale è comunque assoggettata al regime legale ex art. 2430 c.c. L'assemblea può inoltre disporre la formazione di una riserva legale eccedente il 20% del capitale sociale : nonostante l'iscrizione nella "riserva legale", la parte eccedente non è assoggettata al regime legale della "riserva legale" e ha natura di riserva facoltativa o statutaria. La formazione della riserva legale può avvenire mediante l'imputazione non soltanto degli utili di periodo (in misura pari o superiore al 5% annuo), ma altresì di altre riserve disponibili. Per ogni riserva dobbiamo chiederci :

- Non distribuibile
- Distribuibile (se sì)
 - Aumento gratuito
 - Copertura delle perdite

La riserva da sovrapprezzo

La riserva sovrapprezzo costituisce il prototipo delle riserve c.d. "da capitale", formate a fronte di variazioni dell'attivo dovute all'ingresso nel patrimonio della società di apporti di capitale provenienti dall'esterno. Il sovrapprezzo coincide con la differenza tra il prezzo di emissione delle azioni e il loro valore nominale.

L'iscrizione della riserva ex art. 2431 c.c. avviene automaticamente nel momento in cui il sovrapprezzo è ricevuto dalla società, con l'esecuzione dei versamenti da parte dei sottoscrittori dell'aumento di capitale. Di conseguenza, al pari di ogni riserva da capitale, quella da sovrapprezzo è iscrivibile senza che occorra alcuna deliberazione assembleare e figura (a differenza delle riserve da utili) nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Pur potendo formarsi progressivamente in occasione di diversi aumenti di capitale, la riserva sovrapprezzo è unica e la sua disciplina è unitaria.

Quando si costituisce il sovrapprezzo ? Quando il diritto di opzione viene escluso perché l'interesse della società lo esige o quando c'è un conferimento in natura ; si possono avere, inoltre, dei sovrapprezzi facoltativi. In generale, il sovrapprezzo è il modello della riserva da capitale : è un apporto di capitale in parte destinato alla riserva da capitale ex art. 2431 c.c.

Art. 2431 c.c.- Sovrapprezzo delle azioni

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

Secondo l'art. 2431 c.c. il sovrapprezzo è indisponibile fino a che la riserva legale non sia stata costituita integralmente (fino al 20%). Questa norma, se interpretata in modo letterale, ha senso ?

Es.

- 100 Capitale sociale
- 19 Riserva legale
- 300 Sovrapprezzo

In base a questa norma, poiché manca un importo di 1 della riserva legale non potrei distribuire del tutto una riserva legale (almeno 20) che vale 300 volte questo importo. Sicuramente l'interpretazione letterale è chiara, ma non coerente con l'interpretazione economica. Secondo la norma, se c'è una riserva legale ancora non completa, non è possibile distribuire il sovrapprezzo. La *ratio* di questa norma è che è necessario completare la riserva legale ; se c'è una riserva legale non completa il sovrapprezzo è vincolato per la parte che serve a completare la riserva legale. Secondo l'interpretazione. Tuttavia, se volessi distribuire una parte di sovrapprezzo, la soluzione sarebbe imputare 1 a riserva sì da avere una situazione del tipo :

- 100 Capitale sociale
- 20 Riserva legale

- 299 Sovrapprezzo

Scendo l'interpretazione preferibile, quindi, è opportuno leggere questa norma non in senso letterale ma guardando alla finalità, pertanto : le somme imputate a sovrapprezzo non possono essere distribuite per la parte che serve a completare la riserva legale. Il risultato nel nostro caso è che comunque posso distribuire 299, un caso raro che non conduce alla finalità letterale della norma. Se la riserva legale è completa è completa si può distribuire/imputare liberamente, ma se la riserva legale non è completa anche – secondo l'opinione prevalente – ma qualcuno potrebbe obiettare che quella parte che serve per completare la riserva legale va trattata come tale. Nel nostro caso quell'1 va trattato come riserva legale, quindi può essere imputato a capitale sociale ? Dipende da cosa penso riguardo alla riserva legale:

- Se penso che la riserva legale sia imputabile a capitale sociale allora si imputa a capitale sociale anche quel pezzetto di sovrapprezzo che serve per completarlo
- Altrimenti, se penso che la riserva legale non sia imputabile a capitale sociale, no

Riserva statutaria e riserva facoltativa

L'accantonamento di consistenze patrimoniali fra le riserve non trova necessariamente la propria origine in una previsione di legge, potendo senza dubbio derivare da una determinazione della volontà privata. In particolare :

- da un lato, lo statuto può prevedere l'obbligo di accantonare una certa porzione dell'utile di esercizio in aggiunta a quanto necessario per formare la riserva legale, sino a concorrenza dell'ammontare individuato dalla legge ovvero di quello eventualmente incrementato per via statutaria), al fine di alimentare una riserva "statutaria", definendo altresì le relative regole di formazione e utilizzo (in particolare : disponibilità e distribuibilità);
- dall'altro, l'accantonamento può essere disposto da una deliberazione dell'assemblea dei soci, che, allo stesso modo, deve delineare regole analoghe a quelle sopra indicate per quanto riguarda il regime di formazione e utilizzo.

Ogni anno la società può decider di imputare una parte, o tutta, del capitale sociale a riserva – riserva facoltativa – ed è la meno vincolata possibile : possono essere utilizzate per coprire perdite o per distribuire utili.

Una riserva statutaria è una riserva la cui costituzione sia prevista dallo statuto (es. Lo statuto prevede che l'eccedenza rispetto alla riserva legale sia imputata per un importo pari al 10% a riserva statutaria ; se l'assemblea non lo fa, sta violando una clausola statutaria). Se nello statuto c'è una clausola di riserva statutaria, oltre quell'importo è possibile distribuire l'eccedenza ? Seppur non ci sia una risposta univoca, si può pensare di sì. Qualche notaio, al contrario, sostiene che non sarebbe così perchè implicamente si ritiene che l'accantonamento serva per rafforzare il patrimonio della società e per un'eventuale distribuzione occorrerebbe modificare eliminare la clausola, distribuire la riserva e introdurre nuovamente la clausola. Tuttavia, questa tesi non prende in considerazione che gli statuti vadano letti in modo oggettivo : se questo dice di accantonare il 10%, nulla dice che il motivo per cui veng fatto (es. rafforzare il patrimonio sociale).

Lo statuto, d'altro canto, può anche specificare i motivi per la riserva (es ogni anno i soci annotarono il 10% per rafforzare il patrimonio della società) : in questo caso, se distribuisco una parte dell'eccedenza della riserva potrebbe sorgere un problema in quanto la distribuzione non è compatibile con la finalità data alla riserva. Se lo statuto dà una funzione che è contrastante con la distribuzione, servono due delibere :

1. Togliere la destinazione
2. Distribuire la riserva

Per quanto riguarda l'aumento gratuito di capitale sociale, invece, se si ha una riserva statutaria occorre vedere cosa dice lo statuto : se lo statuto stabilisce solo di accantonare X dell'utile ogni anno, non c'è dubbio che si possa imputare a capitale sociale. Se voglio imputare a capitale sociale questa riserva, devo prima togliere la destinazione e poi provvedere all'imputazione ; se non lo faccio, la delibera è nulla.

Quindi, sia la distribuzione che l'aumento a capitale sociale sono sempre possibili per le riserve statutarie, ma se in uno o nell'altro caso la funzione attribuita da tale riserva dallo statuto contrasta con l'utilizzo, occorre prima modificare lo statuto, altrimenti si avrà nullità della libera per violazione dello statuto.

Riserva da versamenti soci "generici"

Qualora i soci effettuino versamenti in conto capitale (o a fondo perduto) – ossia apporti a fronte dei quali non sia previsto, in alcun caso, un obbligo di rimborso delle somme ricevute in capo alla società – oppure rinuncino alla restituzione di crediti vantati nei confronti della società (tipicamente, da finanziamenti soci in precedenza concessi alla società), le corrispondenti somme devono essere iscritte in riserve variamente denominate nella prassi.

Un socio può trasferire capitale alla società in tre modi :

- Conferimento alla società con conseguente aumento di capitale e diritto a ricevere azioni
- Finanziamento alla società che fa nascere un debito e conseguente diritto alla restituzione
- Versamento a fondo perduto a (o a fondo capitale o a copertura perdite).

Il principio contabile OIC 28 (*Patrimonio netto*) distingue fra :

- versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale, e non restituibili [in alcune circostanze la società è tenuta alla restituzione della somma apportata, pertanto essa deve essere iscritta fra i debiti del passivo; tuttavia la giurisprudenza ha sostenuto che, nelle more dell'utilizzo a liberazione dell'aumento del capitale o della retrocessione al socio apportante, la società è tenuta a iscrivere il valore del versamento in un'apposita riserva];
- versamenti in conto capitale ossia apporti operati dai soci in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale ;
- versamenti a copertura perdite già manifestate.

Come mai è così frequente che un socio scelga di non fare né un finanziamento né un conferimento ma dei apportare delle somme a fondo perduto ? È molto probabile che non ottenga nulla : il motivo per cui fa ciò è dovuto ad una "ragione di obbligo".

Es. Il caso più tipico è che la società abbia delle perdite che incidono sul capitale sociale. In tal caso, l'amministratore convoca l'assemblea, spiega quante sono le perdite e i soci riducono – ed eventualmente aumentano – il capitale sociale. Tuttavia, non si può sempre procedere in questo modo (es. Finanziamenti con importanti banche in un viene statuito che in caso di riduzione di capitale sociale aumenta il tasso di interesse). Come faccio, quindi, a coprire delle perdite che incidono sul capitale sociale senza ridurre e aumentare il capitale sociale ? L'unico modo consiste nell'effettuare un versamento a fondo perduto : in questo modo si crea un cuscinetto che assorbono le perdite, senza toccare il capitale sociale. Creare una riserva mediante versamento a fondo perduto rappresenta, pertanto, il più delle volte, l'unica soluzione per far fronte a una diminuzione del capitale sociale.

A volte si legge "versamento in conto futuro aumento capitale sociale", situazione in cui non c'è un aumento di capitale già deliberato ma un aumento di capitale che è concretamente previsto. Un socio dice che siccome c'è questo aumento di capitale sociale ma la società ha bisogno adesso delle risorse, versa in anticipo le somme necessarie per l'aumento di capitale sociale (è l'opposto di ciò che accade di solito).

In tal caso, scriverò :

SP	
Cassa	- Debiti

In questo caso siamo di fronte a un aumento di capitale a pagamento. A tal proposito, l'obiezione della Cassazione in alcune sentenze si basa sul fatto che quando si realizza un aumento di capitale sociale, nel bilancio si assiste a un'estinzione del debito e imputazione di questo a capitale sociale. Per anni la Cassazione ha sostenuto che questo aumento di capitale sociale fosse nullo perché diminuivano i debiti ma non aumentava l'attivo, quindi era impossibile che fosse lecito un aumento di capitale sociale in cui non aumentasse l'attivo : ma questa è una bestialità perché dire che diminuiscono i debiti è come dire che aumenta l'attivo.

Questo aumento di capitale sociale a pagamento è detto **aumento di capitale mediante compensazione** : la compensazione che si verifica consiste nel fatto che fino a che venga deliberato l'aumento, il socio ha un credito verso la società questa ha un debito verso il socio ; dopo che il socio sottoscrive l'aumento, si ha una compensazione del relativo precedente debito/credito.

Riserva da versamenti soci “targati”

Resta un problema : l'ipotesi è quella del versamento in conto capitale a fondo perduto. La società fa in questo modo : c'è un socio che ha il 70% e tanti altri con l'1%, 2%, 3% ecc. Quindi il primo dice che bisogna fare un versamento a fondo perduto, ma gli altri non sono interessati a farlo in quanto a loro poco interessa della società considerando che poco si interessano della stessa per la bassa percentuale. Ovviamente, colui che rischia di più è colui che fa il conferimento ; inoltre, in caso di distribuzione della riserva, il socio che ha rischiato vorrebbe che venisse fatta nei suoi confronti la distribuzione ma ciò non è di regola possibile. Di regola, secondo l'art. 2442 c.c., la riserva andrebbe distribuita quota a tutti i soci. Pertanto, si può creare una riserva distribuibile solo al socio e non *pro quota* a tutti i soci ?

Art. 2442 c.c. – Passaggio di riserve a capitale

1. *L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.*
2. *In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.*
3. *L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.*

In virtù di questa norma, non sarebbe possibile distribuire una riserva soltanto nei confronti di un socio, poiché le riserve appartengono al patrimonio comune della società e devono essere distribuite in proporzione alle partecipazioni. Tuttavia, la prassi operativa ha portato alla creazione delle cosiddette “riserve targate”, che consentono di attribuire la riserva solo al socio che ha effettuato un determinato versamento. Tale riserva assume la qualifica di “targata” a condizione che tutti gli altri soci, per iscritto (mediante patto parasociale o attraverso l'inserimento di una clausola statutaria), dichiarino di prendere atto che la riserva è stata formata esclusivamente con il denaro di quel socio e che, in caso di distribuzione, rinunciano alla quota di riserva di loro spettanza, riconoscendo il diritto al solo socio “targato”. In altre parole, il versamento “targato” avviene solo nei confronti del socio che ha effettivamente effettuato l'apporto, e ciò è possibile soltanto se gli altri soci hanno espressamente rinunciato ai propri diritti sulla parte corrispondente della riserva.

I versamenti dei soci possono dunque condurre alla formazione di riserve “targate” all'interno del patrimonio netto, caratterizzate da una connessione diretta con un determinato socio. La “targatura” — che richiede non solo accordi contrattuali specifici, ma anche atti societari formali (una delibera unanime dei soci, con il consenso degli amministratori) — consiste nella personalizzazione di un apporto, il quale, pur essendo confluito nel patrimonio sociale, mantiene un legame diretto con il socio erogante.

La riserva da fusione

L'esecuzione di operazioni di fusione (o di scissione, cui le stesse considerazioni possono essere estese con i dovuti adattamenti) può comportare l'emersione di nuove poste del patrimonio netto. Con la definizione generica di “riserve da fusione” si identificano poste di natura diversa a seconda della tipologia di fusione realizzata. Nel caso in cui la società incorporante detenga una partecipazione, totale o parziale, nella società incorporata, tale partecipazione deve essere annullata per effetto della fusione. In conseguenza dell'operazione, entrano nel patrimonio dell'incorporante le attività e le passività della società incorporata che erano “sottostanti” alla partecipazione.

- Quando la somma algebrica di tali attività e passività risulta maggiore del valore della partecipazione annullata, la differenza positiva viene iscritta in una posta del patrimonio netto denominata “avanzo da annullamento”.
- Diversamente, l'iscrizione di una posta del patrimonio netto denominata “avanzo da concambio” può avvenire anche in assenza di rapporti partecipativi tra incorporante e incorporata. Ciò si verifica quando la somma algebrica delle attività e delle passività della società incorporata eccede l'importo dell'aumento di capitale deliberato dai soci della società incorporante a servizio della fusione.

In entrambi i casi, le riserve da fusione rappresentano differenze di valore patrimoniale che emergono in sede di fusione e che, pur avendo natura contabile, riflettono effetti economici e patrimoniali reali derivanti dall'operazione.

1. Ipotizziamo che la società A possieda una partecipazione del 100% nella società B, iscritta in bilancio per 1.000. La società B, invece, presenta un patrimonio netto di 1.200 ; la società A, dunque, ha acquistato la partecipazione tre anni fa al prezzo di 1.000, ma ora il valore della società B è aumentato : la causa più ovvia è che B non ha distribuito utili, accrescendo così il proprio patrimonio netto. Ora si vuole procedere alla fusione per incorporazione di B in A. Poiché, a seguito della fusione, la società B cessa di esistere, è necessario eliminare la partecipazione iscritta nel bilancio di A (1.000). Tuttavia, nel patrimonio netto di B figurano attività per 1.200 e passività per 1.000: ciò crea una differenza di 200 che deve essere giustificata. La partita doppia torna iscrivendo tale differenza ($1.200 - 1.000 = 200$) in una riserva del patrimonio netto, denominata “**riserva da fusione**” o, più precisamente, “**avanzo da annullamento**”. Questa riserva emerge perché la partecipazione annullata ha un valore inferiore al patrimonio netto dell'incorporata, e tale differenza positiva viene contabilizzata nel patrimonio della società incorporante.
2. In un caso simile, ma concettualmente diverso, immaginiamo che la società A voglia incorporare la società B, ma non detenga alcuna partecipazione (0%) in essa. La società B presenta un patrimonio netto di 1.200, mentre, in base al rapporto di cambio, la società A deve procedere a un aumento di capitale sociale di 1.000 per effettuare la fusione. In questo caso, la società A sta realizzando un buon affare, poiché acquisisce una società con 1.200 di patrimonio netto a fronte di un aumento di capitale di soli 1.000. La differenza di 200 ($1.200 - 1.000$) rappresenta un avanzo e viene iscritta in una riserva da fusione denominata “**avanzo da concambio**”.

Queste due riserve si formano entrambe in occasione di una fusione, ma per ragioni differenti :

- nel primo caso, (avanzo da annullamento) perché il valore della partecipazione posseduta dall'incorporante è inferiore al patrimonio netto dell'incorporata ;
- nel secondo caso, (avanzo da concambio) perché l'aumento di capitale sociale deliberato per la fusione è inferiore al patrimonio netto dell'incorporata.

Sebbene la loro origine sia diversa, la natura di entrambe le riserve è identica : si tratta di riserve da capitale, assimilabili alla riserva da sovrapprezzo delle azioni. Per questo motivo, la legge non ne fornisce una definizione autonoma, ma rinvia alla disciplina prevista per la riserva da sovrapprezzo, che ne regola l'utilizzo e la destinazione.

Riserva da utili non realizzati

Tra le voci del patrimonio netto figurano anche alcune poste derivanti dalla rilevazione di utili non realizzati, i quali non sono distribuibili ai soci e devono essere obbligatoriamente imputati a riserva. Rientrano in questa categoria le riserve formate nei seguenti casi :

- Deroga per “casi eccezionali” (art. 2423, comma 5, c.c.). In presenza di utili derivanti dall'applicazione della deroga per casi eccezionali, tali utili devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, come espressamente previsto dalla norma.
- Applicazione del metodo del patrimonio netto (art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.). Le plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il metodo del

patrimonio netto devono anch'esse essere iscritte in una riserva non distribuibile, poiché rappresentano utili non realizzati.

- Conversione di elementi monetari in valuta estera (art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.). Il saldo positivo delle componenti di reddito derivanti dalla conversione, al tasso di fine esercizio, degli elementi patrimoniali di natura monetaria deve essere imputato a una riserva indistribuibile.

Riserve derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati

Un ulteriore caso di particolare rilievo è previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c., secondo cui la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati può avere effetti sul patrimonio netto della società. Quando tali effetti sono positivi, si determina l'emersione di una riserva da fair value. Questa voce del patrimonio netto si forma in due modalità :

- mediante imputazione dei plusvalori a conto economico, relativi :
- agli strumenti derivati detenuti con finalità speculative, e
- alla parte non efficace delle coperture attuate mediante strumenti derivati ;
- mediante diretta imputazione al patrimonio netto (senza passaggio per il conto economico) dei plusvalori derivanti dagli strumenti derivati utilizzati per la copertura dei rischi sui flussi finanziari attesi dell'attività o dell'operazione coperta.

In entrambi i casi, si tratta di riserve non distribuibili, poiché fondate su utili meramente contabili e non realizzati, che riflettono valutazioni di mercato e non risultati economici effettivamente conseguiti.

Riserva da azioni proprie

Con riferimento alle operazioni di acquisto e detenzione di azioni proprie, l'art. 2424-bis, comma 7, c.c. dispone che "le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto".

In modo speculare, l'art. 2357-ter, comma 3, c.c. prevede che "l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo". La modalità di rappresentazione oggi prevista nel nostro ordinamento è conforme al modello anglosassone — e ai principi IAS/IFRS — secondo cui l'acquisto di azioni proprie costituisce una forma di distribuzione indiretta di patrimonio ai soci, con effetti contabili assimilabili alla distribuzione di dividendi. In entrambi i casi, infatti, si determina una riduzione del patrimonio netto della società.

La cosiddetta "riserva negativa", nonostante la denominazione, non rappresenta una vera e propria riserva del patrimonio netto, bensì una posta rettificativa dell'attivo. In quanto tale, essa è indisponibile e indistribuibile per qualsiasi utilizzo. È importante notare che le azioni proprie non vengono portate a diretta riduzione delle singole poste del netto (come, ad esempio, delle riserve o del capitale), ma sono iscritte in una voce autonoma negativa del patrimonio netto. In questo modo:

- da un lato, è chiaro l'effetto quantitativo complessivo sul patrimonio netto, poiché è evidente che le riserve disponibili si riducono indirettamente per effetto dell'iscrizione della voce negativa ;
- dall'altro, permane una certa incertezza sulla composizione qualitativa del patrimonio netto, poiché non risulta immediatamente evidente quali specifiche riserve siano state utilizzate per finanziare l'acquisto delle azioni proprie e che, pertanto, sono divenute indisponibili.

L'iscrizione della riserva negativa per azioni proprie non consente di per sé di individuare quali riserve siano state impiegate per l'acquisto. Tale lacuna informativa è particolarmente rilevante, poiché l'individuazione delle poste di patrimonio netto rettificate incide su operazioni che utilizzano il netto come parametro di riferimento (ad esempio, copertura delle perdite, distribuzione di riserve, aumento gratuito di capitale, emissione di obbligazioni, ecc.). Per questo motivo, il difetto informativo deve essere sanato all'interno della nota integrativa. In particolare, le riserve ancora apparentemente disponibili, ma corrispondenti alla riserva negativa per azioni proprie, devono essere indicate come indisponibili e indistribuibili nel prospetto delle poste del patrimonio netto previsto dall'art. 2427, n. 7-bis, c.c., il quale impone di precisare per ciascuna voce del netto la "possibilità di utilizzazione e distribuibilità".

IL REGIME DI DISPONIBILITÀ DELLE RISERVE

Il regime di disponibilità per la distribuzione ai soci e per l'imputazione a capitale sociale è il seguente :

Riserva patrimoniale	Distribuzione ai soci	Imputazione a capitale
Riserva legale	No, salvo le "eccedenze"	No, salvo le "eccedenze"
Riserva da sovrapprezzo	No, sino a completamento della riserva legale	Sì, senza limiti
Riserva statutaria	Sì, salvo vincoli statutari	Sì, salvo vincoli statutari
Riserva facoltativa	Sì	Sì
Riserva da apporti di soci	Sì	Sì (a beneficio di tutti i soci)
Riserva "targata"	Sì (a beneficio del solo socio apportante)	Sì (a beneficio del solo socio apportante)
Riserva da fusione	Sì	Sì
Riserva da utili non realizzati	No	Dipende dalla sub-tipologia

11.4 LA COPERTURA DELLE PERDITE

In merito all'utilizzo delle consistenze del patrimonio netto ai fini della copertura delle perdite maturate dalla società, l'ordinamento prevede, in via generale, che le perdite incidano sulle riserve a partire da quelle meno vincolate. Se così non fosse, resterebbero nel patrimonio netto componenti liberamente distribuibili ai soci, con una conseguente riduzione della garanzia patrimoniale che il patrimonio netto rappresenta nei confronti dei creditori. Vi è, dunque, uno specifico ordine di erosione delle riserve, finalizzato a proteggere il capitale sociale e a garantire la corretta priorità nell'assorbimento delle perdite. Ai sensi dell'art. 2430, comma 2, c.c., è pacifico che la riserva legale può essere utilizzata per la copertura delle perdite. Tuttavia, permangono alcune incertezze interpretative e applicative circa la collocazione della riserva legale nell'ordine delle riserve destinate a difendere il capitale sociale.

L'orientamento ampiamente condiviso in dottrina e prassi ritiene che, nella maggior parte dei casi, la riserva legale venga intaccata solo dopo tutte le altre riserve disponibili, e quindi immediatamente prima del capitale sociale. Tale impostazione, pur condivisibile in via generale, non ha valore assoluto, poiché nel patrimonio netto possono figurare riserve che, per la loro natura o funzione, devono essere intaccate dopo la riserva legale.

Le poste del patrimonio netto che vengono intaccate dopo la riserva legale sono quelle derivanti da utili non realizzati, come :

- la riserva derivante dall'utilizzo del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate ;
- la riserva che accoglie gli utili su cambi ;
- applicazione del criterio del fair value nella valutazione degli strumenti derivati di copertura ;
- versamenti "targati" effettuati da uno o più soci, destinati specificamente a una parte del patrimonio netto ;
- rivalutazioni economiche e monetarie effettuate sulla base di leggi speciali emanate nel tempo in materia.

In sintesi, l'ordine di utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite segue un criterio di crescente vincolo, con l'obiettivo di preservare il capitale sociale e di intaccare per ultime le riserve connesse a valori non realizzati o a vincoli specifici di destinazione.

La disciplina contabile adotta un atteggiamento prudenziale, imponendo di utilizzare dapprima le poste del patrimonio netto "realizzate" e solo successivamente quelle formate mediante imputazione di utili non realizzati. In tal modo, vengono salvaguardati i principi di veridicità e prudenza nella rappresentazione dei

valori di bilancio. È pacifica la disponibilità della riserva da sovrapprezzo delle azioni per la copertura delle perdite. La collocazione di tale posta nello schieramento delle riserve poste a difesa del capitale sociale varia, tuttavia, a seconda che la riserva legale sia completa o meno :

- Se la riserva legale è completa, la riserva da sovrapprezzo è equiparata a una riserva disponibile : può quindi essere utilizzata per la copertura delle perdite insieme alle riserve facoltative e prima delle riserve maggiormente vincolate, come quelle statutarie o sottoposte a vincoli di legge più rigidi.
- Se la riserva legale non è ancora completa, la quota di sovrapprezzo corrispondente all'importo mancante per il raggiungimento del limite previsto dall'art. 2430 c.c. è assoggettata al medesimo regime della riserva legale. Pertanto, essa potrà essere intaccata dalle perdite solo dopo che queste avranno completamente eroso le riserve facoltative e statutarie. La parte non soggetta al vincolo ex art. 2431 c.c., invece, resta equiparata a una riserva disponibile, e quindi soggetta allo stesso regime delle riserve libere.

In ogni caso, anche la quota di sovrapprezzo destinata al completamento della riserva legale viene erosa dalle perdite prima che queste incidano sulle riserve formate da utili non realizzati, da fair value, da versamenti "targati" o da rivalutazioni.

Sia le riserve da annullamento, sia le riserve da concambio derivanti da operazioni di fusione o di scissione sono utilizzabili per la copertura delle perdite, poiché sono coperte da valori reali dell'attivo presenti nel patrimonio della società incorporante.

Sono inoltre pacificamente utilizzabili per la copertura delle perdite :

- le riserve volontarie, siano esse statutarie o facoltative ;
- le riserve formate a fronte di versamenti in conto capitale o di rinunce alla restituzione di finanziamenti soci.

Tutte queste riserve, non essendo soggette a vincoli legali specifici, costituiscono la "prima linea di difesa" a copertura delle perdite.

Anche le riserve "targate" concorrono alla copertura delle perdite. Tuttavia, in ragione del legame esclusivo che le collega ai soci che hanno effettuato i versamenti, tali riserve vengono intaccate solo dopo l'assorbimento della riserva legale.

In sintesi, l'ordine prudenziale di erosione delle riserve prevede :

1. riserve disponibili (facoltative, statutarie, da sovrapprezzo, versamenti in conto capitale, ecc.);
2. riserva legale ;
3. riserve vincolate (da utili non realizzati, fair value, rivalutazioni, riserve "targate").

Tipologia di riserva	Ordine di utilizzo
Facoltativa	1
Statutaria – se non sono imposti particolari vincoli	
Da versamenti in conto capitale	
Avanzi da fusione o scissione	
Utili di precedenti esercizi portati a nuovo	
Sovrapprezzo - se la riserva legale è completa (e comunque per l'eccedenza rispetto a quanto occorre integrare la riserva legale)	2
Legale – eccedenza rispetto al 20% del capitale	
Statutaria – se sono imposti particolari vincoli	3
Sovrapprezzo – se la riserva legale non è completa	4
Legale – nei limiti del 20% del capitale	5
Utili non realizzati	6
Versamenti "targati" effettuati da soci	

CAPITOLO 12. UTILI E INVALIDITÀ DEL BILANCIO

Per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il patrimonio netto presenta alcune poste aggiuntive che non esistono nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. L'applicazione del criterio del fair value comporta infatti l'emersione di utili da fair value "localizzati", che vengono trattati in modo differente a seconda della destinazione del bene a cui si riferiscono :

- se il bene è destinato alla vendita, gli utili da fair value confluiscono nel Conto Economico ;
- se il bene è destinato a rimanere nel patrimonio, gli utili da fair value vengono imputati direttamente alle riserve da fair value, senza passare per il Conto Economico.

Questa impostazione ha posto due questioni rilevanti per il legislatore italiano, chiamato a stabilire come disciplinare tali poste del patrimonio netto :

1. Gli utili da fair value sono distribuibili ai soci ?
2. Quale regime giuridico si applica alle riserve da fair value ?

La risposta a entrambe le domande è fornita da una specifica disposizione di legge, che regola le poste del netto ulteriori generate dall'applicazione del fair value nei bilanci delle società che adottano i principi contabili internazionali. Tale disciplina stabilisce se e in che misura tali utili possano essere distribuiti e definisce il regime vincolistico delle riserve da fair value, garantendo coerenza tra la rappresentazione contabile internazionale e le tutele previste dal diritto societario italiano.

12.1 ART. 6 D.LGS. 38/2005 – DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire :

- a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto ;*
- b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate (la seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo fair value rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva).*

Gli utili da fair value iscritti nel conto economico non sono, in linea generale, distribuibili ai soci, salvo alcune eccezioni. Possono infatti essere distribuiti solo gli utili da fair value che si riferiscono a:

- strumenti finanziari di trading ;
- strumenti finanziari derivati.

La norma si fonda su una specifica assunzione del legislatore : quando l'utile da fair value riguarda titoli o strumenti finanziari quotati, o comunque negoziabili su mercati attivi, esso viene considerato realizzabile in qualsiasi momento. In altre parole, poiché tali strumenti possono essere venduti immediatamente sul mercato al valore corrente, il legislatore li considera utili "realizzati", e dunque distribuibili. Restano invece non distribuibili gli utili da fair value che si riferiscono a beni per i quali non esiste un mercato attivo, come ad esempio gli immobili detenuti a fini di trading. La differenza tra i due casi è evidente :

- nel caso di azioni o strumenti finanziari quotati, la realizzazione dell'utile è certa e immediata, poiché la vendita può avvenire in qualunque momento al prezzo di mercato ;
- nel caso di immobili, invece, la realizzazione dell'utile è solo potenziale, dipendendo da condizioni di mercato, tempi di vendita e liquidità del bene, e dunque non è sufficientemente sicura per consentirne la distribuzione.

Alla domanda se gli utili da fair value siano distribuibili o meno, la risposta è : dipende dalla categoria del bene o dello strumento finanziario cui si riferiscono. Sono distribuibili solo quelli relativi a strumenti finanziari

negoziabili su mercati attivi, mentre restano vincolati e indistribuibili quelli legati a beni o attività non prontamente realizzabili.

Il trattamento degli utili non realizzati da FV

Quando il bilancio d'esercizio è redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l'applicazione del criterio del fair value (FV) comporta la rilevazione di utili non realizzati. Tali utili possono essere imputati direttamente a riserva, senza transitare dal conto economico, oppure rilevati nel conto economico, a seconda della categoria di attività cui si riferiscono. Le società che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS sono soggette a specifiche limitazioni nella distribuzione degli utili e delle riserve, previste dall'art. 6 del D.lgs. 38/2005. Questi limiti sono stati introdotti per ricondurre, almeno in parte, il bilancio redatto secondo i principi internazionali alla funzione organizzativa che esso assolve nel sistema normativo nazionale.

Comma 1 – Divieto di distribuzione

In base al comma 1 dell'art. 6, la distribuzione degli utili da fair value è vietata, ad eccezione di alcuni casi specifici. È vietata la distribuzione di :

- utili derivanti da plusvalenze da fair value non realizzate, incluse quelle derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, diverse da quelle riferibili a strumenti finanziari di negoziazione o strumenti derivati (se risultanti dal bilancio) e dall'operatività in cambi e di copertura ;
- riserve di patrimonio netto costituite a seguito di valutazione al fair value e imputate direttamente a riserva, senza transito dal conto economico.

Sono invece distribuibili gli utili da fair value relativi a :

- strumenti finanziari di negoziazione ;
- strumenti finanziari derivati.

Questa eccezione si basa su una presunzione del legislatore : tali utili sono considerati "realizzati di fatto", poiché è possibile realizzarli in qualsiasi momento grazie all'esistenza di un mercato attivo. La logica sottesa è la seguente :

- se ho strumenti finanziari di negoziazione, nel momento in cui li ho acquistati ho già dichiarato di volerli rivendere per ottenere un guadagno ;
- se il loro valore aumenta, posso vendere facilmente sul mercato e realizzare l'utile immediatamente;
- lo stesso vale per i derivati, per i quali è possibile chiudere l'operazione e realizzare l'utile con semplicità.

In entrambi i casi, il mercato è aperto e liquido, e il valore è effettivamente monetizzabile, motivo per cui tali utili sono considerati realizzati. Diversamente, gli utili da fair value su beni non negoziabili — ad esempio immobili detenuti a fini di investimento — non sono distribuibili. Sebbene anche in questo caso la vendita possa generare un utile, tale operazione non è immediata né certa, poiché richiede tempo per la ricerca di un acquirente e la negoziazione del prezzo. Per questo motivo, tali utili vengono considerati non realizzati e quindi indistribuibili.

Commi 2 e 3 – Riserva indisponibile e successiva riduzione

Gli utili corrispondenti a plusvalenze non realizzate da fair value, imputate al conto economico, devono essere accantonati in una riserva indisponibile del patrimonio netto. Se l'utile d'esercizio è insufficiente a coprire tale accantonamento, è possibile utilizzare riserve disponibili preesistenti, sia da utili, sia da capitale, oppure utili futuri per integrare la riserva. La riserva indisponibile deve essere ridotta quando :

- le plusvalenze si realizzano effettivamente (ad esempio, in seguito alla vendita del bene) ; oppure
- le plusvalenze vengono meno, a causa della svalutazione del bene.

Ipotizziamo che gli utili da fair value non realizzati ammontino a 100, mentre l'utile complessivo d'esercizio (risultante dal conto economico) sia pari a 50. In base all'art. 6 del D.lgs. 38/2005, il legislatore stabilisce che deve essere accantonato in una riserva indisponibile un importo pari agli utili da fair value non realizzati, quindi 100. Si pone allora il problema pratico : come è possibile accantonare 100, se l'utile d'esercizio è

soltanto 50 ? La soluzione prevista dal legislatore è che la differenza mancante possa essere prelevata da riserve disponibili già esistenti. In altre parole, i 50 mancanti possono essere coperti attingendo da riserve facoltative, statutarie o comunque disponibili, che vengono imputate alla riserva da fair value.

L'unico dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibilità di utilizzare anche riserve da capitale (ad esempio la riserva da sovrapprezzo azioni) per coprire la parte mancante. La norma fa infatti riferimento soltanto alle riserve da utili, senza menzionare quelle da capitale. Tuttavia, la questione va risolta in senso positivo : è ammesso l'utilizzo anche delle riserve da capitale, in quanto non vi è alcun divieto espresso e tali riserve, salvo la quota vincolata a riserva legale, sono disponibili per questa finalità. In sintesi : tutte le riserve disponibili, siano esse da utili o da capitale, possono essere utilizzate, ad eccezione della riserva legale.

Si ipotizzi il seguente andamento nel tempo :

Esercizio X:

- Utili da fair value: 100
- Utile d'esercizio: 50
- Si accantonano 50 da utile e 50 prelevandoli da riserve disponibili
- Riserva da fair value = 100.

Esercizio X+1:

- Utile d'esercizio: -10 (perdita)
- Riserva da fair value preesistente: 100
- La riserva da fair value resta invariata, ma si mantiene il vincolo di indisponibilità.

Esercizio X+2:

- Utile da fair value: +30
- Si accantonano ulteriori 30 alla riserva, che sale a 130, ma, avendo già coperto 100, la parte eccedente può essere parzialmente liberata o compensata.

Esercizio X+3:

- Utile d'esercizio: 60
- Riserva da fair value: 100
- Poiché le plusvalenze sono state in parte realizzate o venute meno, si può liberare la riserva per 40, che torna disponibile.

Le riserve da fair value, costituite sia mediante imputazione diretta a patrimonio netto sia previo transito dal conto economico, sono indisponibili ai fini :

- dell'imputazione a capitale ;
- e degli utilizzi previsti dagli artt. 2350, comma 3, 2357, comma 1, 2358, comma 6, 2359-bis, comma 1, 2432 e 2478-bis, comma 4, c.c. Tali riserve, pertanto, non possono essere distribuite ai soci, non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale sociale e non possono essere oggetto di restituzione o di impiego a fini diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge. Le riserve da fair value possono essere utilizzate per la copertura delle perdite, ma solo dopo l'integrale utilizzo delle riserve disponibili e della riserva legale. L'impiego di tali riserve per coprire perdite è ammesso con particolare cautela, poiché esse derivano da utili non realizzati. Inoltre, la legge impone un obbligo di reintegrazione : se le riserve da fair value vengono utilizzate per coprire perdite, devono essere successivamente ricostituite con gli utili futuri, fino al loro importo originario.

A prescindere dalle modalità di formazione – via conto economico, oppure imputazione diretta a riserva – tutte le riserve da fair value sono indisponibili fino a quando l'utile da fair value non è effettivamente realizzato, ossia fino alla vendita del bene a un prezzo che incorpora il fair value. Solo in quel momento, infatti, si verifica la realizzazione effettiva del valore e la riserva diviene distribuibile. Fino a tale momento, le riserve da fair value :

- non possono essere distribuite ai soci ;
- non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale ;

- possono essere impiegate per coprire perdite solo in via residuale, dopo tutte le altre riserve e la riserva legale ;
- devono essere ricostituite negli esercizi successivi se intaccate.

Si ipotizzi che :

- nell'esercizio X, la riserva da fair value sia pari a 100 ;
- la società registri perdite per 80.

In questo caso, la riserva può essere utilizzata per coprire tali perdite, ma il suo importo scende a 20. La legge impone che tale riserva venga reintegrata negli esercizi successivi, fino al ripristino del valore originario:

- esercizio X+1 → utile d'esercizio 50 → la riserva sale a 70 (da 20 a 70) ;
- esercizio X+2 → utile d'esercizio 30 → la riserva torna a 100, ossia al suo importo iniziale.

Anche quando la riserva da fair value è intaccata per coprire perdite, essa continua a esistere e mantiene i vincoli di indisponibilità. Fino alla sua completa reintegrazione, gli utili futuri non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostituzione della riserva. In questo modo, il legislatore assicura che la società mantenga inalterato il livello di tutela patrimoniale, impedendo che utili non effettivamente realizzati siano distratti o distribuiti ai soci.

Comma 6

In base al comma 6 dell'art. 6 del D.lgs. 38/2005, non è consentita la distribuzione di utili fino a quando la riserva indisponibile di cui al comma 2 presenta un importo inferiore rispetto a quello delle plusvalenze non realizzate da fair value indicate al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio. Ciò significa che la società non può distribuire utili finché non ha integralmente ricostituito la riserva da fair value in misura corrispondente alle plusvalenze ancora non realizzate. Il divieto mira a evitare la distribuzione di utili meramente contabili, che non rappresentano ricchezza effettiva e la cui distribuzione comprometterebbe la tutela del capitale e dei creditori sociali.

Restano alcuni aspetti non disciplinati in modo espresso dalla norma, tra cui :

- l'incidenza dell'iscrizione di utili non realizzati sulla formazione della riserva legale ;
- il coordinamento tra i vincoli imposti dai commi 2 e 5 (relativi alla riserva da fair value) e la formazione della riserva legale.

Si pone quindi un problema pratico : se la società realizza un utile di 50, deve imputare tutto l'importo alla riserva da fair value oppure destinare il 5% (pari a 2,5) alla riserva legale e il resto (47,5) alla riserva da fair value ? L'interpretazione preferibile è che l'intero utile (50) debba essere imputato alla riserva da fair value, senza effettuare alcun accantonamento alla riserva legale, fino a quando questa riserva non sia stata integralmente ricostituita. La priorità spetta, infatti, alla ricostituzione della riserva da fair value, poiché il pericolo per i creditori derivante dalla mancanza di una riserva a copertura di utili non realizzati è più grave rispetto alla mancata integrità della riserva legale. Solo una volta completata la riserva da fair value, sarà possibile riprendere l'accantonamento del 5% degli utili a riserva legale.

Il sistema di vincoli collegato alla riserva da fair value è ulteriormente complicato dal fatto che :

- tali vincoli possono derivare da perdite precedenti che hanno intaccato la riserva, imponendone la ricostituzione negli esercizi successivi ;
- e, in generale, la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) richiede una costante verifica retroattiva delle riserve e dei vincoli accumulati nel tempo, poiché essi possono risalire a esercizi molto lontani.

Pertanto, la gestione delle riserve da fair value comporta una complessità notevole, dovuta alla necessità di monitorare nel tempo la loro consistenza, l'eventuale utilizzo e la successiva reintegrazione, in modo da rispettare i vincoli di indisponibilità e di priorità stabiliti dal legislatore.

Art. 2433, comma 1, c.c. – Deliberazione sulla distribuzione degli utili

L'art. 2433, comma 1, c.c. dispone che :

« La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma ».

L'assemblea che approva il bilancio può quindi deliberare sulla distribuzione dell'utile anche se tale punto non è indicato nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

Art. 2433, comma 2, c.c. – L'“utile realmente conseguito”

L'art. 2433, comma 2, c.c. stabilisce un principio fondamentale :

« Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato ».

Ciò significa che la distribuzione di utili è legittima solo in presenza di utili effettivi, realmente conseguiti e risultanti da un bilancio approvato secondo legge, a garanzia della veridicità dei risultati e della tutela dei creditori sociali.

Non vi è dubbio che, se una società emette azioni, ciò comporti un aumento del patrimonio netto – in particolare del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo. Allo stesso modo, se la società emette obbligazioni, aumenta il debito sociale. Tuttavia, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la distinzione tra azioni (equity) e obbligazioni (debt) non è sempre automatica : occorre verificare la sostanza economica dell'operazione per capire se lo strumento rappresenta capitale di rischio o capitale di debito. La ragione sostanziale per cui l'emissione di azioni comporta un aumento del patrimonio netto è che il socio non ha diritto alla restituzione del capitale conferito. A differenza dei creditori, il socio non vanta un diritto di credito verso la società, ma partecipa al rischio d'impresa : l'azione non incorpora un obbligo di restituzione e il socio può ottenere indietro il proprio investimento solo in caso di liquidazione, e solo se residua un attivo dopo il pagamento dei creditori. È proprio questa assenza di obbligo di restituzione che giustifica la rilevazione delle azioni nel patrimonio netto.

Alcune categorie particolari di azioni possono tuttavia sollevare dubbi interpretativi. Ad esempio, se lo statuto prevedesse che un socio possa ottenere il rimborso delle proprie azioni a un certo importo e in un determinato periodo, una simile clausola sarebbe :

- contraria al divieto del patto leonino, poiché consentirebbe al socio di escludersi dalle perdite ;
- oppure, se configurasse un diritto di recesso ad nutum (liberamente esercitabile con preavviso), sarebbe incompatibile con la natura della partecipazione sociale, poiché vietato nelle società di capitali quando vi è un termine di durata.

Queste considerazioni rendono difficile ipotizzare che un'azione possa essere qualificata come titolo di debito e non come titolo di capitale, salvo casi eccezionali.

L'unica categoria che solleva un margine di dubbio è rappresentata dalle azioni riscattabili, cioè quelle che possono essere riacquistate o rimborsate dalla società a determinate condizioni. Proprio la possibilità di rimborso introduce un elemento ibrido tra capitale di rischio e capitale di debito, rendendo più complessa la loro classificazione contabile e giuridica. Lo statuto può :

- istituire ulteriori riserve obbligatorie ;
- destinare utili a finalità specifiche (conguaglio dividendi, futuri aumenti, rinnovo impianti).

La norma prevede che la società possa esercitare il diritto di riscatto delle azioni, pagandole secondo i criteri previsti per il recesso. Tuttavia, anche in questo caso, non sorge mai un vero e proprio diritto del socio al rimborso : è infatti la società, e non il socio, ad avere la facoltà di riscattare le azioni. Di conseguenza, nel bilancio non è necessario porsi il dubbio se tali strumenti debbano essere qualificati come debiti o come azioni, poiché, in sostanza, non si configura un'obbligazione di restituzione a carico della società.

Secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il nome “azione” non è sufficiente a determinare se uno strumento finanziario debba essere iscritto nel patrimonio netto o tra i debiti : ciò dipende dalla sostanza

economica del titolo e, in particolare, dall'esistenza o meno di un obbligo contrattuale di restituzione. Nel sistema italiano, invece, considerando le categorie di azioni previste dalla legge, non è concepibile che un'azione attribuisca al socio un diritto di rimborso tale da trasformarla, dal punto di vista contabile, in un titolo di debito. Pertanto, nel diritto e nella prassi contabile italiana, il problema si risolve in modo lineare : tutte le azioni sono azioni, sia giuridicamente sia contabilmente, in quanto non incorporano alcun obbligo di restituzione a carico della società.

Esiste un caso in cui l'emissione di strumenti finanziari — pur essendo formalmente unitaria — comporta contemporaneamente un aumento dei debiti e del patrimonio netto : si tratta delle obbligazioni convertibili in azioni. In concreto, l'emissione di obbligazioni convertibili avviene di solito sopra la pari. Ad esempio, se la parità nominale è 100, l'obbligazione può essere emessa a 102. La differenza (i 2 in più) rappresenta il prezzo per la possibilità di convertire il titolo in azioni in futuro. Al momento dell'emissione, quindi :

- la società incassa 102 ;
- ma si impegna a rimborsare solo 100, che costituisce un debito ;
- i 2 restanti rappresentano un ricavo definitivo, che la società non dovrà restituire e che quindi viene iscritta come riserva di patrimonio netto.

In sostanza, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si deve scindere lo strumento in due componenti :

1. una parte di debito (100), che rappresenta l'obbligazione vera e propria ;
2. una parte di patrimonio netto (2), che rappresenta il valore dell'“opzione di conversione” riconosciuta agli obbligazionisti.

Dal punto di vista contabile, questa impostazione riflette il fatto che la società, pur contraendo un debito, ottiene un vantaggio economico definitivo per aver concesso agli investitori la facoltà di convertirsi in azionisti. Tale vantaggio non rappresenta un'obbligazione futura e quindi deve essere imputato a riserva all'interno del patrimonio netto. La sostanza economica prevale così sulla forma giuridica : formalmente si emettono obbligazioni, ma una parte del corrispettivo versato dagli investitori non costituisce debito, bensì capitale di rischio.

La legge non disciplina espressamente la possibilità di emettere azioni convertende, ossia azioni che si convertono automaticamente in un momento successivo (ad esempio dopo due anni). Tuttavia, dal punto di vista contabile ed economico, il meccanismo è analogo : anche in questo caso, l'operazione implica una componente di debito (fino alla conversione) e una componente di patrimonio netto, poiché il titolo è destinato a trasformarsi in capitale di rischio.

In sintesi, sia le obbligazioni convertibili sia le azioni convertende sono strumenti “ibridi” che, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, devono essere scomposti in una parte di debito e in una parte di patrimonio netto.

12.2 NOZIONE DI “UTILI REALMENTE CONSEGUITI”

Gli utili realmente conseguiti non coincidono necessariamente con l'utile di bilancio, che rappresenta la mera eccedenza tra attività e passività. Essi coincidono invece con il saldo del conto economico depurato dalle componenti non realizzate, cioè da quei valori che riflettono utili “sperati” e non effettivamente conseguiti.

Devono essere escluse dal calcolo degli utili distribuibili le seguenti componenti di reddito :

- utili netti su cambi ;
- plusvalori derivanti dal metodo del patrimonio netto (relativi alle partecipazioni immobilizzate) ;
- plusvalori da fair value di strumenti derivati e altre attività finanziarie, i quali devono essere accantonati in una riserva indisponibile finché non siano effettivamente realizzati.

In sintesi, gli utili realmente conseguiti sono solo quelli derivanti da operazioni con terzi e non da mere valutazioni contabili.

Nel sistema dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l'applicazione del fair value genera fisiologicamente utili non realizzati. Il D.lgs. 38/2005, art. 6, comma 1 dispone che :

- alla lettera a): le plusvalenze derivanti dall'applicazione degli IFRS devono essere imputate a una riserva indisponibile ;
- alla lettera b): le riserve costituite in contropartita della valutazione al fair value di strumenti finanziari o altre attività non possono essere conteggiate tra gli utili distribuibili finché le relative plusvalenze non siano realizzate.

In sostanza, le riserve da fair value create secondo i principi IAS/IFRS restano vincolate e indisponibili, fino a quando i valori in esse rappresentati non si traducono in utili effettivi.

Art. 2433 c.c. – Distribuzione degli utili

Comma 3 – Perdita del capitale sociale

«Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente».

→ In presenza di perdita del capitale sociale, è previsto un divieto assoluto di distribuzione degli utili finché il capitale:

- non sia reintegrato, oppure
- non sia ridotto in misura corrispondente.

Comma 4 – Dividendi non ripetibili

«I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti».

→ I dividendi pagati in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato non sono ripetibili, anche se in seguito si accerta che non esistevano utili effettivi.

La norma di riferimento è l'art. 2433 c.c., che consente la distribuzione degli utili realmente conseguiti, ossia effettivamente realizzati e non solo stimati. Ciò si fonda sul principio di realizzazione dell'utile, per cui l'utile distribuibile deve derivare da operazioni negoziate con terzi, e non da rivalutazioni contabili. In linea generale, l'utile coincide con il saldo del conto economico, ma può essere rettificato qualora questo includa componenti non realizzate.

Perdita del capitale sociale → Divieto assoluto di distribuzione finché il capitale non sia:

- reintegrato, oppure
- ridotto in misura corrispondente (art. 2433, comma 3 c.c.).

Riserva legale → Obbligo di accantonare il 5% dell'utile fino a raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.).

Costi pluriennali (art. 2426, n. 5 c.c.) → I dividendi possono essere distribuiti solo se esistono riserve disponibili di importo almeno pari ai costi non ammortizzati iscritti in bilancio (es. costi di impianto o sviluppo).

Perdite riportate a nuovo

Le perdite riportate a nuovo rappresentano perdite pregresse che non sono state immediatamente coperte o eliminate, ma rinviate agli esercizi successivi. Il rinvio è ammesso solo in determinati casi e produce effetti diretti sulla distribuzione degli utili. Effetti sulla distribuzione dei dividendi (art. 2433, co. 3, c.c.) :

- Se le perdite riportate a nuovo hanno intaccato il capitale sociale, si applica il divieto assoluto di distribuzione di utili, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- Se invece le perdite incidono solo su altre poste del patrimonio netto (es. riserve), la distribuzione dell'utile è ammessa, purché esistano riserve capienti a copertura.

Casi di riduzione del capitale sociale per perdite :

- Quando la perdita supera un terzo del capitale sociale e lo riduce al di sotto del minimo legale, non è possibile portarla a nuovo: la società deve decidere immediatamente se ricostituire il capitale o sciogliersi (art. 2447 c.c.).
- Quando la perdita supera un terzo, ma non incide sul minimo legale, è possibile rinviare la decisione all'approvazione del bilancio dell'anno successivo (art. 2446 c.c.).

⇒ Esempio pratico

Situazione iniziale :

- Capitale sociale : 100
- Riserva legale : 20
- Riserve facoltative : 30
- Perdite riportate a nuovo : – 200

Anno successivo :

- Utile d'esercizio di 200.

In questo caso, l'utile può essere distribuito, perché le perdite a nuovo incidono solo sulle riserve, non sul capitale sociale. L'alternativa sarebbe stata eliminare la voce di perdita compensandola con le riserve facoltative. Tuttavia, se la perdita avesse intaccato il capitale sociale di oltre un terzo, l'utile non sarebbe distribuibile, poiché si applicherebbe il divieto dell'art. 2433, co. 3, c.c.

In sintesi :

- Se la perdita colpisce solo le riserve, l'utile può essere distribuito.
- Se la perdita colpisce il capitale sociale, la distribuzione è vietata fino al suo reintegro o riduzione.

Ai sensi dell'art. 6, co. 6, del D.lgs. 38/2005, se le riserve da fair value risultano inferiori rispetto ai plusvalori rilevati a conto economico, la distribuzione degli utili è vietata. Il divieto opera fino a quando le riserve indisponibili non siano reintegrate per un importo almeno pari alle plusvalenze non realizzate. Lo statuto societario può :

- istituire ulteriori riserve obbligatorie ;
- destinare gli utili a finalità specifiche (ad esempio, conguaglio dei dividendi, futuri aumenti di capitale, rinnovo di impianti, ecc.).

Tuttavia, non può prevedere che l'utile non venga mai distribuito : una clausola che escluda in modo permanente la distribuzione sarebbe quantomeno dubbia, perché contrasterebbe con la natura lucrativa della società. Sono invece lecite le clausole che :

- stabiliscono che, detratto il 5% per la riserva legale e le eventuali riserve statutarie, l'intero utile residuo sia distribuibile ;
- oppure che prevedono la distribuzione obbligatoria di una quota minima dell'utile (ad esempio "almeno la metà" o "la totalità" dell'utile distribuibile).

Il socio non ha un diritto automatico alla distribuzione dell'utile : diventa creditore della società per i dividendi solo dopo che l'assemblea ha deliberato la distribuzione con la maggioranza prevista. Prima di tale delibera, l'utile rimane una voce interna del patrimonio netto, e il socio non può vantare alcuna pretesa individuale.

12.3 LA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE AI SOCI

1. Nascita del diritto al dividendo

In base all'art. 2433 c.c., il diritto del socio al dividendo sorge solo con la delibera assembleare di distribuzione dell'utile. Fino a tale momento, l'utile rimane una voce del patrimonio netto, e il socio non può vantare alcun diritto soggettivo alla sua percezione.

2. Soggetto legittimato all'incasso del dividendo

Secondo il principio di legittimazione col titolo (art. 4 l. 1745/1962), il dividendo spetta a chi risulta azionista al momento del pagamento. Se l'azione è ceduta dopo la chiusura dell'esercizio ma prima del pagamento

del dividendo, questo segue il titolo : salvo patto contrario, spetta all'acquirente (art. 1531 c.c.). In caso di aumenti di capitale nel corso dell'esercizio :

- una clausola statutaria ad hoc può prevedere un dividendo pro-rata ;
- in mancanza di tale clausola, per rispettare il principio di parità di trattamento, la dottrina prevalente ritiene corretta la ripartizione proporzionale alla frazione di esercizio coperta dal conferimento.

3. Inesistenza di un "diritto annuo" al dividendo

Dottrina e giurisprudenza escludono l'esistenza di un diritto automatico o periodico del socio alla distribuzione di dividendi. L'assemblea dei soci dispone infatti di ampia discrezionalità e può decidere di accantonare integralmente gli utili a riserva, anche per più esercizi consecutivi. La mancata distribuzione diventa illegittima solo se configura :

- un abuso di potere della maggioranza ; oppure
- una violazione dei principi di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.), da parte dei soci di maggioranza.

In tal caso, l'onere della prova grava sul socio di minoranza che impugna la delibera, il quale deve dimostrare che :

- non esiste alcuna necessità di autofinanziamento ;
- mancano prospettive concrete di sviluppo ;
- la decisione è stata assunta solo per penalizzare la minoranza.

In pratica, tale prova è difficile da fornire, poiché la maggioranza può facilmente giustificare la propria scelta come volta a rafforzare il patrimonio sociale. L'azione giudiziaria ha successo solo se il socio prova oggettivamente che la società dispone di una liquidità eccessiva o di un patrimonio già abbondante, tali da rendere ingiustificato l'accantonamento e da far emergere l'intento di pregiudicare la minoranza. Al di fuori di questi casi di abuso, la scelta della maggioranza di accantonare gli utili è perfettamente lecita.

4. Clausole statutarie in materia di dividendi

Sono problematiche le clausole statutarie che escludono sistematicamente la distribuzione degli utili: tali previsioni sono ammissibili solo se:

- tutti i soci acconsentono espressamente ;
- e la scelta è giustificata da esigenze di autofinanziamento.

In sede di modifica statutaria, una clausola di questo tipo, ove ammissibile, richiederebbe il consenso unanime dei soci.

Sono invece pienamente legittime le clausole che :

- impongono la distribuzione dell'utile residuo, dopo aver destinato le aliquote obbligatorie alla riserva legale e alle riserve statutarie ;
- stabiliscono quote minime o massime di accantonamento a riserva ;
- prevedono la distribuzione di una quota fissa dell'utile (art. 2328, n. 7, c.c.) ;
- limitano il potere dell'assemblea di accantonare utili a riserva.

12.4 IRRIPETIBILITÀ DEI DIVIDENDI PERCEPITI IN BUONA FEDE

Regola di principio

Il pagamento di dividendi effettuato in assenza dei presupposti dell'art. 2433 c.c. (cioè in mancanza di utili realmente conseguiti, con capitale non integro, o in presenza di un bilancio o di una delibera invalida) configura, in linea generale, un indebito oggettivo → la società può quindi pretendere la restituzione delle somme indebitamente distribuite ai soci.

Eccezione – Art. 2433, comma 4, c.c.

L'art. 2433, comma 4, c.c. introduce una deroga al principio civilistico generale :

« I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a un bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti ».

In virtù di tale norma, i dividendi non sono ripetibili se ricorrono due condizioni cumulative :

- Bilancio regolarmente approvato ;
- Buona fede del socio percettore.

Questa disposizione costituisce una deroga al principio dell'indebito oggettivo del diritto civile. La ratio è duplice :

1. sarebbe impossibile individuare, a distanza di anni, quali soci abbiano percepito i dividendi e in quale misura ;
2. l'eventualità di una restituzione retroattiva scoraggerebbe gli investimenti, minando la fiducia degli azionisti nel sistema societario.

Condizioni per l'irreperibilità :

1. Bilancio regolarmente approvato

Il requisito del bilancio regolarmente approvato può essere interpretato in due modi :

- In senso formale : regolarmente approvato dall'assemblea secondo le procedure di legge (delibera valida a maggioranza) ;
- In senso sostanziale : approvato e conforme alla legge anche nel contenuto.

L'interpretazione preferibile, coerente con la ratio di tutela dell'affidamento dei soci, è la prima : è sufficiente che il bilancio sia formalmente approvato, senza pretendere che il socio ne verifichi la conformità sostanziale alla legge.

2. Buona fede del socio percettore

Il socio deve essere in buona fede, cioè ignorare in modo non colposo la fittizietà o l'indisponibilità dell'utile.

La valutazione varia in base alla posizione del socio :

- per il piccolo azionista, che riceve i dividendi senza partecipare alla gestione, la buona fede è presunta
- per il socio di controllo o l'amministratore, si applica uno standard più severo : egli ha una conoscenza approfondita della gestione e deve attivarsi se vi sono indizi di irregolarità nel bilancio.

In questi casi, la buona fede non è presunta, e la società può pretendere la restituzione dei dividendi se prova che il socio era consapevole o avrebbe dovuto accorgersi delle irregolarità.

Criteri riassuntivi

- Requisito oggettivo → solo vizi procedurali controllabili dal socio (mancato deposito, assenza di allegati, mancanza di delibera) rendono il bilancio "irregolare" e consentono la ripetizione dei dividendi
- Requisito soggettivo → la buona fede del socio si presume (art. 1147 c.c.) ; l'onere della prova della mala fede grava sulla società.

L'art. 15 della Direttiva 77/91/CEE (oggi confluita nella Direttiva 2017/1132/UE) ribadisce lo stesso criterio, prevedendo che la restituzione dei dividendi indebitamente distribuiti sia possibile solo se il socio era consapevole dell'irregolarità o non poteva ignorarla con la normale diligenza. Questa disciplina europea ha rafforzato l'impostazione dell'ordinamento italiano, che mira a tutelare la buona fede dei soci e a stabilizzare gli effetti delle delibere assembleari, garantendo certezza e fiducia nei rapporti societari.

12.5 ACCONTI SUI DIVIDENDI – ART. 2433-BIS C.C.

Soggetti ammessi

Possono distribuire acconti sui dividendi solo le società il cui bilancio è obbligatoriamente sottoposto a revisione secondo il regime degli enti di interesse pubblico (artt. 16 e 19-bis del D.lgs. 39/2010). La forma giuridica della società è irrilevante : ciò che conta è l'assoggettamento al regime di revisione legale "rafforzato" (società quotate, banche, assicurazioni, ecc.).

Condizioni formali

Per poter distribuire acconti sui dividendi, devono essere rispettate rigide condizioni:

- a) Presenza di una clausola statutaria ad hoc che consenta la distribuzione di acconti sui dividendi.
- b) Bilancio dell'esercizio precedente approvato con giudizio positivo del revisore, cioè senza rilievi.
- c) Assenza di perdite pregresse (o, se presenti, già interamente coperte).
- d) Predisposizione della documentazione da parte degli amministratori, composta da :
 - un prospetto contabile infrannuale (stato patrimoniale e conto economico redatti conformemente agli artt. 2423 ss. c.c.);
 - una relazione illustrativa sugli utili maturati, sulla liquidità disponibile e sull'impatto finanziario della distribuzione ;
 - un parere favorevole del revisore sul prospetto e sulla relazione ;
 - deposito del prospetto, della relazione e del parere presso la sede sociale, affinché i soci possano prenderne visione fino all'approvazione del bilancio.

Limite quantitativo (comma 4)

L'acconto massimo distribuibile corrisponde al valore minore tra:

- i. l'utile maturato dopo la chiusura dell'esercizio precedente, al netto delle aliquote destinate alle riserve legali e statutarie ;
- ii. le riserve distribuibili già presenti nel patrimonio netto.

In sostanza, l'importo che si intende distribuire deve "esistere due volte" :

- una come utile maturato fino al momento della distribuzione (elemento potenziale e incerto) ;
- una come riserva disponibile già iscritta nel patrimonio netto (elemento certo e stabile).

Al di là della disciplina dei dividendi "ordinari", la società può avere l'esigenza di remunerare i soci anche prima dell'approvazione del bilancio. In tal caso, vi sono due possibilità :

- Distribuire riserve disponibili, operazione sempre possibile durante l'esercizio.
- Distribuire un acconto sul dividendo, cioè anticipare una parte dell'utile dell'esercizio in corso, la cui distribuzione definitiva sarà deliberata in sede di approvazione del bilancio.

La disciplina è estremamente rigorosa perché il legislatore teme che, distribuendo acconti in corso d'anno, a fine esercizio l'utile effettivo risulti inferiore o addirittura inesistente. Per questo motivo, solo le società soggette a revisione legale di tipo "rafforzato" possono distribuire acconti sui dividendi, e solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra indicati.

Regime di restituzione degli acconti sui dividendi

Gli acconti sui dividendi sono irripetibili solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni :

- siano state integralmente rispettate tutte le prescrizioni dell'art. 2433-bis c.c. ;
- i soci abbiano agito in buona fede, ossia ignorando in modo non colposo l'eventuale mancanza dei presupposti di legge.

In ogni altro caso — ad esempio :

- mancata copertura di perdite ;
- assenza del parere del revisore ;
- riserve insufficienti ;

gli acconti sono ripetibili, cioè la società può esigerne la restituzione, anche se i soci erano in buona fede.

Distribuzioni "straordinarie" di riserve

L'assemblea può deliberare, in qualsiasi momento dell'esercizio, la distribuzione di riserve disponibili, purché una situazione patrimoniale aggiornata dimostri che :

- non vi siano perdite sopravvenute ;

- sia garantita l'integrità del capitale sociale e delle altre poste indisponibili ;
- permangano le condizioni di liquidità e solvibilità della società anche dopo la distribuzione.

La distribuzione straordinaria di riserve può riguardare qualsiasi voce di patrimonio netto disponibile, inclusi gli "utili a nuovo". Essa non costituisce un dividendo, in quanto non deriva da utili d'esercizio, ma da patrimonio netto già esistente. Gli amministratori devono attestare la sussistenza dei presupposti per la distribuzione, mediante un prospetto patrimoniale intermedio o una relazione motivata, che confermi l'assenza di perdite sopravvenute tali da ridurre le riserve oggetto di ripartizione. Nella prassi :

- nelle piccole società, è sufficiente una dichiarazione motivata del consiglio di amministrazione ;
- nelle società di maggiori dimensioni, è usuale redigere una situazione patrimoniale conforme agli artt. 2423 e seguenti c.c.

Il privilegio sul dividendo previsto per alcune categorie di azioni riguarda esclusivamente gli utili d'esercizio. Pertanto, una distribuzione di riserve non rientra nel beneficio spettante agli azionisti privilegiati, salvo diversa previsione statutaria.

Dovere degli amministratori di tutela della solvibilità

Gli amministratori hanno il dovere di tutela della solvibilità della società, ossia di evitare che qualsiasi distribuzione – di utili o di riserve – possa compromettere la capacità dell'impresa di far fronte regolarmente ai propri debiti. Questo obbligo ha carattere sostanziale : anche quando la distribuzione risulta formalmente legittima ai sensi dell'art. 2433 c.c., gli amministratori non devono darvi esecuzione se essa mette in pericolo la stabilità finanziaria della società. Il fondamento di questo dovere si rinviene in più disposizioni :

- art. 2392, commi 1 e 2, c.c., che impone agli amministratori di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e di prevenire fatti potenzialmente pregiudizievoli per la società ;
- art. 2394, comma 1, c.c., che prevede la responsabilità verso i creditori sociali per violazione dell'obbligo di conservare il patrimonio ;
- art. 2433-bis, comma 5, c.c., in materia di acconti sui dividendi, che impone di attestare la compatibilità della distribuzione con la situazione finanziaria dell'impresa ;
- art. 224, comma 2, l. fall., che configura il reato di bancarotta semplice in caso di aggravamento colposo del dissesto derivante da una gestione imprudente.

Da questi principi discendono alcune conseguenze operative : gli amministratori devono rifiutarsi di eseguire una delibera assembleare di distribuzione che comporti un'uscita di cassa tale da minacciare la solvibilità della società. In tali casi, non opera il divieto di "venire contra factum proprium" : il loro comportamento è doveroso, anche se la delibera è formalmente valida. Qualora l'assemblea approvi una distribuzione che esponga la società a rischio patrimoniale, gli amministratori hanno il dovere di impugnare la delibera o di promuoverne l'impugnazione tramite il collegio sindacale. L'inosservanza di questi obblighi comporta la responsabilità civile degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., e può anche integrare una responsabilità penale in caso di dissesto o aggravamento dello stesso.

12.6 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il progetto di bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione nel suo plenum.

Si tratta di una materia non delegabile ai sensi dell'art. 2381, comma 4, c.c. : pertanto, né il comitato esecutivo né l'amministratore delegato possono deliberare autonomamente. La ratio di questa riserva risiede nel fatto che il bilancio è un documento strategico, composto da :

- stato patrimoniale e conto economico (che rappresentano la dimensione storica della gestione),
- nota integrativa e relazione sulla gestione (che offrono una visione anche prospettica).

Per tale motivo è necessaria la responsabilità collegiale dell'intero CdA. Durante la fase istruttoria interna, le strutture aziendali predispongono le bozze del bilancio sotto la direzione degli amministratori, nel rispetto degli assetti organizzativi e contabili. Tuttavia, solo il CdA approva formalmente il progetto e ne risponde integralmente.

A) Informativa pre-assembleare

Nelle società non quotate, il bilancio deve essere accompagnato da una serie di adempimenti informativi pre-assembleari.

- 30 giorni prima dell'assemblea, il progetto di bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, deve essere trasmesso al collegio sindacale e al revisore legale.
Il termine può essere abbreviato con il loro consenso, se il tempo residuo è sufficiente alle verifiche.
- 15 giorni prima dell'assemblea, devono essere depositati presso la sede sociale:
 - il progetto di bilancio,
 - la relazione del collegio sindacale,
 - la relazione del revisore,
 - le copie integrali degli ultimi bilanci delle controllate,
 - il prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle collegate.

Il termine può essere ridotto solo con voto unanime dei soci.

I soci hanno diritto di visione e copia (a proprie spese) di tutta la documentazione depositata. Il deposito deve avvenire presso la sede sociale : il mancato deposito o il deposito in luogo diverso costituisce causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

B) Relazione del collegio sindacale

La relazione del collegio sindacale deve illustrare :

- i risultati dell'esercizio, valutandone la coerenza con l'oggetto sociale e la continuità aziendale ;
- l'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno ;
- osservazioni e proposte sull'approvazione del bilancio, con particolare riferimento a eventuali deroghe per casi eccezionali (art. 2423, comma 5, c.c.).

Il parere del collegio sindacale è necessario ma non vincolante : l'assemblea può approvare il bilancio anche in presenza di rilievi. La mancanza della relazione comporta l'annullabilità della delibera di approvazione. In caso di dissenso interno, la relazione è approvata a maggioranza e le ragioni del sindaco dissenziente devono essere verbalizzate. Il sindaco dissenziente deve inoltre intervenire in assemblea se il silenzio può arrecare pregiudizio alla società o ai terzi.

C) Il “fascicolo di bilancio”

Al progetto di bilancio devono essere allegati obbligatoriamente :

- i bilanci completi delle società controllate ;
- un prospetto riepilogativo (o, in alternativa, i bilanci completi) delle società collegate, indicante immobilizzazioni, attivo circolante, debiti, fondi, patrimonio netto, classi del conto economico e risultato d'esercizio.

Se la capogruppo redige un bilancio consolidato, per le controllate consolidate è sufficiente il prospetto riepilogativo. La documentazione deve riferirsi all'ultimo bilancio approvato delle partecipate ; tuttavia, se la società utilizza il termine lungo di 180 giorni, può allegare i bilanci dello stesso esercizio. Il mancato o tardivo deposito dei bilanci delle controllate o del prospetto delle collegate costituisce un vizio procedimentale che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio.

Il “fascicolo di bilancio” nelle società con azioni quotate

Per le società quotate, la disciplina è più articolata e si fonda su norme di diritto speciale :

- artt. 154-ter e 154-quater TUF ;
- D.lgs. 38/2005, art. 4 (obbligo di applicazione degli IAS/IFRS) ;
- D.lgs. 254/2016 (dichiarazione non finanziaria).

Le società devono pubblicare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la relazione finanziaria annuale (RFA), che comprende :

- il progetto di bilancio d'esercizio ;
- la relazione sulla gestione ;
- l'attestazione congiunta dell'organo delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (art. 154-bis TUF) ;
- il bilancio consolidato, se previsto ;
- le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale.

Devono inoltre essere pubblicati :

- la dichiarazione non finanziaria, se non già inclusa nella relazione sulla gestione ;
- la relazione sui pagamenti ai governi, per gli emittenti del settore estrattivo o che utilizzano foreste primarie (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio).

Devono intercorrere almeno 21 giorni tra la pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale (RFA) e la data dell'assemblea di approvazione del bilancio. Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a sindaci e revisori almeno 15 giorni prima della pubblicazione della RFA.

Approvazione del bilancio : termini, quorum, diritti speciali

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. È tuttavia possibile, se lo statuto lo prevede, convocarla entro 180 giorni, nei seguenti casi :

- se la società redige il bilancio consolidato ;
- oppure se sussistono particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto sociale.

È legittimo fissare la seconda convocazione anche oltre il termine dei 120 o 180 giorni, purché la prima convocazione sia avvenuta entro il limite legale. Per i quorum deliberativi, l'art. 2369, comma 4, c.c. dispone che in seconda convocazione non è possibile elevare i quorum necessari per l'approvazione del bilancio. Inoltre, non è ammesso attribuire diritti di veto vincolanti sull'approvazione del bilancio a :

- categorie speciali di azioni (art. 2348 c.c.) ;
- portatori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.).

La pubblicazione del bilancio (art. 2435 c.c.)

Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro delle imprese. I documenti obbligatori da depositare sono i seguenti :

- bilancio d'esercizio approvato ;
- relazione sulla gestione ;
- relazione del collegio sindacale ;
- relazione del revisore legale ;
- verbale dell'assemblea (o del consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico) ;
- bilancio consolidato e relazione di gruppo, se dovuti (art. 42 D.lgs. 127/1991).

Il deposito spetta agli amministratori in carica al momento della scadenza del termine, e non a quelli dell'esercizio chiuso. In caso di inerzia degli amministratori, subentra l'obbligo sostitutivo dell'organo di controllo (art. 2406, comma 1, c.c.).

Dal 2003, il deposito avviene esclusivamente in formato digitale, con invio telematico e firma digitale tramite intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, periti). Per lo stato patrimoniale e il conto economico, è obbligatorio il formato XBRL (D.P.C.M. 10 dicembre 2008). È comunque possibile allegare un file PDF "tradizionale" per assicurare chiarezza e veridicità. Nelle società con azioni quotate, la relazione finanziaria annuale deve essere redatta nel formato ESEF/iXBRL (European Single Electronic Format), in base al Regolamento delegato UE 2019/815, e pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 154-ter TUF). Il revisore legale deve esprimere giudizio anche sulla conformità al formato ESEF (art. 154-ter, comma 1-bis, TUF).

Sanzioni per omissione o ritardo : ai sensi dell'art. 2630 c.c., è prevista una sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo) per gli amministratori in caso di omissione o ritardo del deposito. La sanzione è dovuta anche se il progetto di bilancio non è stato approvato o l'assemblea non si è tenuta, poiché l'obbligo di deposito scatta comunque. L'unica esclusione riguarda l'ipotesi in cui il deposito manchi perché l'assemblea non ha approvato il bilancio : in tal caso occorre una nuova convocazione, e se lo stallo perdura si configura una causa di scioglimento (art. 2484, n. 3, c.c.). L'omessa pubblicazione per tre esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle imprese (art. 2490, comma 6, c.c.), con gli effetti dell'art. 2495 c.c.

Elenco soci (art. 2435, comma 2, c.c.)

Per le società per azioni non quotate, il bilancio deve essere accompagnato dall'elenco dei soci alla data di approvazione, con l'indicazione :

- del numero delle azioni possedute ;
- dei soggetti titolari di diritti reali o vincoli su di esse ;
- e dei movimenti intervenuti dall'ultimo elenco depositato.

L'elenco deve essere depositato entro lo stesso termine di 30 giorni. Tuttavia, ci sono alcune esenzioni :

- le s.r.l. (obbligo abrogato dal 30 marzo 2009 : depositano solo il bilancio) ;
- le società per azioni quotate, per le quali la trasparenza è garantita dagli obblighi informativi dell'art. 120 TUF e dai sistemi di gestione accentrata dei titoli.

L'invalidità della delibera di approvazione

L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio si analizza su due piani distinti :

- i vizi che possono determinare l'invalidità della delibera (vizi di contenuto o di procedimento);
- il regime speciale d'impugnazione disciplinato dall'art. 2434-bis c.c., che regola le modalità procedurali di contestazione della delibera di approvazione del bilancio.

Si distinguono due categorie di vizi:

1. vizi di contenuto del bilancio → comportano la nullità della delibera ;
2. vizi di procedimento → determinano la annullabilità della delibera.

Fanno eccezione due ipotesi di vizi procedurali gravi, che danno luogo anch'essi alla nullità, ai sensi dell'art. 2379 c.c. :

- la mancanza della convocazione dell'assemblea ;
- la mancanza del verbale assembleare.

Sono tuttavia possibili eccezioni : vi sono casi in cui un vizio procedurale particolarmente grave può comportare la nullità, o, al contrario, un vizio di contenuto minore può portare solo all'annullabilità della delibera.

I vizi della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è un allegato del bilancio, non parte integrante del documento principale.

Pertanto, i vizi che la riguardano sono in linea generale vizi di procedimento, e la loro presenza determina l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio. Tuttavia, in casi eccezionali, un vizio particolarmente grave della relazione sulla gestione può comportare la nullità della delibera, qualora sia dimostrabile che il difetto ha pregiudicato la veridicità, la correttezza o la chiarezza del bilancio stesso. Si tratta però di un'ipotesi teoricamente possibile ma difficilmente dimostrabile, poiché occorrerebbe provare che un errore nella relazione sulla gestione incide sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio pur in presenza di un progetto formalmente regolare.

Il ruolo del revisore legale (art. 14 D.lgs. 39/2010)

L'art. 14 del D.lgs. 39/2010 stabilisce che la relazione del revisore deve contenere :

- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ;

- una verifica della conformità della relazione alle norme di legge ;
- un'eventuale dichiarazione di errori significativi riscontrati nella relazione sulla gestione, con indicazione della loro natura.

La sola presenza di errori segnalati dal revisore non comporta, però, automaticamente la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Occorre una valutazione caso per caso, verificando se tali errori abbiano effettivamente compromesso la veridicità, la correttezza e la chiarezza della rappresentazione contabile. L'onere della prova ricade su chi impugna la delibera: dimostrare che il vizio della relazione sulla gestione ha inciso sulla sostanza del bilancio è un compito estremamente difficile.

Non tutti i vizi di contenuto del progetto di bilancio determinano automaticamente la nullità della delibera di approvazione. Questo perché non ogni errore contabile o irregolarità ha la stessa incidenza : la nullità richiede la presenza di un vizio rilevante, cioè materiale, tale da compromettere la funzione informativa e la rappresentazione veritiera, corretta e chiara della situazione economica e patrimoniale della società. Di per sé, ogni vizio è astrattamente idoneo a determinare la nullità, ma – poiché si tratta di bilanci d'esercizio – solo quelli che superano una certa soglia di gravità, valutata in concreto dal giudice, possono effettivamente produrla. Dalla disciplina di cui agli artt. 2377 e ss. c.c. emerge infatti che il legislatore attribuisce grande importanza alla stabilità delle deliberazioni assembleari, riconoscendo che non ogni imperfezione giustifica la loro caducazione.

Anche l'art. 14, comma 3, del D.lgs. 39/2010 lo conferma: il revisore legale può esprimere sul bilancio un giudizio positivo con rilievi qualora i vizi riscontrati non siano tali da pregiudicarne l'attendibilità complessiva e non rendano i conti inidonei a rappresentare in modo veritiero, corretto e chiaro la situazione economico-patrimoniale e il risultato di periodo. Pertanto, in linea con il principio di rilevanza (materialità) sancito dall'art. 2423, comma 4, c.c., solo i vizi rilevanti sul piano quantitativo o qualitativo possono determinare la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio. Ne deriva che informazioni marginali o irrilevanti possono anche non essere rappresentate senza che ciò comporti l'invalidità del bilancio o della delibera. Il fatto che il revisore possa formulare un giudizio positivo con rilievi rafforza questa impostazione: il sistema ammette che un bilancio possa contenere imperfezioni o errori minori, ma che questi non siano tali da compromettere la sua attendibilità complessiva. In questi casi, dunque, pur in presenza di rilievi, la delibera resta valida e non può essere dichiarata nulla.

I vizi di contenuto del bilancio non determinano necessariamente la nullità della delibera di approvazione: il principio contabile di riferimento è quello della rilevanza (o materialità), che stabilisce che solo le omissioni o gli errori in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio possono considerarsi tali da rendere invalida la delibera. Secondo l'OIC 11, in particolare :

- Par. 36: un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione può ragionevolmente influenzare le decisioni dei destinatari del bilancio. La rilevanza va valutata nel contesto complessivo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il principio non stabilisce una soglia fissa: spetta al redattore del bilancio individuare, con trasparenza, quale ritenga essere la soglia di rilevanza. Può accadere, tuttavia, che l'amministratore abbia ritenuto un'informazione non rilevante e quindi non l'abbia inclusa nel bilancio; ma, se un socio di minoranza impugna la delibera, il giudice può riesaminare la valutazione e decidere che l'informazione era invece significativa e che la sua omissione avrebbe potuto compromettere la rappresentazione veritiera e corretta.
- Par. 37: la rilevanza si misura in base a fattori sia qualitativi che quantitativi.
- Par. 38: i fattori quantitativi riguardano la dimensione economica della transazione o dell'evento rispetto alle grandezze complessive di bilancio; i parametri di riferimento possono variare di caso in caso.

- Par. 39: i fattori qualitativi prevalgono sui quantitativi, poiché riguardano la natura stessa dell'operazione o la sua particolare importanza per l'attività aziendale, che può ragionevolmente influenzare le decisioni degli stakeholder.

In sintesi, solo i vizi rilevanti, in senso qualitativo o quantitativo, possono determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio; quelli irrilevanti non incidono sulla sua validità.

In ogni caso, se l'informazione omessa o inesatta è irrilevante, la nullità non è contestabile. Il giudice può anche non esaminare la controversia, ritenendo che manca l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

In presenza di vizi che non superano la soglia di materialità, l'impugnazione è preclusa, poiché difetta l'interesse ad agire. Tale principio deve tuttavia essere applicato in modo restrittivo, come affermato dalla Cassazione (Cass. S.U. 21 febbraio 2000; Cass. I, 9 maggio 2008, n. 11554; Cass. I, 24 dicembre 2004, n. 23976) : l'interesse del socio ad agire sussiste ogni volta che la scarsa chiarezza o la non conformità del bilancio impediscano di ottenere le informazioni che la legge impone.

Da queste pronunce emerge un orientamento prudente e restrittivo : l'irrilevanza deve essere oggettivamente dimostrata, e solo nei casi in cui l'informazione omessa o errata abbia un peso trascurabile rispetto al bilancio complessivo il giudice può escludere l'interesse ad agire.

12.7 VIZI DI CHIAREZZA E COMPLETEZZA

I vizi di chiarezza e completezza riguardano il modo in cui le informazioni sono presentate nel bilancio. La completezza non è espressamente menzionata dalla legge, ma è considerata un elemento insito nel concetto di chiarezza. Non vi è più dubbio che un vizio di chiarezza equivalga a un vizio di veridicità :

- un vizio di veridicità ricorre quando, ad esempio, un bene non è stato correttamente iscritto o valutato, oppure quando l'informazione fornita è falsa o ingannevole ;
- un vizio di chiarezza, invece, si ha quando, pur essendo i dati formalmente corretti, la loro presentazione non consente una comprensione adeguata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Pertanto, anche in assenza di errori materiali, un difetto di chiarezza è di per sé sufficiente a determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio. La chiarezza è quindi equiparata, sul piano giuridico, ai principi di veridicità e correttezza.

È stato superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la chiarezza sarebbe subordinata alla rappresentazione veritiera e corretta. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 21 febbraio 2000, n. 27, seguita da Cass. 9 maggio 2008, n. 11554; Cass. 2 maggio 2007, n. 10139; Cass. 7 marzo 2006, n. 4874) hanno chiarito che :

- la clausola della chiarezza non è strumentale né subordinata alla veridicità ;
- essa ha un valore autonomo e la sua violazione può comportare nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Anche la dottrina è unanime nel riconoscere che un vizio di chiarezza può comportare nullità, poiché la chiarezza è parte integrante della funzione informativa del bilancio. La sua subordinazione alla veridicità sarebbe infatti incompatibile con la funzione di obiettiva informazione che la legge attribuisce al bilancio d'esercizio.

La clausola della chiarezza richiede che il bilancio raggiunga un livello informativo sufficiente a soddisfare le esigenze conoscitive di un fruitore medio, cioè un soggetto dotato di una cultura contabile di livello medio. Ciò significa che la chiarezza deve essere tale da consentire a un lettore non esperto, ma neppure del tutto privo di competenze, di comprendere la situazione economica e finanziaria della società. Stabilire quanta chiarezza sia dovuta è però complesso :

- per la veridicità, il giudizio del giudice può basarsi su parametri oggettivi (principi contabili, norme di legge, consulenze tecniche) ;
- per la chiarezza, invece, il giudizio è più relativo e discrezionale.

In definitiva, la valutazione circa la chiarezza del bilancio è rimessa al giudice, il quale deve utilizzare come parametro la figura del fruitore medio, valutando caso per caso se il bilancio soddisfa il livello minimo di trasparenza e intelligibilità richiesto dall'ordinamento.

È possibile che un bilancio sia veritiero e corretto – cioè redatto sulla base di dati attendibili, criteri valutativi razionali e stima ragionevole dei valori rappresentati – ma sia comunque illecito, e che la relativa delibera di approvazione sia nulla, se manca di chiarezza. In particolare, la nullità sussiste quando il bilancio:

- non contiene tutte le informazioni rilevanti (materiali) richieste dalla legge ;
- non include le informazioni complementari necessarie ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c.;
- oppure non consente una comprensione chiara e immediata delle informazioni in esso contenute.

Un vizio di chiarezza può quindi essere contestato non solo in caso di omissione di informazioni obbligatorie, ma anche quando, pur essendo state formalmente fornite, avrebbero dovuto essere integrate con informazioni ulteriori per garantire la trasparenza e la comprensibilità del bilancio. L'art. 2423, comma 3, c.c. impone infatti di fornire informazioni complementari “quando quelle richieste non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta”. Un caso frequente riguarda i bilanci redatti in forma abbreviata : anche se formalmente conformi alla legge, possono essere impugnati se, in concreto, le esigenze di chiarezza avrebbero richiesto una rappresentazione più ampia e dettagliata (di fatto assimilabile a quella del bilancio ordinario).

Costituiscono vizi di chiarezza suscettibili di determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio:

- il mancato rispetto degli schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c., come ad esempio l'ingiustificata eliminazione di voci o la loro esposizione secondo un ordine diverso da quello prescritto ;
- l'incompletezza o la presentazione fuorviante delle informazioni contenute nella nota integrativa, quando tali carenze impediscono una corretta comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

In tutti questi casi, il bilancio, pur contenendo dati formalmente corretti, non assolve la propria funzione informativa e quindi non rispetta la clausola generale di chiarezza, con conseguente nullità della delibera assembleare di approvazione.

Un vizio di chiarezza è considerato irrilevante quando non produce una reale distorsione informativa.

Secondo la Cassazione (7 marzo 2006, n. 4874), è da ritenersi inidonea a determinare la nullità della delibera « qualsiasi violazione priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione tramite le informazioni rese in assemblea ». In altre parole, non ogni difformità o omissione formale determina un vizio invalidante : occorre che l'irregolarità abbia una concreta capacità di fuorviare i destinatari del bilancio. Inoltre, chi impugna la delibera non può limitarsi ad affermare genericamente la violazione delle clausole di chiarezza o di rappresentazione veritiera e corretta : deve specificare puntualmente quali voci del bilancio non rispettano la legge o i principi contabili e dimostrare che tali errori compromettono l'informazione contabile (Trib. Roma, 3 maggio 2023, n. 6974 ; Trib. Torino, 20 marzo 2015).

Un tema dibattuto riguarda la possibile efficacia sanante delle informazioni fornite in assemblea. Può accadere, infatti, che un bilancio presenti un vizio di chiarezza o completezza, ma che l'informazione mancante venga fornita verbalmente in assemblea dagli amministratori in risposta a domande dei soci. La questione è se tale chiarimento possa sanare il vizio o meno. La giurisprudenza è divisa :

- Tesi favorevole alla sanatoria : sostiene che l'informazione fornita in assemblea e verbalizzata (dunque accessibile a tutti) sia idonea a sanare il vizio, poiché i soci hanno comunque ricevuto i dati mancanti. In questa prospettiva, il vizio viene meno erga omnes, e con esso l'interesse ad agire per l'impugnazione.
- Tesi contraria (oggi prevalente) : nega efficacia sanante all'informazione assembleare, per due ordini di ragioni :

Principio di topica legale : la chiarezza del bilancio deve emergere dal documento stesso, non da elementi esterni o successivi. Le informazioni complementari devono essere riportate nella nota integrativa, non supplitte verbalmente in assemblea.

Tutela dell'informazione preventiva : se bastasse fornire i chiarimenti in assemblea, gli amministratori potrebbero omettere intenzionalmente informazioni scomode dal bilancio, costringendo i soci a partecipare all'assemblea e a fare domande per conoscerle. Ciò sarebbe contrario alla funzione informativa del bilancio, che deve essere chiaro e completo di per sé, senza bisogno di ulteriori spiegazioni orali.

Secondo questa impostazione, il vizio di chiarezza resta e l'informazione fornita in assemblea non elimina la possibilità di impugnazione. Chi non ha partecipato all'assemblea mantiene quindi il diritto di impugnare la delibera di approvazione. In definitiva, la tesi più coerente con la funzione informativa del bilancio e con il principio di trasparenza contabile è quella negativa : le informazioni date in assemblea possono eventualmente essere valutate dal giudice per escludere impugnazioni manifestamente strumentali, ma non sanano il vizio né privano i soci del diritto di agire.

La completezza del bilancio d'esercizio è un principio essenziale e, secondo la giurisprudenza, rappresenta una condizione necessaria di chiarezza : un bilancio incompleto, per definizione, non può essere chiaro. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 27 del 21 febbraio 2000) hanno chiarito che il bilancio d'esercizio è illecito non solo quando non è veritiero – ossia quando esiste una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il valore reale del patrimonio sociale) e quello rappresentato nel bilancio – ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile ricavare tutte le informazioni che la legge richiede in relazione alle singole poste. Da ciò deriva che la completezza è una diretta conseguenza del principio di chiarezza : l'omissione di informazioni essenziali rende il bilancio non chiaro e, quindi, illecito.

Il rispetto formale degli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. non è sempre sufficiente a garantire la completezza. L'art. 2423, comma 3, c.c. impone infatti di fornire informazioni complementari ogni volta che quelle obbligatorie non bastano a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. Tuttavia, l'art. 2423, comma 4, c.c. precisa che non occorre fornire informazioni irrilevanti : gli obblighi informativi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e nota integrativa possono essere omessi quando la loro osservanza avrebbe effetti trascurabili sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Si pone poi la questione del modo in cui le informazioni devono essere fornite per soddisfare il requisito di completezza :

⇒ È sufficiente che le informazioni risultino “in qualunque modo” dal bilancio ? Oppure il bilancio può dirsi completo solo se le informazioni sono collocate nella posizione e nella forma previste dalla legge o dai principi contabili (c.d. topica legale di bilancio) ?

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la completezza richieda il rispetto della topica legale : le informazioni devono essere fornite nel punto e con la forma prescritta. Pertanto, un vizio di completezza può sussistere anche quando l'informazione è contenuta nella nota integrativa ma avrebbe dovuto comparire, ad esempio, nello stato patrimoniale o nel conto economico.

Quanto all'efficacia sanante di informazioni collocate in altri documenti, le opinioni sono divise :

- secondo una parte della dottrina, le informazioni inserite nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione possono sanare parzialmente la carenza degli schemi di bilancio, purché garantiscano comunque la comprensione della situazione economico-finanziaria ;
- secondo un'altra tesi, più rigorosa, la sanatoria è esclusa, perché violerebbe la topica legale : la chiarezza e completezza devono emergere dal bilancio stesso, non da documenti esterni o successivi.

Ancora più controversa è la questione dell'efficacia sanante dei chiarimenti forniti in assemblea : per l'orientamento prevalente, tali spiegazioni non eliminano il vizio, in quanto la trasparenza deve essere garantita ex ante tramite il bilancio, non affidata a interventi orali successivi.

Efficacia sanante delle informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Quando un'informazione avrebbe dovuto essere inclusa nello stato patrimoniale o nel conto economico, non può ritenersi sanata dal fatto che sia stata invece riportata nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione. L'art. 2423-ter, comma 2, c.c. consente di raggruppare voci dello stato patrimoniale e del conto economico solo se il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza e impone comunque che la nota integrativa contenga il dettaglio delle voci accorpate. Da ciò si ricava che il legislatore non considera equivalente la collocazione di un'informazione nella nota integrativa rispetto a quella nello stato patrimoniale o nel conto economico, dove essa avrebbe dovuto figurare.

A maggior ragione, la relazione sulla gestione, che è un allegato del bilancio, non può sostituirsi a tali documenti principali. Solo in giurisprudenza minoritaria (Trib. Milano, 23 ottobre 2017) si è ritenuto che la presenza di informazioni nella relazione sulla gestione possa in certi casi colmare la lacuna informativa, ma questa impostazione resta eccezionale.

La giurisprudenza non è uniforme in merito all'efficacia dei chiarimenti forniti in assemblea dagli amministratori a fronte di carenze del bilancio o della relazione sulla gestione.

Primo orientamento (negativo)

Secondo un primo indirizzo, largamente seguito in dottrina, i chiarimenti forniti in assemblea non hanno efficacia sanante. Tale tesi si fonda sull'esigenza di rispettare la "topica dell'informazione contabile", cioè l'obbligo che le informazioni siano contenute nel documento contabile in cui la legge le colloca. Il chiarimento verbale non può sostituire l'informazione scritta, pena il pregiudizio della chiarezza e della trasparenza del bilancio. Tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite (21 febbraio 2000, n. 27) e successive pronunce (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758; Cass. 27 aprile 2004, n. 8001; Trib. Milano, 13 febbraio 2007; Trib. Genova, 2 novembre 2005) riconoscono che, pur non sanando il vizio, i chiarimenti assembleari possono avere effetti processuali, in quanto possono far venir meno l'interesse ad agire del socio: se egli ha ricevuto le informazioni mancanti e il bilancio è divenuto comprensibile, non avrebbe più un pregiudizio concreto.

Secondo orientamento (positivo)

Un altro orientamento (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554; Trib. Milano, 23 ottobre 2017; Trib. Catania, 13 luglio 2004) riconosce ai chiarimenti forniti in assemblea una piena efficacia sanante. In base a questa tesi, il vizio di chiarezza si considera rimosso e la delibera di approvazione del bilancio diventa non più impugnabile, non solo da parte del socio che ha richiesto i chiarimenti ma anche erga omnes, cioè nei confronti di tutti i soci e dei terzi. Il ragionamento si fonda sul fatto che il verbale assembleare, contenente i chiarimenti, viene depositato insieme al bilancio nel Registro delle imprese, rendendo le informazioni pubblicamente accessibili. Ne consegue che non sussiste più alcuna lesione del diritto all'informazione che giustifichi l'impugnazione della delibera.

Critiche all'orientamento positivo

La tesi favorevole alla sanatoria è tuttavia criticata perché rischia di :

- favorire la redazione di bilanci incompleti o poco chiari, rinviando la trasparenza alla fase assembleare;
- spostare l'onere dell'informazione sui soci, i quali dovrebbero consultare anche il verbale assembleare, documento esterno al bilancio ;
- condizionare la chiarezza del bilancio alla partecipazione del socio all'assemblea e alla sua iniziativa nel porre domande, cosa non imposta dall'ordinamento.

Non può infatti configurarsi un dovere del socio di partecipare all'assemblea per chiedere chiarimenti : la chiarezza del bilancio deve risultare ex ante dal documento stesso, senza che il socio debba "integrarla" con domande o interpretazioni.

In conclusione, l'orientamento prevalente ritiene che :

- le informazioni mancanti nello stato patrimoniale o nel conto economico non possono essere sanate da indicazioni contenute in altri documenti o fornite verbalmente in assemblea;
- le spiegazioni assembleari possono eventualmente incidere solo sull'interesse ad agire, ma non eliminano il vizio di chiarezza o completezza del bilancio.

Considerazioni in sintesi

Le considerazioni di sintesi in materia di vizi di chiarezza e completezza del bilancio si concentrano sulla distinzione tra due piani distinti :

- un profilo sostanziale, che riguarda la capacità dei chiarimenti e delle integrazioni (forniti nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione o in assemblea) di sanare realmente il vizio di chiarezza ;
- un profilo processuale, che attiene invece alla possibilità che tali chiarimenti facciano venir meno l'interesse ad agire del socio impugnante.

Una pronuncia particolarmente significativa è quella del Tribunale di Milano, 23 ottobre 2017, secondo cui :

- un difetto di chiarezza può ritenersi rimosso e, di conseguenza, viene meno anche l'interesse ad agire per l'impugnazione se il socio ottiene, grazie ai chiarimenti, "il quantum di chiarezza esigibile per legge" ;
- tuttavia, per valutare se il difetto di chiarezza sia effettivamente colmato, è necessario verificare il grado di chiarezza concretamente esigibile, che va determinato in base a parametri oggettivi.

Secondo il Tribunale di Milano, la valutazione deve tener conto di vari elementi :

- dell'importanza della voce contestata rispetto al risultato complessivo dell'esercizio e alla sua incidenza sulle altre poste di bilancio;
- della natura dell'operazione oggetto di censura (ad esempio, se riguarda operazioni con parti correlate, che richiedono maggiore trasparenza);
- del fatto che l'informazione di bilancio è destinata non solo ai soci, ma anche alla generalità dei terzi che si relazionano con la società, per cui non rileva la conoscenza personale di alcuni soci di determinate circostanze;
- e del principio di chiusura dell'art. 2423, comma 3, c.c., secondo cui devono essere fornite tutte le informazioni complementari necessarie per garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Il tribunale, dunque, si mostra favorevole a riconoscere la perdita dell'interesse ad agire quando i chiarimenti forniti in assemblea siano effettivamente idonei a colmare le lacune informative. Tuttavia, tale effetto non è automatico: se l'informazione omessa è rilevante, il vizio resta insanabile, e i chiarimenti assembleari non bastano neppure a escludere l'interesse all'impugnazione.

Occorre, pertanto, individuare una soglia di tolleranza, oltre la quale le deviazioni dal principio di topica dell'informazione contabile (ossia la corretta collocazione delle informazioni nel bilancio) determinano un vizio di completezza e di chiarezza. Il riferimento al solo importo limitato della voce non è sufficiente : la valutazione deve tenere conto anche della rilevanza informativa che l'informazione riveste per il fruitore medio, cioè un lettore con media competenza contabile. Il criterio più appropriato è, quindi, un criterio flessibile di rilevanza, ispirato non solo al dato quantitativo, ma anche al valore informativo qualitativo della voce, in coerenza con l'art. 2423-ter, comma 2, c.c.

L'art. 2434-bis c.c. disciplina le impugnazioni delle delibere di approvazione del bilancio, introducendo una deroga alla disciplina generale in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari. Riguardo ai soggetti legittimati all'impugnazione, occorre ricordare la differenza tra nullità e annullabilità :

- una delibera nulla può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse ;
- una delibera annullabile, invece, può essere impugnata solo da chi non ha votato a favore, cioè dai soci assenti, dissenzienti o astenuti.

Per quanto riguarda i termini di decadenza, la disciplina generale stabilisce che :

- la delibera annullabile può essere impugnata entro 90 giorni ;

- la delibera nulla può essere impugnata entro tre anni.

Nel caso del bilancio, tuttavia, l'art. 2434-bis introduce un termine particolare : l'impugnazione è ammessa solo fino all'approvazione del bilancio successivo, e dunque il termine massimo diventa di fatto un anno, salvo approvazione anticipata del nuovo bilancio. La ratio di questa norma è generalmente condivisa :

- da un lato, si riconosce che i bilanci sono documenti strettamente concatenati tra loro, per cui un vizio può trasmettersi da un esercizio all'altro ;
- dall'altro, la legge mira a evitare l'instaurarsi di un contesto di instabilità permanente, imponendo che, una volta approvato il bilancio successivo, non sia più possibile tornare indietro.

Due sono le possibili interpretazioni che giustificano questa scelta legislativa :

- il vizio si trasmette da un bilancio all'altro (ad esempio un errore di valutazione o di iscrizione di una posta): in tal caso, la legge invita a impugnare l'ultimo bilancio, poiché non sussiste più interesse a contestare quello precedente ;
- il vizio originario scompare nel bilancio successivo (ad esempio con una correzione o rettifica), per cui non avrebbe più senso impugnare un bilancio ormai superato.

La ratio è dunque chiara e razionalmente condivisibile. Tuttavia, la norma presenta una criticità sistematica. Quanto detto vale in modo coerente per i vizi di nullità ex art. 2379 c.c. (cioè i vizi di contenuto), che possono effettivamente “trasmettersi” o “estinguersi” nei bilanci successivi. Il problema sorge, invece, perché l'art. 2434-bis richiama l'art. 2377 c.c., relativo alle delibere annullabili : in questo caso, il termine per impugnare resta quello ordinario di 90 giorni, e non il termine “mobile” di un anno legato all'approvazione del bilancio successivo.

Si pone dunque la domanda : come applicare la norma in caso di annullabilità ? Seguendo alla lettera l'art. 2434-bis, sembrerebbe che anche per l'annullabilità valga il termine “fino all'approvazione del bilancio successivo”, ma questa interpretazione è tecnicamente incoerente, poiché la disciplina generale prevede un termine fisso di 90 giorni. La disposizione, perciò, assume rilievo solo in un'ipotesi patologica : può accadere, ad esempio, che il bilancio 2024 sia approvato nel febbraio 2026 e quello del 2025 nell'aprile dello stesso anno ; in tal caso, tra le due approvazioni intercorrono meno di 90 giorni, e quindi il termine di decadenza per impugnare il primo bilancio risulta ridotto.

È questa l'unica situazione in cui la norma acquista un senso logico, ossia quando la tempistica ravvicinata delle approvazioni rende di fatto inferiore ai 90 giorni il termine utile per impugnare. Tuttavia, si tratta di un effetto anomalo e difficilmente giustificabile sul piano sistematico, poiché la ratio della disposizione non può essere quella di restringere arbitrariamente il diritto di impugnazione.

L'unica lettura possibile per “salvare” la norma è quindi quella interpretativa, che consente di mantenerne un significato coerente nei casi eccezionali in cui più bilanci vengano approvati contestualmente o a distanza molto ravvicinata. Resta, però, un'impostazione non pienamente logica né giuridicamente appagante, che rivela una debolezza strutturale del coordinamento tra l'art. 2434-bis e le regole generali in materia di impugnazione delle delibere assembleari.

L'art. 2434-bis c.c., oltre a disciplinare termini e limiti d'impugnazione, introduce anche una soglia minima di partecipazione al capitale sociale per poter impugnare la delibera di approvazione del bilancio. Questa previsione è eccezionale, poiché non è prevista per le altre delibere assembleari. In particolare, quando il revisore legale ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio, l'impugnazione è ammessa solo da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La ratio della norma è chiara: il legislatore ha voluto porre un argine ai c.d. “disturbatori dell'assemblea”, ossia quei soci di minoranza che impugnavano sistematicamente le delibere non per reali vizi, ma per finalità strumentali o speculative. L'idea è che, se il soggetto professionalmente deputato a controllare la correttezza del bilancio — il revisore — ha già espresso un giudizio positivo e senza rilievi, si può presumere la regolarità sostanziale del documento e, di conseguenza, pretendere una soglia più elevata di legittimazione per evitare azioni abusive.

La norma risponde, quindi, a un interesse generale di stabilità e certezza del bilancio societario, che prevale sull'interesse del singolo socio. La soglia del 5% non è riducibile statutariamente, proprio perché ha natura imperativa e serve a filtrare le impugnazioni pretestuose. Tuttavia, la sua applicazione solleva un problema interpretativo : questa regola vale per tutti i vizi del bilancio, o solo per quelli di nullità (vizi di contenuto) ?

In teoria, la ratio della norma — fondata sull'affidamento nel giudizio del revisore — si riferisce solo ai vizi di contenuto, cioè agli errori o falsità che incidono sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Il revisore, infatti, verifica esclusivamente il contenuto del bilancio, non il procedimento di approvazione.

Ne deriva che la soglia del 5% non dovrebbe estendersi ai vizi di annullabilità (procedimentali), come vizi di convocazione, irregolarità nelle formalità o nella relazione del collegio sindacale. Nonostante ciò, il testo dell'art. 2434-bis, così come il primo comma, non distingue espressamente tra nullità e annullabilità, creando un'incongruenza : il riferimento letterale sembra far valere la soglia anche per i vizi procedimentali, sebbene questa applicazione risulti illogica e priva di fondamento. L'unica "consolazione" è che, nelle società quotate, la regola è comunque più severa : per esse la legge prevede sempre una soglia minima del 5% del capitale, in luogo dell'1 per mille generalmente richiesto per impugnare le delibere delle società aperte al mercato. In questo modo, il legislatore ha inteso armonizzare il regime di tutela tra società quotate e non quotate, mantenendo un livello elevato di filtro contro impugnazioni infondate.

La norma prosegue con un'altra previsione : se, nel 2028, viene dichiarata l'invalidità con sentenza del bilancio 2025, la società, nel redigere il bilancio 2028, deve tener conto della decisione giudiziaria che ha dichiarato invalido il bilancio 2025. In pratica, se il giudice ha accertato che, ad esempio, i crediti erano stati valutati in modo scorretto, la società, nel bilancio 2028, non potrà più ripetere quella valutazione.

La disposizione impone dunque un obbligo di adeguamento : il bilancio successivo deve tener conto di ciò che è stato stabilito con la sentenza di invalidità. Tuttavia, la norma non dice nulla sull'obbligo di rifare il bilancio dichiarato invalido, e ciò ha generato un forte dibattito dottrinale.

- Da un lato, c'è chi sostiene che l'art. 2434-bis non impone di approvare nuovamente il bilancio annullato, limitandosi a prescrivere che le sentenze di invalidità vengano considerate nei bilanci successivi ; in questo senso, il bilancio "mancante" non verrebbe sostituito.
- Dall'altro lato, la dottrina prevalente ritiene che tale interpretazione sia inaccettabile, poiché lascia un vuoto contabile : senza la riapprovazione del bilancio dichiarato invalido, verrebbe meno la continuità dei bilanci e si perderebbe la possibilità di comparare gli esercizi successivi.

Per ragioni di coerenza sistematica e di principio di continuità contabile, la tesi dominante sostiene che, anche se la legge non lo prevede espressamente, vi sia comunque l'obbligo di riapprovare il bilancio dichiarato invalido. Il punto cruciale della norma, quindi, non è tanto ciò che prevede, ma ciò che non esclude : essa non fa venir meno il dovere degli amministratori di ricostituire la sequenza contabile e di sottoporre nuovamente all'assemblea il bilancio annullato. In conclusione, la disposizione impone di recepire le statuizioni del giudice nei bilanci successivi, ma, in base alla lettura sistematica, comporta anche l'obbligo di riapprovare il bilancio dichiarato invalido, a garanzia della continuità e della comparabilità delle informazioni contabili.

GUEST LECTURE 1 : LA REVISIONE LEGALE

PRELIMINARE INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

La figura del revisore legale

La figura del revisore legale è coinvolta in diverse attività che il legislatore gli affida nei casi in cui serve un soggetto terzo a garantire affidabilità all'informazione fornita dalla società. Le principali attività richieste al revisore riguardano :

- informativa finanziaria, cioè la revisione del bilancio ;
- pareri di congruità, ad esempio in caso di aumento di capitale o fusione ;
- informativa non finanziaria, o meglio di sostenibilità, nell'ambito della DNF (D.lgs. 254/2016) e ora della CSRD (D.lgs. 125/2024) ;
- altre forme di attestazione o assurance previste dal quadro normativo.

Qual è il filo comune tra tutte queste attività ? Il revisore legale interviene in una serie di operazioni societarie, anche nelle operazioni straordinarie : si pensi alla fusione, dove il dato più significativo è il rapporto di cambio, poiché determina come verranno allocate le azioni agli azionisti dopo l'operazione. Dato il rilievo di tale valore, il legislatore non poteva non prevedere l'intervento del revisore.

Lo stesso accade per l'attestazione nella rendicontazione di sostenibilità, dove, di fronte a flussi informativi nuovi e di diversa natura, il legislatore inserisce un soggetto esterno che contribuisca a "dare conforto" ai dati forniti : ancora una volta, il revisore legale.

In sintesi, il revisore compare nei singoli passaggi in cui il legislatore ritiene necessario un controllo esterno, indipendente, per assicurare attendibilità alle informazioni diffuse dalla società.

INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE

La figura del revisore legale e la sua funzione

La figura del revisore legale si colloca nella categoria dei gatekeepers, cioè quei soggetti che – prestando attività a favore degli amministratori o degli investitori, attuali o potenziali – mettono in gioco la propria reputazione a supporto delle informazioni che attestano o verificano (nello stesso gruppo rientrano, ad esempio, anche le società di rating).

Da tempo, e su richiesta normativa, il revisore fornisce un'opinione professionale indipendente sulla qualità delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato nel loro complesso. In questo modo contribuisce al miglioramento dell'informazione societaria, anche nell'interesse dell'efficienza dei mercati finanziari (Considerando 9 della Direttiva 2006/43/CE). La sua è un'attività di assurance : attraverso l'espressione del proprio giudizio, il revisore rafforza l'attendibilità del dato sottostante. Perché questa funzione abbia senso, è necessario che il soggetto sia indipendente, altrimenti la capacità di attestare il dato si annulla del tutto. Non a caso il revisore non è un organo sociale, ma un soggetto esterno che svolge la propria attività proprio su questo presupposto.

Se volessimo definire che cos'è l'attività di assurance, all'interno della quale si colloca la revisione legale e, più in generale, tutte le altre attestazioni richieste al revisore, occorre partire proprio da questa idea : un'attività che ha la funzione di dare affidabilità, tramite un controllo indipendente, alle informazioni che assumono rilievo per soci, investitori, creditori e per il mercato.

LA PIÙ AMPIA CATEGORIA DELLE ATTIVITÀ DI C.D. ASSURANCE

Caratteristiche generali

L'attività di assurance è una categoria generale alla quale appartiene anche la revisione legale del bilancio. Le attività riconducibili all'assurance sono sempre più numerose: non solo quelle legate alle operazioni straordinarie, ma anche, ad esempio, quelle relative a Solvency II, all'informativa di sostenibilità, e in generale a qualsiasi ambito in cui il legislatore richieda un'attestazione indipendente. Gli incarichi di assurance presentano alcuni elementi caratterizzanti:

- un rapporto a tre parti: un professionista (il revisore), una responsible party (es. gli amministratori) e gli intended user (i destinatari dell'informazione);
- un oggetto sottostante (subject matter), ossia ciò che deve essere verificato;
- dei criteri idonei (suitable criteria) rispetto ai quali eseguire la verifica;
- evidenze sufficienti e appropriate da raccogliere;
- una relazione di assurance contenente la conclusione del revisore.

Questi elementi sono previsti nel principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE 3000 Revised). Se pensiamo all'informativa finanziaria, il subject matter è il bilancio; il responsible party è l'amministratore che lo ha predisposto; gli intended user sono, ad esempio, gli investitori. Il revisore deve verificare che il responsible party abbia predisposto il bilancio secondo i principi contabili applicabili. L'amministratore produce il bilancio e lo sottopone al revisore; quest'ultimo svolge la propria verifica sulla base di un set di regole tecniche che lo guidano nel raccogliere evidenze sufficienti e appropriate: gli ISA Italia, standard tecnici professionali emanati dal MEF. Il revisore controlla se il bilancio è stato redatto in conformità ai principi di revisione e formula il proprio giudizio finale. Quando tutti gli elementi dell'assurance sono presenti, qualsiasi forma di attestazione può funzionare rispettando tale struttura. L'obiettivo è sempre lo stesso: rafforzare l'attendibilità dell'informazione sottostante.

INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE

Se abbiamo detto che l'elemento tipico della revisione è rafforzare l'attendibilità dell'informazione a beneficio dei terzi, non sorprende che la revisione legale nasca circa cinquant'anni fa con la nascita della CONSOB. Le prime realtà ad avere bisogno di un sistema che rafforzasse l'affidabilità del bilancio erano infatti le società quotate; per tutto ciò che non rientrava nella revisione delle società quotate, ci si muoveva invece nell'ambito della revisione facoltativa.

Il vero passaggio fondamentale arriva nel 2003 con la Riforma Vietti, che afferma un principio nuovo: non sono solo le società quotate ad aver bisogno di un bilancio con un'attendibilità rafforzata, ma qualsiasi società di capitali. Da qui prende forma una normativa parallela: da un lato le società aperte (quotate), dall'altro le società chiuse, entrambe soggette a un sistema di controllo, seppur con modalità diverse.

Nel 2005 l'ordinamento comprende definitivamente che l'indipendenza del revisore è un requisito essenziale: senza indipendenza, l'attività di revisione perde di significato e non può più svolgere la sua funzione di garanzia a beneficio dei terzi.

La normativa previgente: fonti comunitarie e il Testo Unico della Revisione Legale

La normativa previgente in materia di revisione legale deriva dalla Direttiva 2006/43/CE (c.d. Nuova VIII Direttiva), che ha cercato di armonizzare a livello europeo gli obblighi relativi alla revisione sulla base di alcuni principi cardine :

- revisione svolta da soggetti indipendenti, dotati di adeguate competenze, iscritti ad albi e sottoposti a un sistema di controllo pubblico ;
- obiettivo di garantire una qualità elevata e uniforme della revisione nei vari Stati membri ;
- adozione dei principi internazionali di revisione (ISA).

Questa direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il c.d. Testo Unico della Revisione Legale, che ha abrogato la disciplina codicistica e quella del TUF allora vigente. Il decreto:

- costituisce il testo di riferimento unico in materia di revisione legale ;
- prevede l'emanazione di regolamenti attuativi ;
- ha contribuito alla razionalizzazione e al miglioramento dell'intera disciplina.

Grazie alla spinta europea, nel 2010 si è così ottenuto un allineamento strutturale tra disciplina delle società quotate e disciplina delle società chiuse : l'esigenza è quella di garantire qualità e quindi rafforzare l'informazione finanziaria, con effetti positivi sull'efficienza dei mercati. La comparabilità fra bilanci di diversi Paesi richiede infatti standard comuni ; più questi sono uniformi, più si ottengono risultati virtuosi. Un ulteriore

elemento importante è che il revisore lavori sempre sulla base di standard tecnici comuni, il che agevola anche la fruibilità delle sue conclusioni da parte degli utilizzatori dell'informazione finanziaria.

L'impianto della normativa vigente : Testo Unico della Revisione Legale e Regolamento (UE) 537/2014

La disciplina vigente poggia su due pilastri : il Testo Unico della Revisione Legale e il Regolamento (UE) 537/2014.

Il D.lgs. 39/2010 è stato successivamente modificato :

- nel 2016, per recepire la Direttiva 2014/56/UE;
- nel 2024, dal D.lgs. 125/2024 (cd. Decreto CSRD).

A partire dal 2012 sono stati adottati vari regolamenti ministeriali attuativi (tirocinio, accesso, esame, interruzione anticipata, sanzioni). L'unico regolamento ancora mancante è quello Consob sulla indipendenza dei revisori degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

Il Regolamento (UE) 537/2014 ha introdotto requisiti molto più stringenti (ad esempio su indipendenza e conferimento dell'incarico) per i revisori degli EIP, cioè :

- società con valori mobiliari quotati su mercati regolamentati UE ;
- banche ;
- assicurazioni

Da un lato, quindi, a livello europeo il legislatore ha voluto introdurre uno strumento più forte e direttamente applicabile (il Reg. 537/2014); dall'altro lato, l'Italia è sempre stata molto avanzata in materia di revisione, avendo adottato sistemi di controllo e di qualità prima ancora che l'UE decidesse di concentrare l'attenzione su questi aspetti.

L'attività di revisione legale

L'attività di revisione legale è disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e consiste in :

- esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ;
- verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ;
- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, rilasciando anche una dichiarazione sull'eventuale presenza nella relazione sulla gestione di errori significativi.

Le principali caratteristiche dell'attività di revisione legale sono :

- si svolge sulle scritture contabili e sul bilancio, quindi ex post rispetto agli eventi gestionali registrati e riassunti nei prospetti contabili ;
- viene eseguita seguendo i principi di revisione, avvalendosi di tecniche come controllo delle registrazioni, dei documenti e delle attività materiali, indagini, richieste di conferme, ricalcoli, ecc., applicando tra l'altro il metodo del campione ;
- è interamente documentata nelle carte di lavoro.

I GIOCATORI IN CAMPO : I SOGGETTI ABILITATI ALLA REVISIONE

Per capire chi sono i "giocatori in campo" dell'attività di revisione legale, occorre partire dal presupposto fondamentale : solo i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali possono svolgere la revisione (art. 2, D.lgs. 39/2010). L'iscrizione richiede dei requisiti, che variano a seconda che si tratti di persona fisica o società di revisione.

Chi può svolgere la revisione legale ?

Persone fisiche → devono possedere :

- requisiti di onorabilità,
- requisiti di professionalità,

- requisiti di esperienza (art. 2 D.lgs. 39/2010).

Società di revisione → devono garantire che :

- i componenti del CdA abbiano i requisiti di onorabilità ;
- la maggioranza del CdA sia composta da persone fisiche abilitate alla revisione legale in uno Stato membro UE ;
- nelle società di capitali, la maggioranza dei diritti di voto in assemblea spetti a soggetti abilitati alla revisione legale in uno Stato UE (art. 2, co. 4, D.lgs. 39/2010).

Il Considerando 8 della Direttiva 2006/43/CE chiarisce la logica : *“Per proteggere i terzi, tutti i revisori e tutte le imprese di revisione devono essere iscritti in un albo accessibile al pubblico e contenente le informazioni fondamentali.”*

Questo è interessante perché, nel mercato della revisione legale, in vari Paesi europei e negli Stati Uniti è aumentato l'interesse per acquisizioni di partner o rapporti in ambito di revisione e consulenza : il registro è quindi uno strumento di trasparenza per il mercato.

Come si ottiene l'abilitazione alla revisione legale ? Il percorso richiede tre passaggi obbligatori :

1. Tirocinio (art. 3 D.lgs. 39/2010)

- durata minima triennale ;
- deve essere svolto presso un revisore o una società di revisione abilitati in uno Stato UE ;
- la struttura ospitante deve essere in grado di assicurare una formazione pratica effettiva.

2. Esame di idoneità professionale (art. 4 D.lgs. 39/2010)

- indetto dal MEF, d'intesa con il Ministero della Giustizia ;
- consiste in tre prove scritte e una orale (l'orale è accessibile solo dopo il superamento di tutte le scritte).

Materie d'esame :

- a) contabilità generale
 - b) contabilità analitica e di gestione
 - c) disciplina del bilancio d'esercizio e del consolidato
 - d) principi contabili nazionali e internazionali
 - e) analisi finanziaria
 - f) gestione del rischio e controllo interno
 - g) principi di revisione nazionali e internazionali
 - h) disciplina della revisione legale
 - i) deontologia professionale e indipendenza
 - l) tecnica professionale della revisione
 - m–u) diritto civile, commerciale, societario, tributario, fallimentare ; lavoro e previdenza ; informatica ; economia ; matematica e statistica ; finanza ; sistemi operativi, ecc.
- Per le materie da m) a u), l'accertamento è limitato a quanto necessario per lo svolgimento concreto della revisione.

3. Formazione continua (art. 5 D.lgs. 39/2010)

- obbligo per tutti i soggetti iscritti ;
- partecipazione a programmi di aggiornamento definiti dal MEF ;
- finalità : mantenere e perfezionare le conoscenze teoriche e le capacità professionali.

Le società sottoposte a revisione

Perché le società di capitali sono sottoposte a revisione?

Società per azioni – art. 2409-bis c.c.

La revisione legale è svolta da:

- un revisore legale oppure una società di revisione;

- se la società non redige il bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che la revisione sia svolta dal collegio sindacale (purché composto da revisori legali iscritti al Registro).

È la c.d. **internalizzazione della revisione legale** : il collegio sindacale svolge contemporaneamente la funzione di vigilanza e l'attività di revisione, con duplice responsabilità.

È però posto un divieto chiaro :

- nelle EIP (enti di interesse pubblico) e nelle società del relativo gruppo, il collegio sindacale non può svolgere la revisione legale.

S.r.l. – art. 2477 c.c.

Nelle S.r.l. il revisore è obbligatorio solo al verificarsi di determinate circostanze, legate essenzialmente alla dimensione della società.

Chi conferisce l'incarico di revisione legale ? Con la Riforma del 2003, tutte le S.p.A. hanno l'obbligo di conferire l'incarico di revisione legale: la Riforma Vietti ha esteso il modello perché qualsiasi società di capitali redige un bilancio e, data la responsabilità limitata dei soci, serve un rafforzamento dell'informativa finanziaria. La governance italiana ha un punto di forza nel collegio sindacale (organo interno di vigilanza), e nel 2010 il legislatore ha stabilito che, in presenza di determinati requisiti, la revisione legale può essere svolta anche dal collegio sindacale. In questo caso il collegio cumula due funzioni e due responsabilità. Per contro, nelle società quotate non è mai ammessa l'internalizzazione : il sindaco non può essere anche revisore legale della società o del gruppo.

La disciplina europea individua tre categorie di soggetti ("giocatori in campo") :

1. *EIP – Enti di Interesse Pubblico*

In questi casi, la revisione è particolarmente rigorosa (solo società di revisione o revisori abilitati).

Rientrano tra gli EIP :

- società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati UE;
- banche ;
- imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. *ESRI – Enti Sottoposti a Regime Intermedio*

Sono soggetti che svolgono attività ad alto impatto sistemico, tra cui :

- società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia ;
- società di gestione accentrata strumenti finanziari ;
- SIM ;
- SGR e relativi fondi ;
- fondi comuni italiani gestiti da SGR UE, GEFIA UE o non UE ;
- SICAV e SICAF ;
- istituti di pagamento ;
- IMEL ;
- intermediari ex art. 106 TUB ;
- gestori dei crediti in sofferenza ;
- emittenti di token collegati ad attività ex Reg. UE 2023/1114 ;
- prestatori di servizi cripto-attività ex art. 63 dello stesso regolamento.

3. *Soggetti non EIP e non ESRI*

- Spa e Srl sottoposte a revisione ai sensi del Codice civile.

2010 – nascita del “nuovo arbitro” : il MEF

Con il Testo Unico della Revisione Legale, viene creato un vero sistema di public oversight, con ripartizione delle competenze tra:

- MEF → vigilanza su revisori non EIP / non ESRI ;
- CONSOB → vigilanza su revisori EIP o ESRI.

Il MEF tiene inoltre il Registro dei revisori legali.

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE

In sintesi : quali possono essere gli aspetti più significativi della disciplina in materia di revisione legale ?

- Responsabilità civile
- Conferimento/durata/cessazione anticipata dell'incarico/rapporti con il collegio sindacale nella fase genetica/gara negli EIP
- Rapporti con i those charged with governance nella fase ordinaria
- Principi di revisione (ISA Italia emanati dal MEF)
- Indipendenza
- Sistema di oversight pubblico e responsabilità amministrativa

Conferimento dell'incarico e rapporto con organo di controllo : non EIP e ESRI

Perché servono presidi normativi nel conferimento dell'incarico?

Per la semplice ragione che il revisore controlla gli amministratori: controlla il bilancio predisposto da loro. Se questo è il rapporto, è evidente che gli amministratori non possono scegliere il proprio controllore. Da qui discendono tutti i presidi dell'intera disciplina.

Il procedimento è strutturato così:

1. Organo di controllo → formula una proposta motivata, con l'indicazione del revisore al quale conferire l'incarico.
2. Assemblea → delibera
 - conferisce l'incarico ;
 - determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico e i criteri di adeguamento.
 - Il corrispettivo :
 - non può essere subordinato ad alcuna condizione ;
 - non può essere collegato ai risultati della revisione ;
 - non può essere legato alla prestazione di servizi non-audit ;
 - deve essere determinato in modo da garantire qualità e affidabilità, tenendo conto delle risorse professionali e delle ore necessarie.

Novità importante : è vietato prevedere clausole contrattuali che limitino la scelta del revisore da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori. Se inserite, sono nulle. Tutto questo riflette un ragionamento lineare : se il revisore è chiamato a valutare l'operato degli amministratori, il legislatore deve impedire qualunque forma di dipendenza o influenza, costruendo quindi presidi (scelta tramite organo di controllo ; criteri per il corrispettivo ; divieto di condizionamenti ; ecc.) che spezzano il rapporto controllore/controllato.

Un altro presidio riguarda la durata dell'incarico :

- nelle società chiuse, l'incarico deve avere una durata necessariamente triennale ;
- non può essere conferito per durate inferiori.

Il legislatore è consapevole del fatto che un incarico triennale consente al revisore di acquisire una conoscenza adeguata della società revisionata, senza essere però vincolato per periodi troppo lunghi.

Conferimento dell'incarico e rapporto con organo di controllo : EIP

All'interno degli Enti di Interesse Pubblico, l'esigenza di stabilità è maggiore. Per questo l'incarico di revisione ha durata obbligatoria novennale: in nove anni il revisore raggiunge la massima conoscenza della società.

Questo però crea il problema della eccessiva familiarità, risolto attraverso il *cooling-off period* :

- dopo i 9 anni, il revisore deve uscire ;
- non può rientrare prima di 4 anni ;

• all'interno dell'EIP dovrà quindi subentrare un nuovo incarico novennale affidato a un revisore diverso. È prevista una disciplina specifica sulle modalità di conferimento degli incarichi di revisione nelle EIP. Il CCIRC (cioè il collegio sindacale nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile) è responsabile dell'intera procedura di selezione, che deve rispettare criteri predeterminati. L'EIP deve predisporre :

- una procedura di selezione, che non può escludere revisori che, nel precedente anno solare, abbiano percepito meno del 15% dei loro corrispettivi da EIP (divieto di gare "chiuse") ;
- i documenti di gara, dalle cui informazioni i revisori devono poter comprendere attività, dimensioni, rischi e caratteristiche della revisione richiesta ;
- criteri di selezione trasparenti e non discriminatori.

L'assemblea conferisce l'incarico sulla base della proposta formulata dal CCIRC, che deve includere:

- una raccomandazione ;
- l'indicazione di una preferenza (es. "si raccomandano Alpha e Beta, con preferenza per Alpha").

Nella prassi, nei grandi gruppi la struttura interna prepara scoring model e analisi tecniche che il collegio sindacale utilizza per formulare la raccomandazione.

Cessazione anticipata dell'incarico : le fattispecie

Una disciplina completa non può occuparsi solo della conclusione fisiologica : serve anche una disciplina sulla cessazione anticipata. Si pensi al caso in cui l'assemblea non condivida il comportamento del revisore e voglia revocarlo. Il legislatore ha disciplinato in dettaglio tali ipotesi attraverso uno dei regolamenti MEF (D.M. n. 261/2012).

Perché servono presidi normativi per la cessazione anticipata ? Perché senza regole stringenti l'assemblea potrebbe liberarsi del revisore ogni volta che questo non "piace" : ciò metterebbe in pericolo l'indipendenza della revisione.

Revoca per giusta causa

- la revoca può essere deliberata solo dall'assemblea, sentito l'organo di controllo, e solo se ricorre una giusta causa ;
- non è giusta causa la divergenza di opinioni tra revisore e amministratori sulle valutazioni contabili o sulle procedure di revisione (altrimenti si violerebbe la sua indipendenza) ;
- l'assemblea deve contestualmente conferire il nuovo incarico a un altro revisore.

Dimissioni

- il revisore può dimettersi, salvo responsabilità per eventuali danni ;
- le dimissioni devono consentire alla società di provvedere diversamente, salvo grave impedimento del revisore ;
- la società deve tempestivamente conferire un nuovo incarico.

Risoluzione consensuale

- è possibile un accordo tra revisore e società per estinguere consensualmente l'incarico ;
- in tal caso, la società deve comunque nominare immediatamente un nuovo revisore.

Il D.M. MEF n. 261/2012 disciplina nel dettaglio casi e modalità di interruzione anticipata, in vigore dal 7 marzo 2013.

In tutte queste ipotesi il collegio sindacale è coinvolto : formula osservazioni, vigila sulla procedura e interviene anche nella fase di sostituzione del revisore.

Un focus sull'indipendenza : il quadro normativo

L'indipendenza del revisore è uno dei presupposti fondamentali della revisione legale. Perché ? Perché il revisore svolge la funzione che il legislatore gli ha attribuito : controlla il bilancio predisposto dagli amministratori. Deve quindi essere libero da qualsiasi condizionamento. La disciplina europea ha costruito un sistema a più livelli, applicabile a tutte le realtà, con livelli di intensità crescente :

Soggetti non EIP e non ESRI :

SARA CONTE

- artt. 10 e 10-bis D.lgs. 39/2010
- Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti (il "Codice Italiano di Etica e Indipendenza"), che ha sostituito il PR 100

→ Disciplina generale.

EIP (Enti di interesse pubblico) :

→ Disciplina generale +

- previsioni specifiche del D.lgs. 39/2010
- Regolamento Emittenti
- Regolamento UE 537/2014

→ Disciplina speciale EIP.

ESRI (Enti sottoposti a regime intermedio) :

→ Disciplina generale +

- alcune previsioni della disciplina specifica EIP.

L'indipendenza è necessaria proprio perché il revisore ha un ruolo che richiede neutralità: per questo il legislatore costruisce un sistema articolato, sovrapposto, che parte dalla disciplina generale del Testo Unico della revisione legale e aggiunge livelli ulteriori per EIP ed ESRI.

Un focus sull'indipendenza : *approach principle-based vs approach rule-based*

Approccio minaccia / salvaguardia (art. 10 e ss. D.lgs. 39/2010)

Le minacce all'indipendenza derivano da situazioni ambientali o personali che, singolarmente o nel complesso, possono indurre un terzo ragionevole e informato, tenendo conto delle misure di salvaguardia, a dubitare dell'obiettività del revisore e ritenere compromessa la sua indipendenza.

Tipologie di minacce :

- management function
- auto-riesame
- (e altre previste dal Codice).

Distinzione fondamentale : indipendenza mentale (in mind) ≠ indipendenza formale (in appearance).

L'attenzione posta ai non audit services (NAS)

Art. 5 Regolamento UE 537/2014 – "black list" dei NAS vietati

Sono vietati, ad esempio :

- servizi che implicano un coinvolgimento nel processo decisionale ;
- consulenza fiscale ;
- bookkeeping ;
- procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria ;
- servizi di valutazione.

NAS consentiti → pre-approval del CCIRC (in Italia : Collegio Sindacale dell'EIP).

Per tutti i NAS non vietati, è necessario il pre-approval del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

Il legislatore individua quindi :

1. le minacce all'indipendenza ;
2. le salvaguardie per ridurre la minaccia a un livello accettabile ;
3. la verifica finale fatta da un terzo ragionevole e informato.

Se il revisore aiuta gli amministratori ad assumere decisioni manageriali, la sua indipendenza è compromessa : è esattamente la situazione che la normativa vuole evitare.

Rapporti con i those charged with governance nella fase ordinaria : Collegio sindacale

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale si scambiano tempestivamente tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (art. 2409-septies c.c.). Il revisore deve effettuare una serie di comunicazioni obbligatorie verso i responsabili dell'attività di governance, come previsto dagli ISA Italia 260 e ISA Italia 265.

Esempio : se il revisore svolge un servizio diverso dalla revisione e, nel farlo, arriva a dare raccomandazioni troppo penetranti al management (senza lasciare possibilità di scelta), può crearsi un rischio di management function, con compromissione dell'indipendenza.

Rapporti con i those charged with governance nella fase ordinaria : Amministratori

- i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto di ottenere dagli amministratori i documenti e le informazioni utili per lo svolgimento dell'attività (art. 14, co. 6, D.lgs. 39/2010).
- impedito controllo (art. 29 D.lgs. 39/2010): i componenti del CdA che, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o ostacolano la revisione, sono puniti con ammenda fino a 75.000 euro; se ne deriva danno ai soci/terzi, è previsto anche l'arresto fino a 18 mesi, con raddoppio delle sanzioni se la revisione riguarda un EIP o un ESRI.

Il reato è procedibile d'ufficio.

I PRINCIPI DI REVISIONE

I Principi di Revisione svolgono un ruolo centrale nello svolgimento dell'audit e nell'individuazione degli standard professionali applicabili, anche ai fini della responsabilità civile e disciplinare del revisore.

Contengono i principi e le linee guida che descrivono l'attività che il revisore deve svolgere per esprimere il proprio giudizio sul bilancio.

La dottrina ha sempre riconosciuto ai Principi di Revisione una duplice funzione :

- metodologia operativa per lo svolgimento della revisione ;
- parametro di riferimento per valutare la diligenza e la professionalità del revisore.

Anche la giurisprudenza ha assunto posizioni del tutto analoghe.

Nel 2010 il legislatore ha riconosciuto esplicitamente il ruolo dei Principi di Revisione, stabilendo che l'attività di revisione deve essere svolta in conformità a tali principi (art. 11, commi 1 e 2, D.lgs. 39/2010).

Ma quali sono effettivamente gli ISA Italia e perchè applicarli ?

Art. 11 :

“La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, par. 3, della dir. 2006/43/CE, come modificata dalla dir. 2014/56/UE”.

Questa è la situazione a regime, che tuttavia non si è ancora concretizzata. Il D.lgs. 39/2010 ha previsto un regime transitorio articolato in due fasi :

1. Fase della Convenzione (attualmente in essere) :

fino all'adozione dei principi internazionali da parte della Commissione europea, la revisione legale si svolge in conformità ai principi elaborati da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al MEF e alla Consob (art. 11, co. 2, D.lgs. 39/2010).

2. Fase transitoria “Consob” (già conclusa) :

fino all'adozione di tali principi, continuavano ad applicarsi i principi raccomandati dalla Consob (art. 43, co. 3, D.lgs. 39/2010).

ITER E MODALITÀ DI ELABORAZIONE ED EMANAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE

1. I lavori del tavolo tecnico iniziano nel 2012.
2. I sottoscrittori della convenzione, e quindi il tavolo tecnico, nell'elaborazione dei principi di revisione tengono conto dei principi di revisione internazionali, come previsto dall'art. 12, comma 2, D.lgs. 39/2010 (oggi abrogato).

3. Con lettera del 10 dicembre 2014, il tavolo tecnico trasmette al MEF il testo dei principi di revisione elaborati e comunica l'accordo raggiunto tra i convenzionati sul contenuto dei principi trasmessi.
4. La Consob, con nota n. 95922 del 12 dicembre 2014, esprime parere favorevole sul contenuto dei principi predisposti dai convenzionati.

→ Con determina del 23 dicembre 2014 del Ragioniere Generale dello Stato viene adottato il primo set di principi di revisione, convenzionalmente denominati ISA Italia. Chi fa la revisione in Italia usa gli stessi standard dal punto di vista dei numeri rispetto a chi svolge attività di revisione seguendo i criteri internazionali. La Consob, con delibera 19113 del 4 febbraio 2015, ha abrogato tutte le proprie precedenti comunicazioni e delibere relative all'adozione dei principi di revisione.

Gli ISA Italia comprendono:

- un Glossario dei termini, comune a tutte le sezioni;
- i principi di revisione internazionali dal n. 200 al n. 720.

Gli ISA Italia non sono una mera traduzione: si è reso necessario introdurre

- adattamenti per la localizzazione,
- chiarimenti,
- disapplicazione di paragrafi incompatibili,

così da rendere l'intero corpus coerente con il quadro normativo italiano. Comprendono inoltre i principi di revisione predisposti per adempiere a obblighi specifici dell'ordinamento italiano, tra cui:

- a) SA Italia 250B – verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) SA Italia 720B – giudizio sulla coerenza delle informazioni della relazione sulla gestione e di alcune informazioni della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- c) SA Italia 700B – Principio ESEF (relativo al nuovo formato elettronico unico europeo).

A questi si aggiungono ISQM 1 e ISQM 2, che dal 1° gennaio 2025 sostituiscono l'ISQC 1 (con possibilità di applicazione anticipata).

GUEST LECTURE 2: LA REVISIONE CONTABILE

IL SISTEMA DI PUBLIC OVERSIGHT

Le competenze delle Autorità di Vigilanza

Le due autorità, MEF e Consob, hanno alcune competenze comuni e altre attribuite distintamente a ciascuna.

Le competenze del MEF

- Abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione, nonché iscrizione degli stessi al Registro.
- Tenuta del Registro dei revisori e del Registro del tirocinio.
- Gestione della formazione continua.
- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 39/2010 da parte dei revisori e delle società di revisione che non hanno incarichi su EIP o ESRI.
- Controllo qualità sui revisori e sulle società di revisione senza incarichi su EIP o ESRI: ogni 6 anni tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza del MEF dovrebbero essere sottoposti al controllo di qualità (anche se, nella pratica, tali controlli non sono ancora stati avviati, a causa dell'elevato numero di revisori).
- Adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Le competenze della Consob

- Vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione che hanno incarichi su EIP o ESRI, al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale.
- Controllo qualità sui revisori e sulle società di revisione con incarichi EIP o ESRI.
- Adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In sintesi:

- il MEF è competente per i revisori che non operano su EIP o ESRI;
- la Consob esercita la vigilanza e il controllo sui revisori che operano in ambiti di rilevanza pubblica o sistemica.

Il controllo periodico di qualità (art. 20 D. Lgs. 39/2010 e art. 26 Reg. UE 537/2014)

Il controllo periodico di qualità previsto dall'art. 20 del D.lgs. 39/2010 e dall'art. 26 del Reg. UE 537/2014 consiste in una verifica svolta dagli ispettori per accertare diversi profili: l'indipendenza del revisore, le risorse impiegate nello svolgimento dell'incarico, l'adeguatezza dei corrispettivi, la conformità ai principi di revisione e l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità. All'esito del controllo vengono individuate le aree da migliorare, con le relative remediation che il revisore deve adottare entro termini precisi. Solo qualora tali remediation non vengano attuate scatta l'applicazione delle sanzioni.

L'attività di enforcement (artt. 24 e 26 D.lgs. 39/2010)

L'attività di enforcement, disciplinata dagli artt. 24 e 26 del D.lgs. 39/2010, interviene invece a valle di violazioni accertate: durante l'istruttoria possono emergere violazioni dei principi di revisione, delle regole di indipendenza o di altri obblighi. L'esito dell'enforcement può riguardare non solo il revisore, ma anche gli amministratori, qualora siano emerse violazioni di norme tecniche o di legge imputabili alla loro condotta, con conseguente attivazione dei procedimenti sanzionatori. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.lgs. 39/2010 e sono irrogate secondo quanto stabilito dai regolamenti MEF e Consob che disciplinano il relativo procedimento.

L'attività di enforcement

Oggi il procedimento sanzionatorio è al centro di un acceso dibattito: è costruito su alcuni principi fondamentali – come il diritto al contraddittorio o la separatezza degli uffici – ma non mancano dubbi sulla reale efficienza di tale separatezza. Le sanzioni coinvolgono aree molto sensibili: incidono sulla reputazione del revisore e possono comportare sanzioni pecuniarie anche significative.

Principi che regolano il procedimento sanzionatorio:

- Contraddittorio
- Conoscenza degli atti istruttori
- Verbalizzazione
- Distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie

Tipologie di sanzioni

- sanzioni con impatto patrimoniale (sanzioni pecuniarie);
- sanzioni che incidono sulla reputazione;
- sanzioni che incidono sulla possibilità di svolgere l'attività di revisione.

Cosa succede dopo l'irrogazione della sanzione?

- possibile opposizione alla Corte d'Appello;
- possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello per motivi di legittimità.

È prevista una modifica importante: la legge delega di recepimento del TFUE interverrà anche sulla parte sanzionatoria, prevedendo che non saranno più le Corti d'Appello a occuparsi dei ricorsi contro le sanzioni, ma il TAR Lombardia.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL REVISORE

Raccomandazione Commissione Europea 2028

Nel sistema della revisione legale – che è un mercato oggettivamente molto concentrato, dove la gran parte degli incarichi è svolta da pochi operatori – la perdita di un singolo operatore può creare problemi sistemici sull'intero sistema dell'informativa finanziaria. Un revisore, infatti, non può svolgere i servizi vietati, e il numero di soggetti abilitati agli incarichi più complessi è limitato. Per prevenire il rischio che azioni risarcitorie di elevatissimo valore possano determinare l'uscita dal mercato di un operatore rilevante, la Commissione Europea ha individuato una serie di possibili soluzioni per ridurre il rischio sistemico legato alla responsabilità civile dei revisori.

La Raccomandazione del 5 giugno 2008 (richiamata anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012) individua tre strumenti:

1. fissazione di un liability cap, cioè un limite massimo al risarcimento dovuto dal revisore;
2. introduzione della responsabilità proporzionale o parziaria (il revisore risponde solo per la quota di danno a lui imputabile, non per l'intero);
3. facoltà di stabilire limiti contrattuali alla responsabilità tra revisore e società conferente, entro i limiti di legge.

Responsabilità civile: scelte relative alla limitazione della responsabilità in altri Stati membri

Spagna: responsabilità proporzionata al danno effettivo cagionato → NO responsabilità solidale.

Grecia: massimale del risarcimento fino a 10 volte il corrispettivo di revisione percepito per quello specifico incarico.

Belgio: cap pari a 3 milioni per società non quotate e 12 milioni per società quotate.

Germania: cap variabile a seconda della tipologia di audit client: da 1,5 milioni per società non EIP a 16 milioni per società quotate.

Italia: art. 15 del Testo Unico della Revisione Legale (D.lgs. 39/2010)

Primo comma:

I revisori rispondono in solido tra di loro e con gli amministratori per i danni derivanti da inadempimenti ai loro doveri nei confronti di:

- società,
- soci,
- terzi.

“Nei rapporti interni tra i debitori solidali, ciascuno risponde nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.”

Secondo comma:

Estensione della responsabilità civile anche al responsabile dell'incarico e al team operativo, per i danni conseguenti ai propri inadempimenti.

Terzo comma:

L'unica vera forma di “limitazione” della responsabilità è rappresentata dalla prescrizione quinquennale: l'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data della relazione di revisione.

Ciò suggerisce due effetti:

1. dopo un certo numero di anni si ottiene una “stabilizzazione” dei rapporti, evitando esposizioni illimitate nel tempo;
2. la relazione di revisione diventa il punto di riferimento essenziale, perché fa decorrere il termine e perché il suo contenuto condiziona sistema e responsabilità.

Questa previsione è stata recentemente esaminata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 115/2024).

Le principali caratteristiche del regime della responsabilità introdotte dall'art. 15 D. Lgs. 39/2010

Nel nuovo assetto introdotto dall'art. 15 del D.lgs. 39/2010 non sono state recepite le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea, che suggeriva l'opportunità di introdurre una limitazione espressa della responsabilità del revisore; l'unica eccezione è rappresentata da quanto disposto nel nuovo art. 2407 c.c.

La norma ribadisce che il revisore è responsabile in solido con gli amministratori, ma specifica che, nei rapporti interni tra debitori solidali, ciascuno risponde nei limiti del danno effettivamente cagionato (anche qui, salvo quanto previsto dal nuovo art. 2407 c.c.). In sostanza, sotto il profilo della solidarietà, il regime di responsabilità rimane sostanzialmente invariato rispetto alla disciplina previgente. Resta altresì fermo il principio secondo cui il revisore o la società di revisione incaricata del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio, configurando la cosiddetta responsabilità unitaria.

Il secondo comma introduce inoltre una responsabilità in solido tra il revisore responsabile dell'incarico, gli altri revisori coinvolti e la società di revisione legale, sempre nei limiti del contributo effettivamente cagionato da ciascuno.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, ha dichiarato legittimo l'art. 15, comma 3, D.lgs. 39/2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato. La Corte ha quindi confermato che la relazione è il momento da cui decorre la prescrizione e ha una funzione centrale nella disciplina della responsabilità.

La Legge 14 marzo 2025, n. 35 ha modificato l'art. 2407 c.c., introducendo un CAP alla responsabilità dei sindaci, anche nei casi in cui al collegio sindacale sia affidata l'attività di revisione legale. Si tratta dell'unica vera apertura italiana verso i modelli europei di limitazione della responsabilità (liability cap), applicata però solo ai sindaci, non ai revisori esterni.

ART. 2407 C.C.

Art. 2407, versione “vecchia”

1. *I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti conosciuti per ragione dell'ufficio.*
2. *Sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato correttamente.*
3. *All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

Art. 2407, versione “nuova”

1. Identico
2. *Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*
3. Identico
4. *L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno*

Questa riforma introduce, di fatto, una limitazione di responsabilità, ma solo in favore dei componenti del collegio sindacale. Il problema è evidente: la platea dei sindaci che svolgono anche la revisione legale è molto più piccola rispetto all'intera categoria dei revisori legali. Ne deriva che la limitazione opera solo per una piccola porzione dei soggetti che svolgono attività di revisione: ciò apre la porta a profili di possibile illegittimità costituzionale, perché crea una disparità di trattamento tra soggetti che svolgono, nella sostanza, funzioni analoghe.

Cosa è accaduto sino ad oggi?

Dagli anni '90 si assiste a una serie di novità e di casi che mettono in luce le criticità del sistema dei controlli: il culmine è il caso Ferruzzi del 1993, che determina le prime grandi azioni nei confronti delle società di revisione.

Successivamente arrivano Parmalat, Cirio, Giacobelli; il legislatore italiano reagisce in modo simile a quello americano (post Enron), intervenendo nel 2005 con la Legge sul risparmio, che mira a rafforzare i controlli, segnando una fase in cui il legislatore tenta di migliorare un sistema che non ha funzionato adeguatamente. Dal punto di vista delle cause di responsabilità, le azioni non riguardano solo i revisori, ma coinvolgono anche amministratori e altri organi societari: vengono spesso attivate da risparmiatori, portatori di obbligazioni, azionisti, o comunque da terzi danneggiati dalla negligenza degli amministratori.

Negli anni 2000 si verificano le vicende delle Banche Venete, con moltissimi piccoli risparmiatori e piccoli azionisti che avviano un numero elevato di azioni nei confronti degli amministratori. Si ricordano anche le vicende Freedom (inizio anni 2000), in cui si scopre che alcune relazioni contenute nel prospetto informativo non erano corrette.

Questo è il quadro che si sviluppa nel tempo, arricchendo sia le tipologie di responsabilità sia la giurisprudenza, con Corti che – semplicemente perché si trovano a decidere più casi – sviluppano una maggiore esperienza e consapevolezza del tema.

Ulteriori attività di *assurance* richieste al revisore in caso di operazioni straordinarie (i pareri di congruità)

Le principali fattispecie in cui, nelle operazioni straordinarie, è richiesto al revisore di rilasciare attestazioni o pareri di congruità sono:

- aumenti del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione (art. 2441 c.c.);
- fusione (art. 2501-sexies c.c.);
- scissione (art. 2506-ter c.c.);
- fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.);
- recesso del socio (art. 2437-ter c.c.).

Questi pareri hanno una finalità informativa per gli azionisti prima delle deliberazioni assembleari: servono a rafforzare l'informativa pre-assembleare, a beneficio del socio, che è il naturale destinatario del parere del

revisore. I pareri di congruità non coincidono con un lavoro di revisione contabile completa o limitata sul bilancio:

- il revisore non deve esprimere un giudizio sull'attendibilità complessiva del bilancio;
- né deve svolgere un esame limitato (nei termini delle procedure di revisione) sul bilancio stesso.

Non hanno natura peritale e non costituiscono una valutazione economica della società. Il revisore è chiamato a esprimersi in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà delle informazioni e dei dati sottoposti al suo esame professionale. La giurisprudenza ha affrontato alcuni casi limitati di responsabilità del revisore in relazione a pareri di congruità, confermando che si tratta di un'attività con un profilo di rischio diverso e più circoscritto rispetto alla revisione del bilancio.

ATTIVITÀ DI ASSURANCE SULL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ

La CSRD e le recenti evoluzioni

La disciplina dell'informativa di sostenibilità ha subito un significativo rallentamento rispetto agli obiettivi iniziali, a partire dalla direttiva (UE) 2022/2464, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Le recenti evoluzioni della CSRD mostrano una serie di interventi che ne posticipano l'applicazione o ne modificano il contenuto. In particolare, con la direttiva "Stop the Clock" (UE) 2025/794 vengono posticipate le scadenze per l'applicazione degli obblighi CSRD e per il recepimento della CS3D. Parallelamente, la Tassonomia viene aggiornata tramite un nuovo atto delegato della CE, che modifica gli atti delegati in materia di informativa sulla tassonomia, clima e ambiente, introducendo misure di semplificazione.

Ulteriori segnali di rallentamento si riscontrano nel cosiddetto Quick Fix, con cui la CE posticipa alcuni obblighi di rendicontazione originariamente previsti per gli esercizi 2025 e 2026. Anche gli ESRS avanzano lentamente: la consultazione si è conclusa il 29 settembre 2025. Nel frattempo, la CE adotta una raccomandazione sulla VMSE, relativa a uno standard volontario di rendicontazione della sostenibilità elaborato dall'EFRAG. Infine, la Proposta di Seconda Direttiva Omnibus introduce vari interventi di modifica della CSRD e della CS3D, confermando un generale "poderoso rallentamento" dell'intera disciplina in tema di sostenibilità.

Una breve ricostruzione relativamente all'obbligo di assurance

La Direttiva 2014/95/UE (NFRD) non prevedeva alcun obbligo di attestazione sull'informativa non finanziaria. A livello nazionale, invece, il D.lgs. 254/2016 (di recepimento della NFRD) prevedeva l'obbligo di attestazione, obbligo presente anche in Spagna e Francia. La CSRD obbliga tutti gli Stati membri a prevedere un'attività di limited assurance sulla rendicontazione di sostenibilità (e, in futuro, previa valutazione di fattibilità, anche una reasonable assurance). Con le modifiche della Seconda Proposta di Direttiva Omnibus alla CSRD viene però eliminata la fase relativa alla valutazione di fattibilità → ci si chiede quindi se non si arriverà, neppure in futuro, alla reasonable assurance.

L'attività di assurance sull'informativa di sostenibilità rientra, al pari della revisione legale del bilancio, nella più ampia categoria generale dell'attività di assurance. L'obiettivo dell'attività di assurance è il rafforzamento, mediante l'espressione del proprio giudizio, dell'attendibilità di un dato sottostante.

Quali sono i 5 elementi che qualificano un incarico di assurance (attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità vs bilancio)?

Secondo gli elementi fondamentali tratti dall'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, un incarico di assurance si qualifica attraverso cinque componenti: il Bilancio, l'Oggetto esteriore (Subject Matter), i Requisiti / responsibility (CRA) del preparatore (entity) e degli utilizzatori peculiari (come Utilizzatori bilancio e rendiconti users), le Evidenze sufficienti e appropriate, e infine il Principio attuazione (implement) di ISAE (ISA Italia). L'attività si collega ai VSA / IFRS / OIC (indicati come "fondale esterna") e richiede l'applicazione di Criteri idonei (standards), tra cui gli ESRS, per la predisposizione del Reporting di

sostenibilità. Il lavoro del revisore si basa sui Principi revisione (ISA Italia) e sfocia nella Relazione assurance, destinata a terzi.

Inoltre, è prevista la Relazione ai sensi dell'Art. 19a Dir. 2022/2464 (CSRD), la relazione del revisore relativa alla fase di competenza e al giudizio sull'attendibilità della sostenibilità.

Il revisore di sostenibilità

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 125/2024 (decreto di recepimento della CSRD in Italia):

- il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato dell'audit del bilancio oppure un revisore diverso (possibilità già prevista dal D.lgs. 254/2016);
- una società di revisione legale (anche la stessa incaricata dell'audit) può assumere l'incarico di attestazione a condizione che la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato, cioè un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali ed abilitato all'attestazione.

La CSRD prevedeva una Member State option per consentire anche agli Independent Assurance Services Providers (IASP) di svolgere assurance sulla rendicontazione di sostenibilità. Il D.lgs. 125/2024 non ha recepito questa opzione IASP.

Gli IASP, se ammessi, sarebbero stati comunque soggetti ad obblighi equivalenti a quelli del revisore legale, tra cui:

- a) formazione ed esame;
- b) formazione continua;
- c) sistemi di controllo della qualità;
- d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
- e) designazione e revoca;
- f) indagini e sanzioni.

Entro il 31 ottobre 2028, MEF e Consob svolgeranno uno studio per valutare se introdurre la scelta (art. 18 D.lgs. 125/2024, come modificato da L. 118/2025), anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri, al fine di garantire:

- competitività e concorrenzialità dei servizi di attestazione;
- tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità;
- integrità e qualità dei servizi di attestazione.

Il legislatore italiano avrebbe potuto utilizzare gli IASP, ma questi avrebbero dovuto avere le stesse identiche garanzie e qualità del revisore legale. Non essendo praticabile, si è quindi scelto di utilizzare un revisore legale abilitato.

Come si ha un "revisore legale abilitato" alla rendicontazione di sostenibilità? La risposta è all'interno del testo stesso: è un revisore legale iscritto nel Registro, che abbia anche ottenuto la specifica abilitazione all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

In altre parole:

- prima deve essere revisore legale (Registro, tirocinio, esame MEF, formazione continua, ecc.);
- poi ottiene la ulteriore abilitazione prevista dal D.lgs. 125/2024 per poter firmare l'assurance sulla sostenibilità.

Si parla quindi di un revisore legale "rafforzato", non di un soggetto nuovo o distinto dagli altri.

La normativa è stata modificata per aggiornare sia le regole di abilitazione sia quelle sulla formazione professionale continua, così da assicurare che i revisori possiedano un livello di conoscenza adeguato anche nelle materie rilevanti per il reporting di sostenibilità (artt. 2–5 D.lgs. 39/2010).

- Il tirocinio previsto dall'art. 3 continua ad avere durata triennale, ma deve includere esperienze e contenuti che permettano al tirocinante di acquisire familiarità anche con la rendicontazione di sostenibilità.

- L'esame di idoneità (art. 4), indetto dal MEF d'intesa con il Ministero della Giustizia, viene integrato con materie specifiche relative alla sostenibilità, così che l'abilitazione copra anche le competenze richieste per l'attestazione dei sustainability report.
- La formazione continua (art. 5) è a sua volta adeguata: i revisori già iscritti devono periodicamente aggiornarsi anche su queste nuove aree, così da mantenere le competenze necessarie allo svolgimento dell'assurance sulla sostenibilità.
- Per gli iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026 è previsto un regime transitorio, che consente loro di acquisire gradualmente i requisiti formativi richiesti per operare anche nell'ambito della revisione di sostenibilità.

In questo senso, si può dire che il revisore abilitato alla sostenibilità è, di fatto, un revisore legale "super equipaggiato" per affrontare anche la revisione della rendicontazione ESG.

ALCUNI ASPETTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

Il conferimento dell'incarico

A regime, il conferimento dell'incarico segue una struttura analoga a quella prevista per la revisione legale: l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo; l'incarico ha necessariamente durata triennale.

Per gli EIP e gli ESRI, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte ed è nuovamente conferibile allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi (c.d. cooling-off). La durata è quindi più breve rispetto alla revisione legale del bilancio degli EIP, che ha durata novennale: qui si è voluto introdurre un meccanismo di rotazione più serrato.

Alcune norme previste per il revisore legale valgono anche per l'attestatore di sostenibilità. Anche in questo caso il conferimento spetta all'assemblea dei soci, sulla base della proposta del collegio sindacale. Il responsible party della rendicontazione di sostenibilità è il soggetto controllato, cioè gli amministratori; per questa ragione, l'attestatore deve essere scelto dall'assemblea e non dagli amministratori. La durata dell'incarico è triennale; per gli EIP non è prevista la durata novennale, ma tre anni rinnovabili per due volte.

Etica e indipendenza

In base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2024, la disciplina in materia di etica e indipendenza prevista per la revisione legale si applica anche all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità. In particolare, trovano applicazione:

- art. 9-bis – Riservatezza e segreto professionale;
- art. 9 – Deontologia e scetticismo professionale;
- art. 10 – Indipendenza e obiettività;
- art. 10-bis – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza;
- art. 17 – Indipendenza.

Sono stati inoltre introdotti commi ad hoc con disciplina specifica per l'attestazione riferita a EIP ed ESRI.

Con la Determina MEF 30 gennaio 2025 è stato adottato il Principio Italiano di etica e indipendenza per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che richiama ed estende, con i necessari adattamenti, il Codice Italiano di etica e indipendenza per la revisione legale (Determina MEF 23 marzo 2023), a sua volta ispirato alla versione 2018 del Code of Ethics dello IESBA.

Ne consegue che l'attestatore di sostenibilità deve rispettare gli stessi requisiti di indipendenza del revisore legale finanziario.

Sistema di public oversight

Il D.Lgs. 125/2024 adotta il medesimo impianto di public oversight già sperimentato dal 2010 per la revisione legale:

- MEF: incarichi di attestazione su soggetti non EIP e non ESRI;
- CONSOB: incarichi di attestazione su EIP o ESRI.

Il sistema attribuisce ampi poteri sanzionatori. L'attestatore di sostenibilità che opera su EIP o ESRI è quindi sottoposto alla vigilanza della CONSOB.

Standard per lo svolgimento dell'attività

L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere svolta:

- in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea;
- nelle more, secondo i principi di attestazione elaborati da associazioni e ordini professionali, tenendo conto dei principi internazionali, congiuntamente a MEF e Consob, e adottati dal MEF sentita la Consob.

La scelta del legislatore italiano è ricaduta sul Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – SSAE (Italia), adottato con Determina MEF del 30 gennaio 2025. Tale principio, attraverso regole e linee guida, individua le diverse fasi dell'attività del revisore della sostenibilità e richiama i cinque elementi caratterizzanti dell'attività di assurance, tra cui l'acquisizione di evidenze sufficienti e appropriate.

Allo standard SSAE (Italia) è allegato il principio internazionale ISAE 3000 (Revised), cui lo SSAE rinvia per le parti relative agli incarichi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitata. ISAE 3000 era lo standard utilizzato anche per l'assurance sulla DNF.

Nel frattempo, è stato emanato anche ISSA 5000, principio internazionale dello IAASB, pubblicato a novembre 2024 ed entrante in vigore dal 15 dicembre 2026.

Il tema oggi ancora aperto è se sia opportuno continuare a lavorare con gli standard europei, come sembra voler fare la Commissione (e come di fatto già avviene), oppure se sia preferibile adottare e implementare standard internazionali.

Da questo punto di vista, emerge chiaramente la volontà della Commissione europea di mantenere flessibilità, lasciando aperta la possibilità di decidere in futuro quale modello adottare e come debbano essere costruiti gli standard.

GUEST LECTURE: APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE

Corporate governance e funzione del Consiglio di Amministrazione

Nel diritto societario moderno, la corporate governance rappresenta l'insieme delle regole, delle strutture e dei meccanismi attraverso cui una società è diretta e controllata. Nel modello di amministrazione tradizionale, adottato dal Gruppo Mondadori, la governance si fonda sulla centralità del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa e la responsabilità delle scelte strategiche.

Il CdA opera come organo collegiale e risponde del proprio operato nei confronti della società e dei soci. Tuttavia, la crescente complessità delle attività imprenditoriali rende spesso necessario un modello organizzativo interno che consenta un'analisi più approfondita di determinate materie. È in questo contesto che si colloca la previsione dei comitati endoconsiliari, strumenti di supporto all'attività del consiglio.

I COMITATI ENDOCONSILIARI

I comitati endoconsiliari sono organi interni al Consiglio di Amministrazione, costituiti da un numero ristretto di amministratori, ai quali viene affidata l'analisi preliminare di specifiche aree di particolare rilievo. La loro funzione principale è quella di migliorare la qualità del processo decisionale del CdA, consentendo un approfondimento tecnico e specialistico delle questioni trattate.

Dal punto di vista giuridico, è fondamentale sottolineare che i comitati endoconsiliari non incidono sulla ripartizione delle competenze prevista dalla legge: il potere decisionale resta sempre in capo al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. I comitati svolgono quindi una funzione istruttoria, consultiva e propositiva, ma non deliberativa.

Nella prassi delle società quotate, i comitati endoconsiliari assumono un ruolo centrale soprattutto nei settori:

- del controllo interno e gestione dei rischi,
- della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti,
- della supervisione delle operazioni con parti correlate.

Un elemento qualificante dei comitati endoconsiliari è la loro composizione. Essi sono normalmente costituiti in prevalenza, o esclusivamente, da amministratori indipendenti, ossia soggetti che non intrattengono rapporti tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. La presenza di amministratori indipendenti risponde all'esigenza di:

- rafforzare i meccanismi di controllo interno;
- tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza;
- garantire trasparenza e correttezza nelle decisioni gestorie.

Nel contesto delle società quotate, tale assetto assume particolare rilievo anche alla luce delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.

COMITATO ESECUTIVO

Accanto ai comitati endoconsiliari, l'ordinamento prevede la possibilità di istituire un comitato esecutivo, disciplinato dall'art. 2381, secondo comma, del codice civile. A differenza dei comitati endoconsiliari, il comitato esecutivo esercita poteri gestori, in quanto agisce sulla base di una delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

La distinzione tra i due modelli è netta:

- il comitato esecutivo opera come organo decisionale;
- i comitati endoconsiliari operano come organi di supporto.

Questa distinzione ha rilevanti conseguenze anche in termini di responsabilità degli amministratori, poiché l'esercizio di poteri gestori comporta un diverso regime di imputazione delle decisioni.

Il sistema di governance del Gruppo Mondadori

Il Gruppo Mondadori rappresenta un caso di studio significativo in materia di governance. La società adotta il modello tradizionale e ha strutturato il proprio Consiglio di Amministrazione in modo da valorizzare il ruolo dei comitati endoconsiliari.

Una particolarità dello statuto di Mondadori è la previsione della possibilità di includere nei comitati anche soggetti non appartenenti al CdA. Tale scelta consente di integrare competenze manageriali all'interno dei comitati, rafforzando l'attività istruttoria e favorendo un dialogo più efficace tra organo gestorio e management.

Questa impostazione evidenzia un'evoluzione del modello tradizionale verso forme di governance più flessibili e orientate all'efficienza decisionale.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE E INFORMATIVA AL MERCATO

Il Codice di Corporate Governance costituisce un punto di riferimento fondamentale per le società quotate. Esso contiene raccomandazioni relative alla composizione e al funzionamento degli organi sociali, alla gestione dei conflitti di interesse e al sistema dei controlli.

L'adesione al Codice è regolata dal principio del "comply or explain", in base al quale le società sono libere di discostarsi dalle raccomandazioni, purché forniscano un'adeguata motivazione. Tale motivazione deve essere resa pubblica attraverso la Relazione sul governo societario, che viene pubblicata annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio.

Le Q&A ufficiali svolgono un ruolo di supporto interpretativo, contribuendo a chiarire l'applicazione concreta delle raccomandazioni del Codice.

BILANCIO, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA INFORMATIVA NELLA GOVERNANCE SOCIETARIA

L'approvazione del bilancio rappresenta uno dei momenti centrali della vita societaria. Nel modello tradizionale, il bilancio d'esercizio è approvato dall'assemblea dei soci, che esercita una funzione di controllo sull'operato degli amministratori. Questo passaggio consente ai soci di valutare i risultati della gestione e di assumere decisioni in merito alla destinazione dell'utile o alla copertura delle perdite.

Nel modello dualistico, invece, la competenza ad approvare il bilancio è attribuita al consiglio di sorveglianza, riflettendo una diversa articolazione delle funzioni di gestione e controllo.

Accanto al bilancio d'esercizio, le società capogruppo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo come se esso costituisse un'unica entità giuridica. Il bilancio consolidato svolge una funzione informativa essenziale, consentendo di:

- comprendere la reale dimensione economica del gruppo;
- valutare l'andamento complessivo delle attività;
- offrire una base informativa adeguata agli investitori e al mercato.

Negli ultimi anni ha assunto crescente rilievo la rendicontazione societaria di sostenibilità, che mira a fornire informazioni non finanziarie relative all'impatto ambientale, sociale e di governance dell'attività d'impresa.

La disciplina europea in materia ha evidenziato criticità applicative e disomogeneità normative, con effetti negativi sulla competitività delle imprese. Per questo motivo, la Commissione europea ha adottato il pacchetto Omnibus, che ha previsto, tra le varie misure, uno slittamento di due anni dell'obbligo di rendicontazione per le società non ancora soggette a tale obbligo.


La pubblicazione del bilancio e delle relazioni finanziarie costituisce uno strumento essenziale di tutela del mercato. Le società quotate sono tenute a rendere disponibili:

- il bilancio d'esercizio;
- il bilancio consolidato;
- le relazioni finanziarie periodiche;
- la relazione sul governo societario.

Questi obblighi rispondono all'esigenza di garantire trasparenza, correttezza informativa e fiducia degli investitori.

Nel sistema di governance operano l'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato (CEO). L'assemblea esercita le funzioni deliberative fondamentali, il CdA svolge la funzione gestoria, mentre l'Amministratore Delegato esercita i poteri delegati occupandosi della gestione operativa della società e riferendo periodicamente al consiglio.

PER DUBBI O SUGGERIMENTI SULLA DISPENSA



SARA CONTE

sara.conte2@studbocconi.it

@s.araconte

+39 3735187625

PER INFO SULL'AREA DIDATTICA



NICOLA COMBINI

nicola.combini@studbocconi.it

@nicolacombini

+39 3661052675



MARTINA PARMEGIANI

martina.parmegiani@studbocconi.it

@martina_parmegiani05

+39 3445120057



MARK OLANO

mark.olano@studbocconi.it

@mark_olano_

+39 3713723943



TEACHING DIVISION



I NOSTRI PARTNERS



TEGAMINO'S

LA PIADINERIA

